TITO LUCREZIO RIZZO

IL CLERO PALATINO TRA DIO E CESARE

Profili storico giuridici

RIVISTA MILITARE

Tito Lucrezio RIZZO (Roma 1952), conseguita la laurea in giurisprudenza all'Università di Roma "La Sapienza" con il massimo dei voti e la lode, nel 1974 ha iniziato la sua collaborazione presso l'Istituto di Storia del Diritto italiano, dove attualmente svolge attività didattica e scientifica quale "cultore della materia".

In possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense (1978), è divenuto a seguito di concorso Consigliere della Presidenza della Repubblica, dove oggi riveste la classe corrispondente all'ex grado V (Generale di Brigata). È insignito dell'onorificenza di Commendatore.

Ha ricoperto varie funzioni nei ruoli della Presidenza nell'arco di quindici anni: vice del direttore del Servizio Patrimonio; addetto al Gabinetto del Segretario generale; vice del Segretario particolare del Capo dello Stato; coordinatore amministrativo della Segreteria particolare del Capo dello Stato; Direttore della Divisione Biblioteca e Archivi; attualmente è Direttore della Divisione Adesioni, Patronati e Premi.

È autore di vari saggi, tra i quali: *La legislazione sociale della nuova Italia* - Napoli 1988 - (per il quale ha vinto nel 1988 il Premio della cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri); "I progetti di divorzio dall'avvento al potere della Sinistra alla fine del sec. XIX", ne *Il diritto di famiglia e delle persone*, n.3, 1975; "Riflessioni sul congresso Giannone ed il suo tempo" in *Rivista di storia del diritto contemporaneo*, n.2, 1977; "Riflessioni sull'effettività del potere di grazia del Capo dello Stato", in *Rivista di Polizia*, marzo-aprile 1986; "L'ascesa della borghesia europea dal Medioevo alla fine del Settecento", ne *In labore virtus*, Roma 1993; "Il contesto economico-sociale dell'attività parlamentare di Giandomenico Romano" in *Atti del convegno di studi su G.D.R. nel centenario della morte*, 1990; "Il potere di grazia nell'età regia", in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, Roma 1991; "Il mondo di Giovanni Cassandro", in *Atti dell'Accademia di scienze, lettere e Arti di Palermo*, anno acc. 1991-92.

Tito Lucrezio Rizzo

IL CLERO PALATINO TRA DIO E CESARE

Profili storico giuridici

RIVISTA MILITARE

PRESENTAZIONE

L'argomento del Cappellano palatino riveste un particolare interesse per le Forze Armate, oltre che per il più vasto pubblico dei lettori, poichè le origini di tale figura sacerdotale risalgono alla stabilizzazione delle funzioni esercitate fin dal IV secolo in via discontinua dal Cappellano castrense al seguito del Princeps.

L'affinità delle due figure è vieppiù marcata nel sec. XVIII nel Regno dei Borboni, dove il Cappellano maggiore di Sicilia rivestiva altresì la carica di "Ordinario prelato", equiparato ad un Maresciallo di Campo, con sovraordinazione su tutti i Cappellani militari del Regno, oltre che su quelli palatini dell'isola.

Oggi infine, con la soppressione dell'Ordinariato palatino decisa con la legge del 20 maggio 1985, n.222 nello spirito del nuovo Concordato, le relative funzioni sono state demandate, d'intesa fra la Chiesa e lo Stato, a quello militare.

La trattazione storico - giuridica del clero palatino dalle sue origini alla fine, condotta dal Rizzo, è fedele alla metodologia crociana cara all'autore, che analizza la lex cum moribus, *cioè le norme non astrattamente configurate, ma intimamente legate alla sottostante realtà storico - sociale.*

Prendendo le mosse dalla natura, dalle caratteristiche e dalla configurazione storica della "Regia cappella", cioè del compendio clero - cappelle palatine, l'autore passa in rassegna gli aspetti dottrinali e giurisprudenziali relativi ad un istituto dai connotati normativamente nebulosi nel secolo scorso, e pertanto oggetto di controversie teoriche e pratiche.

Quindi compie un excursus *più nettamente storico, ponendo in risalto l'opera paziente e tenace dei sacerdoti palatini, impegnati al pari dei cattolici transigenti a mantenere aperti i contatti fra le due sponde del Tevere.*

I documenti dell'Archivio della Confraternita dei Piemontesi e del Cappellano palatino presso la chiesa del SS. Sudario, hanno offerto un supporto interessantissimo per una nuova lettura dei rapporti fra Chiesa e Stato, specialmente per il periodo che va dalla presa di Roma alla Conciliazione, consentendo la conoscenza di una diplomazia sotterranea di tenore ben diverso dai rapporti ufficiali tra le due istituzioni.

Gli stessi protagonisti di quello che sarebbe stato definito "funesto dissidio", Pio IX e Vittorio Emanuele II, appaiono prigionieri di necessità storiche contingenti, per cui si trovano ad agire in ossequio ad una ragion di Stato sovente in contrasto con le ragioni del loro cuore.

RIVISTA MILITARE

Direttore responsabile:
Giovanni Cerbo

© 1995
Proprietà letteraria artistica
e scientifica riservata

Pubblicazione curata da:
Ferdinando Schettino

Dedico queste pagine
a mia moglie Candida

L'opera meritoria dei Cappellani palatini, come tende a sottolineare il Rizzo, non si esaurisce con la Conciliazione poichè sia durante il secondo conflitto mondiale che dopo l'avvento della Repubblica, tali Cappellani sono stati sempre solleciti a rendersi promotori o mediatori di interventi solidaristici, a completamento delle loro funzioni più squisitamente pastorali.

L'intendimento che appare chiaro dalle pagine dell'autore - nuove oltre che per l'argomento, anche per la ricchezza delle fonti inedite utilizzate - non è certo quello di fare un'orazione funebre in memoria di un organismo defunto, quanto una perorazione, storicamente e giuridicamente motivata, della perdurante attualità e vitalità delle funzioni da esso tradizionalmente esercitate, con la conclusiva esortazione al suo ripristino nel nostro ordinamento, sia pure con delle caratteristiche adeguate ai nuovi tempi.

IL DIRETTORE DELLA RIVISTA MILITARE
Col. Giovanni Cerbo

INTRODUZIONE

L'istituto del clero palatino è poco noto, pur se le sue origini risalgono al Medioevo e la sua diffusione avvenne pressoché in tutti gli Stati europei nell'età moderna. In Italia in particolare conseguì un particolare prestigio alla Corte dei Borboni e, successivamente, anche presso i Savoia una volta realizzata l'Unità.

Nella situazione conflittuale venutasi a determinare fra lo Stato e la Chiesa dopo la breccia di Porta Pia, l'opera costante, riservata, abile e tenace degli appartenenti a questa specialissima categoria di ecclesiastici, contribuì in maniera rilevante a mantenere in contatto due mondi che sembravano essersi irreparabilmente allontanati l'uno dall'altro.

Il clero palatino, unitamente ai cattolici liberali ed a tutti gli uomini di buona volontà in genere, operò per una "conciliazione silenziosa" e la mantenne viva, anche nei momenti in cui le circostanze apparvero avverse ad ogni speranza di riappacificazione.

La funzione mediatrice dei Cappellani di Palazzo, venne a cessare con la stipulazione dei Patti lateranensi, che concluse la c.d. "Questione romana"; ma non per questo diminuì l'importanza della loro funzione pastorale e sociale.

All'originario scopo di garantire l'assistenza religiosa al Sovrano, si aggiunse quello della cura spirituale di tutto il personale del Ministero della Real Casa e, caduta la Monarchia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Con le norme esecutive dell'Accordo di Villa Madama è stato soppresso l'Ordinariato palatino, ritenuto retaggio di antistorici legami fra Trono e Altare; ma non potevano essere soppresse le esigenze pastorali cui esso aveva sempre fatto fronte.

Si è conseguentemente demandato il compito di attendervi, all'Ordinariato militare.

Non sappiamo se gli ideatori di siffatta soluzione siano stati consapevoli o meno che con essa si è avuto un ritorno alle origini, poiché -ironia della storia- il Cappellano palatino nacque proprio dalla stabilizzazione dei compiti esercitati in via discontinua dal Cappellano castrense.

Per capire ed analizzare qui retrospettivamente i compiti, il ruolo e la natura del clero di cui si tratta, sono state tra l'altro consultate: le carte dell'Archivio della Confraternita dei Piemontesi e del Cappellano Ordinario palatino presso la chiesa del SS. Sudario, versate il 9 luglio 1987 dal Servizio Biblioteca e Documentazione della Presidenza della Repubblica all'Archivio centrale dello Stato; i libri già appartenenti all'Ordinario palatino ed ora siti alla Biblioteca del Quirinale e vari documenti inediti conservati all'Archivio segreto vaticano.

Un particolare ringraziamento va rivolto a mons. Antonio Virdis, Primo Cappellano militare capo, attualmente addetto all'assistenza spirituale del personale civile e militare in servizio presso la Presidenza della Repubblica, che ci ha offerto lo spunto per affrontare un argomento poco noto e ricco di interesse.

TITOLO I

PROFILI GIURIDICI

CAPITOLO I

NATURA E CARATTERISTICHE DELLA "REGIA CAPPELLA"

LE ORIGINI

Agli albori del cristianesimo presso i credenti appartenenti ai ceti elevati, vigeva l'uso di far celebrare le funzioni religiose in locali a ciò destinati, detti "oratori privati", all'interno o nelle vicinanze delle loro abitazioni (1).

A tali prassi va ascritta la decisione di Costantino di creare -secondo quanto tramandato da Eusebio e Sozomeno- un luogo di culto privato annesso al palazzo imperiale, che fu chiamato *sacellum*, *oratorium* e che costituì la prima forma di cappella palatina.

Dal IV secolo in poi, tutti i Pontefici ebbero un atteggiamento di sfavore verso i comuni oratori privati (2), ritenuti centri potenziali di aggregazioni ereticali, per cui nel 451 il Concilio di Calcedonia ne proibì l'erezione o la conservazione in mancanza di un consenso degli episcopati locali.

Ben diverso fu l'orientamento della Chiesa nei riguardi degli oratori dei Sovrani che si dimostravano suoi difensori, poiché tra le ricompense ed i benefici di ordine spirituale, riconobbe ad essi anche il diritto di costruire nei loro territori o abitazioni, delle cappelle per attendere agli uffici ecclesiastici.

L'origine delle chiese palatine in Italia è posta sia da Paolo Diacono che da Giannone al 712, allorché il re longobardo Liutprando creò nel suo palazzo un oratorio dedicato al SS. Salvatore e designò il clero addetto a celebrarvi le messe quotidiane; tuttavia il D'Avack notò la singolarità della mancanza di notizie su cappelle domestiche presso i Sovrani in Occidente fino a quella data, mentre era possibile riscontrarne su quelle degli Imperatori d'Oriente già da epoca più remota (3).

Fu comunque da quella data in poi che -come narrava Giannone (4)- iniziarono a "rilucere con maggiore dignità e splendore le cappelle regie, le quali dà Sommi Pontefici arricchite poi di molte prerogative ed esenzioni per compiacere à Principi che gliele richiedevano, non meno esse che i loro cappellani...", si sarebbero elevate nella misura che egli avrebbe evidenziato nella sua storia.

Il carattere della palatinità era stato prefigurato già da papa Gregorio Magno (VI secolo), e confermato successivamente da vari Concili (5), per cui alla fine la distinzione fra gli oratori palatini e quelli privati venne a determinarsi su specifici caratteri, quali: l'esenzione dalla giurisdizione vescovile (i Re stessi si ritennero inizialmente organi della Chiesa); l'esenzione da ogni interdetto che non derivasse dalla Sede Apostolica (6); l'officiatura riservata ai Chierici palatini nominati dal Re in virtù del potere di collazione straordinaria, i quali potevano essere revocabili *ad nutum* dal Sovrano, cui erano soggetti *ratione temporalium*, mentre dipendevano dal Cappellano maggiore *ratione spiritualium*.

Negli oratori palatini inoltre -e solo in essi- si potevano svolgere tutte le cerimonie sacre, poiché fungevano da parrocchie personali del Principe, della sua famiglia e dei suoi dignitari, con particolari privilegi e con riti speciali nelle liturgie di maggiore solennità (7).

I punti fermi elaborati dalla dottrina canonistica perché un luogo di culto appartenente al Principe potesse essere considerato "palatino", furono essenzialmente tre: 1)

l'unione reale o fittizia di tale luogo con la residenza del Principe; 2) la sua destinazione al servizio religioso dello stesso, della sua famiglia e della sua corte; 3) l'attualità di tale destinazione (8).

Dal punto di vista lessicale va precisato che il termine ricorrente di *cappella regia* negli atti normativi, come nella dottrina e nella giurisprudenza, di cui si dirà più oltre, riguardava il compendio degli edifici di culto siti nei Reali palazzi e del clero che vi officiava (9).

Con la parola *cappellania palatina* viceversa, si designa l'istituto giuridico in virtù del quale chi ne era investito, aveva l'onere di celebrare i sacri riti per la Reale famiglia nell'oratorio a ciò destinato (10).

In merito alle origini del Cappellano palatino, va ricordato che fra il IV ed il VI secolo le relative funzioni erano svolte dal Cappellano militare, allorché officiava temporaneamente nel *Palatium*, come nelle cappelle portatili o castrensi, che i regnanti erano soliti recare al loro seguito in zona di guerra (11).

Solo a partire dai Merovingi l'ufficio di sacerdote palatino fu stabilmente ancorato alla titolarità di una cappella.

Il già menzionato potere di *collazione straordinaria o diretta* (12) riservato al Principe, lo poneva in condizione di nominare tra i sacerdoti regolarmente ordinati, dei Chierici palatini, per cui era ben più ampio di quello del *regio patronato*, limitato alla semplice presentazione del nominando all'autorità ecclesiastica, che decideva in merito (13).

I primi appartenenti al clero palatino, quali custodi di sacre reliquie, furono chiamati con vari titoli, quali *abbas oratori palatini, apocrisarius, antistes sacri palatii, archipalatinus praesul* (14).

Successivamente acquisirono il nome di Cappellani per la consuetudine riconducibile ai successori di Carlo Magno, di affidare ai sacerdoti di Corte la custodia della "Cappa di S. Martino", che veniva portata nei campi di battaglia (15).

Tali sacerdoti vennero ottenendo una sempre maggiore rilevanza sociale, secondo la testimonianza del vescovo Inemaro di Reims, che nell'882 annotava quali massime cariche di Corte, quelle di Conte e di Cappellano palatino (16).

I primi modelli organizzativi del clero palatino risalgono alla Francia del IX secolo, seguiti da analoghe strutture nelle Corti di Spagna, Portogallo, Polonia, Belgio, Germania, Inghilterra, Regno di Napoli, aventi come tratto comune una selezione circoscritta ai religiosi di estrazione nobiliare, molti dei quali in aggiunta all'attività pastorale, esercitarono funzioni di consiglieri del Principe in campo amministrativo e diplomatico.

Dal IX secolo crebbe vieppiù la diffusione delle cappelle palatine in Europa e l'imperatore Ludovico II ne volle edificare una a Monte Santangelo (Foggia), sulla struttura di un'originaria grotta dove la tradizione voleva che fosse apparso nel 492 l'Arcangelo Michele (17).

Ad essa seguirono in Italia quelle di Bari (San Nicola) e di Acquaviva delle Fonti nel sec. XI, di Palermo nel sec. XII, di Napoli e di Altamura nel successivo.

All'estero si ricordano, fra le tante, le cappelle palatine di Fontainebleau, di Vincennes, di Parigi, di Chambery, di Vienne.....

I vari Sovrani che succedettero a Carlo Magno, in armonia con la concezione medioevale che riteneva appartenente al Principe ogni immobile compreso nel suo territorio, cercarono di estendere su tutte le chiese considerate di loro proprietà, i poteri loro spettanti sulle palatine; ma il Papato riuscì a ribadire vittoriosamente le sue prerogative nel Concordato di Worms (1122), per cui l'esenzione dalla giurisdizione episcopale, che era il tratto saliente della palatinità, rimase circoscritta alle palatine (18).

Nel secolo successivo per l'elaborazione dei decretalisti, fu altresì definitivamente confutato il principio della proprietà laica delle chiese e dei relativi beni, con l'eccezione di quelle palatine, che crebbero così di importanza.

Numerose furono le chiese che specie in Italia meridionale, dal XIII secolo in poi, pur senza avere la prescritta attualità di destinazione al culto per il Re e la sua famiglia, furono da lui chiamate "Regie cappelle", dando luogo al fenomeno delle "palatine improprie", che il Papato non poteva considerare favorevolmente (19), poiché divennero centri di aggregazione ghibellina, così come le cattedrali svolsero analoga funzione per i guelfi.

Nel secolare contenzioso che anche sulle palatine improprie vide contrapposti Chiesa e Stato, prevalse la prima riuscendo a ricondurre il potere dei Sovrani su di esse nell'ambito del regio patronato.

Sempre a far data dal XIII secolo, si consolidò l'uso dei Monarchi di dotare di cospicue sostanze le chiese palatine, sicché mentre in origine essi avevano continuato a riservarsene la disponibilità, successivamente vollero chiedere per dette chiese il riconoscimento della condizione di persone morali.

I Pontefici lo accordarono volentieri con Bolle, conferendo ad esse la qualifica di enti ecclesiastici beneficiari (20), pienamente conformi alla legalità canonica e privi di quel carattere di eccezionalità che aveva contraddistinto le palatine private (21).

L'autonomia giuridica comportò l'indipendenza del Capitolo dei Canonici adibito a ciascun ente palatino (22), la proprietà piena da parte dell'ente stesso del patrimonio assegnatogli con carattere perpetuo e la non revocabilità dei suoi officianti da parte del Principe, una volta che erano stati da lui nominati.

I beni della cappella palatina-ente, persero la loro antecedente natura laicale e si "spiritualizzarono", venendo ad essere amministrati dal Capitolo a norma del proprio statuto e delle leggi civili e canoniche.

Sul finire del Medioevo in conclusione fu dato riscontrare, sotto il comune nome di "cappelle palatine", tre ben distinte tipologie: 1) gli oratori regi privi di autonomia patrimoniale; 2) le cappelle palatine in stretto senso, che tale autonomia possedevano; 3) le cosiddette palatine improprie o onorarie, cui l'attributo era stato conferito per ragioni politiche, pur essendo aperte al culto di tutti i fedeli indistintamente (es. S. Nicola di Bari, Acquaviva delle Fonti, S. Maria in Altamura).

Dopo il Concilio di Trento (1545) fu estesa l'esenzione dalla giurisdizione vescovile, al clero di tutte le cappelle palatine degli Stati cattolici, nella tradizione del magistero di Leone X, Paolo V e Benedetto XVI, ferma restando la soggezione dei sacerdoti palatini ai rispettivi Cappellani maggiori e di questi ultimi all'autorità del Papa per la *recta de Religione sententia*, cioè in merito ai dogmi, alla fede, alla morale (23).

IL REGNO DI NAPOLI

Una speciale menzione merita il Regno di Napoli nell'analisi delle regie cappelle preunitarie, data la grande considerazione accordata a tale istituzione dalle varie dinastie che ivi si avvincendarono dai Normanni in poi.

Bisogna partire dal sec. XI, allorché papa Urbano II per ricompensare il conte Ruggero I di Sicilia delle vittorie riportate sugli Arabi, il 5 luglio 1094 a Salerno con propria Bolla conferì larghissimi diritti e privilegi a lui ed alla sua discendenza (24), come il titolo di "Legato pontificio" nelle terre che gli erano soggette. Il Normanno pertanto ebbe il potere di edificare chiese, di concedere esenzioni e perfino di comminare la scomunica, cioè la piena giurisdizione temporale e spirituale, come legato ereditario e perpetuo della S. Sede, con il diritto di portare la mitra, l'anello, la dalmatica ed il pastorale.

Con siffatti segni del potere religioso è ancora raffigurato nella basilica di S. Nicola di Bari il re Ruggero II, nell'atto di reggere con la sinistra il gladio e nella destra il bastone regale, simboli della giurisdizione terrena.

In questo contesto di commistione tra sacro e profano, le origini delle palatine nel Regno di Napoli vanno fatte risalire al sec. XII, allorché Pietro, arcivescovo di Palermo, con il consenso del Capitolo cattedrale, conferì in perpetuo a Ruggero II dei

privilegi sulla chiesa da lui fatta costruire nel 1132 nel Palazzo Reale del capoluogo siciliano, dedicata a S. Pietro.

Il Sovrano chiese anche il consenso del Papa -peraltro non necessario data la validità del volere espresso dal Capitolo- ottenuto il quale organizzò il collegio dei Canonici e dei Chierici officianti per la cura delle anime della sua Corte.

Il 28 aprile 1140, domenica delle Palme, avvenne la solenne consacrazione della cappella in una cerimonia alla presenza del Re (25).

Durante le dinastie che si avvincendarono nell'arco di sette secoli (Svevi, Angiò, Aragonesi, Borboni), rimase ferma l'originaria autonomia della palatina palermitana, finché nel Settecento iniziarono le rivendicazioni dell'Arcivescovo diocesano, che peraltro furono efficacemente respinte.

Nel secolo dei "Lumi" la palatinità divenne uno strumento insidioso nelle mani dei Monarchi (26), perché durante il c.d."giurisdizionalismo ecclesiastico", bastava la loro dichiarazione di quell'attributo per assoggettare una cappella al potere civile; ma la S. Sede riuscì ad arginare gli abusi più vistosi in materia di "palatine improprie", che erano proliferate proprio nel Regno di Napoli.

Contestualmente tuttavia fu prodiga di privilegi nei confronti delle cappelle regie vere e proprie appartenenti a Monarchi cattolici, attraverso il Breve 23 giugno 1728 di Benedetto XIII, la Bolla *Convenit* del 27 luglio 1741 ed i Brevi 11 agosto 1745 e 4 agosto 1748 di Benedetto XIV, il Breve 27 febbraio 1775 ed il Rescritto 16 luglio 1798 di Pio VI, da cui derivavano delle speciali facoltà a ciascun Re, quali: avere un "Grande Limosiniere" con dignità vescovile e territorio separato; fruire dell'esenzione dalla giurisdizione vescovile ordinaria non solo per sè e per la sua famiglia, ma anche per tutto il personale di Corte; potere di nominare in assenza del Grande Limosiniere, un Cappellano maggiore o "Pro Elemosiniere", con cura di anime, ma privo dell'Ordine episcopale e dell'uso dei Pontificali; diritto di far celebrare dal clero palatino nelle regie cappelle tutte le funzioni che si svolgevano nelle chiese parrocchiali (27); diritto di erigere l'altare ovunque egli si recasse e di farvi celebrare i suoi Cappellani (28).

I Cappellani palatini del Meridione peninsulare, dotati del titolo di "Pronotari apostolici", oltre ad avere la cura spirituale dei membri della Real Casa borbonica (29), erano incaricati di reggere le diocesi vacanti (ventiquattro erano alla fine del secolo, tra cui Salerno, Potenza, Matera, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria...), poiché per tale via il Pontefice era solito concedere al Sovrano che i reggenti conseguissero poi *optimo iure* la titolarità delle sedi con la nomina episcopale.

In tal modo l'essere Cappellano palatino divenne un titolo qualificante nel Regno di Napoli, per accedere alla dignità vescovile.

In tema di *cursus honorum*, ricordiamo che verso la metà del sec. XVIII mons. Capece, Cappellano maggiore, evidenziò efficacemente (30) gli svantaggi di una progressione come quella allora vigente, legata alla sola anzianità, che mortificava i più capaci tra i giovani sacerdoti che, una volta ammessi al clero palatino, non avevano "più né da sperare, né da temere", poiché qualunque fosse stata la loro maniera di vivere, la sola anzianità li avrebbe portati avanti. Sul finire del secolo, il 18 settembre 1793 re Ferdinando IV adottò la risoluzione di conferire le promozioni per anzianità unita al puntuale adempimento dei doveri connessi allo stato ecclesiale; ma ciò non ebbe concreta attuazione, poiché addirittura nel 1854, al crepuscolo della dinastia borbonica, risultava ancora essere la sola anzianità di iscrizione alla Reale Cappella, l'unico titolo importante per l'avanzamento in carriera, che terminava con il grado di "Grande Elemosiniere".

Oltre che verso le persone, i Pontefici furono generosi di concessioni nei riguardi degli oratori regi esistenti nel Reame: basti ricordare che nel 1759 Clemente XIII dichiarò "privilegiati" tutti gli altari della cappella della Reggia borbonica di Napoli, in modo che tutti i fedeli che vi si recavano a pregare, una volta confessati e comunicati potessero rice-

vere le stesse indulgenze plenarie accordate nelle basiliche capitoline (31).

Una peculiarità nel Regno dei Borboni era la coesistenza di due Cappellani maggiori, uno residente a Napoli ed uno a Palermo.

La cappella palermitana -lo si è visto- era stata creata nel sec. XII dai Normanni e pertanto era antecedente di oltre un secolo a quella voluta a Napoli da Carlo d'Angiò.

Durante il dominio aragonese il Cappellano maggiore dell'omonima Corte risiedette a Palermo e quello degli Angioini a Napoli; ma tale situazione perdurò anche dopo l'unificazione dinastica operata da Alfonso V d'Aragona, giungendo fino al periodo borbonico.

La giurisdizione del Cappellano maggiore di Sicilia era tuttavia più ampia di quella dell'omologo partenopeo, innanzi tutto perché il primo *ab origine* era fornito del titolo di Vescovo che al secondo fu riconosciuto come prerogativa stabile solo nel sec. XVIII; poi in quanto era dotato del potere di nominare tutti i Cappellani militari del Regno, addetti alle truppe terrestri e marittime. Ciò su proposta dei vari comandanti in favore di sacerdoti che, una volta ottenuto l'inquadramento disposto, passavano dalla giurisdizione degli Ordinari diocesani, a quella del Cappellano palatino di Palermo (32).

Pertanto in ragione dell'assistenza spirituale alle Forze Armate, quest'ultimo assumeva anche il titolo di "Ordinario Prelato", equiparato ad un Maresciallo di Campo e con poteri analoghi a quelli di un Arcivescovo nella propria diocesi.

Le sue prerogative erano addirittura più ampie di quelle di qualunque altro Vescovo, poiché (33) le sue competenze comprendevano non solo luoghi e persone certe (le cappelle permanenti), ma anche luoghi certi e persone incerte (i castelli) ed infine persone certe e luoghi incerti (le cappelle mobili).

Nel 1779 per la prima volta il Cappellano maggiore di Napoli tentò di ampliare la sua giurisdizione in Sicilia (34), incidendo sia sulla giurisdizione dell'Arcivescovo di Palermo, che su quella del Cappellano maggiore dell'isola.

Contro tali pretese la Deputazione del Regno di Sicilia fece rimostranze al Sovrano il 30 agosto 1780, evidenziando tra l'altro che neanche il Papa avrebbe potuto revocare l'antico privilegio della concessione della cappella maggiore di Sicilia, poiché i suoi predecessori l'avevano concesso alla Corona e non ad un singolo Monarca: *"Nec a lege, nec ab homine, nec praescriptione tolli potest"*, osservarono.

Nel 1798 tutti gli ordini del Regno di Sicilia si riunirono in Parlamento ed ottennero dal Re che il Cappellano maggiore di Napoli si astenesse dal tentativo di arrogarsi la giurisdizione palatina nell'isola, ricordando altresì che la cappella regia era stata concessa dal Papa come privilegio non solo alla monarchia, ma alla stessa nazione siciliana (35). Pur tuttavia il problema si ripropose in tutta la sua complessità l'8 dicembre 1816, allorché Ferdinando I di Borbone decretò di riunire i domìni al di là ed al di qua del Faro, con l'effetto che l'anno successivo, il 3 dicembre, sancì che vi fosse un solo Cappellano maggiore, da scegliersi a rotazione per tre volte fra i sudditi continentali ed una volta tra quelli siciliani.

Nella parte del Regno in cui si trovava il Re, doveva risiedere il Cappellano maggiore, mentre in quella dove dimorava il Luogotenente, doveva officiare il Vicario del Cappellano stesso (36).

Ne seguirono vivaci polemiche dottrinali e politiche, in considerazione dell'evidenziata critica contro il potere del Re di abolire il Cappellano maggiore isolano; ma di fatto tra il 1817 ed il 1854 si avvicendarono due Cappellani maggiori palermitani, i monsignori Gravina e Naselli, fatto significativo della forza mantenuta dal clero palatino siciliano.

In ordine alle relazioni tra Chiesa e Stato, fu rilevante il Concordato stipulato il 16 febbraio 1818 tra Pio VII e Ferdinando I, che all'art. 26 riprendendo i principi ispiratori della citata Bolla *Convenit* del 27 luglio

1741 munita di regio *exequatur*, riaffermò i limiti della Curia del Cappellano maggiore e della sua giurisdizione (37).

Fu ribadito il diritto del Re di scegliere i Chierici ed i Cappellani per la sua Regia Cappella, le fortezze, l'esercito, la flotta e gli ospedali militari (38), i quali Chierici e Cappellani erano soggetti al Cappellano maggiore, dotato di prerogative e diritti vescovili e sottoposto direttamente al Papa.

Contestualmente -ed è un tratto saliente del Concordato- mentre la S. Sede sembrava voler accrescere le attribuzioni del Prelato palatino, ne definì nettamente le competenze e quindi in realtà ne limitò i poteri fino ad allora non sufficientemente identificati.

Pertanto fu a lui proibito di designare Chierici e Cappellani al di fuori dei luoghi sopra indicati, nel cui ambito i religiosi non dovevano comunque superare le cento unità.

Inoltre si stabilì che al di fuori dei privilegi tassativamente indicati nella Bolla richiamata, il Cappellano maggiore non potesse rivendicare alcuna altra facoltà o giurisdizione, neanche riesumando antiche concessioni da Leone X in poi.

Dopo il Concordato, il Governo delle Due Sicilie riconobbe la teoria della "palatinità impropria o onoraria", per cui le cappelle così caratterizzate, dopo la Bolla *De utiliori* del 27 giugno 1818, rientrarono sotto la giurisdizione dei Vescovi, fermo il diritto del Re di presentare i nominandi al Vescovo territorialmente competente (diritto di giuspatronato e non più di collazione).

Si determinò pertanto, come ha ben evidenziato il D'Avack (39), l'assurda situazione di chiese che di palatino non possedevano più nulla al di fuori del titolo puramente onorifico, poiché erano venuti a cessare sia l'esenzione giurisdizionale, che il diritto di collazione.

Per concludere va fatta una riflessione: nel Regno di Napoli le cappelle palatine ebbero un prestigio ed una considerazione molto elevati, data l'intensità dei legami esistenti tra la Chiesa e la cattolicissima dinastia dei Borboni.

Nondimeno, come si è visto, le cappelle in questione ebbero una storia travagliata specie nel sec. XVIII, per le contese sorte tra Ordinari diocesani e Cappellani maggiori, tra i Cappellani maggiori di Sicilia e di Napoli, e tra Stato e S. Sede, essendo volta quest'ultima ad arrestare l'indebita, fittizia espansione delle palatine improprie.

Problemi di ben maggiore rilevanza si sarebbero presentati nel contesto dell'Italia unita, che quanto meno programmaticamente, mirava al separatismo religioso.

IL GRANDUCATO DI TOSCANA

Scarne sono le notizie sugli oratori palatini nel Centro Italia, dove il dato più saliente è rappresentato dall'oratorio dedicato a San Lussorio, sorto nel XVII secolo accanto al monastero omonimo, nel comprensorio pisano di S. Rossore, per volere di Cosimo III dé Medici, che lo destinò all'uso religioso della sua Corte (40).

Nel 1684 per disposizione dello stesso Cosimo III, ebbe inizio la tradizione che il 21 agosto di ogni anno fosse celebrata in quella cappella una messa cantata in occasione della festa dei santi Lussorio, Cisello e Camerino, con l'onere del *Princeps* di remunerare gli officianti, che venivano da Pisa.

Tale tradizione proseguì fino al periodo sabaudo, poiché la Real Casa nella predetta ricorrenza era solita offrire ai celebranti una "lauta refezione".

Oltre alla predetta cappella, va ricordato che nella Tenuta di San Rossore il granduca Leopoldo II di Lorena nel 1832 ne fece costruire una annessa alla villa Reale delle Cascine Vecchie, dedicata ai santi Lussorio, Cisello e Camerino ed un'altra, intitolata a S. Antonio, annessa al fabbricato delle Cascine Nuove.

Dopo la creazione del Regno d'Italia, la Reale Tenuta di S. Rossore con le sue dipendenze e pertinenze -e quindi con le cappelle in essa comprese- fu destinata a far parte della dotazione della Corona.

CAPITOLO II

CONFIGURAZIONE DELLA "REGIA CAPPELLA"

DAGLI ALBORI ALLA FINE DEL SEC. XIX

Nel Ducato di Savoia, poi Regno di Sardegna, il Cappellano maggiore assunse inizialmente il nome di "Grande Elemosiniere", sul modello francese (1).

Le sue origini vanno ricondotte alla Prelatura che con titolo di "Decanato della Savoia", Amedeo IX nel 1467 ottenne da papa Paolo II in occasione della fondazione di una cappella ducale nel Castello di Chambéry (2).

La formale costituzione della giurisdizione del Grande Elemosiniere avvenne anche nello Stato sabaudo con il ricordato Breve pontificio 23 giugno 1728, concesso da Benedetto XIII e ribadito nel già citato Breve dell'11 agosto 1745 di Benedetto XIV, indirizzato *Piis Catholicorum Regum*, che per i Savoia come per i Borbone, aveva sancito la dignità vescovile di tale Prelato preposto alla cura spirituale delle famiglie dei Sovrani cattolici e delle loro Corti.

A distanza di circa un secolo, nel 1848 nel Piemonte sabaudo esisteva una complessa organizzazione ecclesiastica nella Cappella Regia, comprendente ben novantatre sacerdoti alle dipendenze del Grande Limosiniere (o Elemosiniere), chè amministrava le chiese e le cappelle palatine (3).

Il R.D. 24 gennaio 1849 n. 870 prevedeva come alte cariche della Real Casa il Prefetto di Palazzo, il Sovrintendente generale della Lista civile, il Primo Aiutante di Campo ed il Primo Limosiniere.

Vittorio Emanuele II con proprio decreto del 6 febbraio 1853 decise che la Reale Cappella fosse composta da un Primo Elemosiniere, da sei Elemosinieri, da dodici Cappellani e sei Chierici di Camera nell'ambito di una progressiva riduzione da ottenere negli organici palatini.

Allorché con R.R. D.D. 10 e 14 novembre 1856 fu creato un apposito Ministero della Real Casa, non comparve più tra i maggiori dignitari il Primo Limosiniere (4).

Dopo l'Unità il Sovrano sabaudo assunse tutti i diritti ed i privilegi già appartenenti alle cessate dinastie e unificò in una generale Cappella Regia e sotto un unico Cappellano maggiore, le strutture preunitarie (5).

Tuttavia la S. Sede a causa del dissidio creatosi con il nuovo Stato, non riconobbe le antiche esenzioni giurisdizionali alle palatine dei cessati regimi.

Può ricordarsi ad esempio che nel 1862, morto mons. Pietro Naselli, ultimo Cappellano maggiore del Regno delle Due Sicilie, la S. Sede non accettò che il Re sabaudo potesse nominare il nuovo Cappellano maggiore per quel territorio.

Tuttavia non volendo lasciare senza Pastore le chiese e le cappelle palatine dell'ex Regno borbonico, Pio IX con la Bolla *Quum per obitum* del 19 dicembre 1862, lasciò temporaneamente ai Vescovi la giurisdizione locale su dette cappelle, non *iure proprio*, ma come delegati della S. Sede (6).

Lo Stato italiano non riconoscendo tale situazione, continuò dal canto suo a nominare o un Cappellano maggiore vero e proprio o un regio Delegato.

Da ciò venne a crearsi anche per l'ufficio del Cappellano maggiore di Sicilia, come per tutte le altre istituzioni palatine, comprese le Reali Cappelle di Roma e di Torino e lo stesso ufficio del Cappellano

maggiore del Re "uno di quegli stati fittizi e di reciproca tacita tolleranza che dominarono, durante il dissidio tra lo Stato italiano e la S. Sede, in tutti i campi nei quali fu inevitabile il loro incontro. Cosicché apparentemente si faceva capo al Cappellano maggiore nominato dal Re, o al regio Delegato, ma in realtà tutto si faceva con l'intesa ed il consenso dell'Ordinario" (7).

Per la Sicilia fu altresì di grande rilievo la Bolla del 10 novembre 1867 con cui Pio IX abolì la Legazia apostolica, risalente -lo si è visto- al privilegio concesso da Urbano II a Ruggero il Normanno (8).

Dopo le c.d. "leggi eversive dell'asse ecclesiastico" realizzate in ottemperanza al separatismo prefigurato da Cavour, si cercarono temperamenti ed eccezioni per mitigare gli effetti di provvedimenti che potevano ferire la coscienza cattolica della stragrande maggioranza degli italiani e del Sovrano stesso, combattuto fra i suoi doveri pubblici istituzionali e la sua privata, profonda devozione.

Sicché il Re per evitare la soppressione di alcune chiese, escogitò l'estensione dello *status* di palatine ad esse, partendo dalla teoria che data la natura atipica ed eccezionale delle Regie Cappelle (9), dovevano essere mantenute quelle configurate con tale attributo.

Per giustificare la ricognizione di varie palatinità improprie, furono falsati e travisati significati e contenuti di antichi documenti e di diplomi regi in favore di alcune cappelle e si sostenne che la loro soppressione sarebbe stata un *vulnus* alle regalie ed ai diritti maiestatici del Sovrano.

L'apparente omogeneità giuridica delle Regie Cappelle ingannò la giurisprudenza, che arrivò a considerarle unitariamente come semplici oratori privati appartenenti al Re, privi come tali di proprio patrimonio e di autonoma personalità giuridica.

Non è dato qui sapere se l'abbaglio, su cui ci soffermeremo più oltre, fu dovuto ad una generale confusione in cui fu indotta la magistratura dall'assenza di un'organica normativa che disciplinasse espressamente le palatine; ma siamo più propensi a credere ad una "svista" intenzionale, volta a suffragare con la forza delle sentenze, l'intendimento del Re di salvare quante più chiese possibile dai provvedimenti eversivi.

Felix culpa dunque quella della magistratura, non certo agli occhi della dottrina più attenta, ma sicuramente agli occhi di quanti avevano a cuore -ed erano i più- che il processo di laicizzazione dello Stato avvenisse senza troppi sconvolgimenti.

La confluenza nell'organico della Regia Cappella dei religiosi provenienti dagli oratori di palazzo della Toscana, della Lombardia e delle province napoletane, portò ad ottantasette il loro numero complessivo nel 1867 (10).

Dopo l'Unità si ebbe per la prima volta anche a Roma un Cappellano di palazzo, nella persona del can. Valerio Anzino.

Con il R.D. 16 gennaio 1871 che riordinò il Ministero della Real Casa, fu sancita la sottoposizione ad esso delle cappelle e chiese reali e del relativo personale ecclesiastico, dandosi origine ad un inquadramento amministrativo che sarebbe stato reiterato più volte nel periodo monarchico (11).

La vacanza per tanti anni del posto di Primo Elemosiniere, l'abolizione nel 1868 di sei Elemosinieri e la disparità di trattamento esistente tra il clero palatino e gli impiegati della Real Casa, indussero Umberto I, dopo l'ascesa al trono, ad affidare a mons. Anzino il compito di riorganizzare il servizio ecclesiastico (12).

Conseguentemente nel 1878 fu deciso che il numero dei Cappellani in aggiunta a quello Maggiore (titolo subentrato a quello di Grande Elemosiniere), fosse ridotto a dodici (quattro a Torino, due a Milano, due a Roma, due a Firenze e due a Napoli) e che le Reali Ville e Tenute avessero dei Cappellani locali. Tutto il clero palatino venne inoltre equiparato agli altri dipendenti della Real Casa.

Per la c.d. "Riforma Visone", dal nome del Ministro della Real Casa che ne fu ispi-

ratore, con il R.D. 25 giugno 1884 fu approvato il nuovo organico dell'Amministrazione stessa ed una nuova pianta dei suoi uffici, tra i quali comparve la Divisione III "Fabbriche e possessi", che tra le proprie attribuzioni comprendeva la gestione patrimoniale delle chiese palatine (13).

Il ministro Visone ancora ed il guardasigilli Taiani stipularono il 5 maggio 1886 un Concordato (14), in virtù del quale, tra l'altro, fu deciso che restavano intatti ed impregiudicati i diritti e le prerogative della Corona, circa l'istituzione della Cappellania maggiore di Napoli e di Sicilia e la relativa giurisdizione.

La provvista del titolare della medesima o del delegato -di cui si è già fatto cennosarebbe stata concertata tra il Ministro della Real Casa ed il Guardasigilli.

In appositi elenchi relativi a tale Concordato, le chiese e le cappelle palatine prive di mezzi propri, in base all'appartenenza all'immobile cui erano annesse, furono distinte in: dipendenti della Real Casa (la maggioranza) e dal Ministero di Grazia e Giustizia, che dovevano provvedere ai relativi oneri di culto. Le chiese palatine autosufficienti potevano regolarsi come per il passato, a norma dei loro statuti e del diritto comune, riservandosi lo Stato di intervenire solo in caso di abusi o inconvenienti. Fu fatta eccezione per le quattro Palatine pugliesi e per la basilica di Superga, che pur dotate di beni propri, furono poste le prime alle dipendenze del Ministero della Giustizia e la seconda sotto la Real Casa.

La ripartizione che ne derivò, fu la seguente: A) dipendenti dal Min. R. Casa: cappelle nel palazzo del Quirinale, (Paolina, dell'Annunziata, del Presepe), chiesa del SS. Sudario (Roma); cappella del palazzo reale, basilica di S. Francesco da Paola e chiesa di S. Sebastiano (Napoli); cappelle delle regge di Caserta e di Capodimonte; cappelle dei regi siti di Carditello, del Fusaro e di Licola; cappella del palazzo reale, chiesa della Favorita e della Tenuta alle Falde (Palermo); cappella della SS. Sindone, chiesa di S. Lorenzo e basilica di Superga (Torino); cappella di Palazzo Pitti, cappella presso le scuderie reali alla Pace, due cappelle nelle ville di Poggio e Caiano (Firenze); parrocchia di Corte, cappelle nelle ville di Monza e Mirabello (Milano); oratorio nel palazzo reale di Venezia; cappelle nelle Tenute di S. Rossore, Tombolo e Coltano (Pisa); B): dipendenti dal Min. di Grazia e Giustizia: basilica di S. Barbara (Mantova); basilica di S. Nicola di Bari, basilica di S. Maria in Altamura, basilica di S. Eustachio in Acquaviva delle Fonti, basilica di S. Michele Arcangelo in Monte Santangelo; oratorio della SS. Annunziata in Colorno; chiesa di S. Giovanni del Vaglio in Montefusco; chiesa di Calascibetta.

La nomina degli ecclesiastici titolari delle palatine in ultimo considerate, doveva essere proposta al Re dal Guardasigilli, previo concerto con il Ministro della Real Casa il quale, nel caso di conflitti giurisdizionali fra tali cappelle e l'autorità ecclesiastica, ne avrebbe informato il Guardasigilli stesso per concordare la trattazione della vertenza.

Nel 1891 intervenne una riforma del clero palatino, di cui qualche anno dopo un anonimo commentatore evidenziò efficacemente lo spirito (15): "Fu intendimento del Sovrano nella riforma delle chiese palatine di creare in esse un clero che, pur sentendo completi i suoi doveri ecclesiastici, si distinguesse eziandio per virtù civili e per sentimenti patriottici. Onde nelle condizioni di concorso a posti vacanti fu stabilito con lo Statuto del 1891 che fossero preferiti, oltre a quei preti che fossero forniti di un titolo in discipline ecclesiastiche, anche quelli che avessero conseguito una laurea in una Università del Regno o si fossero distinti per lungo servizio in vantaggio dello Stato, come cappellani. E sempre perché fosse agevolato il raggiungimento di questo scopo, con lo stesso Statuto furono istituite delle borse di studio per i meno abbienti.....".

Così appunto le "chiese palatine sarebbero divenute vivai di giovani ecclesiastici,

che sentissero la necessità dell'ora presente e fossero un elemento prezioso alla nostra politica ecclesiastica".

Gli interventi normativi in materia di clero palatino divennero più frequenti, segno di una crescente attenzione dello Stato verso una categoria che poteva svolgere una funzione di primo piano non più e non solo sotto il tradizionale aspetto dell'assistenza spirituale al Re, alla sua famiglia ed alla sua Corte, cioè in una valenza "domestica", bensì sotto il profilo ben più importante che si era delineato, delle sue potenzialità di facilitare all'"esterno" l'auspicata pacificazione tra la Chiesa e lo Stato.

Un nuovo impegno del legislatore si palesò nei RR. DD. 13 settembre e 16 novembre 1893, con i quali furono stabiliti dei criteri testuali per le nomine del clero palatino da parte del Sovrano per la Puglia, mentre per le rimanenti regioni fu preferito di lasciare in vigore le consuetudini locali e le antiche disposizioni (16).

In tema di amministrazione interna aveva avuto rilevanza sotto il profilo organizzativo il R.D. 25 dicembre 1892, n. 309, che tra l'altro aveva demandato alla nota Divisione III "Fabbriche e possessi", la cura della conservazione, tutela e manutenzione del patrimonio delle chiese palatine, nell'ambito di una più generale competenza del Ministero della Real Casa per l'amministrazione delle stesse.

Le direzioni provinciali della Real Casa avrebbero gestito il patrimonio delle regie cappelle presenti nei rispettivi ambiti territoriali (17).

Con R.D. 23 gennaio 1895 fu approvato il regolamento sul personale delle regie cappelle di Roma, Torino e Firenze, dove -tra l'altro- era previsto che nella capitale officiasse un Cappellano maggiore e tre Cappellani palatini.

Il primo aveva la competenza di presentare al Ministro della Real Casa le proposte per le nomine, le promozioni e le dispense dal servizio del personale ecclesiastico della Real Casa (18), nonché di custodire e conservare gli arredi sacri.

Egli inoltre dirigeva tutti i servizi religiosi della Real Casa e faceva parte della Casa Civile di S.M. il Re; aveva il potere di sovraordinazione gerarchica su tutti i Cappellani del Regno ed a sua volta era subordinato -circa le funzioni religiose nelle cappelle reali- alle direttive dei Sovrani, oppure del Prefetto di Palazzo o del Ministro della Real Casa, a seconda delle competenze.

I Cappellani regi di Torino e Roma erano equiparati nei diritti e nei doveri ai funzionari della Real Casa.

DALL'ASCESA DI VITTORIO EMANUELE III ALLA SOGLIA DEL CONCORDATO

Dopo l'avvento di Vittorio Emanuele III che regnò, com'è noto, dal 1900 al 1944, fu operata una distinzione tra il personale ecclesiastico della Real Casa, formato da 8 Prelati e dal Cappellano maggiore palatino (1900/1904: mons. G. Lanza; 1905/ fine del regno e oltre: mons. G. Beccaria) ed il restante clero palatino consistente in 114 sacerdoti (19).

Nel nuovo secolo fu posto più concretamente il problema dello *status* giuridico del clero palatino nella Real Casa, della quale peraltro era ancora non esattamente definita la natura.

La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 12 agosto 1901, aveva negato ai dipendenti tutti della Real Casa la qualifica di impiegati statali, ma il R.D. 14 novembre 1901 n. 466, introducendo per la prima volta l'obbligo di sottoporre al Consiglio dei Ministri la nomina del Ministro della Real Casa, del Prefetto di Palazzo e del Primo Aiutante di Campo, creò i presupposti per i quali la successiva giurisprudenza considerò concordemente "pubblici dipendenti", tutti quelli che avevano un rapporto di impiego con la Real Casa, compreso il clero palatino (20).

I suoi componenti godevano di speciali agevolazioni fiscali, quali l'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile e da quella di manomorta, in quanto fruitori di beni ap-

partenenti alla dotazione della Corona.

La Chiesa viceversa, poiché il clero in questione era sottratto alla giurisdizione diocesana, in base al *Codex Juris Canonici* del 1918, mirò a ridurre fortemente nel proprio ambito i privilegi connessi alla palatinità (21).

Una riforma di ampia portata, mirante alla razionalizzazione della Dotazione della Corona, attuata con R. D.L. 3 ottobre 1919 n. 1792, concernente la retrocessione al Demanio di palazzi e ville facenti parte della Dotazione stessa, interessò anche le palatine collegate a detti immobili.

In attuazione di tale riforma fu emanato il R.D. 31 dicembre 1919, n. 2578, che stabilì quali beni già della Corona passassero all'Opera nazionale Combattenti e quali restassero al Demanio (22), con la seguente ripartizione:

a) alle dipendenze del Ministero della Real Casa: cappelle nel palazzo del Quirinale, chiesa del SS. Sudario, cappelle nelle Tenute di Tombolo e di S. Rossore, basilica di Superga, chiesa di S. Lorenzo e cappella della SS. Sindone (Torino). La relativa gestione competeva alla Real Casa, sulla quale gravavano le spese per la manutenzione e gli emolumenti del clero addetto, che era di nomina sovrana ed era impiegato di tale Amministrazione;

b) alle dipendenze del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto: la maggioranza delle palatine, distinte a seconda che fossero dotate o meno di un patrimonio proprio. Le prime sarebbero state amministrate dagli Economati generali dei Benefizi vacanti nella cui circoscrizione erano rispettivamente comprese. Per esse il successivo R.D. 25 luglio 1920 specificò che nell'esercizio di tale gestione i predetti Economati, avrebbero agito come "regi delegati" sotto la tutela e la vigilanza della Direzione generale dei Culti (es. cappelle reali di Napoli e di Palermo), per l'approvazione dei bilanci e degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché per la revisione dei consuntivi.

Le seconde (oratori palatini annessi a regge e ville retrocesse allo Stato), sprovviste di mezzi autonomi, erano amministrate direttamente dal Ministero della Giustizia, cui spettava la nomina e la remunerazione degli ecclesiastici e l'onere delle spese di culto e di manutenzione degli edifici;

c) alle dipendenze dell'Opera nazionale dei Combattenti: chiese annesse agli immobili ad essa ceduti, distinte a loro volta a seconda che fossero fornite o meno di un patrimonio proprio. Per le prime, aventi personalità giuridica, in base alle integrazioni apportate dal citato R.D. 25 luglio 1920, valse la medesima disciplina concernente quelle dello stesso tipo sottoposte al Ministero della Giustizia, circa l'amministrazione dei loro beni, restando a tale Ministero il potere di nomina del clero officiante. Per le seconde, ritenute di proprietà dell'Opera, si stabilì che essa dovesse provvedere alle spese di manutenzione e di officiatura, fatto salvo sempre il potere di nomina del Ministero della Giustizia per il clero addetto;

d) chiese palatine pugliesi, che pur conservando la personalità giuridica loro propria, erano gestite da un Commissario di nomina regia, su proposta dei Ministri della Giustizia e della Real Casa. Nel 1922 sarebbe subentrata una Regia Delegazione che avrebbe avuto la piena proprietà delle palatine in questione (23).

Tutte le chiese menzionate, pur nella loro articolata connotazione patrimoniale, erano formalmente palatine, ma per quelle prive del noto requisito della "attualità" al servizio del Re, valevano ormai solo remote ragioni storiche, tradizioni locali o pregresse esigenze d'ordine politico, per cui la Chiesa cercò di limitare l'antico privilegio solo a quelle che avessero un'effettiva connessione con i luoghi di dimora reale.

Un'ulteriore riforma che riguardò anche il clero palatino, fu il R.D. 16 aprile 1924, n. 229, con cui venne approvato il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale della Real Casa.

All'art. 6 in particolare fu prescritto che la

designazione del Cappellano maggiore avvenisse a scelta tra i Cappellani della Real Casa, il Prefetto della basilica di Superga o anche fra sacerdoti estranei alla Real Casa stessa.

La nomina dei singoli Cappellani doveva essere effettuata sentito il Cappellano maggiore, il quale -com'è noto- doveva rispondere alla S. Sede circa l'osservanza delle prescrizioni ecclesiastiche (onde, ad esempio, non poteva essere prescelto un laico o un sacerdote "sospeso a divinis", a pena di nullità canonica della nomina) (24).

I requisiti per la nomina iniziale a Cappellano palatino erano, in ordine al rapporto di impiego, gli stessi richiesti per il personale laico, come ad esempio il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti politici; ma si prescindeva dai limiti di età normalmente richiesti (la minima 18 anni e la massima 30).

Fra le norme previste per la progressione in carriera, si ricorda che: il Cappellano maggiore ricopriva il grado 6° (equiparato a Colonnello), il Cappellano del Re conseguiva il grado 11° (equiparato a S. Tenente) dopo 8 anni di permanenza nel 12°, il Cappellano della Real Casa raggiungeva il grado 12° dopo 8 anni di permanenza nel 13° (carriera di concetto).

Erano previsti inoltre come personale "straordinario": il Prefetto della Reale basilica di Superga, equiparato al grado 11° della carriera direttiva, nonché il Cappellano della Reale Basilica, assimilato al grado 13° della carriera di concetto (25).

In allegato al citato regolamento del 1924, era esposta la situazione dell'organico palatino: 1 Cappellano maggiore, 6 Cappellani del Re, 1 Cappellano della Real Casa, 1 Chierico di sacrestia (carriera esecutiva).

I PATTI LATERANENSI

Mentre intervenivano riforme sia legislative che amministrative in cui era interessata la Regia Cappella, sul più vasto proscenio dei rapporti tra Chiesa e Stato avanzava la "conciliazione silenziosa", in prospettiva di un reciproco formale riconoscimento.

A tal fine furono redatte varie bozze di Concordato, ed alla terza in particolare, dell'8 marzo 1927, fu prevista nell'art. 28 l'abolizione del privilegio dell'esenzione giurisdizionale del clero palatino, in armonia con le nuove direttive legate ai nuovi rapporti con la Chiesa (26).

Tuttavia nell'ulteriore formulazione assunta dal medesimo art. 28 nel nuovo schema del 21 agosto 1928, fu ripristinato tale privilegio limitatamente alle chiese della SS. Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma e delle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali.

Tale eccezione fu confermata (27) nei progetti del 2 dicembre 1928 (art. 30), del 15 gennaio 1929 (art. 30) e del 29 gennaio 1929 (art. 29).

Si arrivò così alla definitiva stesura dell'art. 29, lettera "G", del Concordato stipulato l'11 febbraio 1929, che avrebbe dovuto essere integrato dal legislatore ordinario.

Lo Stato rinunziò dunque ai privilegi di esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese ricordate nei progetti preliminari), lasciando che di tutte le nomine e provviste si incaricasse l'autorità ecclesiastica, con la semplice partecipazione ufficiale di esse al Governo italiano, come avveniva per gli altri enti ecclesiastici.

Fu stabilito inoltre che un'apposita commissione assegnasse una congrua dotazione per ogni singola palatina, che sarebbe stata amministrata direttamente dall'autorità ecclesiastica.

In definitiva con il Concordato era mantenuta l'esenzione giurisdizionale delle cappelle che il R.D. 31 dicembre 1919 aveva lasciato all'amministrazione della Real Casa, mentre l'Italia aveva rinunziato ai suoi diritti su quelle dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia e dall'Opera nazionale dei Combattenti.

L'elemento qualificante delle residue cappelle palatine non fu l'appartenenza alla

Corona, bensì *l'attualità della loro destinazione* alle sacre funzioni per il Capo dello Stato, la Famiglia Reale, la Corte (28), in conformità agli intendimenti della Chiesa di circoscrivere al massimo un istituto di natura eccezionale.

Vari erano comunque i problemi da risolvere, quali i poteri che il Re o lo Stato potevano esercitare ancora sul clero palatino, i diritti ed i doveri di quest'ultimo (29), nonché l'identificazione di quali cappelle annesse ai palazzi di dimora della Famiglia Reale, avessero conservato il privilegio dell'esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica.

Dopo la stipula del Concordato, il Giornale d'Italia del 9 luglio 1929 (30) fornì al vasto pubblico qualche notizia sulla poco conosciuta figura e sull'ancor meno noto ruolo dei Cappellani palatini maggiori, che si erano succeduti dall'Unità fino a quel momento: si trattava, in ordine cronologico, dei monsignori Anzino, Lanza e Beccaria, che erano "Prelati" in quanto appartenenti ai Capitoli di basiliche reali in virtù di antichi privilegi mai abrogati.

Tuttavia -spiegava l'articolista- non erano mai comparsi nell'annuario ecclesiastico ed avevano svolto compiti delicati e difficili, pur sempre entro rigorosi confini.

Con i Patti -fu ricordato- era stato definitivamente soppresso l'interdetto pontificio alle cappelle palatine, già peraltro attenuato in precedenti parziali concessioni (31).

In relazione all'art. 25 del Concordato, con legge 27 maggio 1929 n. 848, all'art. 18 fu disposta la soppressione dell'Economato generale dei Benefici vacanti, per cui l'amministrazione delle chiese e cappelle palatine aventi proprio patrimonio, fu assunta dapprima dagli Uffici per gli Affari di Culto istituiti presso le Procure generali delle Corti di Appello e, successivamente, in seguito ai RR. DD. 20 luglio 1932 n. 884 e 19 agosto 1932, n. 1080, (convertito quest'ultimo nelle leggi 6 aprile 1933 n. 455 e 28 settembre 1933 n. 1281), passò dal Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto al Ministero dell'Interno, Direzione generale del Fondo Culto, per il tramite delle Prefetture territorialmente competenti.

LA CONVENZIONE DEL 1939

A dieci anni di distanza dal Concordato, con la legge 30 novembre 1939 n. 1887 (32) fu approvata la Convenzione tra la S. Sede ed il Governo italiano, siglata il 13 giugno 1939 per l'applicazione dell'art. 29, lettera "G" del Concordato stesso.

Parti contraenti erano stati il Cardinale Segretario di Stato, mons. Luigi Maglione e l'Ambasciatore d'Italia presso la S. Sede, conte Bonifacio Pignatti Morano di Custoza.

Essa prevedeva che in materia spirituale la giurisdizione ordinaria sul Sovrano e sulla Famiglia Reale spettava solo al Sommo Pontefice.

Per la loro cura spirituale, l'istruzione catechistica e l'amministrazione dei sacramenti, era delegato il Cappellano maggiore del Re, qualificato come "Ordinario palatino", fatta eccezione per il matrimonio, di cui doveva preparare gli atti relativi (art. 2).

Erano esenti dalla giurisdizione degli Ordinari diocesani e restavano sottoposti a quella dell'Ordinario palatino, i seguenti luoghi di culto: chiesa del SS. Sudario (Roma); chiese della SS. Sindone e di Superga (Torino) con le relative sacrestie e cappelle interne; cappelle nel palazzo reale di Roma; cappelle nei palazzi reali di Torino, Napoli, Genova, Firenze e Venezia; cappelle nella Tenuta di S. Rossore; cappelle dei luoghi di abituale villeggiatura dei Sovrani e della Reale Famiglia, con tutte le relative sacrestie (ville reali di Pollenzo, di S. Anna in Valdieri, di Racconigi, Castello di Sarre (Aosta)).

Erano pure esenti i palazzi e le ville riservati ai Sovrani ed alla Famiglia Reale, ad eccezione degli appartamenti e degli alloggi dei dignitari di corte e del personale, dove restava pertanto in vigore la giurisdizione spirituale degli Ordinari dei luoghi (art. 3).

Il Cappellano maggiore esercitava la giu-

risdizione ordinaria sul clero palatino addetto alle cappelle sopra indicate, salvi restando nei riguardi di detto clero, i diritti degli Ordinari dei luoghi di loro giurisdizione, secondo le norme del diritto canonico (art. 4).

La nomina del Cappellano maggiore era fatta dal Sovrano, previe confidenziali intese con la S. Sede, la quale avrebbe conferito al nominato l'istituzione canonica secondo i sacri canoni.

La rinunzia o la cessazione dall'Ufficio di Ordinario palatino, sarebbe avvenuta d'intesa tra la S. Sede ed il Re (art. 5).

Il clero palatino veniva nominato dal Re su proposta dell'omonimo Ordinario (art. 7), che si sarebbe munito del previo assenso dei Vescovi, rispettivamente, della diocesi di origine del sacerdote designato e della diocesi nel cui ambito era destinato ad officiare.

Il Sovrano poteva accogliere o meno le proposte del Cappellano maggiore, che venivano effettuate tramite il Ministro della Real Casa per la generalità, o quello dell'Interno per chi era assegnato alle regie cappelle di Venezia, Firenze, Genova e Napoli (33).

L'Ordinario palatino con l'assenso della S. Sede sceglieva tra i Cappellani del Re in organico presso la Real Casa, il proprio Vicario generale, che in sua assenza assumeva il titolo di Vicario dell'Ordinario palatino.

Fra i predetti Cappellani parimenti il Cappellano maggiore nominava gli "Ufficiali" addetti alla propria Curia (art. 7).

A tutti i Cappellani del Re in organico presso la Real Casa ed assimilati presso gli altri palazzi reali, erano conferiti i privilegi di "Cappellani segreti di Sua Santità", *durante munere* (art. 8).

Tale titolo, legato alla funzione palatina, ne accresceva il dovere e l'importanza anche nell'ambito della gerarchia ecclesiastica (34).

Alle cappelle palatine indicate nella Convenzione, la S. Sede accordava tutti i diritti ed i privilegi che il Codice di Diritto canonico riconosceva agli oratori semi pubblici (art. 9).

Un regime particolare fu riservato ad alcune chiese ex palatine (art. 10), cioè: S. Gottardo a Milano, S. Pietro a Palermo e S. Francesco da Paola a Napoli, che in quanto parrocchie restavano sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica dei rispettivi Ordinari diocesani, ma sulle quali, in virtù di un nuovo speciale privilegio accordato dal Papa al Re, quest'ultimo manteneva il diritto di nominare i laici e gli ecclesiastici che vi erano addetti, su proposta degli Ordinari stessi ed attraverso il Ministero dell'Interno.

Fu decisa la cessazione della condizione di *abbazia nullius* e del Capitolo palatino di S. Barbara in Mantova (art. 12), i cui beni furono ripartiti oltre che per sostenere gli oneri di culto di detta basilica, anche per assicurare la dotazione della Mensa dell'Ordinario palatino, nonché per l'erogazione degli assegni supplementari ai Cappellani del Re in Roma e Torino (art. 13, b).

Gli assegni sulla Mensa del Cappellano maggiore, derivanti dalla rendita annua già della basilica di S. Barbara, erano di £. 15.500 annue oltre allo stipendio ed all'assegno percepiti dalla Real Casa; di £. 1.500 annue ciascuno per il 2° e 3° Cappellano della Real Casa, in aggiunta allo stipendio ed agli assegni ricevuti dalla stessa.

Tuttavia secondo un principio di gradualità, la sistemazione definitiva degli assegni sulla Mensa del Cappellano maggiore, fu determinata in £. 16.000 annue per l'Ordinario palatino ed in £. 8.000 annue ciascuno per i tre Cappellani officianti in Roma, *durante munere*, sempre in aggiunta agli emolumenti della Real Casa.

L'Osservatore Romano del 3 febbraio 1940 (35) detta notizia dello scambio di ratifiche avvenuto il giorno precedente tra S. Sede ed Italia, per rendere operativa la Convenzione.

Per il Vaticano aveva provveduto il card. Luigi Maglione, per l'Italia, l'amb. Dino Alfieri. Tra gli astanti vi erano mons. Domenico Tardini, Segretario della Congregazione per gli Affari ecclesiastici straordinari e mons. Giovanni Battista Montini, Sostituto della Segreteria di Stato di Sua Santità.

L'11 febbraio 1940 il Pontefice con Bolla *Catholicorum Regum* stabilì la costituzione canonica all'Ordinario palatino, in ottempe-

ranza all'art. 29, lettera G, del Concordato lateranense e della successiva Convenzione, statuendo, tra l'altro: *"Nos, pro Nostra erga Augustam et Benemeritissimam Sabaudiae Familiam singulari aestimatione paternaque benevolentia, Ordinariatum Palatinum illum ad omnes canonicos effectus Nostris hisce Litteris, Apostolica auctoritate erigimus et constituimus, eiusque pro tempore Ordinario omnia tribuimus iura, privilegia et facultates una cum omnibus officiis et obligationibus, quae in peculiari quam supra diximus Conventione continentur"* (36).

Fu prescelto come primo Ordinario mons. Giuseppe Beccaria, a partire dal giorno successivo alla Bolla citata.

L'INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

Alcuni problemi interpretativi sorsero nella fase applicativa della Convenzione, che la S. Sede risolse tempestivamente.

In ordine ai rapporti gerarchici tra il Cappellano del Re o Regio Cappellano (la dizione cambiava a seconda che il decreto di nomina fosse stato del Ministro della Real Casa o di quello dell'Interno) ed il Vescovo diocesano, in base all'art. 4 della Convenzione, fu chiarito che una volta intervenuta l'incardinazione di detto Cappellano nel Clero palatino, né il Vescovo del luogo di provenienza né quello del luogo di arrivo, avevano più poteri di sovraordinazione gerarchica su di lui. In caso di sue mancanze, il Vescovo diocesano poteva tuttavia denunziarlo all'Ordinario palatino perché direttamente applicasse i provvedimenti disciplinari del caso (37).

Circa la competenza territoriale dell'Ordinario palatino, l'8 febbraio 1940 mons. Beccaria scrisse al Ministro delle Comunicazioni evidenziando che ai sensi della Convenzione, la sua giurisdizione ecclesiastica si estendeva da Palermo a Bolzano, cioè dovunque si trovavano palazzi, ville e chiese reali o principesche conservate alle dipendenze di S.M. il Re e Imperatore.

Si trattava dunque della creazione di un ente ecclesiastico al servizio del Sovrano, identico all'Ordinariato militare, al servizio dell'Esercito italiano (38).

Molto significativa ed interessante è la lettera di mons. F. Borgoncini, Nunzio apostolico in Italia, a mons. G. Beccaria (39), datata 21 aprile 1941, con cui gli comunicava che il S. Padre aveva approvato alcune risoluzioni della Sacra Congregazione Concistoriale, in merito a taluni dubbi interpretativi circa lo *status* del Cappellano maggiore derivante dalla Convenzione.

Ne risultò che (40): 1) l'Ordinario palatino era un Ordinario *sui generis et ex privilegio*, la cui giurisdizione personale si esercitava esclusivamente sul clero palatino e la cui figura giuridica non era equiparabile a quella del *Prelato nullius*. La sua giurisdizione non poteva considerarsi "quasi episcopale"; 2) le sue facoltà erano quelle espressamente elencate nella predetta Convenzione; 3) in base all'art. 6 della stessa, egli poteva impartire il battesimo e la cresima, trasmettendo i relativi atti al Parrocco competente; 4) circa il matrimonio doveva munirsi di delega del Vescovo o del Parroco del luogo, anche per assistere alla relativa celebrazione nei luoghi di sua giurisdizione; 5) il S. Padre concedeva all'Ordinario palatino la facoltà delegata *ad personam* di confessare i fedeli in tutti i luoghi di sua giurisdizione e la facoltà di autorizzare i Cappellani palatini ed altri sacerdoti estranei, a confessare nei luoghi soggetti alla giurisdizione del medesimo Ordinario palatino, purché approvati i primi dal Vescovo di origine o del luogo, i secondi dal Vescovo locale e nei limiti della sua approvazione.

Un ulteriore documento esplicativo è la lettera di mons. Borgoncini a mons. Beccaria del 2 luglio 1941 (41), in merito al senso del termine "Famiglia Reale" usato nella Convenzione. Il S. Padre -si annunciava- venendo incontro al desiderio espresso dal Re, ne aveva dato un'interpretazione estensiva, sì da comprendervi i rami Savoia Aosta e Savoia Genova.

Inoltre il Papa aveva approvato l'elenco

delle cappelle e delle chiese conformi alle deliberazioni del Concordato e della Convenzione, sottoposte alla giurisdizione dell'Ordinario palatino, che risultarono essere 48, di cui 10 a Torino e provincia, 5 a Roma (chiesa del SS. Sudario; cappella Paolina, cappella di Guido Reni e cappella della Lungamanica nel Quirinale; cappella di Villa Savoia); 3 a S. Rossore, 3 nel Palazzo Reale di Napoli, 7 nel Palazzo Reale di Genova, 3 nel Palazzo Reale di Firenze, 1 nel Palazzo Reale di Venezia, 16 nei luoghi di villeggiatura abituali (es. Castello di Racconigi, Villa di Miramare, Palazzo Reale di Palermo, Reggia di Capodimonte ecc...).

Per quanto riguarda le innovazioni che si resero necessarie in campo laico per recepire la Convenzione, va ricordato che il Ministro della Real Casa, Acquarone, fu ispiratore di un nuovo Regolamento sulle attribuzioni dei funzionari di Corte, approvato con R.D. 16 settembre 1940, n. 402, che tra l'altro conferiva nuova dignità formale (42) al Cappellano maggiore e ne specificava le competenze: "Il Cappellano maggiore -recitava la norma- Alto Funzionario di Corte, è l'Alto Prelato della Real Casa ed ha la direzione di tutti i servizi religiosi. E' Ordinario palatino ed ha la relativa giurisdizione su tutte le chiese e cappelle palatine e sul clero che vi è addetto. Prende accordi con il Prefetto di Palazzo per quanto concerne le funzioni religiose di Corte. A mente della Convenzione tra la S. Sede e il Governo italiano stipulata il 13 giugno 1939 per l'applicazione dell'art. 29, lettera G, del Concordato dell'11 febbraio 1929, per la nomina del personale ecclesiastico dipendente dalla Real Casa, fa le relative proposte alla Maestà il Re e Imperatore, per il tramite del Ministro della Real Casa. Per l'esercizio delle sue funzioni potrà, eventualmente, farsi supplire dal suo Vicario generale, Cappellano della Maestà il Re e Imperatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento".

Un importante documento esegetico della Convenzione da parte dello Stato, fu la nota del 14 febbraio 1940, n. 7071, diramata dal Ministero dell'Interno, Direzione generale dei Culti, Div. U.S. (43), che evidenziò che al di fuori delle chiese e cappelle palatine che godevano di esenzione giurisdizionale in base all'art. 3 della Convenzione, tutte le altre avevano perduto tale caratteristica e pertanto veniva a cessare l'obbligo dello Stato di corrispondere assegni ai Cappellani non più palatini.

Tali cappelle -precisò il Ministero della Real Casa a mons. Beccaria il 6 aprile 1940 (44)- dovevano ritornare allo Stato, in quanto già facenti parte dei Beni della Dotazione della Corona, retrocessi al Demanio con il R.D. L. 30 ottobre 1919 n. 1792.

LA BASILICA DEL PANTHEON

Una speciale considerazione merita la chiesa romana del Pantheon, dedicata a S. Maria ad Martyres.

Morto Vittorio Emanuele II il 9 gennaio 1878, era stato ivi sepolto ed il figlio Umberto I aveva posto la condizione che la salma del genitore dovesse sempre riposare in un tempio consacrato al culto cattolico (45), sicché si provvide ad istituirvi una cappella palatina.

La nomina del relativo Cappellano doveva avvenire con Regio Decreto, su proposta del Guardasigilli di concerto con il Ministro della Real Casa.

Conseguentemente il 31 ottobre 1880 fu designato al quotidiano ufficio di suffragio religioso mons. Antonio Renier, già Cappellano segreto di Pio IX.

Tale scelta, caldeggiata dal Menabrea, era stata osteggiata da mons. Anzino, Cappellano maggiore, il quale aveva eccepito che la celebrazione della s. messa quotidiana per il Re, ben poteva essere effettuata da un ecclesiastico della Reale Cappella del Sudario, molto vicina al Pantheon.

Ciò non avrebbe costituito alcuna intrusione verso il Capitolo del Pantheon, che non avrebbe così visto un sacerdote estraneo esercitare nella chiesa ad esso affidata,

una mansione autonoma ed ufficiale.

Comunque la nomina ebbe luogo e l'ufficio di mons. Renier durò due anni, finché il R.D. 30 ottobre 1882 ne demandò le attribuzioni al Capitolo predetto.

Con R.D. 3 aprile 1883 la celebrazione della messa giornaliera per il Sovrano scomparso fu affidata a don Luigi Nazari, Cappellano della Real Casa, cui altri ne seguirono nel tempo con i medesimi compiti.

Tutti i servizi riguardanti il Pantheon furono disciplinati dal Cappellano maggiore, in base al Regolamento organico sulla Reale Cappella, approvato con R.D. 23 gennaio 1895, che tra l'altro sanciva all'art. 6 "I regi Cappellani in Roma possono essere dal Cappellano maggiore alternativamente destinati a celebrare negli appartamenti interni (Reali), nella Regia Chiesa del Sudario e alla Reale Tomba del Pantheon".

In tale chiesa dunque coesisteva l'ufficio dei Canonici del Pantheon con quello dei Cappellani che la Real Casa inviava per proprio conto a celebrare messe in suffragio dei propri defunti.

Quando morirono Umberto I (29 luglio 1900) e la regina Margherita (4 gennaio 1926), furono nominati Cappellani diversi per celebrare le messe in loro memoria.

In seguito al Concordato del 1929, in base all'art. 15 dello stesso fu conferita una nuova veste giuridica al Pantheon, divenuto chiesa di Regio Patronato, ma non più chiesa palatina, poiché fuori dal *Palatium*.

Al Capitolo relativo fu preposto l'Arcivescovo Ordinario militare, che in base all'art. 3 della L. 27 maggio 1929, n. 848, era nominato con decreto dal Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Difesa, previa designazione confidenziale del nominando, da parte dell'Autorità ecclesiastica.

La nomina dei Canonici di detta chiesa era regolata oltre che dal richiamato art. 15 del Concordato, dall'art. 5 del Regolamento di attuazione della citata L. 27 maggio 1929, n. 848, approvato con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.

La designazione di ciascuno di essi competeva al Cardinal Vicario di Roma su "presentazione" formale del Re con decreto, previe intese riservate tra il Cardinale stesso ed il Ministro dell'interno.

La S. Sede consentiva di concedere ai Canonici del Pantheon la dignità di *Protonotari ad instar, durante munere* (46).

Nonostante essi avessero il compito sancito dal Concordato di provvedere a tutte le funzioni religiose a carattere ufficiale (anche fuori da Roma) che venivano richieste dallo Stato, dopo l'avvento della Repubblica le Autorità civili utilizzarono altre chiese per le celebrazioni di sacri riti in forma pubblica.

In base all'ultimo Concordato del 1984, l'art. 13 stabilisce in via generale l'abrogazione delle disposizioni di quello lateranense non riprodotte. Tra queste vi è l'art. 15, per cui il Pantheon è ritornato alla piena disponibilità della Chiesa. Di fatto tuttavia il Cardinal Vicario, con delega canonica, ininfluente sull'ordinamento italiano (47), ha consentito ai Canonici del Pantheon di continuare ad officiarvi le messe, come per il passato.

LA CHIESA DEL SS. SUDARIO

Una menzione a parte va altresì riservata alla chiesa del Sudario, nel cui archivio (oggi confluito nell'Archivio centrale dello Stato) furono conservati i documenti più importanti per la ricostruzione storico giuridica della "Regia cappella".

Nel 1597 fu creata fra i sudditi piemontesi, nizzardi e savoiardi residenti a Roma, l'Arciconfraternita del SS. Sudario che fu approvata con Breve di Clemente VIII (48).

Essa dopo aver ricevuto a titolo di enfiteusi una piccola cappella, nel 1604 volle edificare un nuovo luogo di culto che fu consacrato al SS. Sudario nel 1605, ricevendo in dono dal Pontefice una copia della S. Sindone (49).

Con l'avvento della Repubblica Romana, nel 1798 fu sciolta l'Arciconfraternita del Sudario e venne chiusa l'omonima cappella, con la conseguente sottoposizione dei relativi beni ad un'apposita "Commissione amministrativa degli stabilimenti forestieri in Roma", che continuò ad operare anche dopo l'annessione alla Francia dello Stato pontificio nel 1809.

Dopo la caduta di Napoleone, Pio VII riaprì alle funzioni religiose la chiesa del Sudario, la cui gestione volle affidare all'ex Prefetto della Confraternita.

Nel 1837 tale luogo di culto divenne "chiesa nazionale sarda" e ne fu presa l'amministrazione dalla Legazione del Re di Sardegna presso la S. Sede.

Dopo la "breccia" di Porta Pia, con verbale redatto il 2 dicembre 1871 il Ministero degli Esteri, competente per materia in quanto si trattava di chiesa in territorio straniero, consegnò alla Casa di S.M. il Re quale "patrona amministratrice", la cappella del Sudario e gli annessi immobili, che divennero sede del Cappellano maggiore palatino, il quale coadiuvato da Cappellani di rango inferiore, officiava in tale cappella le funzioni religiose per la Casa di S.M. (50).

La chiesa del Sudario pertanto divenne palatina e fu considerata tale dal Concordato del 1929.

Con la caduta della Monarchia, passò in gestione al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

CAPITOLO III

L'ATTEGGIAMENTO DELLA DOTTRINA SULLE CAPPELLE PALATINE

LE CONTROVERSIE DEGLI STUDIOSI DALL'UNITÁ AL CONCORDATO

La configurazione giuridica delle cappelle palatine (1) non fu un compito facile né per la dottrina, né per la giurisprudenza dello Stato unitario, poiché esistevano di fatto in tale ambito tre diverse tipologie quali -come si è detto- gli oratori reali, le cappelle regie vere e proprie, le cappelle palatine onorarie o improprie, con caratteri non omogenei e regolate prevalentemente dalle consuetudini, dal momento che il legislatore non si era curato di disciplinarle espressamente.

Nella nebulosità del loro regime giuridico, l'unico riferimento *per relationem* era dato dall'art. 19 dello Statuto che testualmente recitava: "La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, nonché di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al trono".

A tale previsione potevano certamente ascriversi gli oratori reali a carattere privato; ma dopo le c.d. "leggi eversive" dell'asse ecclesiastico, parte considerevole della giurisprudenza vi ricomprese anche quelle chiese palatine che in nessun modo potevano considerarsi appartenenti alla Corona, poiché dotate di patrimonio proprio.

Per tali "palatine enti" e per le "palatine improprie", si trattò dunque di un vero e proprio artificio giuridico, volto a salvarne i patrimoni dalle pretese del Demanio che invocava anche per esse l'applicazione delle leggi eversive, mentre la magistratura ne asserì la proprietà pubblicistica della Corona o, in qualche caso, addirittura la proprietà privatistica del Re.

Parte della dottrina cadde a sua volta nel travisamento delle palatine vere e proprie con i semplici oratori regi, privi di personalità giuridica e del carattere di beneficio ecclesiastico.

Di conseguenza tutte le palatine senza distinzione furono considerate come uffici laicali facenti parte del patrimonio del *Princeps*, che poteva revocarne *ad nutum* gli officianti.

Siffatto equivoco fu avallato da pur qualificate voci, come quella del Caselli, del Luciani e del Lambarini, asserenti che le chiese palatine ed i loro beni appartenevano al patrimonio privato del Sovrano, che pertanto poteva liberamente disporne come per gli altri suoi personali cespiti (2).

Parimenti il Caterbini, dopo aver rammentato che il Demanio aveva contestato il carattere della palatinità alle cappelle regie, in quanto non ricomprese nella Lista Civile, trasse la conclusione che in realtà i beni palatini erano posseduti dal Re *iure privatorum utendo* (3).

Una più persuasiva dottrina fu elaborata dal Saredo, che partendo anch'egli dall'erronea commistione tra oratori palatini e cappelle regie dotate di personalità giuridica, sostenne che le palatine tutte facevano parte della dotazione della Corona, con la conseguenza della loro inalienabilità ed imprescrittibilità. Erano *prelature nullius* (4),

trasmissibili di primogenito in primogenito quali beni di diritto pubblico, per cui non poteva il Re disporne a favore di terzi.

La loro natura giuspubblicistica -precisò il Saredo- era comprovata dal fatto che la loro condizione non era regolata da atti interni della Real Casa, bensì da Regi Decreti su proposta del Guardasigilli.

Una concezione analoga formulò il Racioppi (5), che notò come dopo l'Unità le cappelle palatine fossero state considerate dai prevalenti giudicati *prelature nullius*, accessorie e dipendenti dalla reggia, anche se ad essa non contigue, alla diretta ed esclusiva dipendenza del Monarca che vi aveva il diritto di libera collazione.

Circa la mancata previsione di tali luoghi di culto nella Lista Civile, l'A. rilevò che la L. 16 marzo 1850, n. 1004, vi aveva compreso "le dipendenze tutte" degli immobili contemplati nella Lista stessa.

Inoltre l'art. 19 dello Statuto aveva già sancito, in tema di dotazione, che il Re avrebbe continuato ad avere l'uso dei reali palazzi, ville, giardini e "dipendenze". Nessun dubbio dunque -argomentò il Racioppi- che le cappelle regie rientrassero nelle dipendenze seppure genericamente indicate dal legislatore.

Per sottrarle alla potestà diretta o indiretta della Corona, sarebbe stata a suo avviso necessaria una legge apposita, non essendo appropriato il richiamo che alcuni decreti avevano operato dell'art. 18 dello Statuto, come se si fosse trattato di benefici ecclesiastici sottoposti a parziali diritti del potere civile.

Anche l'Ugo ed il Ranelletti sostennero l'appartenenza delle palatine alla Corona in regime di diritto pubblico (6); ma una più articolata concezione fu quella elaborata da Jemolo il quale, ben distinguendo i semplici oratori palatini dalle cappelle regie dotate di un proprio patrimonio, configurò una sorta di "dominio eminente" della Corona su queste ultime (7).

Egli aveva contestato l'appartenenza pura e semplice delle palatine alla Lista Civile, rammentando che tale istituto era disciplinato dall'art. 19 dello Statuto, che prescriveva che la dotazione dovesse stabilirsi per la durata di ogni regno sin dalla prima legislatura, dopo l'ascesa del Re al trono.

Pertanto stando alla lettera ed alla *ratio* di tale articolo, appariva inammissibile l'esistenza pur ipotizzata di un supplemento di lista, non contemplato dalla legge sulla dotazione, ma tale da doversi ricomprendere nella dotazione stessa.

Né poteva configurarsi implicitamente tale supplemento dalla L. 16 marzo 1850 n. 1004 e dalle successive, mentre in occasione delle modifiche subite da tale legge fondamentale, dopo l'annessione al Regno di nuove regioni, le norme modificatrici avrebbero dovuto contemplare le chiese palatine acquistate, unitamente agli altri beni che venivano ad incrementare la dotazione.

Perciò -aggiungeva Jemolo- occorreva pur sempre pensare all'esistenza di un altro patrimonio immobiliare, distinto dalla Lista Civile, proprietà anch'esso dello Stato, ma dato in godimento alla persona del Sovrano, o in virtù di vecchi atti di erezione dalle singole chiese palatine, ammesso che tali atti esistessero e potessero ancora ritenersi fonti di diritto vigente, o più plausibilmente in virtù di una consuetudine di diritto pubblico.

Senonché -secondo l'A.- tale patrimonio immobiliare non aveva uno scopo del tutto coincidente con quello della Lista Civile, in quanto quest'ultima mirava ad assicurare al Sovrano ed alla sua famiglia i mezzi economici necessari al mantenimento di un tenore di vita consono al loro rango, mentre il patrimonio immobiliare palatino doveva assumere come scopo un carattere pubblicistico ancor più accentuato di quello della Lista Civile.

A favore del predetto carattere pubblicistico andava altresì sottolineato -proseguiva Jemolo- che le chiese palatine avevano sempre seguito le sorti della Corona, a prescindere da chi ne fosse titolare, onde anche i Sovrani ascesi al trono in seguito a guerre o a rivoluzioni, divenivano loro i le-

gittimi fruitori delle palatine e non i predecessori spodestati, come invece sarebbe accaduto se si fosse trattato di beni privati di questi ultimi.

La tesi del "dominio eminente" della Corona sulle palatine-enti e della sua proprietà sui semplici oratori di palazzo, oltre che da Jemolo era stata sostenuta da Bianca Papa (8), il quale sottolineò altresì che le chiese palatine in stretto senso erano solo quelle fornite di personalità giuridica. Egli confutò pertanto che potessero fregiarsi dell'attributo palatino quelle che, pur unite o addette ad un palazzo reale, erano sprovviste di un autonomo patrimonio.

Le cappelle regie restrittivamente intese non erano tuttavia enti ecclesiastici, ma laicali, in quanto sfornite della perpetuità di un reddito proveniente da un patrimonio ecclesiastico, mentre il loro reddito scaturiva da beni che i fondatori avevano sempre voluto distinti da quelli della Chiesa.

Il Bianca Papa osservò conclusivamente che tali cappelle avevano un "dominio utile" sui propri beni, mentre la Corona aveva un "dominio eminente" su di essi.

Anche il Coviello (9) fu fautore della distinzione tra dominio eminente e dominio utile nei termini posti dal Bianca Papa; mentre il Fusco separò sì le due forme di dominio, ma asserendo che la Corona fosse titolare pubblicisticamente di quello astratto sulle palatine e che il singolo Re fosse titolare di quello concreto, mediante il godimento di tali immobili (10).

Le tesi in ultimo richiamate, basate sulla differenza tra dominio diretto e dominio utile, si rifacevano ad un'ormai vetusta concezione risalente al periodo feudale (11), ma non erano sostenibili alla luce del Codice civile del 1865, che all'art. 436 considerava la proprietà unitariamente: "La proprietà -recitava testualmente la norma- è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti".

Anche le teorie configuranti il Re, o con più attendibili motivazioni la Corona, come proprietari di tutte le palatine indistintamente, prestarono il fianco a puntuali critiche.

Il Calisse, ad esempio, precisò che né il Sovrano né la Corona avevano poteri dispositivi di tipo privatistico sulle palatine dotate di patrimonio autonomo, poiché ad esse competeva il regime giuridico degli enti morali (12) e così lo Scaduto contestò la loro appartenenza alla Corona, ponendo in risalto che la loro personalità giuridica ne salvaguardava l'autonomia dalla stessa (13).

Sulla falsariga delle osservazioni formulate dal Calisse e dallo Scaduto, il D'Avack svolse il più ampio studio che risulta essere stato realizzato sulle cappelle palatine fino al Concordato del 1929 (14).

L'insigne ecclesiasticista spiegò che i fautori dell'estensione dell'istituto palatino, avevano ricercato documenti antichi per suffragare la palatinità onoraria di molte chiese, interpretandoli però acriticamente: infatti l'aver scoperto la loro appartenenza al Principe prima dell'anno 1000, nulla dimostrava di eccezionale rispetto al regime comune che era proprio di tutte le chiese presenti nei suoi territori (15).

Un'indagine meno affrettata avrebbe accertato che anche le palatine improprie (es. S. Nicola di Bari) nel tempo avevano acquistato patrimoni di tale rilevanza da conseguire, alle prescritte condizioni, personalità giuridica autonoma.

A coloro che in dottrina ed in giurisprudenza sostenevano l'incompatibilità del potere di collazione spettante al Re sulle palatine, con la natura di benefici ecclesiastici, asserendone viceversa la proprietà del Principe o della Corona o al massimo la condizione di persone giuridiche laiche, l'A. ribattè che la collazione esisteva anche al di fuori degli enti palatini e che era compatibile con la loro essenza di *enti ecclesiastici*, seppure acquisita successivamente a quella originaria di enti laici.

Infatti i beni relativi erano stati "spiritualizzati", cioè da laicali erano entrati a far parte del patrimonio della Chiesa dopo l'*erectio*

in titulum, cioè la formale approvazione della fondazione da parte della S. Sede.

Nel diritto attuale -proseguì il D'Avack- il legislatore italiano (16) per verificare la natura ecclesiastica o meno di un ente, non doveva più cercare l'avvenuta erezione in titolo da parte della Chiesa, bensì lo *scopo* che essa si prefiggeva e poiché gli enti palatini perseguivano fini di culto, competeva senza dubbio loro la qualifica di "ecclesiastici".

La dottrina dunque che voleva il Re proprietario dell'ente palatino e del suo patrimonio, contrastava sia con quella dei canonisti, che con le norme del diritto pubblico italiano.

Il tratto distintivo delle cappelle palatine sia beneficiarie che onorarie- esclusi gli oratori privati regi - rispetto agli altri enti ecclesiastici, era dato sia dal potere di collazione che, soprattutto, dall'*esenzione dalla giurisdizione vescovile*. Non era l'appartenenza al Re o allo Stato che rilevava, in quanto come enti morali erano proprietari essi stessi del loro patrimonio (17).

Diverso era il discorso per gli oratori palatini privati, già appartenenti ai Principi, che nel diritto pubblico post-statutario dovevano ritenersi di proprietà del loro successore: lo Stato. Esso infatti dopo l'Unità era diventato proprietario sia delle regge che delle loro pertinenze, compresi gli oratori in questione che erano demaniali e potevano essere ceduti in dotazione alla Corona.

Erano oratori palatini -puntualizzò il D'Avack (18)- solo quelli assegnati in dotazione alla Corona, per il servizio religioso del Re e della sua Corte, amministrati dal Re usufruttuario *pro tempore*, tramite il Ministero della Real Casa che ne assumeva gli oneri di culto.

Tali oratori non erano conseguentemente cedibili dal Sovrano a terzi, né distraibili dall'esercizio del culto.

Il Re poteva su tutte le palatine indistintamente esercitare poteri di trasformazione e di soppressione, ma non come persona privata, bensì come organo dello Stato in seguito ad apposite deliberazioni legislative.

Del pari il Sovrano poteva esercitare la vigilanza, la tutela, la modifica degli statuti non come singolo, ma come organo amministrativo i cui atti -compresa la collazione- avevano tale attributo ed erano pertanto sindacabili in sede giudiziaria, amministrativa e parlamentare.

Gli oneri di culto per le cappelle non assegnate alla Real Casa, dovevano gravare sul Fondo per il Culto.

UN DIBATTITO ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE DEL 1939

Dopo il Concordato e la successiva Convenzione si riaccesero i dibattiti dottrinali sulle Cappelle palatine ed ex palatine. Di particolare interesse appare il problema della condizione giuridica, patrimoniale e tributaria delle cappelle di Napoli e di Palermo, le sole che ancora erano dotate di un patrimonio.

Il 2 settembre 1941 il Ministero delle Finanze con propria lettera (19) voleva riesaminare la posizione di tutte le cappelle palatine, scaturita dalla nota Convenzione del 1939.

Tuttavia la lettera in questione si limitò a considerare la posizione giuridica della parrocchia di S. Sebastiano Martire e della basilica di S. Francesco di Paola a Napoli; nonché della cappella di S. Pietro nel palazzo reale di Palermo.

La prima era chiusa al culto per ragioni di salvaguardia del suo patrimonio artistico e non aveva mai posseduto personalità giuridica; la basilica di S. Francesco di Paola sin dai tempi di Ferdinando II di Borbone era considerata parte integrante della cappella della Reggia; S. Pietro si trovava realmente nel palazzo reale palermitano.

Il Ministero delle Finanze aveva dunque sostenuto che il patrimonio delle chiese in questione, non più palatine dopo il Concordato, non faceva più parte della Dotazione della Corona, bensì rientrava nel Demanio dello Stato.

Il Ministero dell'Interno, in una lettera

non più ritrovata (20), aveva invece sostenuto che le palatine dotate di un proprio patrimonio, lo avevano conservato unitamente alla personalità giuridica, in quanto i loro beni non erano passati allo Stato in occasione del R.D. 3 ottobre 1919 n. 1792, che aveva disposto solo una variazione della loro amministrazione (gli Economi generali dei benefici vacanti infatti avrebbero amministrato come "regi delegati"). Il Concordato del 1929 poi -proseguiva la lettera ricordata da Jemolo- non consentiva affatto di falcidiare il patrimonio di quelle chiese.

Particolarmente combattiva, anche se non suffragata da adeguate cognizioni giuridiche, fu la replica al Ministero delle Finanze fornita dall'Ordinario palatino, mons. Beccaria (21), il quale scrisse che: "i beni, come le chiese e cappelle di cui sono dotazione per il loro mantenimento e culto, sono un diritto maiestatico della Corona, della quale fanno parte come un diritto proprio insito e a sé stante e mai come ogni altro bene del Demanio della Corona della così detta Lista Civile, onde nulla vi ha da vedere il Demanio dello Stato, che non può avervi alcuna ingerenza perché cosa non dello Stato, ma del tutto propria e intangibile della Corona impersonata nella Maestà del Re.....

Se poi quelle chiese cessavano di essere palatine, quei patrimoni non al Demanio tornerebbero, ma alla S. Sede, in cui favore sono stati appunto rinunziati quei privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica su quelle chiese e cappelle non aventi i requisiti che il Concordato designa per restare esenti e conservare la loro palatinità".

Il Falco entrando nel merito della questione, esaminò i riferimenti normativi, dati dal R.D. 3 ottobre 1919 n. 1792, dal R.D. 31 dicembre 1919 n. 2578; dal R.D. 25 luglio 1920, dall'art. 29, lettera "g" del Concordato e dagli artt. 3, 10 e 11 della Convenzione del 1939.

Dalla rassegna di tali norme, l'A. dimostrò che inequivocabilmente con la retrocessione al Demanio dei palazzi reali di Napoli e di Palermo con le rispettive dipendenze ed annessi, anche le chiese palatine in questione erano passate al Demanio, sotto l'amministrazione del Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, tramite gli Economati generali dei Benefici vacanti che agivano quali "regi delegati".

Infatti -spiegava analiticamente l'A. (22)- le tre chiese ed i loro beni erano passati sì di proprietà allo Stato, ma erano rimasti integri gli speciali poteri del Sovrano che venivano in parte delegati agli Economi generali.

La palatinità, consistente nei poteri particolari spettanti al Re verso le chiese ed il clero palatino ed in particolare nel diritto di collazione straordinaria, non andava confusa con l'appartenenza e la condizione giuridica patrimoniale delle chiese e dei beni destinati alla loro manutenzione ed officiatura.

Tale distinzione fu ben chiara al legislatore del Concordato, che all'art. 29, lettera "g", ben separò l'aspetto della designazione del clero e della sua conseguente esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica diocesana, da quello della situazione patrimoniale delle palatine.

Infatti lo Stato rinunziava, come si è visto, al privilegio di esenzione giurisdizionale del clero palatino in tutta Italia, salvo alcune eccezioni, a prescindere dal fatto che le chiese di appartenenza fossero dotate o meno di patrimonio, appartenessero allo Stato o fossero in godimento della Corona. Il Concordato dunque si limitò a circoscrivere *quell'aspetto essenziale della palatinità che era il potere di collazione*, senza sostanziali innovazioni sulla preesistente situazione patrimoniale delle chiese palatine, per le quali statuì l'assegnazione di una dotazione congrua, consistente o in una quota del patrimonio in proprietà per quelle che avevano personalità giuridica, o in una quota di beni dello Stato già destinati per quelle che non lo avevano.

L'art. 10 della Convenzione del 1939 -ricordò l'A. (23)- si occupò espressamente della cappella di S. Pietro nel palazzo reale di Palermo e della basilica di S. Francesco da Paola di Napoli, stabilendo che come parrocchie restassero sottoposte alla giuri-

sdizione ecclesiastica dei rispettivi Ordinari diocesani, ma che le nomine del personale ad esse addetto, fossero fatte dal Re, su proposta dei competenti Vescovi e per mezzo del Ministro dell'Interno.

Nulla si disponeva su S. Sebastiano, che evidentemente aveva perso ogni requisito di palatinità, ma anche in ordine alle prime due che ne mantenevano alcune caratteristiche, il Falco ribadì l'ininfluenza del potere di nomina concesso al Sovrano, circa la demanialità delle chiese in questione.

Confutando conclusivamente (24) le asserzioni di mons. Beccaria, l'A. precisò che né l'allora vigente normativa, né la dottrina giuspubblicistica ammettevano l'appartenenza delle palatine alla Corona, impersonata nella maestà del Re.

Quanto all'auspicato "ritorno" dei beni relativi alla S. Sede, Falco ricordò che non le erano mai appartenuti e che la rinunzia da parte dello Stato al privilegio di esenzione giurisdizionale, non comportava affatto la conseguente cessione alla S. Sede dei patrimoni palatini.

In ultimo circa la tesi di mons. Beccaria della conferma operata dal Concordato della palatinità di S. Francesco di Paola e di S. Pietro in Palermo, l'A. ribadì che non c'era palatinità senza l'esenzione dalla giurisdizione vescovile ed il potere di collazione straordinaria.

***

Dalla rassegna dottrinale esposta per sommi capi, si è potuto constatare dopo quanti travagli ed arditezze logico-giuridiche, si fosse giunti alla vigilia del Concordato a delle tesi che facevano finalmente chiarezza sulla natura delle palatine.

Si possono ora trarre alcune considerazioni di sintesi riepilogativa.

Le cappelle palatine andavano ben distinte a seconda che si fosse trattato di oratori privati, di cappelle beneficiarie o di palatine onorarie.

L'appartenenza al Re o alla Corona delle palatine di ogni genere era stata sostenuta assimilandole tutte agli oratori di palazzo, per errore o forse, più verosimilmente, per un preciso disegno politico in contrasto con la legislazione eversiva.

La teorizzazione poi di un "dominio eminente" della Corona sulle palatine-enti, partiva sempre da forzature giuridiche da parte di pur illustri studiosi.

Il riconoscimento finalmente di enti palatini autosufficienti e della conseguente inutilità di cercare la loro appartenenza, avvenne in maniera netta ed univoca con i contributi del Calisse, del D'Avack, del Falco; ma si era giunti ormai nel nuovo secolo, cioè in una fase storica nella quale i rapporti tra Chiesa e Stato, orientati ad una sempre maggiore reciproca comprensione, potrebbero aver fatto cadere quei condizionamenti per i quali la dottrina del secolo precedente aveva cercato -tramite una pur distorta interpretazione della palatinità- di "salvare il salvabile" dalla politica eversiva dello Stato liberale.

CAPITOLO IV

LA GIURISPRUDENZA SULLE CAPPELLE PALATINE

CONSIDERAZIONI GENERALI

La questione della configurazione giuridica delle palatine si impose con particolare urgenza in seguito alle c.d. "leggi eversive dell'asse ecclesiastico" che, com'è noto, mirarono ad abolire la manomorta ecclesiastica.

La giurisprudenza si trovò a dover operare senza un preciso quadro di riferimento normativo e pertanto, come più volte sarebbe accaduto nella storia giuridica italiana, la sua funzione non fu semplicemente di applicare o di interpretare le leggi, ma di elaborare essa stessa principi e criteri che avrebbero successivamente influenzato sia la dottrina che il legislatore.

Nella fattispecie di cui si tratta, i giudici dovettero occuparsi non degli oratori privati, la cui natura era incontrovertibilmente privatistica, quanto delle cappelle regie beneficiarie e delle palatine onorarie dotate di patrimoni propri.

Dopo l'entrata in vigore delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848, l'Amministrazione finanziaria in mancanza di un'esplicita esclusione delle palatine-enti da tali norme, le ritenne incluse nella generale soppressione, con la conseguente acquisizione allo Stato dei relativi beni.

Peculiare fu la partecipazione del Ministero della Real Casa accanto agli amministratori delle palatine in talune vertenze contro il Demanio, che furono risolte con uniformità di giudizio, in senso favorevole agli enti interessati, poiché -sulla falsariga di un parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria il 18 dicembre 1869- si affermò il principio della loro immunità dalle leggi eversive, in quanto ritenute di proprietà del Sovrano.

Tale parere, al pari delle sentenze che ad esso si uniformarono, fu oggetto di una lucida e serrata critica del D'Avack (1), il quale evidenziò l'errore in cui erano incorsi i magistrati nel confondere con gli oratori privati regi, le cappelle palatine-enti, che furono anch'esse ritenute di proprietà privata del Re.

La proprietà in questione fu erroneamente considerata il requisito della palatinità, così come erroneamente la giurisprudenza configurò per le chiese in parola, lo *status* di *prelature nullius*, in base alla loro esenzione dalla giurisdizione vescovile.

Verò è -come osservò il D'Avack (2)- che per siffatte prelature occorreva altresì la personalità giuridica dell'ente, il suo carattere ecclesiastico, la cura delle anime, i quali requisiti erano incompatibili con l'asserita natura di meri uffici laicali di proprietà del Sovrano, sostenuta da chi voleva salvarli dalle leggi eversive.

I giudici riconobbero addirittura la capacità a stare in giudizio ad enti, la cui mancanza di personalità giuridica voleva giusto affermarsi.

Ciò premesso, vogliamo osservare che pur condividendo in pieno i rilievi critici espressi dal compianto Maestro del diritto ecclesiastico, crediamo improbabile ed inverosimile che magistrati altamente qualificati, i quali ben conoscevano la distinzione giuspubblicistica tra proprietà privata, dotazione della Corona e beni demaniali, fossero acriticamente incorsi in un reiterato e macroscopico errore interpretativo.

La lettura delle loro sentenze dimostra come avessero dovuto approfondire anche

la conoscenza di un ordinamento esterno, quale quello canonico, per configurare appropriatamente un istituto che nella sua millenaria storia era appartenuto per certi versi alla storia giuridica dello Stato, per altri a quella della Chiesa.

Riteniamo pertanto, confortati dai documenti esaminati che dimostrano l'esistenza di una politica ecclesiastica sotterranea, svolta parallelamente a quella ufficiale imposta dalle circostanze della storia, che l'opera della giurisprudenza fu in realtà il frutto di una scelta consapevole di fraintendimento della natura delle palatine-enti, per coadiuvare la politica del Re, che attraverso la *fictio iuris* delle palatine onorarie, aveva voluto salvare molte chiese dalla normazione eversiva.

Pertanto le chiese palatine divennero esse stesse uno strumento di quella politica di conciliazione silenziosa, che avrebbe avuto nel Concordato il suo epilogo formale.

In tale atto fu ridimensionato l'istituto della palatinità, che costituiva un'eccezione nel diritto canonico, facendo salve soltanto quelle chiese che servivano veramente ed attualmente al Re.

LE SENTENZE PIÙ SIGNIFICATIVE

Appare significativo, per ribadire quanto espresso circa la perizia della magistratura, il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale dell'8 luglio 1869 (3) dove, non sussistendo le ragioni politiche sopra evidenziate che ne avrebbero influenzato l'argomentare giuridico, l'Alto Consesso dimostrò di conoscere molto bene le categorie del diritto ecclesiastico nel delineare l'istituto del regio patronato, affine a quello palatino.

Nel fatto occorreva decidere i diritti del Patrono regio sui beni dei benefici e delle cappellanie soppresse con la L. 15 agosto 1867 soggetti a patronato, rispondendo a dei quesiti sollevati dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:

1) A chi spettava la rappresentanza per l'esercizio del patronato regio?

Al Principe e per lui al Ministero della Real Casa quale appannaggio o diritto onorifico del Re, ovvero al Governo come diritto di pubblica proprietà attribuito al Monarca nella sua qualità di Capo e rappresentante dello Stato?

2) Il regio Patronato era di natura interamente laicale, comparabile pertanto a quello che apparteneva ai privati laici?

3) Ammessa l'equiparazione al Patronato laicale dei privati, nell'abolizione dei benefici e delle cappellanie di tal genere, chi nella rappresentanza regia patronale poteva legalmente agire per la rivendicazione e lo svincolo: il Ministero della Real Casa, il Ministero dei Culti o il Demanio? Chi si sarebbe giovato dei beni rivendicati o svincolati?

Il Consiglio di Stato distinse preliminarmente tra il patronato pubblico, di cui si discuteva, detto propriamente "regio" poiché legato alla regale dignità, dal patronato privato del Re sui suoi beni personali in regime privatistico, osservando che solo su questi ultimi poteva egli delegare l'amministrazione e la rappresentanza al Ministero della Real Casa.

Viceversa il patronato regio era un diritto pubblico spettante alla Nazione, il cui esercizio ex art. 18 dello Statuto competeva al Re nella sua qualità di Capo e di rappresentante dello Stato.

Il Monarca nell'espletamento di questa come di altre prerogative regie, in base al vigente sistema costituzionale doveva essere assistito da un Ministro responsabile in materia ecclesiastica, che non poteva essere quello della Real Casa, competente per l'amministrazione della Lista Civile ed in determinate circostanze anche delle sostanze personali del Re.

Poiché in virtù della richiamata legge del 1867 erano da ritenersi soppressi anche i benefici legati al regio patronato, il Consiglio di Stato evidenziò che cessava comunque ogni necessità di rappresentanza nell'esercizio del diritto medesimo e che gli

utili ad esso legati dovevano devolversi alla Nazione, essendo essa stessa "Patrono".

Conclusivamente il Consiglio di Stato adottò all'unanimità un parere articolato su tre punti fondamentali:

1) La rappresentanza per l'esercizio del patronato regio spettava al Principe quale Capo dello Stato, il quale doveva perciò essere assistito da un Ministro responsabile, che era naturalmente quello dei Culti;

2) il patronato regio era istituto interamente laicale, distinto però per alcune speciali prerogative dal patronato privato;

3) l'abolizione dei benefici e delle cappellanie di regio patronato doveva giovare al Demanio, a cui andavano devoluti i beni delle relative dotazioni, senza necessità di alcuna rivendicazione, ma con l'obbligo però di tale Amministrazione di provvedere agli investiti ed all'adempimento dei pesi a loro collegati, in ottemperanza al diritto.

***

Di minor rigore logico giuridico per le esposte ragioni, apparve il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria del 18 dicembre 1869 (4), che avrebbe costituito una pietra miliare per la successiva giurisprudenza di merito, in ordine ai criteri identificativi della palatinità ed all'esclusione dalle leggi eversive delle cappelle dotate di tale attributo.

L'Alto Consesso spiegò che nella denominazione di chiese o cappelle palatine rientravano i sacri edifici e gli oratori posti nei palazzi reali o principeschi o ad essi attigui, in cui i Sovrani con le loro famiglie assistevano alle funzioni religiose. Erano simili agli oratori nelle case di privati cittadini, che non erano stati colpiti dalle leggi eversive, per cui a maggior ragione dovevano ritenersene esenti quelli regi.

Inotre le cappelle o chiese palatine non erano contemplate nella pur analitica casistica enunziata dalla legge del 15 agosto 1867, invocata dal Demanio.

Esse erano esenti dalla giurisdizione dei Vescovi diocesani e per tale motivo, unitamente agli altri privilegi loro elargiti, costituivano altrettante *Prelature Nullius* (5), a disposizione del Re che ne era anche il collatore.

Se ne deduceva che i Sovrani avevano un vero e proprio diritto di proprietà su tutte le palatine, che per conseguenza non potevano ritenersi soppresse.

L'errore in cui incorse -volutamente, lo ripetiamo- il Consiglio di Stato, fu di aver esteso alcune caratteristiche dell'oratorio di palazzo a tutti gli enti palatini indistintamente, anche a quelli dotati di personalità giuridica.

***

Ricorderemo qui alcune tra le più significative sentenze emanate dopo il menzionato parere dal Consiglio di Stato il 18 dicembre 1869.

Il 15 febbraio 1872 si pronunziò la Corte d'Appello di Trani in grado di rinvio dalla Cassazione di Napoli (23 marzo 1871), nella causa tra S. Michele in Monte Sant'Angelo e la Real Casa contro il Demanio (6).

In fatto il Demanio si era impadronito dei beni del Capitolo di S. Michele nel Gargano il quale, essendo annesso a cappella palatina, aveva chiesto il rilascio dei beni ed il rendiconto dei frutti.

Il Tribunale di Lucera (1867) aveva respinto la domanda; ma il Capitolo aveva inoltrato appello cui aveva aderito la Real Casa, presso la Corte di Trani (novembre 1869) che lo aveva rigettato ritenendo -tra l'altro- che la palatinità di tale chiesa fosse stata dichiarata successivamente alla sua nascita e che fosse quindi meramente onoraria.

Su ricorso del Capitolo e della Real Casa, la Cassazione di Napoli aveva annullato tale sentenza, asserendo la mancanza di collegialità di S. Michele ed affermando l'esistenza della sua effettiva palatinità; indi rinviò appunto alla Corte d'Appello di Trani.

Quest'ultima considerò allora quanto non aveva valutato in precedenza, e cioè che da documenti certi risultava che l'imperatore tedesco Ludovico II, il 27 giugno 871 aveva ordinato la ricostruzione di quella chiesa, già dotata dall'imperatore Zenone e

poi distrutta, dotandola *ex novo* e dichiarandola suo oratorio, con il conseguente incarico a dei sacerdoti da lui prescelti e mantenuti economicamente, di assicurare un servizio religioso giornaliero in perpetuo per sè e per la sua discendenza.

S. Michele era pertanto stata palatina fin dalle origini e tra il XIV ed il XVI secolo era stata dotata di nuovi privilegi ed elargizioni con ben 7 diplomi dei Sovrani che si erano succeduti.

Nel periodo borbonico infine, allorché l'Arcivescovo di Manfredonia aveva tentato di estendervi la sua giurisdizione, i cittadini di Monte Sant'Angelo si videro riconosciuto con sentenze della Regia camera della Sommaria (2 settembre 1785) e della Real Camera di S. Chiara (16 giugno 1786), che gli officianti della chiesa in questione erano soggetti solo al Cappellano maggiore.

Con sentenza del 1784 i sacerdoti di S. Michele Arcangelo, definita come fondazione meramente laicale, erano stati reintegrati alla Real Corona.

Poteva evincersi da tale *excursus* storico che la chiesa citata era sempre stata solo del Re e che come cappella palatina, non era soggetta alle leggi eversive le quali, tacendo sulle palatine, non erano suscettibili di interpretazione estensiva.

Le chiese palatine avevano natura analoga alle *Prelature nullius*, in quanto esenti dalla giurisdizione vescovile; erano poi di natura laicale in quanto era mancata l'erezione in titolo dei relativi beni, rimasti di proprietà privata del Principe, padrone e non mero patrono, con poteri di collazione.

Restavano enti singolari, esenti dalla L. 11 agosto 1870 concernente la conversione dei beni degli enti collettivi, pur se serviti da più sacerdoti (7).

***

Concetti non dissimili troviamo espressi nella sentenza della Cassazione di Napoli dell'11 maggio 1875 (8), chiamata a pronunziarsi su una controversia tra il Demanio e la chiesa di S. Egidio in Acquaviva unitamente al Ministero della Real Casa, valutata in primo grado dal Tribunale di Bari (16 febbraio 1872) ed in appello dalla Corte di Trani (25 maggio 1874).

La Cassazione argomentò che dal silenzio delle leggi concernenti l'asse ecclesiastico, a partire dal Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, in merito alle chiese palatine, si evinceva la loro esclusione da quelle norme restrittive, poiché in base all'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile, le norme che incidevano sui diritti restringendone l'area di applicazione, non potevano interpretarsi analogicamente.

Inoltre le leggi in questione avevano colpito per principi di "alta economia sociale" la manomorta ecclesiastica, ma non potevano incidere sui beni appartenenti al Re e non alla Chiesa.

Le chiese palatine, secondo la Cassazione, non erano equiparabili agli enti ecclesiastici, poiché la loro dotazione, la loro esistenza e la provvista del clero palatino, dipendevano solo dal Principe.

L'Alta Corte soggiunse che le chiese palatine, oltre allo scopo pio cui miravano i Sovrani, nulla avevano di ecclesiastico, ma erano viceversa istituti civili poiché creati dall'autorità laica e con beni non spiritualizzati.

La chiesa di Acquaviva in particolare era rimasta palatina, anche se la sua giurisdizione era stata estesa ad un dato territorio.

Giustamente i giudici di merito vi avevano ritenuto inapplicabili le leggi eversive, avendo valutato con un'indagine di *puro fatto* la sussistenza dei requisiti sostanziali della palatinità. La Cassazione pertanto, quale giudice *di diritto*, non poteva riesaminare nel fatto, per cui fu respinto il ricorso del Demanio, con la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

***

Significativa fu la causa che vide contrapposti il Ministero delle Finanze da un lato e la chiesa palatina di S. Barbara con il Ministero della Real Casa dall'altro, giudicata in primo grado dal Tribunale di Mantova

(30 luglio 1875) e definita dalla Corte d'Appello di Brescia il 7 dicembre 1876 (9).

Nel fatto la basilica di S. Barbara era stata costruita in un cortile della Corte vecchia dal duca Guglielmo Gonzaga (sec. XVI), senza alcuna ingerenza della giurisdizione ecclesiastica, per cui non poteva considerarsi "chiesa", in quanto priva di accesso ai fedeli da una pubblica via.

Il nome di "basilica" in particolare in origine significava *domus regia* (10), poi chiesa regale ed in ultimo chiesa principale, per cui era compatibile con l'essenza di oratorio privato, data l'antica attribuzione del nome stesso.

Con Bolla di papa Pio IV del 1564, il duca Guglielmo ottenne privilegi e distinzioni per il clero di S. Barbara, tanto che il primo dei Cappellani ricevette il titolo di Abate, con pastorale e mitra e giurisdizione quasi episcopale, alle dirette dipendenze del Pontefice.

Non era sorta tuttavia una cappellania ecclesiastica autonoma né laicale, poiché mancava la creazione di un patrimonio autonomo.

La giurisdizione delle anime era inoltre limitata alla famiglia del Principe, il quale stipendiava direttamente il clero officiante.

Fin dall'inizio del '700 Mantova fu sede dei Gonzaga ed il tempio di S. Barbara fu la loro cappella palatina, per cui -spiegò la Corte d'Appello- era infondata la tesi del Demanio che si trattava di una palatina meramente onoraria.

Tale chiesa, ai sensi del diritto canonico (sovente richiamato dai giudici di merito in una materia dove il diritto statale era di scarso ausilio), poteva essere venduta insieme alla rocca di cui faceva parte, non essendo mai stata ceduta in proprietà allo Stato o alla Chiesa (11).

Dal tenore poi del diploma del 15 febbraio 1788 dell'imperatore Leopoldo, discendente dai Gonzaga, si evinse che la nomina dell'Abate restava, come per il passato, riservata al Principe.

Erroneamente -ad avviso dei giudici bresciani- l'appellante Demanio aveva ritenuto S. Barbara come ente ecclesiastico, poiché ne mancavano i requisiti essenziali: la fondazione da parte dell'autorità ecclesiastica, con conferimento di personalità giuridica da parte della Chiesa sotto la propria tutela.

La Casa sabauda era subentrata ai Gonzaga nella titolarità su tale cappella, già spettante alle varie dinastie che avevano dominato Mantova.

Persino il Direttorio francese, nello sfacelo dei beni ecclesiastici, aveva salvato S. Barbara in quanto "chiesa nazionale", poiché la *Nazione* era succeduta agli antichi signori.

Dopo l'Unità il primo Re dei Savoia non permise intromissioni al Vescovo locale e nominò lui stesso l'Abate.

La legge 26 agosto 1868 infine, aveva contemplato fra i beni della Corona il palazzo della Corte di Mantova per la parte destinata agli usi di Corte, nei quali i magistrati d'appello ritennero comprese le palatine in questione, come comprovato altresì dall'intervento in giudizio del Ministero della Real Casa.

S. Barbara pertanto apparteneva al Re in regime privatistico: per tale motivazione non fu accolto l'appello del Demanio avverso la sentenza di primo grado.

***

L'inapplicabilità delle leggi eversive alle palatine fu ribadita il 9 maggio 1877 dalla Cassazione civile di Roma (12), su di un giudizio riguardante il Demanio avverso la chiesa madre di Troina.

Nel fatto gli amministratori di tale chiesa avevano citato in giudizio il Demanio innanzi al Tribunale di Nicosia, che il 26 dicembre 1874 aveva dichiarato "nulla" la presa di possesso effettuata nel 1871 dall'Amministrazione finanziaria nei riguardi dei beni parrocchiali, condannandola conseguentemente alla loro restituzione, unitamente ai relativi frutti ed alle indennità percepite.

Gli attori avevano ricordato che il conte Ruggero il Normanno nel 1082 aveva fondato la chiesa di Troina e l'aveva dotata di beni stabili perché, oltre alla funzione pro-

priamente palatina, fungesse da parrocchia per comodità della popolazione.

Contro la decisione di primo grado che aveva recepito le ragioni degli attori, il Demanio si era rivolto alla Corte di Appello di Catania, che tuttavia il 3 agosto 1875 aveva rigettato il gravame.

Gli Intendenti di Finanza di Catania e di Messina avevano pertanto inoltrato ricorso in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la chiesa oggetto della controversia era di regio patronato e non palatina e che pertanto rientrava nelle leggi eversive.

L'Alta Corte in Roma dopo aver esaminato il caso, concluse con un giudizio procedurale, affermando testualmente che: "sotto il nome di chiese regie palatine, s'intendono quelle fondate per uso particolare del Principe, da lui dotate, indipendenti dalla gerarchia ecclesiastica, e sottratte tanto alla soppressione che alla conversione. Le ragioni di tali chiese non possono farsi valere che dal Principe; epperò in mancanza di lui, unico legittimo contradditore in un giudizio che lo riguardi, lo rende improcedibile".

***

Il 7 maggio 1880 si pronunziò la Cassazione civile di Roma (13), su di una vertenza giudicata in primo grado dal Tribunale di Caltanissetta (13 settembre 1869) ed in appello dalla Corte di Palermo (28 dicembre 1877), tra il Ministero delle Finanze e la chiesa palatina di Calascibetta.

In primo grado era stata affermata la natura palatina della chiesa in questione, per cui in appello la decisione aveva riguardato solo la sottoposizione o meno delle palatine in genere alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico.

I giudici di secondo grado per respingere le pretese delle Finanze, spiegarono che le chiese palatine, oltre allo scopo pio cui miravano i Sovrani, nulla avevano di ecclesiastico, per cui erano senz'altro istituzioni civili, create dalla potestà civile, i cui beni - mai spiritualizzati con l'erezione in titolo canonico- erano laicali.

Le Finanze avevano viceversa sostenuto che se in origine le palatine con i loro beni erano appartenute al Principe, ciò non era più configurabile in un ordinamento che prevedeva una dotazione della Corona assegnata per legge del Parlamento, senza che peraltro vi fossero ricomprese le palatine.

Ora la Cassazione ricordò che dopo gli statuti costituzionali, i beni privati del Principe erano stati distinti sia dai beni demaniali che da quelli che la Corona conservava e trasmetteva da Principe a Principe, a titolo di usufrutto perpetuo.

Sebbene le liste civili non ne avessero fatto menzione speciale, era però manifesto -proseguì la Cassazione- che le proprietà palatine appartenessero per successione primogeniale alla persona del Principe come Sovrano, perché a lui riservate e da lui usufruite a quel titolo stesso per cui godeva le civili proprietà, che per le leggi fondamentali dello Stato erano assegnate alla Corona.

Le chiese palatine erano dunque di proprietà regia, mentre il semplice patronato regio su di una chiesa comune, era solo una *deminutio domini* a carico della gerarchia ecclesiastica.

Nessuna meraviglia dunque -sottolinearono i giudici- che le chiese di patronato regio fossero state colpite dalla legge 15 agosto 1867.

Il Re, essendo sovraordinato ad uno dei tre poteri costituiti dello Stato, aveva sanzionato le leggi eversive nell'interesse generale della cosa pubblica; ma ciò non doveva far ritenere, secondo la Cassazione, che fosse intervenuto anche in altra qualità ed avesse inteso di fatto rinunziare ad un suo diritto particolare, che la Corona trasmetteva da Principe a Principe a titolo di usufrutto perpetuo.

Era tanto vero che la Corona aveva voluto considerare intatta "una così bella prerogativa", certamente compatibile col diritto pubblico, che proprio per la chiesa di Calascibetta, con R.D. 8 giugno 1879, controfirmato dal Guardasigilli, aveva emanato provvedimenti intesi a riordinarne su nuove basi il personale ecclesiastico.

La chiesa palatina -rilevò conclusivamente la Cassazione romana- "adunque è vivente, funziona sotto la diretta giurisdizione del Sovrano, e mal si avvisa la Finanza a pretenderne la soppressione. Per tali motivi rigetta.....".

***

Il 28 marzo 1893 la Cassazione di Roma giudicò una causa tra il Ministero delle Finanze da una parte ed il Capitolo di S. Giovanni in Montefusco ed il Ministero della Real Casa dall'altra (14).

La suprema Corte notò che dopo le leggi miranti alla cessazione della manomorta ecclesiastica, onde evitare lunghissimi contenziosi con le parti interessate, con R.D. 17 febbraio 1861, all'art. 29 era stata stabilita una prescrizione breve per l'azione di rivendicazione dei beni, fissata in 5 anni dall'inventario degli stessi effettuato dalla Cassa ecclesiastica.

I beni assegnati alla Corona in ogni caso non erano del Demanio pubblico, ma appartenevano allo Stato che li assegnava alla Corona per tenere alto il decoro e lo splendore del Trono. Essi facevano parte del patrimonio particolare della Corona in regime di patrimonialità, per cui erano alienabili e prescrittibili come tutti i beni patrimoniali dello Stato.

Venendo agli oratori ed alle chiese palatine in particolare, la Cassazione precisò che servendo essi ad uso privato -anche se il pubblico vi era ammesso ad assistere ai sacri riti- la loro natura era comunque di oratori privati facenti parte del patrimonio privato della Corona.

***

Un'importante sentenza fu quella emanata dalla Cassazione civile di Roma il 30 giugno 1904 (15), che non riguardò le chiese, ma il clero palatino.

In fatto nel 1900 erano rimasti vacanti tre posti di Canonico nella basilica di S. Nicola di Bari ed allora il Ministero di Grazia e Giustizia, in esecuzione dei RR. DD. 13 giugno e 16 novembre 1893 contenenti le norme per il conferimento dei posti di Canonici, Cappellani o Partecipanti nelle chiese palatine pugliesi, aveva bandito un concorso mediante un avviso inserito nel Bollettino ufficiale di tale Ministero e nella Gazzetta Ufficiale.

Altro simile avviso era stato ripetuto due volte, con la variante che alla terza pubblicazione, i posti vacanti da tre erano stati portati a quattro, per la morte verificatosi nel frattempo di un altro Canonico officiante in tale basilica.

Molti erano stati i concorrenti e con R.D. 5 ottobre 1902 erano stati nominati i Canonici don Francesco Stella, don Paolino De Palma, don Giuseppe Sacchetti e don Carmine De Palma. I sacerdoti Giovanni Rotondo, Vito Carinola e Lorenzo Caforio, concorrenti non vincitori, avevano fatto ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, chiedendo che si pronunziasse sulle nullità del R.D. 5 ottobre 1902.

Si era costituito in giudizio il Ministero di Grazia e Giustizia, eccependo l'improponibilità di un ricorso avverso un provvedimento appartenente alla giurisdizione riservata della Corona e che pertanto su di esso non poteva giudicare la IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, non potendosi ravvisare lesioni di diritti o di interessi, dove si svolgeva un potere discrezionale del Principe. Inoltre -proseguì il predetto Ministero- la natura delle cappelle palatine non consentiva nell'esercizio delle facoltà del Sovrano, quelle limitazioni e quei controlli a cui andavano soggetti i soli atti della Pubblica Amministrazione. Le prescrizioni dettate in particolare per regolare le nomine dei Canonici -ad avviso del Ministero- avevano solo il carattere di norme puramente direttive e di massima, sino a quando non fosse piaciuto al Principe di disporre diversamente.

Il Consiglio di Stato il 30 giugno 1903 aveva respinto l'eccepita inammissibilità ed aveva sospeso ogni decisione in merito, disponendo la produzione dei documenti che doveva effettuare il Ministero di Grazia

e Giustizia, al fine di poter deliberare sul ricorso *cognita causa et serena conscentia.* Chiese in specie la copia integrale dell'atto impugnato il 5 ottobre 1902, i pareri del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Trani, del Regio Delegato per l'amministrazione delle palatine pugliesi, nonché un rapporto circa quali titoli fossero stati considerati per la nomina dei quattro Cappellani vincitori.

Prima di chiedere tale documentazione suppletiva, il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittimo il ricorso, poiché non erano state osservate le norme stabilite con i decreti del 13 giugno e del 16 novembre 1893. L'atto di nomina, secondo l'Alto consesso, era di natura amministrativa, poiché tutti i regi decreti che riguardavano le palatine, che regolavano il concorso o provvedevano ai posti vacanti, erano stati emessi su proposta del Guardasigilli e da lui controfirmati.

Con i decreti del 1893 il Re stesso aveva voluto limitare la propria libertà di scelta ed imposto a se stesso delle norme obbligatorie, circa il modo in cui il concorso doveva essere fatto, e circa le categorie nelle quali doveva cadere la scelta dei Canonici.

Coerentemente a ciò -aveva proseguito il Consiglio di Stato- con lo stesso decreto del 1902 si era dichiarato che i quattro Canonici venivano nominati in base al concorso espletato.

Il Ministero di Grazia e Giustizia aveva fatto ricorso contro tale decisione del Consiglio di Stato, innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, ribadendo che i poteri del Principe sulle chiese palatine costituivano una sua speciale giurisdizione, con un suo potere altamente discrezionale, per cui non era configurabile una lesione di diritto o di interesse azionabile innanzi al Consiglio di Stato (16).

Né poteva sostenersi, ad avviso del Ministero, che in un decreto controfirmato da un Ministro responsabile (nella fattispecie il Guardasigilli), si discutesse l'atto del Ministro stesso e non quello del Principe, poiché in base alla migliore dottrina giuspubblicistica, occorreva distinguere due tipi di atti: quelli di "prerogativa regia", dove la controfirma ministeriale era richiesta solo per rendere esecutivo l'atto del Principe, e quelli ordinari, nei quali la controfirma del Ministro rispondeva al dovere politico di assumere egli la responsabilità innanzi al Parlamento, dell'atto formalmente riferito al Sovrano.

I regi decreti contenenti norme per concorrere ai ruoli delle cappelle palatine, rientravano nella prima fattispecie, per cui la controfirma ministeriale non alterava la natura di atti sostanzialmente discrezionali del Principe, non soggetti ad impugnazione.

Semmai un rimedio poteva esperirsi con un ricorso gerarchico, implorando dal Sovrano stesso il riesame e la variazione o la modificazione delle sue determinazioni.

Il Re, ad avviso del Ministero di Grazia e Giustizia, aveva sulle chiese palatine un complesso di facoltà che nel diritto pubblico corrispondeva all'insieme delle facoltà dei proprietari nel campo del diritto privato.

Conclusivamente il Guardasigilli aveva chiesto l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato.

Su tali premesse la Cassazione osservò in diritto che S. Nicola di Bari sin dalla fondazione risalente al sec. XI, era stata esente dalla giurisdizione vescovile e che nei secoli successivi i Pontefici avevano accresciuto i poteri del Principe su di essa. Pertanto tale chiesa, come le altre palatine pugliesi, era di libera collazione del Sovrano, quale oratorio privato accessorio e dipendenza della reggia, sul quale fin dalle origini la Corona aveva esercitato speciali prerogative, al di fuori dell'ingerenza dell'autorità ecclesiastica come di quella amministrativa.

I RR. DD. del 13 giugno e del 16 novembre 1893, non avevano menomato i poteri del Re, poiché egli aveva voluto solo

disciplinare il conferimento delle cariche ecclesiastiche nelle chiese palatine pugliesi "stabilendo all'uopo norme determinate -recitò testualmente l'Alta Corte- onde più facile riuscisse l'esplicazione della sua prerogativa, e con ciò evidentemente non s'intese di limitarla, e tanto meno di cambiarne la natura, non potendo semplici norme, dettate per l'esplicazione di una facoltà, mutarne l'essenza. Né l'incarico coi decreti stessi conferito al Ministro di Grazia e Giustizia, di curare l'esecuzione di quelle norme e di proporre alla sovrana approvazione le nomine degli ecclesiastici da addirsi al servizio delle chiese palatine, implica la diminuzione della regia potestà, costituendo esso una semplice delegazione fatta dal Sovrano affinché in suo nome quegli atti fossero compiuti".

Pertanto, proseguì la Cassazione, gli atti che in virtù dei due decreti del 1893 erano stati demandati al Guardasigilli, restavano di regia prerogativa e non avevano quella natura amministrativa che ne avrebbe consentito l'esame da parte della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Comunque, concluse la suprema Corte, se poteva escludersi la competenza del massimo Magistrato amministrativo a decidere sulla validità e legalità degli atti di regia prerogativa in questione, era indubbio che se da tali atti fossero scaturite violazioni di diritti, gli interessati avrebbero potuto adire la magistratura ordinaria.

Fu dunque accolto il ricorso del Ministero di Grazia e Giustizia ed annullata la decisione del Consiglio di Stato.

***

Rilevante ai fini della distinzione tra patronato regio e cappellania palatina, fu la sentenza emessa il 22 maggio 1905 dalla Corte di Cassazione di Roma (17), su di una causa civile giudicata in primo grado dal Tribunale di Catania (19 aprile 1900) ed in secondo dalla Corte d'appello della stessa città (24 maggio 1901), riguardante il monastero di S. Maria dei Maniaci.

Nel fatto fu ricordato che Margherita di Navarra, vedova di Guglielmo I, aveva fondato o ricostruito nel sec. XII il monastero di S. Maria dei Maniaci in provincia di Catania, il quale aveva avuto in dotazione parte del territorio di Bronte.

Tale abbazia nel 1491 era stata commendata all'Ospedale Grande nuovo di Palermo, che si era assunto l'onere di provvedere alle spese per il culto divino ed era divenuto proprietario del territorio di Bronte.

Dopo varie vicissitudini, nel sec. XIX per volontà di Ferdinando I re delle Due Sicilie, all'ospedale palermitano era succeduto Orazio Nelson con il titolo di "Duca di Bronte" e l'onere di provvedere al mantenimento del citato monastero.

Un successore del Nelson, dopo circa trent'anni dalle leggi eversive che avevano soppresso gli enti religiosi ed indemaniato i beni anche di S. Maria dei Maniaci, nel 1896 citò in giudizio il Demanio ed il Fondo per il Culto, sostenendo che tale monastero, già di privato dominio della Corona e poi dell'Ammiraglio suo antenato e dei suoi discendenti, era stato illegalmente assoggettato alla soppressione degli enti ecclesiastici, poiché aveva natura sostanziale di chiesa palatina.

Il Tribunale di Catania, considerato che S. Maria dei Maniaci aveva personalità giuridica, ritenne legittima la sua soppressione e l'incameramento dei beni relativi, negando ad essa il requisito della palatinità. Di conforme avviso furono i giudici di seconda istanza.

La Cassazione dal canto suo ribadì concetti analoghi, precisando altresì che il regio patronato era stato comune a tutta la Sicilia da Ruggero il Normanno in poi, poiché aveva ricevuto la Legazia apostolica, onde non potevano tutte le chiese ritenersi di proprietà del Re.

Quel monastero -proseguì la suprema Magistratura ordinaria- non era mai stato donato da Ferdinando I al Nelson, cui erano stati viceversa ceduti il castello ed il territorio di Bronte; né d'altronde era mai

appartenuto all'Ospedale palermitano, ma era stato solo ad esso commendato.

Il ricorrente erede Nelson poi, definendosi egli stesso "commendatario", aveva con ciò stesso contraddetto la sua asserita proprietà del monastero.

La relativa personalità giuridica ne poneva il patrimonio sotto il regime delle leggi eversive.

Infine non poteva ravvisarsi palatinità per un monastero, ma solo per una chiesa o un oratorio adibiti alla celebrazione degli uffici divini per il Sovrano ed i suoi familiari.

CAPITOLO V

LE BASILICHE PALATINE DELLA PUGLIA

OSSERVAZIONI COMUNI

Una particolare menzione meritano le palatine onorarie della Puglia, oggetto di controversie del relativo clero sia con il potere civile che con quello ecclesiastico-diocesano, per cui si rese necessario l'intervento del Governo.

Ciò fu vieppiù opportuno poiché, essendosi salvati il clero e le chiese palatine dalla soppressione in ragione della loro pertinenza sovrana, ben doveva l'Esecutivo esercitare il più rigoroso controllo su dei religiosi che, esenti dalla giurisdizione vescovile, avevano talora dato adito a rimostranze dei cittadini per difetto di disciplina e di costumi severi (1).

Pertanto fu avviata una Commissione d'inchiesta ministeriale per verificare le condizioni del clero palatino e l'amministrazione del patrimonio ad esso affidato. A tale indagine seguì un'inchiesta giudiziaria terminata nel 1888, le cui risultanze non solo confermarono, ma anzi aggravarono taluni addebiti mossi ad alcuni componenti del clero in questione.

Non tutti i sacerdoti palatini erano biasimevoli, ma anzi fu sottolineato che "la maggior parte di essi, effettivamente buona, era degna della maggiore considerazione e rispetto", e che soltanto c'era da rammaricarsi che per quieto vivere, per timidezza o per ignoranza, aveva tollerato che pochi mestatori avessero compromesso il decoro, la rispettabilità, gli interessi stessi morali ed economici dell'istituzione, subendone la triste e deleteria influenza (2).

L'inchiesta della magistratura aveva tra l'altro accertato che non erano stati soddisfatti né adempiuti tutti gli oneri di culto e di beneficenza, legati per fondazione al pingue patrimonio delle chiese interessate; che in assenza di controlli, cospicue rendite erano state dilapidate dagli amministratori; che alcuni membri del clero palatino avevano dato esempi di immoralità generando scandalo tra la gente; che nessuna somma era stata destinata alla beneficienza; che c'era totale disordine nella tenuta dei registri contabili; che le mura delle chiese erano senza manutenzione.

Per tutti questi motivi l'inchiesta giudiziaria aveva proposto conclusivamente che la gestione del patrimonio fosse tolta ai sacerdoti palatini e venisse affidata *pro tempore* ad un Regio Commissario straordinario, per riordinarne l'amministrazione.

Fu suggerito inoltre che i sacerdoti predetti ricevesso uno stipendio fisso, eliminando così la loro compartecipazione ai redditi ed ai proventi delle rispettive chiese.

Pertanto con R.D. 2 giugno 1889 fu nominato il comm. Raffaele Lambarini, capo Divisione dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, quale regio Commissario straordinario, inizialmente per l'amministrazione di S. Eustachio in Acquaviva e di S. Maria in Altamura.

Egli ricevette l'incarico oltre che della revisione inventariale, anche di curare la riscossione di tutte le rendite, di provvedere al pagamento del personale ecclesiastico e di adempiere agli oneri imposti dalle fondazioni, nonché di formulare proposte per migliorarne le gestioni.

Un ulteriore suo compito consistette nel riordino dei sacerdoti delle basiliche in questione, per "ridare decoro e dignità ai cleri

palatini, che appunto nell'adempimento religioso del nobile loro ufficio -fu osservato (3)- debbono saper meritare la pubblica estimazione coll'integrità della vita e dei costumi, con lo studio e l'ingegno, colla devozione sicura al Re, alla Patria e alle nazionali istituzioni". Tale ultimo incarico fu presto revocato, poiché il comm. Lambarini riscontrò che la maggior parte dei religiosi interessati, rispondevano ai requisiti richiesti.

Pur essendovi caratteristiche comuni alle palatine pugliesi, ciascuna di esse aveva delle peculiarità che vanno evidenziate separatamente.

S. EUSTACHIO IN ACQUAVIVA DELLE FONTI

In Acquaviva delle Fonti la chiesa di S. Eustachio fu creata verso la metà del sec. XI da Roberto Serguglione, principe normanno, e fu ricostruita integralmente nel 1528, acquisendo nel 1623 il titolo di basilica (4).

Fu ripetutamente rivendicata dai Vescovi di Bari, pur se nel 1605 papa Paolo V ne aveva ribadito l'autonomia e, successivamente, Benedetto XIV nel 1741, aveva solennemente chiarito che le palatine del Regno di Napoli erano soggette al Cappellano maggiore, al quale Ferdinando IV con proprio decreto del 21 ottobre 1792 volle più fortemente ribadire la facoltà di esercitare i diritti di cui godevano i *prelati nullius* regi e palatini (5).

Dopo un'ulteriore disputa verificatasi fra l'Arcivescovo di Bari e gli acquavivesi, il 16 gennaio 1789 la Curia del Cappellano maggiore con propria sentenza (6) dichiarò che la chiesa in Acquaviva non era di mero regio patronato, bensì palatina e pertanto sottoposta al regio diritto.

Intervenuto il Concordato del 1818 tra la S. Sede ed il Sovrano borbonico, che risolse ulteriormente ogni residua questione circa la palatinità di S. Eustachio, un altro atto significativo fu la Bolla *Si aliquando* del 16 agosto 1848, con cui Pio IX pose alle dipendenze di un unico Prelato le basiliche di Acquaviva e di Altamura.

Risolta la questione della giurisdizione, in prosieguo di tempo ne sorsero altre tra i laici di Acquaviva ed il clero palatino del luogo, accusato di sperperare il patrimonio delle cappelle.

Realizzata l'Unità, apparvero nuovi problemi, tra il Demanio ed il clero palatino, circa l'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico a S. Eustachio ed alle quattro cappelle palatine annesse, risolti con la già citata sentenza dell'11 maggio 1875, con cui la Cassazione di Napoli dichiarò la loro totale esenzione dall'incameramento.

Dopo la nomina del regio Commissario, avendo egli constatato un numero esuberante di sacerdoti palatini rispetto alle esigenze pastorali di S. Eustachio, come di S. Maria in Altamura, con RR. DD. 5 dicembre 1889 e 5 giugno 1890 si provvide a dimezzarne la consistenza, portandoli a 12 Canonici e 6 Cappellani per ciascuna di tali chiese, nei limiti previsti dalla L. 15 agosto 1867 per tutte le cattedrali del Regno.

Tanto più era apparso opportuno il ridimensionamento, in quanto si era accertato che la quantità dei posti dei preesistenti organici non era stata ricoperta e che, tuttavia, le quote di partecipazione alla massa comune capitolare, gravante sulla Reale Corona, erano state fraudolentemente percepite dai residui componenti del clero palatino locale.

Il risparmio che si sarebbe ottenuto -aveva scritto il Lambarini nella sua relazione (7)- sarebbe stato impiegato in bisogni generali di culto ed in scopi di beneficienza civile.

Con il predetto R.D 5 dicembre 1889 fu dunque sancito che le rendite già spettanti annualmente al clero palatino di Acquaviva, per volere del Re dovevano essere spese per le menzionate finalità socialmente utili. In siffatta prospettiva e grazie a tali risorse finanziarie, fu creato in Acquaviva il nuovo Asilo di Mendicità (8), dove furono amorevolmente ricoverati, curati ed assistiti gli anziani indigenti, gli inabili per lavoro o per malattia.

La gratitudine manifestata dalla locale Amministrazione comunale ad Umberto I, cui essa volle intitolare detto Asilo, fu dovuta al motivo che l'assegnazione di parte delle rendite delle locali cappelle palatine, fu ritenuta un atto di personale filantropia del Sovrano stesso.

Con il decreto in questione in effetti il Re (9) aveva disciplinato il numero delle ripartizioni delle rendite delle chiese citate ed aveva stabilito la loro divisione in 35 parti, di cui 2 da assegnarsi al Prelato, 1 complessiva per l'Arcidiacono (4/10), il Primicerio (3/10), il Cantore (3/10), 12 ad altrettanti Canonici, 3 a sei "Partecipanti" (mezza ciascuno); mentre le rimanenti 17 quote sarebbero rimaste a sua completa disposizione "per essere erogate -così decise testualmente- col mezzo del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, in bisogni generali di culto ed a scopo di beneficenza civile".

La norma di cui si discorre aveva posto fine ad una vertenza che era iniziata allorquando la Deputazione provinciale di Bari, mossa a ciò dal Ministero dell'Interno, cui erano pervenuti pubblici reclami, aveva deliberato il 6 novembre 1883 di applicare la disciplina delle Opere Pie al patrimonio ecclesiastico del compendio palatino di Acquaviva, ritenuto di beneficienza civile. Il Prelato palatino, avuta la notifica di questa delibera il 18 novembre successivo, aveva inoltrato ricorso al Re avverso di essa.

Era venuto a cadere altresì un contenzioso tra il Municipio di Acquaviva ed il locale clero palatino, inziato nel 1884 allorché il primo aveva cercato di ottenere che i beni della palatina detta in particolare del "Purgatorio" (10), fossero dichiarati di natura puramente laicale e come tali assoggettati alla legge sulle Opere Pie.

Oltre a dirimere pluriennali controversie, il R.D. del 5 dicembre 1889 venne inoltre a sanare una situazione di sfavore economico, che aveva colpito il comune di Acquaviva, rispetto agli altri che si erano avvantaggiati delle leggi eversive.

Infatti il privilegio della palatinità della regia chiesa e degli enti annessi, aveva vanificato le altrimenti congrue partecipazioni che ad esso sarebbero spettate sui redditi colpiti dalle leggi eversive.

Il Comune dal canto suo aveva sottolineato che il patrimonio palatino, originariamente laicale, era stato fonte di arricchimento del clero omonimo a discapito dell'economia e dei bisogni locali.

Il Governo pertanto, dopo il R.D. citato, deliberò di accordare al predetto Municipio un assegno annuo di 7 milioni, prelevabile dalle rendite già dal compendio palatino locale, con il vincolo di investirli -a pena di decadenza- nel mantenimento permanente delle pubbliche scuole e nell'incremento dell'asilo infantile (11).

S. MARIA IN ALTAMURA

Nel 1228 Federico II di Svevia aveva creato una basilica intitolata a S. Maria, nella cittadina di Altamura (12), che sarebbe stata poi oggetto di interventi manutentori e di abbellimento da parte di Roberto d'Angiò nel 1316.

Lo *status* di tale luogo di culto venne affermato fin dalla sua fondazione, poiché nel 1233 Federico II l'aveva dichiarato immune da ogni giurisdizione vescovile con proprio diploma, approvato nel 1248 da papa Innocenzo IV.

La palatinità di questa chiesa fu oggetto di reiterate confutazioni nel corso dei secoli, finché non intervenne il 10 marzo 1884 una sentenza del Tribunale di Bari, che le riconobbe siffatto requisito e la conseguente inapplicabilità delle leggi eversive. Il Demanio ottemperò al giudicato ed il 27 ottobre 1890 reintegrò la basilica nelle rendite sottrattele, ma gli immobili espropriati rimasero di proprietà dello Stato.

Alla chiesa di S. Maria in Altamura furono applicati i menzionati RR. DD. 5 dicembre 1889 e 5 giugno 1890, in concomitanza con la gestione del regio Commissario straordinario.

S. MICHELE ARCANGELO IN MONTE SANT'ANGELO

La chiesa di S. Michele Arcangelo in Monte Sant'Angelo sul Gargano, delle cui origini si è già detto passando in rassegna la giurispendenza sulle palatine, era stata riconosciuta palatina dai pontefici Clemente VI (1349), Bonifacio IX (1401), Giulio II (1554) e Clemente XI (1721); ma ciò nondimeno i Vescovi di Manfredonia -com'è noto- avevano cercato di estendervi la loro giurisdizione fino alla citata sentenza del 1786 della Reale Camera di S. Chiara che, per quanto di competenza dello Stato, aveva ribadito le prerogative sovrane su di essa durante il regno borbonico , che furono riaffermate durante quello sabaudo dalla decisione della Cassazione di Napoli nel 1871, su cui ci si è precedentemente soffermati.

Le attribuzioni del regio Commissario furono estese alla palatina in questione, poiché erano state constatate delle irregolarità contabili fin dal 1875, tanto che la sua amministrazione era già stata sottoposta a *Mano Regia* con R.D. 10 marzo 1878, sicché con l'incarico conferito al Lambarini era venuta a cessare l'apposita Commissione che aveva provveduto alla precedente gestione (13).

Con R.D. 4 gennaio 1891 egli dunque ricevette anche il compito di riordinare la conduzione di S. Michele sul Gargano, nel cui ambito provvide a verificarne la consistenza patrimoniale, a controllarne le scritture contabili ed a ridurne il clero (tale ridimensionamento avvenne con R.D. 8 novembre 1891).

Furono definitivamente rigettate le pretese di giurisdizione avanzate dal Vescovo di Manfredonia, cui si era sempre opposto non solo il clero palatino, ma anche il Municipio e la popolazione di Monte S. Angelo.

S. NICOLA DI BARI

La basilica di S. Nicola di Bari nel corso della sua storia fu coinvolta in vertenze, più delle altre palatine pugliesi.

Essa fu edificata, com'è noto, nel 1087 per volere di Ruggero il Normanno e fu riconosciuta *ab origine* esente dalla giurisdizione del Vescovo locale.

Nondimeno fin dal sec. XII ebbero luogo vivissime dispute tra i suoi Priori e gli Arcivescovi del capoluogo pugliese, miranti questi ultimi ad assoggettarla alla propria giurisdizione (14).

Con una Costituzione del 20 luglio 1304 Carlo II d'Angiò, in base alla conferma dei diritti maiestatici riconosciuti in passato dalla Chiesa ai suoi predecessori, effettuata da papa Bonifacio VIII già dal 1296, sancì le modalità per lo svolgimento dei sacri riti e per l'amministrazione della basilica citata.

La proprietà regia fu costantemente ribadita nei secoli fino al Concordato del 1818 tra la S. Sede ed il Regno delle Due Sicilie, in seguito al quale Pio VII nella Bolla *De Utiliori* volle vieppiù solennemente rinnovare il riconoscimento di tale prerogativa alla chiesa di S. Nicola di Bari (15).

Agli inizi del sec. XIX si verificò una controversia tra il Priore palatino, mons. Giliberti, e mons. Clary, Arcivescovo di Bari.

Il primo infatti si era considerato *Prelato nullius*, con il titolo di Ordinario di S. Nicola, usando conseguentemente le insegne episcopali nelle messe pontificali, concedendo indulgenze con poteri e dignità pari a quella del Vescovo, in base allo *status* di Luogotenente del Re, che a sua volta era Legato della S. Sede.

Il vescovo Clary, viceversa, giudicò abusivo l'uso di insegne e di poteri episcopali da parte di mons. Giliberti, ritenendo se stesso unico titolare della piena giurisdizione spirituale sul clero e sul santuario di S. Nicola e pertanto nel 1831 si rivolse al Trono dei Borbone, sperando di riceverne un avallo delle sue tesi (16).

Le attribuzioni del Priore di S. Nicola, al pari di quelle di ogni altro Prelato palatino, erano legate alla riaffermazione dei diritti del Re sulle relative cappelle, che dopo l'Unità avvenne in via generale nel noto parere reso dal Consiglio di Stato il 18 dicembre 1869.

nazioni adottate dai suoi predecessori nel contesto ben più sereno delle relazioni con i Sovrani della Casa dei Borbone, per cui vanno inquadrate nel difficile momento storico della contrapposizione postunitaria.

Il citato documento pontificio proseguiva precisando che: "la basilica di S. Nicola di Bari ed il suo Gran Priore, Capitolo e Clero, non sono in nessun modo esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario di quella Città, ma a lui sono soggetti; e che il Gran Priore non ha alcuna giurisdizione quasi episcopale su quella basilica o i luoghi attigui o le chiese unite; né a lui è lecito, per qualsiasi ragione, impedire in quei luoghi l'esercizio della giurisdizione dell'Ordinario".

Re Umberto, dal canto suo, ribadì le proprie prerogative sulla basilica risalenti a Ruggero I (20) ed il Ministro di Grazia e Giustizia, alla luce della relazione del Lambarini, non avrebbe tenuto alcun conto della lettera apostolica menzionata.

Con R.D. 26 aprile 1891 il clero palatino di Bari, fu ridotto da 100 a 36 membri, cioè 18 Canonici, 12 Cappellani e 6 Chierici, in ottemperanza al potere sancito dalla richiamata costituzione angioina del 1304, giusta la quale il Principe poteva riformare le proprie costituzioni, quando le mutate condizioni dei tempi lo avessero fatto ritenere necessario.

D'altronde fin dal noto parere del Consiglio di Stato sulle palatine tutte, il Governo era stato esortato ad armonizzare gli statuti di S. Nicola con i tempi allora presenti ed a ridurre conseguentemente il numeroso clero che vi era addetto (21).

LA REGIA DELEGAZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELLE REALI BASILICHE PALATINE PUGLIESI

La funzione del Commissario per le quattro palatine pugliesi giunse al termine dopo due anni, con il riordino dell'amministrazione patrimoniale e la ridefinizione degli organici del relativo clero; ma fu ritenuto opportuno di non rendere a questo ultimo la gestione amministrativa, bensì di costituire un'Amministrazione civile permanente di tutti i beni delle basiliche in questione.

Esse nel loro insieme comprendevano un vasto territorio dalla provincia di Bari a quella di Foggia, ed il loro patrimonio ammontava ad oltre 10 milioni di lire, per cui dopo una intesa fra la Real Casa ed il Guardasigilli, con R.D. 29 novembre 1891 fu creata a Bari la "Regia Delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi", sotto la sorveglianza del Ministero di Grazia e Giustizia, e con R.D. 30 novembre 1891 furono istituite 5 Vice Delegazioni locali per snellirne le attribuzioni (22).

Il 1 gennaio 1892 avvenne il passaggio delle consegne fra il Regio Commissario straordinario ed il Regio Delegato della nuova Commissione, che era nominato dal Sovrano su proposta del Guardasigilli e sentito al Ministro della Real Casa, con competenza per le entrate e per le spese. Egli doveva altresì vigilare e tutelare i diritti regi sulle palatine, delle quali aveva la rappresentanza contrattuale e processuale.

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, occorreva l'autorizzazione del Guardasigilli.

Il 4 dicembre 1897 il guardasigilli Gianturco presentò al Re la relazione generale sull'amministrazione delle Reali basiliche palatine pugliesi ed in tale occasione, dopo aver ricordato la loro appartenenza al patrimonio della Corona, soggiunse in ordine ai loro beni: "nel rendere conto della gestione di essi, intendo soltanto dimostrare come le rendite vengano rigidamente amministrate ed erogate interamente pel decoroso mantenimento delle basiliche e per altri usi di civile beneficenza nella regione pugliese" (23).

Sul bilancio di quell'Amministrazione avevano gravato le spese per la creazione della Regia Scuola d'arti e mestieri di Bari e del Regio Istituto di Beneficenza di Acquaviva (24).

Nel nuovo secolo ebbe risonanza in Parlamento l'interpellanza svolta dall'on.

De Cesare nella seduta del 29 febbraio 1904, in merito all'amministrazione delle palatine pugliesi e di quella di S. Nicola in particolare (25).

Rispose il guardasigilli Ronchetti, ribadendo che esse erano di spettanza esclusiva della Corona e quindi insindacabili dal Parlamento, come era stato ripetuto dai suoi predecessori Chimirri, Gianturco, Calenda, Costa, Finocchiaro Aprile, nonché dalla giurisprudenza delle Alte Corti.

In quanto palatine non erano state toccate dalle leggi eversive del 1867, e pertanto non c'era ragione di farne oggetto di un'interpellanza parlamentare.

Il Ministro ricordò i decreti del 1889 e del 1891 relativi al loro riordino amministrativo ed i suoi chiarimenti valsero a far recedere il De Cesare dall'ulteriore svolgimento della interpellanza.

Tuttavia quest'ultimo ribadì la necessità di rendere pubblici i bilanci ed i rendiconti delle palatine, come era accaduto solo nel 1897 ad opera del ministro Gianturco. Conseguentemente chiese notizie sull'amministrazione delle quattro palatine da parte della Regia Delegazione e suggerì di abolire l'ufficio del Gran Priore di Bari, che notoriamente passava gran parte dell'anno fuori della residenza e che era in conflitto con una parte del locale clero, in modo che l'equivalente della sua lauta prebenda potesse essere devoluto a scopi di beneficenza.

Concluse auspicando un assetto giuridico delle cappelle in questione, volto a far sì che il loro patrimonio fosse indirizzato esclusivamente ai fini di culto, arte e beneficenza.

Nel 1922 il patrimonio delle palatine pugliesi fu trasferito in piena proprietà alla Regia Delegazione, per cui venne meno la loro struttura di enti morali (26).

Si trattò dell'epilogo di una serie di atti normativi (RR. DD. 3 giugno 1900, 14 gennaio 1915, 1 agosto 1920), con i quali furono gradualmente estese le attribuzioni della Delegazione stessa, in prospettiva della conversione del patrimonio delle basiliche.

Con il R.D. 18 giugno 1925 si ebbe una notevole innovazione nello *status* del clero palatino pugliese, poiché alle rendite già di sua competenza, fu sostituito uno stipendio fisso commisurato alla qualifica di ciascun sacerdote che ne faceva parte.

L'azione del governo nel disciplinare le quattro basiliche oscillò -come ha bene rilevato il D'Avack (27) -fra la tesi della proprietà privata del Re, già tenacemente propugnata dal Lambarini, quella della proprietà pubblica dello Stato e la necessità di adattare i propri provvedimenti alla natura effettiva delle chiese in questione.

Dopo il Concordato, con R.D. 8 maggio 1933 fu soppressa la Regia Delegazione, per cui si assegnarono alle quattro palatine pugliesi i beni destinati a scopi di carattere religioso.

Con R.D. 23 gennaio 1936 n. 359 fu creato l'ente "Opere laiche palatine pugliesi" con sede a Bari ed alle dipendenze del Ministero dell'Interno, con lo scopo di realizzare le finalità di natura laicale già ascritte a tali chiese, concretizzandosi dopo più di un trentennio l'auspicio formulato in Parlamento nel richiamato intervento dell'on. De Cesare.

A tale ente venne attribuita quella parte di patrimonio delle Reali basiliche palatine pugliesi, che era stata riservata per fini di carattere laico e fu affidata la gestione del Reale ricovero di mendicità "Umberto I" in Acquaviva delle Fonti, nonché l'amministrazione della regia scuola tecnica ad indirizzo industriale ed artigianale "Umberto I" di Bari.

Con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Interno, di concerto con quello per l'Educazione Nazionale, sarebbe stato successivamente approvato lo statuto relativo al governo dell'ente "Opere laiche palatine pugliesi" (28).

TITOLO II

PROFILI STORICI

CAPITOLO I

DALL'ETÁ CAVOURIANA ALL'ESPROPRIAZIONE DEL QUIRINALE

LO STATUTO ALBERTINO

Il potere temporale dei Papi ebbe origine, com'è noto, dalla donazione di Sutri effettuata da Liutprando a S. Gregorio II e durò oltre un millennio, come segno visibile dell'indipendenza del Sommo Pontefice e dell'universalità della sua funzione, per cui fu ritenuto complemento inscindibile dell'*auctoritas spiritualis* del successore di Pietro (1).

Un primo colpo a tale istituzione fu inferto nel 1798 dal gen. Berthier, che aveva conquistato Roma a capo di un esercito della Francia rivoluzionaria (2).

Nel 1809 Napoleone giunse a proclamare la decadenza di Pio VII, decretando il 17 maggio da Schönbrum che Roma diveniva città libera ed imperiale.

Dopo il Congresso di Vienna fu ricostituito il potere temporale, con il ripristino di una struttura amministrativa di tipo quasi feudale, grazie al prevalere dei Cardinali "zelanti" sull'illuminato Segretario di Stato card. Consalvi (3).

Agli inizi del sec. XIX dopo la Restaurazione, nello Stato sabaudo i fortissimi legami con la Chiesa erano evidenti già nel titolo preliminare al Codice civile approvato il 20 giugno 1837, che definiva la religione cattolica, apostolica, romana come la "sola" dello Stato medesimo, mentre gli altri culti erano soltanto tollerati (4).

Il Re poi si compiaceva di erigersi a protettore della Chiesa e di garantirne il rispetto dei relativi precetti (artt. 1-3 c. civ.).

In ossequio al Codice penale promulgato il 26 ottobre 1839, che asseriva il principio di eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, fu stipulata una Convenzione con la S. Sede, con cui fu circoscritta notevolmente l'immunità personale del clero ed il privilegio del foro ecclesiastico, demandando ai tribunali laici il giudizio sui crimini commessi dai Chierici.

Lo Statuto albertino "concesso" dal Sovrano e promulgato il 4 marzo 1848, recepì lo spirito delle norme del Codice civile citato, poiché significativamente faceva precedere ogni altra statuizione da quella riguardante la religione ufficiale del Regno, sicché l'art. 1 recitava "La religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi".

L'art. 28 poi, sulla libertà di stampa, così prevedeva: "La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le Bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera, non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo".

Era vieppiù rafforzato in tal modo, l'intimo legame esistente tra Chiesa e Stato, evidente altresì nell'art. 33, 1° c. dello Statuto, che nello stabilire i requisiti necessari per accedere al Senato di nomina regia, forniva un elenco di categorie con al primo posto gli Arcivescovi ed i Vescovi dello Stato, che precedevano addirittura il Presidente della Camera.

I Senatori al pari dei Deputati (art. 49 St.), prima di essere ammessi alla loro funzione, dovevano giurare fedeltà al Monarca.

Sul versante ecclesiale, fu salutata con particolare entusiasmo il 16 giugno 1846 l'ascesa al soglio pontificio del card. Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assunse il nome di Pio IX ed inaugurò il pontificato

con un'amnistia generale nei territori della Chiesa, quale atto di pacificazione sociale.

Quanti in campo laico speravano tuttavia che grazie all'avvento del nuovo Papa vi fosse una soluzione rapida ed indolore per quella che già da tempo si era profilata come "Questione romana", restarono delusi.

In un'allocuzione del 29 aprile 1848, Pio IX (5) proclamò l'impossibilità di accettare l'impostazione "nazionale" del movimento liberale, poiché avrebbe scalfito la sovranazionalità della Chiesa.

I moti scoppiati quello stesso anno ad opera dei mazziniani, costrinsero il Papa a lasciare segretamente la residenza del Quirinale ed a rifugiarsi a Gaeta il 24 novembre, presso i Borbone.

Il 9 febbraio 1849 fu proclamata la Repubblica Romana, che dichiarò decaduto Pio IX, pur garantendogli l'indipendenza necessaria per l'esercizio del suo magistero spirituale (6).

Emblematico di una contraddittoria religiosità, fu quanto avvenne l'8 aprile 1849, giorno di Pasqua, allorché i triumviri comandarono che venisse celebrata una messa in loro presenza sull'altare papale, ricevendone un netto rifiuto dai Canonici di S. Pietro (7).

La basilica fu ugualmente addobbata e venne celebrata una messa dal sacerdote apostata Spola, insieme ai padri Gavazzi e Ventura.

L'esperimento della Repubblica romana (8) fu seguito con particolare interesse dai protestanti americani, come dagli anglicani, con l'auspicio che caduto il potere temporale, seguisse altresì una riforma religiosa della Chiesa di Roma tale da preparare le condizioni per l'unità dei cristiani, una volta cessato l'assolutismo papale.

Tutti coloro che, come Mazzini e Garibaldi, lottavano contro il successore di Pietro, per i protestanti anglo americani e svizzeri avrebbero realizzato il volere divino della distruzione di Roma-Babilonia. A ciò va ascritto -sottolinea lo Spini (9)-, il travolgente entusiasmo dei relativi governi per la causa dell'Unità, sicché ai calcoli politici unirono motivazioni religiose che "trasformarono la lotta per il Risorgimento italiano, nella crociata per il Bene contro il Male".

La Repubblica romana cadde sotto le armate di Francia, Austria e Regno delle Due Sicilie ed il 18 settembre 1849 il Papa da Napoli annunziò che perdonava (10) gli autori dei delitti politici, con l'eccezione dei membri del governo provvisorio sia della Repubblica che del triumvirato, dei capi militari e di coloro che avevano indegnamente già fruito della precedente amnistia, nonché degli autori dei delitti comuni.

Il 12 aprile 1850 il S. Padre fece ritorno a Roma sotto la scorta di truppe francesi ed in un contesto di tensioni nuove nei riguardi della cattolicissima dinastia dei Savoia.

Nello Stato sabaudo dove due anni prima -lo ricordiamo- era stato promulgato lo Statuto, si erano levate vivaci proteste nei vari settori dell'opinione pubblica, per la mera "tolleranza" accordata alle confessioni acattoliche.

Sulla scia di tali proteste e per il personale impegno del Cavour (11), il 19 giugno 1848 fu promulgato un editto con cui fu sancito formalmente il principio che la disparità di culto non fosse motivo discriminante per il godimento dei diritti civili e politici e per l'accesso alle carriere civili e militari.

Stavano maturando nuovi indirizzi di politica ecclesiastica, in prospettiva della realizzazione di un separatismo dai connotati incerti e comunque diverso da quello già vigente negli Stati Uniti, dove la Chiesa cattolica, al pari delle altre, era ritenuta non rilevante e libera di organizzare i propri riti secondo il diritto comune (12).

In tale proscenio merita una particolare menzione l'apporto di un liberale di grande equilibrio come il Farini, rappresentativo di una vasta schiera di protagonisti del Risorgimento, che non si levarono mai contro la Chiesa ed i suoi dettami, bensì esclusivamente contro il potere temporale.

Infatti dopo aver bollato il disegno di Mazzini di distruggere il cattolicesimo, come un "delirio da fanciulli", il Farini spiegò

testualmente (13): "Bisogna che i liberali, se non per fede, almeno per prudenza, smettano il vezzo volteriano ed irreligioso; bisogna che meditino e studino un poco più ed impareranno che si può essere liberali ed italiani, mantenendosi cattolici: che si può anche desiderare e volere la cessazione del dominio temporale dei Papi, senza rinnegare la fede dei padri e diventar protestanti".

LA POLITICA DI CAVOUR

Cavour, teorico del "giusto mezzo", fu avverso sia all'immobilismo sterile dei clericali, che alle teatralità rivoluzionarie dell'Estrema.

La sua naturale propensione a cercare soluzioni equilibrate per ogni problema, si manifestò puntualmente sullo scottante terreno delle relazioni tra Chiesa e Stato.

Nel 1850 fu appassionato sostenitore delle leggi che presero il nome dal Guardasigilli Siccardi, ideate sulla falsariga di altre legislazioni europee, innanzi alle quali la S. Sede si era pur dimostrata accomodante.

La prima, data il 9 aprile 1850 (n. 1013), abolì il privilegio del foro ecclesiastico, già circoscritto nel Concordato del 1841, e limitò il diritto di asilo.

La seconda, varata il 5 giugno successivo (n. 1037), stabilì che nessun ente morale, ecclesiastico o laico, potesse acquistare lasciti *mortis causa* o donazioni di immobili, senza l'autorizzazione dello Stato.

Nel 1852 la proposta di introdurre il matrimonio civile, osteggiata dal Re che si era impegnato col Papa perché non andasse in porto, fu bocciata con un solo voto di scarto al Senato: quello del suo Presidente, sen. Giuseppe Manno (14).

Le leggi citate suscitarono comunque vibrate proteste da parte della S. Sede ed apparvero ad essa come una violazione del precedente Concordato (15).

A favore di esse avevano pur votato cattolici come Massimo D'Azeglio, che più tardi avrebbe considerato l'idea cavouriana di Roma capitale, come una "rovina e iattura" per l'Italia (16).

Nel 1855 fallirono i tentativi segreti di un preventivo accordo con il Papato da parte del Re, che ad insaputa del Governo, voleva impedire che andasse in porto un disegno di legge per l'abrogazione di numerose corporazioni religiose.

Avendo il progetto ottenuto l'approvazione della Camera, Vittorio Emanuele II cercò allora di farlo arenare in Senato tramite il vescovo Calabiana.

In un foglio confidenziale che il Sovrano avrebbe voluto successivamente bruciato, egli aveva scritto al Papa in questi termini: "Sappia la Santità Vostra che sono io che non lascerò votare la legge del matrimonio al Senato, che sono io che ora farò il possibile per non lasciar votare quella dei conventi.

Forse fra brevi giorni questo ministero Cavour cascherà, ne nominerò uno di Destra e metterò poi condizioni sino quando non si venga al più presto ad un totale aggiustamento con Roma. Mi faccia la carità di aiutarmi! Io per parte mia ho sempre fatto quello che ho potuto... Guarderò che la legge non passi, ma mi aiuti, Santo Padre!" (17).

Cavour, venuto a conoscenza degli intendimenti del Re, si dimise e questi dovette richiamarlo ed avallare, suo malgrado, il progetto in questione (18).

Fu dunque promulgata la L. 29 maggio 1855, n. 878, con cui furono abolite tutte le congregazioni che non erano dedite all'istruzione, alla predicazione o alla assistenza degli infermi, nonché tutte quelle che erano considerate "socialmente" inutili, ricettacoli di ignoranza e di ostilità verso la nuova società basata sul lavoro.

Furono lasciati intatti quegli ordini che si erano resi benemeriti verso la popolazione con la loro opera attiva, armonizzata con lo spirito del secolo.

Si stabilì la cessazione da parte dello Stato dell'onere di mantenere i parroci poveri, che insieme ai religiosi delle case soppresse avrebbero tratto sostentamento dal nuovo ente di diritto pubblico "Cassa ecclesiastica",

retta da laici sotto il diretto controllo dello Stato, alimentata periodicamente da una tassa progressiva sugli enti ecclesiastici con un reddito superiore ad un minimo fissato.

Con siffatte norme lo Stato ritenne di poter unilateralmente valutare quali enti ecclesiastici fossero utili e quali no, confondendo ciò che poteva essere giovevole alla società civile con ciò che lo era alla Chiesa, organismo informato a principi diversi da quelli del mondo laico, per i quali -secondo l'insegnamento del Vangelo- la vita contemplativa aveva valore pari, se non superiore a quella attiva.

Il 27 luglio Pio IX inflisse la scomunica maggiore a quanti avevano proposto, votato e sanzionato la legge in questione, in occasione dell'allocuzione *Cum saepe* (19).

Le leggi Rattazzi approfondirono il solco che si era creato con quelle volute dal Siccardi (20), proseguendo l'itinerario impervio della laicizzazione dello Stato che stava particolarmente a cuore al conte di Cavour.

Re Vittorio, dal canto suo, perseguiva una sua personale e sotterranea politica ecclesiastica cercando, per un verso, di arginare l'avviato processo di laicizzazione e, per altro verso, di farsi "perdonare" dal Papa gli atti che il suo ruolo gli imponeva: in tale ottica il 29 maggio 1859, durante la guerra di indipendenza, ad insaputa del Consiglio dei Ministri chiese ed ottenne dal Pontefice l'assoluzione dalle censure canoniche legate alle leggi contrarie alla Chiesa, impegnandosi a non ricadere nelle stesse colpe (21).

Pochi mesi dopo tuttavia riprese il varo di norme non gradite alla S. Sede, come la legge sulle Opere Pie (20 novembre 1859) e l'abolizione di tutti i concordati vigenti negli Stati preunitari, dove venne estesa la legislazione ecclesiastica piemontese, sul presupposto che l'ordinamento giuridico italiano era assolutamente nuovo, e quindi libero dagli impegni assunti dai vecchi organismi statali. Nel nuovo Codice penale inoltre furono puniti gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni (artt. 268 e 270).

Il Sovrano cercava ancora di mantenere buoni rapporti con Pio IX, al quale il 20 marzo 1860 scrisse: "Principe cattolico, io sento di non recare offesa ai principi immutabili di quella religione, che mi glorio di professare con filiale ed inalterabile ossequio... La giustizia e la civile ragione di Stato prescrivono che si adoperi ogni cura per conciliare gli antichi diritti coi nuovi ordini, ed è perciò che, confidando nella carità e nel senno di Vostra Beatitudine, io La prego di agevolare questo compito al mio governo, il quale dal canto suo, non pretermetterà né studio né diligenza alcuna, per raggiungere il desiderato intento. Ove pertanto la S.V. accogliesse con benignità la presente apertura di negoziati, il mio governo pronto a rendere omaggio all'alta sovranità della Sede Apostolica, sarebbe pure disposto a sopperire in equa misura alla diminuzione delle rendite ed a concorrere alla sicurezza ed all'indipendenza del seggio apostolico.

Tali sono le mie sincere intenzioni, e tali, credo, i voti dell'Europa.

Ed ora che con leali parole ho aperto l'animo mio a V.S., aspetterò le sue deliberazioni colla speranza che, riposando sul consentimento dei Principi e sulla soddisfazione dei popoli, dia stabile fondamento alle relazioni dei due Stati" (22).

Il Papa fu peraltro inamovibile e dopo l'occupazione delle Romagne, comminò la scomunica maggiore a coloro che ne erano stati i principali responsabili.

Nel settembre 1860 avvenne l'ulteriore occupazione del Centro Italia, con la vittoria dei generali Fanti e Cialdini sull'esercito pontificio e la conquista delle Marche, della Umbria e delle Legazioni.

Il 18 febbraio 1861 dopo la conclusione dell'impresa dei Mille, fu convocato a Torino il primo Parlamento dell'Italia unita, che il 17 marzo proclamò il Regno d'Italia sotto la monarchia sabauda.

Il Papa non ne riconobbe la legittimità e continuò a considerare come legittimi i Sovrani spodestati degli Stati preunitari.

Pur tuttavia Cavour desiderava mantene-

re aperto il dialogo con la S. Sede e, distinguendo attentamente il profilo temporale dagli aspetti spirituali del Papato, il 25 marzo nel corso di un lucido intervento in Parlamento. espresse dei concetti che appaiono tuttora di straordinaria attualità: "Ora, quando domandate al Pontefice di fare alla società civile le concessioni richieste dalla natura dei tempi e dal progresso della civiltà, ma che si trovano in opposizione ai precetti positivi della religione, di cui egli è sovrano pontefice, voi gli chiedete cose che egli non può, non deve fare. Se assentisse a siffatta domanda, egli tradirebbe i suoi doveri come Pontefice, cesserebbe di essere rispettato come il capo del cattolicesimo. Il Pontefice può tollerare certe istituzioni come una necessità; ma non può promulgarle, non può assumerne la responsabilità, non può dar loro autorità del suo nome.... Quindi io non esito a dire: lungi dal fare al Pontefice un rimprovero di aver costantemente rifiutato le riforme e le concessioni che a lui si chiedevano, questa sua, che non è ostinazione, ma fermezza, è, a mio avviso, a giudicarne da cattolico, un titolo di benemerenza" (23).

Tali parole venivano pronunziate nel pur difficile clima venutosi ad accentuare dopo il fallimento delle trattative conciliatoriste, condotte segretamente tra il dr. Diomede Pantaleoni ed il padre Carlo Passaglia, per convincere il Papa a rinunziare al potere temporale, in cambio della rinunzia dello Stato a tutte le sue prerogative giurisdizionali (24); ma a fronte dei transigenti cardinali D'Andrea e Santucci, aveva prevalso la linea di chiusura del card. Antonelli.

Il 27 marzo 1861 lo statista piemontese formulò in Parlamento il noto principio di "Libera Chiesa in Libero Stato", sotto la probabile influenza ginevrina del pastore Alessandro Vinet, ma anche delle tesi separatiste sostenute dai cattolici Lamennais e Montalembert.

L'espressione in sé non fu in realtà originale, poiché era apparsa in un documento del 28 novembre 1860 inviato a Cavour da Pantaleoni e Passaglia (25).

L'esatta interpretazione di tale principio fu oggetto di mutevoli indirizzi da parte del suo stesso propugnatore, probabilmente perché una delle sue doti più notevoli, fu quella di non irrigidirsi mai sterilmente su schemi precostituiti, bensì di cercare di attingere ad essi come a moduli dinamici da adattare, rielaborare, armonizzare con quanto di volta in volta le necessità contingenti richiedevano.

Nel richiamato discorso del 27 marzo 1861, il Cavour rispondendo ad un'interpellanza Audinot circa le trattive in corso con la S. Sede, aveva asserito tra l'altro: "Io dissi che Roma doveva essere capitale d'Italia, e che ciò doveva essere proclamato immediatamente... senza che Roma sia riunita all'Italia come sua capitale, l'Italia non potrebbe avere un assetto definitivo, la pace non si potrebbe considerare come definitivamente assicurata". Rilevò quindi che l'eccessivo differimento del trasferimento della capitale, avrebbe significato rinunziarvi, con conseguenti lotte nel Paese.

Il Governo desiderava risolvere pacificamente la questione romana e nel pieno rispetto dell'indipendenza della Chiesa.

"Ormai, o signori -soggiunse- mi pare che la questione dell'indipendenza del sovrano Pontefice, fatta dipendere dal potere temporale, sia un errore dimostrato matematicamente ai cattolici di buona fede, ai quali si dirà: il potere temporale è garanzia di indipendenza quando somministra a chi lo possiede armi e denari per garantirla, ma quando il potere temporale di un Principe, invece di somministrargli armi e denari, lo costringe ad andar a mendicare dalle altre potenze armi e denari, egli è evidente che il potere temporale è un argomento non di indipendenza, ma di dipendenza assoluta".

In cambio della perdita del potere temporale, lo Stato italiano avrebbe garantito al S. Padre quella libertà che invano aveva cercato con concordati non onorevoli, dalle grandi potenze cattoliche: "ebbene -proclamò lo statista- quello che voi non avete

mai potuto ottenere da quelle Potenze, che si vantavano di essere i vostri alleati e vostri figli devoti, noi veniamo ad offrirvelo in tutta la sua pienezza; noi siamo pronti a proclamare nell'Italia questo grande principio: *Libera Chiesa in Libero Stato*".

Il principio di libertà in ogni campo, da quello economico a quello amministrativo, da quello politico a quello religioso, avrebbe informato il nuovo Stato italiano (26).

Nella costruzione cavouriana non fu chiaro peraltro quale configurazione avrebbe dovuto avere la Chiesa, se di mera organizzazione di fatto, ovvero di ente legittimato dallo Stato, oppure da se stesso; pertanto i successori del Primo Ministro dovettero cimentarsi a dar concretezza ai principi da lui teorizzati nelle grandi linee, confrontandosi circa la maggiore o minore potestà di intervento dello Stato nei riguardi della Chiesa.

Gli ambienti protestanti internazionali continuavano intanto a sperare (27) che Garibaldi e Vittorio Emanuele II potessero abbattere il potere pontificio, per una riforma in senso protestante della Chiesa romana.

Il 20 aprile 1861 Montalembert scrisse una lettera di fuoco a Cavour, osservando in merito alla questione romana (28): "Quand'anche non fossi né cattolico, né francese, ma inglese, cinese o pagano, mi basterebbe alzar gli occhi verso quei principi di eterna giustizia, sì audacemente violati da voi, per sentirmi indignato contro di voi, e invincibilmente incredulo alle vostre promesse".

Thiers, dal canto suo, aveva sottolineato che la Q. R. era l'argomento più importante che occupava l'Assemblea nazionale francese; così come il marchese di Pidàl ne aveva evidenziato la preminenza su ogni altra questione alla Còrtes spagnole (29).

Nel clima di accese polemiche che si era venuto a determinare all'indomani dell'Unità e della profilata prospettiva di Roma capitale, giungevano dall'episcopato segnali contrastanti.

Così se nel maggio 1861 i Vescovi di Saluzzo, Cuneo, Vercelli, Piacenza, Modena, Volterra ed Avellino, seguivano la linea intransigente di mons. Caccia Dominioni, Vescovo vicario di Milano (30), che si era rifiutato di far cantare il *Te Deum* in Duomo in occasione di una solennità civile, di ben diverso avviso furono nelle rispettive diocesi i Vescovi di Como, Lodi, Brescia, Mantova e Cremona.

Il 2 giugno 1861, festa dell'Unità d'Italia, il card. Cosimo Corsi, Vescovo di Pisa (31), rifiutò l'uso della cattedrale per la relativa celebrazione religiosa, per cui la s. messa fu officiata nel piazzale antistante la chiesa di S. Caterina, dal Cappellano militare del reggimento "Nizza" cavalleria, che in conseguenza di ciò fu sospeso *a divinis* dal Cardinale.

Quattro giorni dopo scompariva, a soli cinquantuno anni, Camillo Benso di Cavour, confortato dalla fede dei suoi avi.

Ricordava lo Spadolini (32) che nel 1856 lo statista aveva confidato al suo segretario, conte Ruggero Gabaleone di Salmour, di essere immensamente felice perché padre Giacomo, suo confessore, gli aveva dato la parola d'onore che quando gli avrebbe somministrato gli ultimi sacramenti, non avrebbe esigito nulla a cui egli non avrebbe potuto acconsentire senza disonore.

Non avrebbe voluto il Cavour provare i tormenti del Santa Rosa, Ministro del governo d'Azeglio, che avendo abolito nel 1850 il Foro ecclesiastico con le leggi Siccardi, era stato colpito dalla scomunica come tutti i membri di quel Gabinetto ed era morto senza i conforti religiosi.

Cavour viceversa, pur essendo anche lui incorso nella scomunica, al pari di quanti avevano concorso all'annessione delle Marche e dell'Umbria, nell'ultimo giorno della sua vita ricevette l'Estrema Unzione dal francescano P. Giacomo, che gli rimise i suoi peccati.

Per tale gesto il religioso fu redarguito dal card. Antonelli, dalla Curia ed infine dal Papa e dovendo spiegare perché avesse assolto l'illustre penitente, senza aver prete-

so la sua ritrattazione delle colpe commesse verso la Chiesa come uomo politico, rispose che era vincolato da un segreto che avrebbe potuto sciogliere solo innanzi a Dio (33).

Pertanto l'umile frate poté far ritorno a Torino, ma fu privato della titolarità della sua parrocchia.

DALLA CONVENZIONE DI SETTEMBRE ALLE LEGGI EVERSIVE

Una ben difficile eredità lasciava Cavour ai successori, alcuni dei quali intesero l'idea separatista come una totale indipendenza della Chiesa da vincoli statali, altri viceversa come rafforzamento dello Stato a garanzia dell'eguaglianza dei cittadini, altri infine come lotta alla religione, confondendo lo Stato "aconfessionale", con quello "anticonfessionale" (34).

Capitò così che alcuni protagonisti del Risorgimento caddero nell'errore di ritenere la libertà incompatibile con la Chiesa, scivolando nell'assolutismo dogmatico, per cui auspicarono che dai fedeli partisse il rinnovamento all'interno della Chiesa, valutata unilateralmente come oppressiva con i suoi dogmi e le sue gerarchie.

Tra costoro va menzionato il successore di Cavour, Bettino Ricasoli, il "profeta della Destra", che operò convinto che tra i compiti dello Stato rientrasse anche quello di cambiare la Chiesa, riprendendo in campo laico un'antica istanza del Savonarola.

Non mancarono purtroppo dopo l'Unità paradossi ed equivoci per fuorvianti interpretazioni della conclamata laicità dello Stato, sicché il Governo procedette ad arrestare Vescovi e sacerdoti rei di non aver somministrato i sacramenti per ragioni politiche o di non aver celebrato il *Te Deum* per solennità civili di particolare rilievo, come l'Indipendenza.

I giurisdizionalisti più accesi avevano considerato il principio di "Libera Chiesa in Libero Stato", come una rinunzia alle prerogative di quest'ultimo, mentre i cattolici lo ritennero una limitazione ai poteri della Chiesa (35).

Durante il governo Minghetti, con il Visconti Venosta agli Esteri, il 15 settembre 1864 Francia e Italia stipularono un accordo, detto "Convenzione di settembre", in virtù del quale la prima si impegnò al ritiro delle proprie truppe da Roma entro due anni, mentre la seconda si obbligò a non invadere il territorio pontificio e ad impedire qualsiasi attacco che muovesse dal proprio, assumendosi altresì parte del debito pubblico dei vecchi Stati pontifici.

L'esecutorietà della Convenzione citata era subordinata alla clausola riservata del trasferimento entro sei mesi della capitale da Torino ad un altra città; ma la sua divulgazione provocò dei tumulti in seguito ai quali cadde il ministero Minghetti.

Ciò non ne impedì l'attuazione da parte del successivo gabinetto La Marmora, che scelse Firenze come capitale.

La Chiesa non si sentì per nulla rassicurata da tale determinazione e, conseguentemente, l'8 dicembre 1864 Pio IX pronunziò l'enciclica *Quanta cura*, con l'annesso Sillabo in cui erano elencati gli errori del secolo in ottanta proposizioni.

Il Pontefice volle esprimere analiticamente la posizione della Chiesa innanzi ai principali problemi del sec. XIX, pervaso da un nuovo fervore ideologico, che appariva in contrasto con i principi ed i valori ritenuti intangibili fin dalla Controriforma.

Il Sillabo, che sarebbe divenuto il punto di riferimento per i difensori dell'ortodossia contro ogni forma di aggiornamento, condannò le dottrine socialista e comunista, non tanto per le rivoluzionarie implicazioni sociali che postulavano, quanto per l'impronta laico-razionalista che le accomunava al liberalismo, principale bersaglio del documento pontificio.

Non era accettato il principio di "Libera Chiesa in libero Stato", perché ritenuto fonte di indifferentismo religioso, di corruzione dei costumi, del diffondersi delle sette

protestanti, come corollario della libertà di coscienza.

Fu altresì riaffermato il principio dell'intangibilità del potere temporale e fu condannata la prospettiva del matrimonio civile, che sviliva a mero contratto il sacramento istituito da Cristo.

Tale documento (36) deluse le speranze dei cattolici liberali, galvanizzò gli intransigenti ed irritò i laici delle varie Nazioni.

La *Quanta cura* in realtà aveva sviluppato motivi già presenti nella *Mirari vos*, per una condanna della dottrina liberale ritenuta figlia dell'agnosticismo e foriera di una concezione che negava la dipendenza dell'uomo dal Creatore.

In merito alla censura del separatismo contenuta nel Sillabo, un acuto esponente del cattolicesimo transigente, il gesuita padre Curci, osservò che a suo avviso tale regime poteva applicarsi (37) "anche sapendo che non è un bene, a trarne il bene, come, secondando i divini consigli, può sempre farsi da qualsiasi male".

Circa il valore da attribuire al documento pontificio nel suo insieme, P. Curci notò che "Sillabo" grecamente significava "raccolta", per cui andava correttamente interpretato come un catalogo di proposizioni estrapolate da vari documenti, il cui valore dottrinario autoritativo era in conseguenza non omogeneo (38).

Nell'alternarsi di vive tensioni polemiche con barlumi di speranza conciliatoristica può ricordarsi che il S. Padre, probabilmente su consiglio di don Bosco e contro il parere della Curia, il 6 marzo 1865 volle scrivere di persona al Re (39), suggerendo la nomina di un fiduciario del Governo italiano che trattasse con la S. Sede, per risolvere la questione di varie diocesi rimaste vacanti.

Il Sovrano manifestò la sua piena disponibilità e nominò l'ambasciatore Vigezzi, la cui opera peraltro non andò a buon fine, con soddisfazione degli intransigenti di entrambe le parti.

Il 20 marzo 1865 ed il 2 aprile successivo, con leggi nn. 2215 e 2248, furono realizzate, rispettivamente, l'unificazione amministrativa e quella legislativa del Regno d'Italia, avviandosi un processo di riforme normative che non recepì in sintesi armoniosa le precedenti esperienze dei singoli Stati preunitari, bensì conseguì una pura e semplice "piemontesizzazione del diritto", con conseguenze negative anche nei rapporti con il Papato.

Il Codice civile varato quell'anno, lasciò immutata la tutela formale dei culti, nel cui ambito la religione cattolica fu riaffermata come quella ufficiale dello Stato; ma l'introduzione del matrimonio civile -ancorché al fianco e non in sostituzione di quello religioso- fu causa di nuovi attriti con la S. Sede.

In un generale contesto che non appariva rassicurante per la salvaguardia del principato terreno del Papa, da lui ritenuto garanzia irrinunziabile di libertà per l'esercizio del suo sovranazionale magistero spirituale (40), il 26 marzo 1866 Pio IX volle ribadire in una lettera apostolica che ogni attentato al potere temporale comportava la scomunica maggiore, dicendo testualmente: "*Si opus est, de novo excommunicavimus et anathemizamus*".

Nella grave sanzione canonica incorrevano immediatamente i mandanti, i fautori, i consiglieri e quanti materialmente avevano determinato le rivolte nelle Marche ed in Emilia.

Il Re, il Governo, ma anche i Prefetti e gli amministratori delle terre sottratte al S. Padre furono colpiti da scomunica, così come i sacerdoti che avevano intonato il *Te Deum* in occasione dell'anniversario dell'Unità; ma non erano mancati i Presbiteri che non avevano tenuto conto della grave censura.

Nell'estate il Parlamento avviò la legislazione c.d. "eversiva", sulla scia di quella già operante in Piemonte con il Rattazzi, che fu così estesa a tutto il Regno con L. 7 luglio 1886, n. 3036.

Si abolì quindi il riconoscimento e la conseguente capacità patrimoniale degli ordini, delle corporazioni e delle congregazioni religiose regolari, nonché dei conser-

vatori e dei ritiri che comportavano la vita in comune ed avevano carattere ecclesiastico, concedendo però ai loro membri individualmente il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Al Demanio furono assegnati i beni di tutti i tipi provenienti dalle soppresse corporazioni; ma anche gli immobili di ogni altro ente ecclesiastico, con poche eccezioni (es. i benefici parrocchiali), iscrivendosi una rendita pari al 5% del valore del compendio espropriato, in favore del Fondo per il Culto, nuovo ente gestito da laici, che sostituì la Cassa ecclesiastica; nonché in favore degli enti conservati, che in ogni caso furono assoggettati ad un'imposta progressiva di cui beneficiò il Fondo in questione.

Quest'ultimo ebbe il compito di sollevare lo Stato da ogni incombenza economica in materia ecclesiale: doveva erogare una pensione ai religiosi delle comunità soppresse, un supplemento di congrua ai parroci poveri e doveva altresì rilevare ogni altro onere in materia religiosa.

Il nuovo sistema non corrispondeva munifiche elargizioni da parte dello Stato, come bene è stato osservato (41), né conseguentemente creava sacerdoti da esso stipendiati, bensì forniva un corrispettivo ai religiosi, per garantirne il "congruo" sostentamento, in relazione agli ingenti cespiti ecclesiastici che lo Stato aveva sottratto alla Chiesa.

La legge del 1866 fu "novata" da quella del 15 agosto 1867, n. 3848, che dette luogo ad ulteriori soppressioni, ora rivolte agli enti secolari, nella misura in cui lo Stato li avesse considerati superflui al soddisfacimento delle esigenze di culto della popolazione, o addirittura contrari agli interessi dell'ordinamento civile. Furono fatte salve le parrocchie, gli ordinariati, alcuni canonicati, le cattedrali, i seminari, le fabbricerie.

Il legislatore del '66 e del '67 si era ispirato nel sistema eversivo, non solo all'intento di dar attuazione al separatismo, ma anche a più prosaiche ragioni economiche, per alleggerire il disavanzo dello Stato che ammontava a 580 milioni.

La Chiesa dichiarò che gli scioglimenti degli enti ecclesiastici erano illegali, e che costituiva una "grave offesa" lo scioglimento unilaterale da parte italiana della personalità giuridica di enti che solo la S. Sede aveva il diritto di dichiarare estinti.

Nel 1867 si dimise il governo Rattazzi per il riacutizzarsi della "Questione romana", che divenne il problema di maggiore rilevanza della politica interna italiana, come di quella estera: un passo falso avrebbe potuto pregiudicare irreparabilmente i destini del giovane Statò agli occhi dei cattolici di tutta l'Europa.

DA PORTA PIA ALLA PRESA DI POSSESSO DEL QUIRINALE

Le truppe francesi che avevano lasciato Roma dopo la Convenzione di Settembre, vi avevano fatto ritorno in seguito al fallimento dei tentativi garibaldini di Mentana e di Monterotondo (1866), che il Re aveva sconfessato per evitare conflitti con la Francia.

Il 4 novembre 1869 (42) la Gazzetta Ufficiale del Regno dette notizia che il Re aveva contratto a San Rossore una forte influenza con febbre alta e l'8 successivo, il predetto foglio riferì che essendosi egli aggravato, aveva richiesto i sacramenti ed aveva avuto l'assoluzione dal Cappellano, padre Giuseppe Renai.

Quest'ultimo era stato incaricato dal card. Corsi, Vescovo di Pisa, di rammentare al Sovrano i suoi doveri nei riguardi della Chiesa, cioè di ritrattare e di riparare i danni ad essa arrecati nella sua veste istituzionale nonché, in ordine alla sua persona privata, di sposare (era vedovo) o di allontanare Rosa Vercelliana, contessa di Mirafiori.

Il 7 novembre il matrimonio religioso fu celebrato segretamente a San Rossore *in articulo mortis* (43), mentre solo nel 1877 Vittorio Emanuele II si sarebbe risolto a sposare anche civilmente colei che era già la sua consorte dal punto di vista canonico.

Con lettera del 9 novembre 1869 (44) il card. Antonelli scrisse al card. Corsi, partecipandogli l'apprensione del S. Padre per le condizioni di salute dell'augusto infermo e le sue preghiere di una pronta guarigione.

Pio IX considerava necessario che Vittorio Emanuele II autorizzasse il confessore a far conoscere al mondo la propria ritrattazione; tuttavia se quel sacerdote temeva di esporsi con il renderla di pubblico dominio, poteva inviarla al Papa, che *motu proprio* avrebbe provveduto a divulgarla.

Con l'auspicata ritrattazione -proseguiva l'Antonelli- il Re avrebbe potuto ricevere tutti gli onori funebri, allorquando il Signore l'avesse chiamato a sé.

L'11 successivo il Corsi rispose all'Antonelli che il Sovrano aveva ricevuto i sacramenti, che era migliorato anche nella salute e che esprimeva gratitudine a Sua Santità per le preghiere e per l'interesse per la sua infermità, che lo aveva molto commosso.

Il 15 novembre don Renai stilò una relazione autentica per il suo Vescovo, circa i conforti religiosi somministrati all'illustre infermo a San Rossore, dove officiava stabilmente.

Il Re aveva dunque manifestato al Cappellano -secondo la testimonianza di quest'ultimo (45)- il desiderio di spirare con i sacramenti e pertanto gli era stato chiesto se fosse disposto a ricusare il suo operato contro la Chiesa.

"Mi rispose -così scrisse don Renai- che egli mai di propria volontà aveva comandato la spogliazione della Chiesa, e che anzi gli era sommamente rincresciuta, e se fosse stato in suo potere l'avrebbe impedita; ma le gravi circostanze glielo contrastavano".

Alle insistenze del Cappellano, Vittorio Emanuele II aggiunse di non poter fare la ritrattazione, per timore di compromettere il Paese e di suscitare gravi turbolenze; quindi si rammaricò per aver chiesto vanamente in altre occasioni la riconciliazione.

Data l'urgenza del caso e le difficoltà di una ritrattazione scritta, il Cappellano lo confessò, gli dette l'Estrema Unzione e poi celebrò le nozze.

Il Renai stesso attestò (46) che successivamente il gen. Maurizio de Sonnaz ed il col. conte di Castellengo, si erano posti innanzi all'altare della cappella ed avevano giurato che il Re alla loro presenza aveva a sua volta solennemente giurato che se Dio lo avesse conservato in vita, per quanto fosse stato nella sua forza avrebbe cercato di riconciliarsi con la Chiesa, e che avrebbe inculcato a suo figlio di fare altrettanto, qualora Iddio avesse disposto diversamente della sua vita.

Il 17 novembre 1869 il card. Corsi spedì al S. Padre questa relazione, che appariva confortante ed incoraggiante circa un più marcato impegno del Capo dello Stato nella politica ecclesiastica.

Poco dopo, l'8 dicembre, dopo ben cinque anni di preparazione Pio IX inaugurò i lavori del Concilio ecumenico Vaticano I.

Il 18 luglio 1870, durante la quarta sessione di detto Concilio, fu promulgata la costituzione *Pastor aeternus*, che stabiliva il primato apostolico di Pietro e dei successori, nonché l'infallibilità del Romano Pontefice quando parlava ex *cathedra*, definendo dottrine concernenti la fede e la morale.

Cinquantacinque Vescovi in segno di dissenso avevano abbandonato l'aula conciliare prima della votazione, in cui risultarono 533 schede a favore e 2 contro.

Vero è che il dogma in questione, proclamato su suggerimento di P. Pietro Giovanni Becks, generale dei Gesuiti, servì a rinforzare la Chiesa pervasa da forti spinte centrifughe (47).

Fu sancito inoltre che il Vicario di Cristo in terra, doveva essere perpetuamente identificato in un solo luogo geografico, Roma (48), secondo l'auspicio dei Gesuiti, campioni della "romanità papale" e della supremazia del successore di Pietro, la qual ultima tesi era contestata dai teologi modernisti, fautori di un continuo aggiornamento della Chiesa e del messaggio cristiano.

Mons. Ketteler, Arcivescovo di Magonza, osservò che il Concilio, riunito per comporre dissidi, dopo la proclamazione di quel dog-

ma, li avrebbe in realtà fatti aumentare (49).

Pio IX usò solo in due circostanze la prerogativa dell'infallibilità e cioè in occasione della dichiarazione della stessa e nella proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione.

Ai Governi europei dopo la svolta accentratrice di un Papato che aveva inequivocabilmente precisato la sovraordinazione del Pontefice su tutti gli espiscopati nazionali, era venuta a mancare la possibilità del tradizionale controllo sui rispettivi cleri e, per tale via, sulle masse popolari.

Pertanto il Vaticano I provocò delle reazioni negative presso i Sovrani legittimisti così come, per altre ragioni, aveva cagionato critiche da parte dei liberali anticlericali, che avevano considerato "reazionario" un Papa che, pur aperto alle novità, in quanto Principe temporale era legato alla tradizione (50).

Fu in seguito alle vivacissime pressioni della Sinistra che dopo lo scoppio del conflitto franco prussiano chiedeva la denunzia della Convenzione di settembre, che il Visconti Venosta cercò di difenderne il rispetto, definendo un eventuale passo verso Roma come un "calcolo fallace ed ingeneroso" (51).

Dopo la disfatta francese di Sedan il 2 settembre 1870, prevalsero tuttavia le sollecitazioni di quanti chiedevano di passare all'azione senza ulteriori indugi.

Un ambiguo tentativo fu quello effettuato per il tramite del conte Gustavo Ponza di San Martino, che l'11 settembre portò a Sua Santità una lettera del Re, dove quest'ultimo dichiarava "con affetto di figlio e fede di cattolico" (52), di mettersi a disposizione con il suo esercito per garantire l'ordine e la sicurezza del Papa nella città eterna, quando fossero state allontanate le truppe straniere; ma Pio IX rifiutò l'offerta maldestramente astuta.

Il 19 egli fece l'ultima uscita dalla basilica vaticana per impartire la benedizione alle truppe pontificie disposte innanzi alla Scala santa, fra ali di un popolo festante, lo stesso popolo che il giorno dopo avrebbe applaudito i bersaglieri.

Alle 10 dell'indomani le truppe italiane entrarono a Roma dalla "Breccia di Porta Pia", senza incontrare grandi resistenze perché il S. Padre aveva ordinato un'opposizione meramente simbolica, per evitare spargimenti di sangue; tuttavia si ebbero 49 morti e 141 feriti tra i soldati italiani e 19 morti e 68 feriti tra quelli pontifici.

Circostanza propizia all'Italia (53), fu lo sfavore con cui le Potenze cattoliche avevano accolto il dogma del primato del successore di Pietro e della sua infallibilità, che sortì l'ulteriore effetto di un loro atteggiamento di benevola impassibilità (54), se non addirittura di incoraggiamento, per l'annessione di Roma, (come nel caso dei governi delle cattoliche Parigi e Vienna).

Sia la diplomazia che l'opinione pubblica europea in genere, accolsero dunque con distacco l'evento per il quale il Papa si proclamò innanzi al mondo, vittima di un "sacrilego spoglio".

Pio IX non volle lasciare Roma, come suggeritogli da autorevoli Prelati, rendendosi ben conto che un rafforzamento del cattolicesimo (55) non poteva proseguire se non dalla città eterna, la quale soltanto avrebbe potuto conservare la dimensione universalistica della Chiesa.

All'atto della capitolazione concordata tra il generale pontificio Kanzler ed il gen. Cadorna (56), fu convenuto che "la città di Roma, tranne la parte che è limitata a sud dai bastioni di Santo Spirito e comprende il monte Vaticano e Castel Sant'Angelo, e costituisce la Città Leonina (57), il suo armamento completo, bandiere, armi..., saranno consegnate alle truppe di S.M. il Re d'Italia".

Il giorno dopo la "Breccia" si verificarono dei tafferugli tra la popolazione ed i soldati pontifici, per cui il card. Antonelli (58) chiese al gen. Cadorna di fare occupare dalle sue truppe anche la Città Leonina; ma quest'ultimo volle ed ottenne che tale richiesta fosse formulata per iscritto.

Il 2 ottobre si svolse il plebiscito per accertare la volontà dei romani di unirsi all'Italia, che riportò l'adesione di 138.681 elet-

tori e la contrarietà di 1507, al cui riguardo l'Antonelli ritenne nullo un consenso "ottenuto sotto la pressione delle baionette e del pugnale settario"

In effetti gli elettori avevano dovuto votare con schede palesi per il "si" o il "no", tra gli applausi a chi introduceva le prime ed i fischi agli altri (60).

Acquisito l'esito di tale consultazione, fu promulgato il R.D. 9 ottobre 1870, n. 5903, convertito nella legge 31 dicembre 1870, n. 6165, che richiamando la legge 17 marzo 1861 n. 4671 costitutiva del Regno d'Italia, dispose che Roma e le province ne entravano a far parte integrante; che il S. Padre conservava dignità, inviolabilità e prerogative personali di un Sovrano; che in apposite leggi sarebbero state sancite le condizioni atte a garantire, anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del Sommo Pontefice ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della S. Sede.

Contestualmente al citato R.D. del 9 ottobre, fu promulgato uno statuto ed istituita una lungotenenza nella persona del La Marmora, cui furono conferiti i più ampi poteri in tema di amministrazione civile (61).

Il 18 ottobre Visconti Venosta, Ministro degli Esteri, informò i nostri rappresentanti all'estero che l'Italia si impegnava a conservare al S. Padre le prerogative personali della sovranità, le immunità, le preminenze sui Sovrani cattolici, la dotazione e l'extraterritorialità dei luoghi di residenza; nonché ad assicurare la libertà delle comunicazioni tra il Papa e tutte le nazioni, riconoscendo i necessari privilegi sia ai diplomatici accreditati presso la S. Sede, che ai messi della S. Sede inviati all'estero; nonché, in ultimo, ad attuare il regime di separazione tra Stato e Chiesa (62).

L'11 ottobre il Cadorna aveva passato le consegne al luogotenente La Marmora che il 15 seguente, sciolta la Giunta provvisoria, costituì la Giunta comunale e dispose che la giustizia civile e penale restassero provvisoriamente amministrate dai tribunali laici già esistenti nello Stato pontificio.

Il 20 ottobre il S. Padre sospese a tempo indeterminato i lavori del Concilio, dichiarandosi impedito nel libero esercizio della sua autorità spirituale da un "dominio e da una potestà nemica" (63).

Nel susseguirsi incalzante degli avvenimenti il gen. Cadorna aveva deliberato che il palazzo apostolico del Quirinale (64) fosse custodito dalle truppe italiane, in prospettiva della sua futura destinazione a residenza del Sovrano, suscitando al riguardo le forti perplessità del Visconti Venosta.

Il 26 ottobre il Consiglio dei Ministri decise ufficialmente che tale immobile fosse acquisito come residenza regale, nonostante il diretto interessato, Vittorio Emanuele, non volesse andare ad abitarvi.

Il 1 novembre innanzi ai sempre più inquietanti segnali che venivano dal Governo, Pio IX nell'enciclica *Respicientes ea omnia de invasione imperii pontificii*, comminò la scomunica maggiore agli invasori e confermò la determinazione di conservare inviolati i domini della S. Sede.

Il 7 novembre il La Marmora scrisse all'Antonelli (65) informandolo che "Il Consiglio dei Ministri dopo maturo esame, ha deliberato all'unanimità che il Palazzo del Quirinale debba considerarsi di spettanza del Demanio dello Stato".

Conseguentemente gli chiese le relative chiavi e di disporre l'inventario del mobilio cui esistente.

Sulla questione la S. Sede chiese dei pareri, per suffragare la tesi dell'appartenenza di tale palazzo al patrimonio di S. Pietro, e quindi a totale disposizione del Papa, e non già di proprietà del cessato Stato romano.

Si notava dai sostenitori della tesi avversa che il Quirinale era preminentemente servito ad usi civili (66), quali l'ospitalità a Sovrani in visita o, nel caso dei Borbone, in esilio.

Si sottolineava poi che all'inizio del secolo XIX il Bonaparte, che pur aveva rispettato l'immunità del Vaticano, aveva viceversa destinato il Quirinale a palazzo imperiale, in quanto considerato edificio profano.

Alla stessa data del 7 novembre, l'Osservatore Romano pubblicò un articolo sulla nota circolare Visconti Venosta ai diplomatici italiani all'estero, in cui il Ministro asseriva la spontaneità del plebiscito per l'annessione di Roma e delle province romane all'Italia.

Nelle piazze -notò il giornale- vi erano state "pazze dimostrazioni" e "osceni baccanali" nella città che in pochi giorni, dopo il 20 settembre, aveva cambiato volto e non aveva più il carattere antico; ma da grave e dignitosa quale era stata, era divenuta un "teatro dove tutti arditamente comparvero i sette vizi capitali".

In merito alla voce di una benedizione della bandiera italiana avvenuta in passato da parte del Papa, l'organo di stampa della S. Sede precisò: "Il Papa non ha mai benedetto la bandiera, ma sì bene l'Italia, e dalla Loggia del Quirinale nel 1848 ad alta voce esclamò: gran Dio, benedite l'Italia, affinché colla Vostra benedizione possa conservare il tesoro prezioso della fede e della religione dei suoi padri. E ciò -concluse l'articolista- sia detto a disinganno di tutti".

Due giorni dopo il card. Antonelli rispose alla lettera del La Marmora tramite una nota di protesta indirizzata al Corpo Diplomatico, scrivendo (67) testualmente: "Reca veramente sorpresa che un Consiglio dei Ministri si eriga a giudice per definire il diritto della altrui proprietà, e specialmente di un palazzo che appartiene ai Romani Pontefici e che, essendo residenza dei medesimi, chiamasi perciò apostolico; che è destinato da ben tre secoli a loro abitazione estiva, e che è consacrato da lungo tempo anche ad uso di Conclave e delle segreterie apostoliche".

Pertanto il Cardinale si rifiutò di dare le chiavi degli appartamenti di Sua Santità, che ritenne essere stati arbitrariamente sigillati (68).

Nondimeno i delegati del La Marmora ruppero i ferri delle porte e presero comunque possesso del Quirinale.

Il 1° dicembre il Luogotenente regio acconsentì al ritiro dei mobili e degli archivi da parte della S. Sede, nonostante il parere contrario del Sella, Ministro delle Finanze, che evidenziò l'onerosità di dover arredare *ex novo* il Quirinale (69).

Nella prima quindicina di dicembre furono ultimati i verbali per il passaggio degli arredi dal Papa al Re, il quale alla fine dell'anno fece una fugace sortita a Roma, dopo un'inondazione del Tevere, in cui molti videro un segno del castigo divino (70).

Il 23 gennaio 1871 giunsero nella città eterna il principe Umberto con la consorte Margherita, mentre il trasloco del mobilio della famiglia reale durò un altro mese.

Con RR. DD. n. 33 e 36 del 3 febbraio 1871 Roma fu proclamata capitale del Regno; frattanto si dibatteva in Parlamento l'assetto giuridico da conferire al Papato.

Il contesto era particolarmente delicato, poiché il crescendo della propaganda anticlericale della stampa e degli spettacoli osceni, avevano indotto il card. Patrizi, Vicario per Roma (71), a scrivere al Regio commissario Gadda, esortando le autorità italiane ad "adottare in proposito con tutta energia ed efficacia le necessarie provvidenze, altrimenti il Governo non potrà da sé declinare la responsabilità in faccia al mondo cattolico, riguardo agli scandali che si tutto dì perpetrano in Roma, e si troverà nella dura, ma inevitabile alternativa di dover confessare la sua impotenza a reprimerli, o la sua connivenza col permetterli".

La missiva non rimase inascoltata, dal momento che il 23 marzo 1871 il Lanza invitò i Prefetti del Regno ad una maggiore vigilanza contro gli oltraggi che disonesti mestatori infliggevano alla religione ed al costume (72).

Dopo la storica "Breccia" si verificarono degli effetti imprevisti dagli stessi protagonisti dell'evento: la Chiesa acquisì una forza ed un prestigio morale che non aveva posseduto prima presso il mondo cattolico ed anche al di fuori di esso, mentre si infranse il sogno di una riforma religiosa di tipo protestante, nella quale avevano fortemente confidato le confessioni riformate del nord Europa e dell'America, che con moti-

vato interesse avevano seguito le imprese mazziniane e garibaldine.

Il Papa, profondamente legato agli italiani ed alla Casa sabauda, che pure aveva dato dei Santi alla Chiesa, fu in realtà prigioniero del ruolo assegnatogli dalle circostanze, poiché se avesse lasciato prevalere le ragioni del cuore sulla ragion di Stato, con un pronto accomodamento con lo Stato italiano e con la conseguente accettazione del "fatto compiuto" una volta perduta Roma, sarebbe stato considerato dalle potenze europee poco più di un Cappellano dei Savoia, con la conseguenza di una probabile catena di scismi da parte degli episcopati nazionali.

Il Re dal canto suo, legato da filiale e sincera devozione al Pontefice, fu prigioniero dei limiti propri della condizione di Monarca costituzionale, per cui non poté deviare il corso di una politica ecclesiastica che sovente nel suo intimo non condivise.

E' fenomeno comune ai protagonisti della storia come a quelli della vita quotidiana, di trovarsi talora nel corso della propria esistenza a dover tacitare la voce sommessa del cuore, innanzi a quella altisonante ed imperiosa dei doveri e delle responsabilità derivanti dall'appartenenza ad una comunità organizzata, sia essa il microcosmo della famiglia o il più ampio contesto dello Stato.

CAPITOLO II

DA ROMA CAPITALE AL REGICIDIO DI MONZA

DALLA "LEGGE DELLE GUARENTIGIE" ALL'AVVENTO DELLA SINISTRA

Una volta acquisita Roma come sede del Regno d'Italia, fu portato a compimento il disegno unitario e giunse a conclusione un ciclo storico, caratterizzato da grandi sogni e da alte idealità, da speranze e da sacrifici generosi, da cospirazioni e da struggenti aneliti libertari.

Lo stesso Pio IX, pur costretto dal ruolo impostogli dalle circostanze, a condurre una fiera resistenza contro lo Stato liberale, all'indomani della "Breccia" dopo aver ascoltato con la dovuta serietà le espressioni di solidarietà rivoltegli da un diplomatico tedesco per le "sofferte rapine italiane", avrebbe mormorato ad un vicino: "Questo bestione tedesco non comprende la bellezza e la grandezza dell'idea nazionale italiana" (1).

Lo stato d'animo diffuso tra molti era quello di ritenere concluso il ciclo epico del Risorgimento, per l'incalzare dei problemi ordinari nei campi del coordinamento legislativo, amministrativo e della gestione della giustizia.

Il trasferimento a Roma comportò una mole di questioni di non facile soluzione, come la ricerca delle sedi per i Ministeri, che rese necessaria l'espropriazione di parecchi immobili appartenenti alle corporazioni religiose.

Innanzi alla gravosità dei compiti che si profilavano, alcuni avrebbero voluto procrastinare il trasferimento o rinunziarvi addirittura, altri consigliavano di attendere una più salda organizzazione militare e finanziaria dello Stato.

Alla Camera si scontrarono quanti imputavano al Governo un'eccessiva moderazione negli espropri con coloro che, ritenendo inutili o nocivi tali provvedimenti, consigliavano di costruire nuovi palazzi.

Ad entrambe le critiche, espressive generalmente dell'atteggiamento assunto, rispettivamente, dalla Sinistra e dalla Destra, il Governo rispose di non voler procedere con inutili arbitrii (quali l'abolizione indiscriminata di Case religiose), che sarebbero apparsi come atti gratuiti di provocazione e di ostilità; ma al tempo stesso obiettò di non poter costruire nell'immediato edifici nuovi, per la mancanza dei necessari fondi.

La questione più importante, dopo Porta Pia, era la regolamentazione dei rapporti con la Chiesa, la cui soluzione si prospettava quanto mai ardua per l'indisponibilità del Vaticano -date le ragioni evidenziate in precedenza- ad una soluzione pattizia.

Occorreva pertanto procedere unilateralmente all'elaborazione di un sistema di norme che rassicurasse le popolazioni cattoliche d'Europa, nella fedeltà al separatismo cavouriano.

I clericali più accessi reiterarono gli appelli internazionali per restituire al Pontefice il potere temporale, non mancando al contempo di enfatizzare l'importanza del Papato quale garante di pace sociale, di tranquillità e di stabilità morale e civile per le varie Case regnanti, inclusa quella dei Savoia (2).

Le rivoluzioni che si paventavano nell'ultimo trentennio del secolo scorso, alimentate dalle prime pattuglie socialiste, nichiliste ed anarchiche, avrebbero potuto essere sconfitte -sostenevano i cattolici intransigenti- solo attraverso l'armonia fra Trono ed Altare, laddove l'aver colpito la

Chiesa aveva minato il principio stesso di autorità sul quale si erano mantenute salde tutte le dinastie.

Innanzi a siffatte argomentazioni che trovavano ampio credito negli ambienti internazionali, il nuovo Stato dovette procedere con la massima cautela, tenendo a bada sul versante opposto gli ardori giacobini di alcuni settori della Sinistra.

Durante la discussione sulla "Legge delle guarentigie" (3), nella tornata del 16 gennaio 1871 il Bonghi presentò la relazione di maggioranza della Giunta della Camera, in cui evidenziò che il progetto doveva tener conto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia sul problema della tutela del Papa e dei suoi collaboratori.

Il 30 successivo il Visconti Venosta, replicando all'on. Oliva che in un'interrogazione voleva accertare gli impegni assunti dal nostro Governo con gli altri Stati, rispose che non erano state condotte delle trattative ad insaputa del Parlamento, e che in ordine alla persona del Pontefice ed alla libertà della Chiesa, non si era voluto esautorare l'assemblea legislativa ma, data l'eccezionalità della situazione, era stato necessario assicurare tempestivamente le grandi Potenze sulle buone disposizioni dell'Italia.

Il Governo e la maggioranza del Parlamento si erano dichiarati favorevoli ad una normazione speciale in deroga al diritto comune (al quale viceversa si appellarono imperiosamente le Sinistre), in quanto il Papa nella sua veste di capo spirituale dei cattolici di tutto il mondo, non poteva esservi assoggettato: il titolare di una così ampia giurisdizione morale, non doveva essere suddito di alcuno Stato.

I governanti post-unitari si resero conto che una mossa men che ponderata, avrebbe potuto provocare l'ostilità degli Stati sensibili ai richiami di un Pontefice che si dichiarava prigioniero, per cui Roma avrebbe potuto segnare non il coronamento, ma la fine dello Stato unitario stesso.

Al Senato fu il Mamiani che nella tornata del 22 aprile 1871 (4) spiegò che le guarentigie non erano "concessioni" dello Stato, bensì vere e proprie "ricognizioni" delle prerogative di un'autorità che molte nazioni reputavano come la più universale ed assoluta che esistesse.

Mamiani al Senato come già il Visconti Venosta alla Camera, ricordò fermamente agli oppositori che la linea prescelta proseguiva nel rispetto coerente degli impegni morali assunti da tanti anni nei programmi dei precedenti Governi.

Nel clima di diffusa amarezza che caratterizzò negli ambienti vaticani la prima Pasqua in Roma italiana, il Papa aveva vietato la celebrazione di solenni cerimonie per i riti della Settimana santa, in tutte le basiliche capitoline (5).

L'interdetto pontificio aveva colpito le cappelle esistenti nell'ex palazzo apostolico del Quirinale e pertanto, non potendo ivi aver luogo alcuna celebrazione religiosa, il Ministero della Real Casa prescelse per i servizi di culto della Reale Famiglia, la chiesa del SS. Sudario, che meglio rispondeva alla funzione di Cappella Reale, essendo già appartenuta -com'è noto- ai sudditi piemontesi residenti a Roma (6).

Il Ministero degli Esteri che fino ad allora l'aveva amministrata effettuò -lo si è già ricordato- le necessarie consegne alla Real Casa (7).

Il 13 maggio 1871, dopo vivaci dibattiti parlamentari di cui qui si è appena fatto cenno, vide la luce la legge n. 214 detta delle "Guarentigie", concernente al titolo I le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede ed al titolo II le relazioni dello Stato con la Chiesa.

Si trattò di una norma interna, ma in relazione ad un vincolo giuridico di portata internazionale, la cui particolare esplicazione restava nel libero esercizio della sovranità legislativa italiana (8).

Al S. Padre erano riconosciuti onori e tutela propri di un Sovrano ed una condizione di assoluta indipendenza dall'Italia, con la possibilità di accreditare e di inviare diplomatici, di corrispondere autonomamen-

te con tutto il mondo tramite uffici di posta e telegrafo in Vaticano. Durante la vacanza della Sede Pontificia, era sancita piena libertà di movimento per i Cardinali e la tutela per il miglior svolgimento del Conclave, così come analoghe garanzie erano previste per i Concili ecumenici.

Per le necessità del Pontefice e della S. Sede era prevista la dotazione di una rendita annua di £. 3.225.000, nonché il godimento dei palazzi apostolici vaticano e lateranense, oltre che della villa di Castel Gandolfo.

Quanto ai rapporti fra Stato e Chiesa, furono abolite delle forme di controllo giurisdizionale plurisecolari, che avevano influito sul libero esercizio dell'attività ecclesiastica negli Stati preunitari, come il diritto di legazia apostolica in Sicilia e l'obbligo dei Vescovi di giurare fedeltà al Re.

L'imperfezione tecnica, giuridica, politica del testo normativo in questione, fu oggetto di motivate critiche, specialmente in considerazione del fatto che la proclamata "sovranità" difettava di approvazione internazionale ed era garantita da un'autorità esterna come l'Italia, il cui Parlamento poteva revocarla *ad nutum* (9).

Nondimeno i difetti rilevati erano ascrivibili alla difficoltà degli autori di aver dovuto risolvere unilateralmente una selva di interessi contrastanti, senza aver potuto far ricorso allo strumento consensuale, tra l'atteggiamento di apparente indifferenza delle Potenze europee e la decisa ostilità di combattivi settori della Sinistra all'interno.

La larghezza di valutazioni che ne derivò, più volte censurata da tali settori, va ascritta all'accorto disegno di abbondare nelle concessioni, una volta ottenuto ciò che più interessava con il conseguimento di Roma capitale, per non mettere a repentaglio l'obiettivo unitario faticosamente raggiunto.

La risposta da parte vaticana non si fece attendere ed il 15 maggio Pio IX nell'Enciclica *Ubi nos arcano Dei*, asserì, tra l'altro: "Stimiamo essere dovere del nostro Apostolico Ufficio, solennemente dichiarare per vostro mezzo a tutto il mondo, come non solo quelle che si chiamano "Guarentigie", e che furono perversamente coniate dal Governo Subalpino, ma qualunque finalmente siano i titoli, gli onori, le immunità, i privilegi e qualsivoglia cauzione a cui vogliasi dare il nome di guarentigie, non possono valere in nessun modo ad assicurare l'uso spedito e libero della potestà a noi divinamente affidata, ed a difendere la libertà della Chiesa".

Ed ancora: "Violate le guarentigie provvidenziali alla libertà del Pontefice, si è creata una condizione di cose anormale con grave e permanente turbazione delle coscienze dei cattolici nel mondo intero... Noi protestiamo a difesa dei diritti e della dignità dell'Apostolica Sede, non già per vana e terrena ambizione, della quale arrossiremmo, ma per puro debito di coscienza" (10).

A fronte della perdita del potere temporale, il S. Padre aveva conseguito un prestigio di assai maggior misura anche al di fuori del mondo cattolico; ma in quel momento storico non poteva esimersi dal dovere istituzionale della protesta.

Nonostante i limiti dovuti alle modalità che l'avevano originata, la legge in questione consentì onorevolmente per oltre mezzo secolo, il maturarsi di quelle condizioni di riavvicinamento che ebbero l'epilogo nei Patti lateranensi.

L'originario dissidio comunque aveva avuto anche i suoi risvolti positivi, poiché agevolò la laicizzazione dello Stato attraverso quella che Croce definì "la risoluzione tra dispettosa e speranzosa, che prese la Chiesa cattolica (11), di appartarsi essa e i suoi fedeli, dalla vita pubblica italiana, vietando ai cattolici di essere eletti ed elettori nei comizi politici..., la qual cosa impedì un partito cattolico clericale alla Camera italiana". Anche la Chiesa tuttavia ricavò dei benefici dalla situazione di conflittualità (peraltro meno marcata delle apparenze), in quanto la grande forza che trasse dalla "determinatezza dei suoi dommi e della sua disciplina" (12), le consentì di rinserrare le fila e di acquistare

una più solida struttura centralizzata nella sua dimensione universalistica.

Dopo il varo della legge delle "Guarentigie", essendosi diffusa la voce di una possibile partenza del Papa dalla capitale, la Spagna fece conoscere il "reverente consiglio di non lasciare Roma" (13); l'Inghilterra si manifestò anch'essa contraria ad una simile eventualità, pur dichiarandosi disposta a riceverlo; l'Austria a fronte dell'ospitalità offerta ufficialmente, riservatamente sperava di non dover dar concreto seguito alla proposta; la Germania oscillava nelle ambiguità bismarckiane e la Francia infine proclamò incondizionatamente di essere pronta ad accoglierlo, inviando con palese intento di sfida l'incrociatore *Orenoque* nella baia di Civitavecchia, da dove sarebbe salpato solo nell'ottobre del 1874, senza il ragguardevole passeggero.

Il Pontefice durante un colloquio con il card. Antonelli il 16 giugno 1872, ponendo fine alle illazioni che lo riguardavano, manifestò chiaramente il desiderio di "restare a bere quotidianamente il calice amaro nella dilettissima città".

In occasione del Capodanno 1872 il Re, insediatosi a Roma già da sei mesi, in segno di deferenza aveva inviato il conte di Pralorno, proprio aiutante di campo (14), a porgere gli auguri a Sua Santità, che delegò a riceverlo il card. Antonelli per un'asserita leggera indisposizione.

I segnali distensivi che giungevano da Casa Reale per addolcire il "calice amaro", erano tuttavia vanificati dalle intemperanze grossolane di una piazza che volentieri indulgeva a manifestazioni di grezzo anticlericalismo, quali parodie carnevalesche di cerimonie cattoliche, spettacoli osceni, banchetti a base di maiale durante il Venerdì Santo.

Nel proscenio internazionale, una volta superate le pressioni dei sudditi cattolici, sensibili alle reiterate proteste del Papa, i Governi presero atto di buon grado della situazione scaturita dalla legge delle "Guarentigie".

All'interno salì la tensione tra le due sponde del Tevere a causa della legge 26 gennaio 1873, che abolì dalle Università del Regno tutte le facoltà di teologia, che peraltro spesso si erano rivelate uno strumento del giurisdizionalismo statale, in contrapposizione ai seminari direttamente gestiti dalla Chiesa (15).

Nell'aprile seguente le autorità italiane seguirono con partecipe apprensione l'evolversi di una malattia che aveva colpito Pio IX (16), nel timore dei rilevanti problemi internazionali che lo Stato avrebbe dovuto affrontare, qualora il Conclave si fosse svolto all'estero e fosse stato eletto al soglio di Pietro un "intransigente".

Passato il timore per lo scampato pericolo grazie alla guarigione dell'illustre infermo, il Parlamento inferse un ulteriore colpo alle speranze conciliatoriste, con la L. 19 giugno 1873, n. 1402, che estese la normazione eversiva a Roma e province, pur se con le dovute eccezioni legate all'appartenenza di taluni cespiti ai generalati delle Case madri, per le quali si ricorse alla *fictio iuris*, di considerarle rappresentanti esteri.

A favore degli enti conservati su scala nazionale, i cui beni furono convertiti al pari di quelli degli enti soppressi, fu iscritta nel Gran Libro del Debito pubblico, una rendita annua consistente nel 5% del capitale rappresentato dal valore economico degli immobili.

Durante i dibattiti parlamentari che avevano preceduto tale legge, si erano verificati dei tafferugli nella Capitale e poco dopo cadde il ministero Lanza, cui ne seguì uno a guida del Minghetti, inviso ai clericali in quanto ex Ministro di Pio IX, ma a capo di una compagine governativa di cui facevano parte le figure di Visconti Venosta agli Esteri e di Cantelli all'Interno, rassicuranti per i cattolici (17).

Nel 1874 in un clima di persistente ostilità fra le "due Rome", fallì un tentativo di mediazione operato da don Giovanni Bosco, che pur godeva di ampio credito e di stima negli ambienti liberali.

Alle votazioni che si tennero nel novem-

bre, l'elettorato cattolico fu costretto all'astensione a causa del *non expedit* della S. Sede, pur se poté affermare la sua presenza in sede amministrativa, dove più vivo ed immediato era il contatto con i problemi della collettività.

Nel 1875 fu abolita l'esenzione dei chierici dal servizio militare, contravvenendo alle indicazioni fornite in tal materia dal Cavour e, ad ulteriore segno di un atteggiamento non incoraggiante da parte del Governo, fu disposto l'allontanamento dalle rispettive sedi di ben 33 Vescovi, per ordine del guardasigilli Vigliani, che imputò loro di non aver sottoposto le Bolle pontificie di nomina all'approvazione dell'Esecutivo e di non aver richiesto il prescritto *exequatur* (18).

In quell'anno assurse a maggiore rilevanza l'opera discreta e tenace di un convinto tessitore della trama della riconciliazione: mons. Valerio Anzino, Cappellano palatino (19).

Il 16 novembre, egli ricevette l'incarico provvisorio del servizio religioso al posto del defunto canonico Proset Mouchel presso la chiesa del SS. Sudario (20), deputata ai sacri riti per la Reale Famiglia (ma aperta al pubblico), nella quale furono celebrati una grande quantità di matrimoni, cresime, prime comunioni, messe, novene, funerali, di cui esiste una copiosa documentazione (21).

Del pari esiste una ricca documentazione degli scambi epistolari intercorsi fra mons. Anzino (o membri del clero palatino da lui dipendenti) e vari Cardinali, da cui si comprende la sua funzione di tramite speciale di cui si serviva la Chiesa frequentemente, per perorare istanze realizzabili nella società civile (22).

Illuminante in merito ai percorsi obbligati che la politica ecclesiastica ufficiale era tenuta ad osservare, fu l'intervento che aveva svolto il 7 maggio 1875 l'on. Toscanelli, Deputato della Sinistra moderata, che durante la discussione su un progetto di legge per la repressione degli "abusi del clero", a quel momento contemplati dalla legge 5 giugno 1871, esortò ad un'applicazione generosa della legge delle "Guarentigie", sottolineando che il Pontefice stesso aveva dato sostanziale prova di accettare la situazione imposta, restando a Roma. In merito alla composizione del dissidio, il Toscanelli osservò che vi ostavano delle ragioni oggettive e contingenti, che espose con molta lucidità analitica: "la conciliazione completa ed assoluta non la vuole neppure la Chiesa - disse l'oratore- perché avendo perduto il potere temporale, quando avvenisse una conciliazione completa con il governo italiano da un lato, e la Chiesa da un altro, i cattolici esteri potrebbero credere che il Papa non fosse più libero ed indipendente nell'esercizio del suo potere spirituale, e che fosse influenzato dal nostro Governo; indi molto facilmente questa conciliazione, producendo diffidenza, ecciterebbe i governi alla costituzione delle Chiese nazionali".

La questione romana nei fatti, al crepuscolo della Destra storica, era destinata ad essere superata da quella sociale, innanzi alla crisi economica ed all'incipiente avanzata socialista, che avrebbe operato come spinta propulsiva per il riavvicinamento ufficiale dei cattolici e dei liberali sul finire del secolo.

A favore di tale cambiamento di prospettiva avrebbe giocato la circostanza che lo Stato, titolare del potere in senso istituzionale, mancava a causa della scarsa rappresentatività del Parlamento, di quella presa diretta sul "Paese reale", che costituiva invece il punto di forza della Chiesa che perduto il dominio temporale, esercitava un'influenza ben più vasta ed incisiva sulle coscienze.

La polemica condotta dalle gerarchie vaticane contro lo Stato liberale, estesa alle sue carenze in campo sociale, trovò fertile terreno tra le masse, che si sentivano tradite per il mancato conseguimento di quel più alto tenore di vita, che durante l'impresa garibaldina era stato loro promesso dai propugnatori di una nuova e più equa distribuzione delle ricchezze esistenti.

L'azione sociale della Chiesa, in cui si dimostrarono particolarmente attivi i cattolici

intransigenti, aveva avuto un forte impulso a partire dal 1871, con la creazione di una vasta rete assistenziale e solidaristica (specie nel Nord Italia), per venire in aiuto ai lavoratori indigenti che, lasciati in balìa di se stessi dal sistema liberale, avrebbero altrimenti trovato l'accoglienza esclusiva delle associazioni socialiste o repubblicane.

Cardine del movimento cattolico fu l'Opera dei Congressi, che mirò a riunire tutti i cattolici per una comune e concorde azione in difesa dei diritti della S. Sede e degli interessi religiosi e sociali degli italiani, conforme ai desideri ed alle esortazioni del Papa e sotto la guida dell'episcopato e del clero.

Fin dall'inizio essa procedette affiancando rivendicazioni di ordine temporale, con accorati accenti contro lo sfruttamento capitalista, cui contrappose il vincolo solidalistico delle antiche corporazioni medioevali, modello dell'elaborando programma sociale della Chiesa.

Proprio su di un problema di grande rilevanza sociale, quale la c.d. "tassa sul macinato", il 18 marzo 1876 cadeva la Destra risorgimentale, senza che peraltro l'avvento al potere della Sinistra migliorasse la situazione, poiché si trattava fondamentalmente della diversa articolazione ed espressione di un ceto elettorale omogeneo nei suoi interessi, la quale non fu in grado di mantenere le promesse di una maggiore apertura sociale.

Si ebbe con il nuovo corso una sostanziale continuità di indirizzo rispetto al precedente, dal quale si differenziò per una concezione politica più aderente ai problemi ordinari, anche se meno suggestiva sotto il profilo ideale (23).

Nei rapporti con la Chiesa in particolare il cambio della guardia non comportò nella realtà il temuto accentuarsi dell'anticlericalismo, poiché già si intravedevano i rischi che comportava l'acuirsi della polemica con l'autorevole interlocutrice, che si poneva come fattore di stabilità sociale, in un contesto già movimentato da fermenti e da inquietudini vivissime.

Il punto di vista del Vaticano in merito al cambiamento governativo, fu manifestato da Pio IX, che con rara efficacia espressiva, paragonò la Destra ad un "colera" e la Sinistra ad un "terremoto", spiegando che quest'ultimo faceva molto più frastuono, ma mieteva meno vittime (24).

Il 6 novembre veniva a mancare un protagonista di primo piano della politica vaticana, il card. Antonelli, che peraltro già da tempo era stato messo da parte ed era apparso molto cambiato a quell'attento osservatore di cose vaticane che era il commissario Manfroni, che così annotava (25): "... in questi ultimi anni egli, se non era favorevole ad un accordo, era però convinto dell'inutilità di una politica a noi sempre avversa, e si mostrava fautore di una via intermedia, di una specie di *modus vivendi*, assai diverso da quello che proponeva due anni or sono il padre Curci".

Il gesuita in ultimo menzionato dal Manfroni, aveva sostenuto l'inutilità e la pericolosità dell'astensionismo elettorale, in quanto aveva privato i cattolici di una rappresentanza parlamentare idonea a tutelarne gli interessi religiosi in sede legislativa.

Le intransigenze poi, a giudizio del Curci (26), avevano allontanato gran parte del laicato colto e non, che si era distaccato dalla Chiesa scadendo nell'indifferentismo pratico.

Auspicando la concordia fra lo Stato ed il Papato, egli si era incautamente spinto a dimostrare che la dottrina temporalistica era priva di qualunque fondamento dogmatico, per cui alla fine le sue tesi gli fruttarono l'espulsione da quella Compagnia che aveva servito con assoluta dedizione per più di mezzo secolo.

LA SCOMPARSA DI DUE GRANDI PROTAGONISTI: VITTORIO EMANUELE II E PIO IX

Dopo la c.d. "Rivoluzione parlamentare" fu eletto presidente del Senato Giuseppe Pasolini, già Ministro di Pio IX e di Vittorio

Emanuele II (27), che in passato aveva più volte rifiutato l'importante carica e che allora si risolse ad accettare, avendo appreso che il S. Padre si sentiva confortato dalla sua presenza al vertice di quell'Assemblea.

Accanto a siffatti eventi che inducevano ad un cauto ottimismo, intervenivano segnali di opposto tenore che sembravano finalizzati a riacutizzare le contese, come il discorso della Corona del 1876, in occasione del quale il Re tenne a precisare che "le libertà concesse tanto largamente alla Chiesa, non possono essere applicate in modo che ne vengano offese le pubbliche libertà o menomati i diritti dello Stato" (28).

Tale concetto era già stato espresso dal Mancini, che di lì a poco ripresentò il disegno di legge contro gli abusi del clero, ritenuto dal Pontefice offensivo per la sua stessa persona.

Il 12 marzo 1877 Pio IX rivolse una vibrata allocuzione ai Cardinali, in cui dopo aver ricordato i danni patiti dalla Chiesa a partire dalla "Breccia" in poi (29), concluse: "No! Il Romano Pontefice non è, né sarà mai libero e indipendente sotto il dominio di un estraneo potere. Egli in Roma non può essere che Sovrano o prigioniero, e la Cattolicità intera non potrà mai essere tranquilla, finché l'azione del Romano Pontefice sarà esposta all'agitazione dei partiti, all'arbitrio dei governanti, ai risultati delle politiche elezioni, al calcolo di uomini scaltri e interessati".

Probabilmente l'irritazione del S. Padre fu dovuta al fatto che nei mesi precedenti c'erano stati dei riservati contatti fra alcuni Porporati conciliatoristi e dei dignitari del Re, a sua insaputa ed in previsione di un Conclave ritenuto imminente: l'interessato, venutone a conoscenza, si era infuriato (30).

P.S. Mancini il 17 successivo inviò una circolare ai Procuratori generali, esortandoli a perseguire quei giornali che non si fossero limitati a dar notizia dell'allocuzione pontificia, ma vi avessero dato "la loro criminale adesione".

Alle elezioni del 18 novembre 1877 i clericali conseguirono un forte successo nella circoscrizione amministrativa capitolina; poco dopo il presidente del Consiglio Depretis chiamò Crispi agli Interni.

Il nuovo anno si aprì con la malattia del Sovrano, che il 5 gennaio aveva manifestato i sintomi di una polmonite (31) ed il 9 successivo si era aggravato.

Appresa tale notizia Pio IX paventò la scomparsa del Re come una grave disgrazia per tutti, ed avendogli tolto la scomunica si premurò di chiedere assicurazioni al Vice Gerente del Cardinal Vicario, circa l'avvenuto incarico al parroco di S. Anastasio di amministrare gli ultimi sacramenti all'infermo (32).

Poco dopo però il Papa scelse di inviare al Quirinale il prelato domestico mons. Cenni ed il sacrista mons. Marinelli, per incontrare mons. Anzino, che per suo conto aveva comunque già preso accordi con il Cardinal Vicario.

Pertanto quanto il prof. Bruno, medico curante, chiese al malato se voleva ricevere i sacramenti, questi annuì e -come attestato dalla relazione ufficiale redatta sull'evento- (33) "alla maggiore serenità d'animo, veniva introdotto il reverendo canonico Anzino, Preside delle Reali cappelle, che subito ricevette la Confessione Reale e poscia somministrava all'Augusto infermo il SS. Viatico, che riceveva stando a sedere sul letto...".

Alle 2.30 pomeridiane il Re spirò (34) ed il successore Umberto I ascese al trono lo stesso giorno.

Il 12 la salma fu portata alla "Sala degli Svizzeri", dove restò esposta al pubblico per due giorni.

Il 13 gennaio il Coppino, ministro della Pubblica Istruzione, scrisse al Cappellano del SS. Sudario: "Reverendissimo monsignor Anzino, occorre pensare ai solenni funerali per S. M. il glorioso Vittorio Emanuele II. Pare a me che nessuno possa ordinare queste cose meglio di Lei, così per la devozione Sua verso l'Augusto Sovrano, come per la conoscenza di tutto che è richiesto dalla religiosa cerimonia. E' perciò natural cosa che io vivamente La preghi e me Le

raccomandi, perché voglia assumersi questo carico grave ad un tempo e caro al Suo cuore" (35).

L'Anzino dunque tornò ad incontrare il Cardinal Vicario, affinché le esequie potessero aver luogo in S. Maria Maggiore, che avrebbe offerto alle delegazioni straniere più ampio spazio rispetto al Pantheon; ma la proposta non trovò accoglimento.

Il contegno assunto nella luttuosa circostanza da certa stampa clericale (L'Osservatore Cattolico di Milano, Il Veneto Cattolico di Venezia, La Voce della Verità di Roma...) contro il defunto Monarca, disgustò molti Porporati che chiesero al Pontefice la punizione degli autori delle villanie.

Non mancarono peraltro atteggiamenti contraddittori da parte di un Papa stanco e sfibrato, che emanò nel giro di 48 ore due circolari di diverso tenore, probabilmente risentendo dalle opposte tendenze presenti tra i Cardinali (36).

L'influenza degli intransigenti fu palese nella proibizione di "ogni funzione ecclesiastica che fosse imposta o richiesta dall'autorità civile o municipale, massime se tal funzione potesse comechessìa rivestire il carattere di manifestazione politica" (37).

Avendo tuttavia il moderato card. Pecci sollevato forti perplessità circa la puntuale applicazione di tale circolare, due giorni dopo Pio IX ne emanò un'altra ove precisò di non aver inteso vietare "nella presente congiuntura funzioni di esequie, purché non si pretenda di dare alle medesime il carattere di una dimostrazione politica". Tali esequie, concludeva il documento pontificio, in ogni caso non dovevano essere promosse ad iniziativa dell'autorità ecclesiastica.

Sempre alla data del 10 gennaio l'anziano Pontefice, presagendo l'imminenza della propria fine, aveva emanato il "Regolamento da osservarsi dal S. Collegio in occasione della vacanza della Sede Apostolica", dove prospettò la possibilità che il Conclave avesse luogo fuori dalla Capitale, qualora il Governo italiano, venuta meno la presenza moderatrice del Sovrano appena spirato, non avesse potuto o voluto garantirne il sereno svolgimento.

Il 17 gennaio si ebbe il funerale religioso al Pantheon, ove fu tumulata la salma del Re.

Il 9 febbraio, ricorrendo il trigesimo, la Reale Famiglia fece celebrare una s. messa al Sudario ed un'altra alla cattedrale di Torino, mentre i solenni riti di commemorazione a cura dello Stato, essendo intervenuta la morte di Pio IX il giorno 7, furono rimandati al 17 e vennero officiati al Pantheon da mons. Anzino, assistito dal locale Capitolo (38).

Il 18 febbraio l'Anzino ricevette una lettera dal Coppino, che lo ringraziava per il ruolo esercitato in occasione dei funerali del Re al Pantheon: "Molte erano le difficoltà da vincersi perché la mesta cerimonia riuscisse non indegna di Roma e del Principe così amato e compianto da tutta la Nazione -scriveva il Ministro (39)- e l'averle superate torna di lode grandissima alle persone che al pari della E.V. Ill.ma seppero e vollero affrontarle con forza e abnegazione piuttosto singolare che rara".

Alla vigilia della dipartita del grande Papa, l'Italia tramite il ministro degli Esteri Visconti Venosta, aveva cercato di concertare con le Nazioni amiche un'azione diplomatica volta a scongiurare l'ascesa al soglio di Pietro di un Cardinale intransigente.

L'Italia tuttavia dovette astenersi dall'avanzare proprie "candidature", poiché le altre Potenze non avrebbero gradito l'elezione di un Papa sensibile alle interferenze italiane. Il che non deve fare escludere che si fossero svolti contatti segreti fra il Visconti Venosta ed una ragguardevole seppur silenziosa parte dei Cardinali, poiché se è vero che egli non desiderava che l'Italia comparisse in qualche modo a designare alcun Porporato come possibile successore di Pio IX, è altrettanto vero che fra le sue carte è conservato un rapporto stilato presumibilmente nel 1874 da un anonimo informatore, avente per oggetto l'Arcivescovo di Perugia, che veniva descritto come una personale conciliante (40).

Subito dopo il decesso di Pio IX, il ministro dell'Interno Crispi, avvertì mons. Di Marzo (41): "Dite al Cardinale Vicario che mi metto ai suoi ordini per tutto ciò che è necessario nell'interesse della S. Sede".

Quindi inviò telegrammi a tutti i Prefetti ed ai Procuratori generali affinché fosse repressa ogni manifestazione popolare ostile al clero, disponendo altresì che al momento delle esequie, fossero sparate delle salve di artiglieria in tutte le città capoluoghi di Divisione.

Al tempo stesso però, diffusasi la voce che qualche Cardinale aveva proposto per il Conclave Malta, altri Vienna, altri ancora Avignone, il Ministro minacciò che se la riunione cardinalizia si fosse tenuta fuori da Roma, chiunque era libero di uscirne, ma difficilmente avrebbe potuto farvi ritorno.

I funerali si svolsero con un ingente spiegamento di forza pubblica schierata fuori dal Vaticano al fine di evitare disordini; la salma fu visitata da oltre 300.000 persone durante i 4 giorni nei quali restò esposta alla pubblica devozione.

Ad Umberto I che aveva chiesto il permesso di assistere alle esequie dalla cappella Sistina, il Camerlengo cardinale Pecci rispose che avrebbe potuto presenziarvi dalla tribuna riservata in S. Pietro ai "Principi stranieri di passaggio a Roma" (42).

In gran segreto il Mancini ed il Depretis trattarono con mons. Theodoli per dare la personale assicurazione che il Governo avrebbe garantito il sereno svolgimento del Conclave, che si tenne fra il 18 ed 20 febbraio, nel qual periodo le Camere rimasero chiuse in segno di deferenza.

Con 44 voti su 61 fu eletto il card. Pecci, noto per la sua moderazione, che assunse il nome di Leone XIII (43). Il 3 marzo successivo, alla presenza del Corpo diplomatico e di numerosi invitati si svolse la solenne cerimonia dell'incoronazione papale (44).

Le speranze dei conciliatoristi furono subito spente dall'atteggiamento del nuovo Pontefice, che non volle impartire pubblicamente la benezione *Urbi et Orbi*, provocando la pronta reazione di Crispi, che vietò ai Prefetti di partecipare a qualsiasi solennità che il clero avesse celebrato.

Durante l'inaugurazione della nuova sessione parlamentare, colpì grandemente il silenzio della Corona sul nuovo Pontefice in occasione del discorso di apertura della sessione stessa. Infatti Umberto I dopo aver rievocato la figura di Pio IX "sceso compianto e venerato nel sepolcro", e l'ordine mirabilmente tenuto dalle autorità italiane per il miglior svolgimento dei lavori del Conclave, aggiunse: "Mantenendo le nostre istituzioni e conciliando ognora il rispetto delle credenze religiose, colla irremovibile difesa dei diritti dello Stato e dei grandi principi della civiltà, abbiamo mostrato e continueremo a mostrare al mondo quanto sia feconda la libertà".

Non erano ancora maturi i tempi per una pacificazione a livello ufficiale dato l'allarme che ne sarebbe conseguito presso gli altri Stati cattolici; ma sull'impervio terreno della conciliazione silenziosa procedeva e cresceva in considerazione mons. Anzino, che il 12 giugno 1878 veniva nominato Cappellano maggiore di S.M." a Torino, per "far servizio al seguito di S.M.", a decorrere dal 1 luglio successivo, con privilegi di giurisdizione spirituale sulla Reale Famiglia e Casa, a norma dei Brevi pontifici dell'11 agosto 1745 e 27 febbraio 1775 e del Rescritto del 16 luglio 1798 (45).

DALL'INIZIO DELLA C.D. "ETÀ UMBERTINA" ALLE ELEZIONI DEL 1882

Durante il regno di Umberto I crebbero le attribuzioni del Ministero della Real Casa, che non si limitò a compiti di mera gestione della dotazione della Corona, ma fu anche centro propulsivo di iniziative politicamente rilevanti.

La premessa non è di poco conto, se si vuol comprendere il ruolo effettivo svolto in tale "postazione strategica" da mons. Anzino, per agevolare il colloquio fra due

mondi apparentemente restii a comunicare tra di loro.

Il 30 aprile 1881 sarebbe giunto alla massima dignità prevista nel *cursus honorum* dei Prelati palatini, cioè alla nomina di Cappellano maggiore (46), accrescendo il suo ruolo oltre che di guida spirituale, di ascoltato consigliere politico di un Sovrano che, a differenza del defunto genitore, non dimostrava eccessiva propensione per gli ambienti ecclesiastici (47).

L'inizio del regno di Umberto fu quasi coevo a quello di Leone XIII il quale, seppure nella continuità formale con l'atteggiamento di esteriore chiusura del predecessore, operò nella sostanza un netto cambiamento, caratterizzato innanzi tutto da una nuova attenzione nei riguardi dell'inserimento del laicato cattolico nella vita sociale.

Con lui la riaffermazione dei diritti della S. Sede, più sfumata comunque nei toni rispetto alle vibrate proteste di Pio IX, non aveva ormai tanto scopi di rivendicazione temporalistica, quanto la prospettiva di un più marcato impegno dei cattolici nel settore assistenziale solidaristico.

Il 28 marzo 1878 durante il I Concistoro che ebbe a presiedere, papa Pecci fece un accenno soltanto alla perdita del potere temporale, manifestando la sua angustia per la condizione della Sede Apostolica "che, violentemente spogliata dal suo dominio temporale, venne ridotta a tal condizione -disse- che non può più godere dell'uso pieno, libero, indipendente dei suoi poteri". Soggiunse quindi che si sarebbe adoperato (48) per l'invidiabile conservazione del deposito della fede cattolica e per la fedele custodia dei diritti e delle ragioni della Chiesa e della S. Sede.

L'incombente spettro della rivoluzione sociale che si profilava di ben più urgente attualità della questione romana (49), spinse il 28 dicembre 1878 il Pontefice a manifestare inequivocabilmente il suo pensiero sul nuovo problema nella enciclica *Quod apostolici muneris*, dove tra l'altro disse: "Conoscendo come la Chiesa di Cristo possegga tanta virtù per combattere la peste del socialismo, quanta non ne possano avere le leggi umane, né i costringimenti dei magistrati, né le armi dei soldati, ridonino alla Chiesa quella condizione di libertà nella quale possa dispiegare i suoi benefici influssi a favore dell'umana società".

Leone XIII esortò quindi i poteri civili a tornare sotto il magistero della Chiesa, garante di pace sociale, imputando al laicismo la genesi di quelle nuove dottrine che minavano l'ordinata convivenza e la stessa autorità dello Stato (50).

Le correnti moderate del laicato cattolico sperarono allora nell'imminente costituzione di un grande partito conservatore nazionale per combattere l'Estrema, sicché agli inizi del nuovo anno apparve con tali intendimenti la rivista di Augusto Conti "Rassegna nazionale", nel cui ambito fu redatto il "Programma di Roma", che avrebbe dovuto ispirare la nuova formazione politica; ma l'iniziativa non suscitò consensi né da parte del Re né del Papa (51).

Anzi quest'ultimo innanzi a similari auspici, tenne a precisare (52) che per la Chiesa non era né vantaggiosa né utile (*non expedit* in luogo del cessato *non licet*), la partecipapazione dei cattolici alle elezioni politiche.

Ciò nondimeno il clero in vari collegi fece propaganda per alcuni candidati con il tacito assenso della Segreteria di Stato.

A fronte dell'intransigenza ufficiale della S. Sede, è quanto mai illuminante leggere una testimonianza (seppure in chiave critica) dell'esistenza di una linea più accomodante nei contatti riservati, attraverso il pungente articolo della "Gazzetta del Popolo" del 28 aprile 1879 (53) sul tema della officiatura religiosa entro il Quirinale: "...l'eterna questione della cappella del Quirinale -si legge- è finalmente terminata. Domenica scorsa il canonico Anzino celebrava nell'interno della Reggia la prima messa dopo il 1870, alla quale assisteva la Regina. Ma non crediate mica che tale messa fosse celebrata in una delle cappelle già esistenti nell'ex palazzo apostolico del Quirinale. Che! La

cosa sarebbe stata risoluta con uno di quei mezzucci che la casistica pretina offre a dovizia. Avete a sapere che all'interno della vasta area del Quirinale parecchi anni dopo il 1870, Re Vittorio Emanuele fece costruire una palazzina per scopo che qui è inutile ricordare e della quale poi più non si servì. Questa palazzina, non esistente finché il Quirinale fu palazzo pontificio, e quindi non colpito dell'interdetto che Pio IX scagliò contro il Quirinale stesso subito dopo il 20 settembre 1870, è parsa al sottile canonico Anzino ed al sottilissimo papa Pecci il faro di salvezza, il porto di salute nell'eterna questione che già tutti conoscono".

Il "Corriere della Sera" del 30 aprile/1 maggio 1879, in merito all'avvenuto riconoscimento di tale oratorio privato nel recinto del Quirinale, ricordò che Sua Santità, secondo quanto riferito a mons. Anzino dal Segretario di Stato, card. Nina, piuttosto che accordare l'oratorio avrebbe dispensato la Regina dall'obbligo di sentire la messa!

Era prevalso alla fine il tatto diplomatico dell'Anzino, aiutato dall'intercessione personale del giovane re Alfonso di Spagna, che aveva scritto di suo pugno una lettera al Papa, perorando la causa dell'oratorio tanto caro alla Regina.

Leone XIII acconsentì senza ricorrere alla revoca dell'interdetto, a far celebrare la messa ed alla conseguente consacrazione della nuova cappella.

Il "Corriere" ricordò altresì che nella prospettiva di giungere ad una soluzione del problema della messa nell'ambito del Quirinale, il defunto card. Franchi aveva a suo tempo suggerito di costruire un cavalcavìa per collegare l'ex palazzo apostolico con un fabbricato esterno, dove avrebbero potuto svolgersi le cerimonie religiose, ma tale soluzione era stata ritenuta impraticabile da mons. Anzino.

L'anno successivo si ebbero nuovamente motivi di tensione, di cui fu sintomatico il discorso tenuto dal S. Padre il 24 ottobre 1880 agli oltre 1000 impiegati civili dello Stato pontificio (54), in cui dichiarò di sentirsi gravemente ingiuriato per l'operato del Governo italiano che aveva festeggiato il decennale della "Breccia" con clamoroso tripudio e soggiunse: "Noi non ci acquieteremo giammai nella presente condizione di cose, né cesseremo, come non abbiamo cessato finora, dal reclamare quanto per via di frodi e d'inganni fu tolto all'Apostolica Sede".

In questo andamento altalenante della politica che si svolgeva tra le due sponde del Tevere, apparve poco rassicurante l'allontanamento dalla carica di Segretario di Stato del conciliatorista card. Nina, cui successe il card. Iacobini.

In occasione del tradizionale discorso rivolto al Sacro Collegio per la ricorrenza del S. Natale, Leone XIII criticò severamente i progetti di legge al vaglio del Parlamento per la prospettata laicizzazione delle Opere Pie e riaffermò la protesta per l'usurpazione violenta del principato civile (55).

Pur tuttavia nonostante le contrarie apparenze che sovente caratterizzarono gli inquieti anni '80, si inaugurò un periodo nel quale i rapporti tra Chiesa e Stato progredirono concretamente, al cui riguardo Croce commentava (56): "mai l'Italia era stata tanto lontana da guerre religiose, quanto dopo che la guerra parve dichiarata al Papato, non mai lo svolgimento laico e civile precedette tanto agevole, a scopo che l'anticlericalismo, con le sue inutili parate e chiassate, destava fastidio ed era giudicato documento di volgarità e di scarsa intelligenza".

La più grave manifestazione di grezzo ed aggressivo anticlericalismo ebbe luogo il 31 luglio 1881, in occasione del trasporto della salma di Pio IX da S. Pietro a S. Lorenzo fuori le Mura, che avrebbe dovuto effettuarsi con la massima riservatezza.

Viceversa la notizia era trapelata, con la conseguenza di colluttazioni fra "mangiapreti" armati di bastoni e fedeli muniti di torce (57); tuttavia il pronto intervento della forza pubblica riuscì ad evitare il propagarsi dei disordini.

Fu messo a disposizione il Questore, furono trasferiti un Colonnello ed un Capitano

dei Carabinieri (58), vittime innocenti, mentre restarono impuniti i veri responsabili che erano a livello politico, per aver scientemente omesso di approntare un congruo spiegamento di forze dell'ordine per prevenire i disordini.

Il 4 agosto il Papa pronunziò un'allocuzione innanzi ai Cardinali (59) ed entrando nel merito dell'oltraggio arrecato alla memoria del suo predecessore, manifestò le sue motivate preoccupazioni: "se il trasporto delle ceneri di Pio IX dié luogo ad indegnissimi disordini e a gravissimi tumulti -dissechi potrebbe entrare mallevadore che l'audacia dei tristi non rompesse nelle medesime esorbitanze, quando vedessero Noi incedere per le vie di Roma nella maniera che si addice alla Nostra dignità?... Laonde è più che mai palese che nelle presenti condizioni, noi non possiamo rimanere in Roma altrimenti che prigionieri in Vaticano. Che anzi, chi ben ponga mente a certi indizi che vanno qua e là manifestandosi e insieme consideri aver apertamente le sette congiurato all'esterminio del nome cattolico, si ha ragione di affermare che più perniciosi propositi vanno maturandosi a danno della religione di Cristo, del Sommo Pontefice e dell'avita fede del popolo italiano".

Il 15 agosto il card. Iacobini inviò una nota ai Nunzi pontifici, dove dopo aver ricostruito dettagliatamente gli eventi (60), precisò: "la verità dei fatti è attestata da tutta Roma indignata e dagli stessi liberali onesti i quali, deplorando la condotta delle autorità, sono costretti a confessare che un piccolo numero non aveva diritto di perturbare l'immensa maggioranza, che aveva scelto le tarde ore della notte per evitare disordini e collisioni".

Il Segretario di Stato richiamava quindi l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale sull'inaffidabilità delle norme ecclesiastiche italiane: "...ormai tutti han visto quale sia il valore pratico delle decantate Guarentigie, che riducono in fatto il Capo augusto della Chiesa cattolica ad una condizione inferiore a quella dell'ultimo Vescovo d'Italia, al quale non è negato di accedere liberamente alla sua cattedrale, di celebrarvi le sacre cerimonie e, dopo morto, di esser condotto al sepolcro in modo tranquillo ed onorato.

Mentre per ordine espresso di Sua Santità Le dirigo la presente perché faccia conoscere queste sue proteste e questi suoi sentimenti al Governo, presso cui Ella è accreditata, l'autorizzo a darne lettura a codesto Ministero degli Affari Esteri, ed occorrendo a lasciargliene copia".

In realtà le apprensioni del Sommo Pontefice, occasionate dalle intemperanze di una minoranza di facinorosi, non avevano ragione di sussistere a causa dell'impegno con cui, seppure tardivamente e maldestramente, le autorità erano intervenute per stroncare una manifestazione che la stragrande maggioranza degli italiani aveva avvertito come oltraggiosa per la propria religione.

Il 27 agosto P.S. Mancini si spinse a sostenere che quei disordini (61) erano un problema "puramente interno dell'Italia" e che pertanto esulavano da ogni discussione a carattere internazionale.

Tuttavia con simili argomentazioni veniva tradito lo spirito informatore della legge delle "Guarentigie", con la conseguenza che, qualora avessero prevalso in seno al Governo ed al Parlamento atteggiamenti giurisdizionalistici come quello del Mancini, la normativa nel suo insieme avrebbe perso ogni credibilità al di fuori dell'Italia.

Il dialogo ufficioso fra i due poteri, nonostante incidenti di percorso di rilevante entità, non fu mai interrotto, come si può evincere dal copioso ulteriore carteggio intercorso fra mons. Anzino (62) ed i Vescovi di tutta Italia, che a lui si rivolgevano con molta deferenza segnalandogli i casi più vari, come istanze di grazia, concessioni di onorificenze, richieste di lavoro ed ogni altra perorazione di cui era ritenuto il canale privilegiato per attivare il personale interessamento del Sovrano.

Fra le lettere esaminate, numerose sono quelle che ebbe ad indirizzargli il Vescovo

di Cremona, mons. Geremia Bonomelli, che ad esempio in una datata 12 settembre 1881 manifestò con particolare veemenza il suo impegno ed i suoi voti per una rapida riconciliazione.

In occasione di un discorso domenicale rivolto ai pellegrini giunti in S. Pietro da tutta Europa, il 16 ottobre 1881 Leone XIII sembrò riesumare i tradizionali motivi polemici, asserendo: "Nessuno di voi ceda alla forza degli eventi e del tempo, abituandosi con colpevole indifferenza ad uno stato di cose, che né Noi, né alcuno dé Nostri successori potranno accettare giammai" (63).

Nel panorama internazionale il dilagare di ideologie eversive contrarie all'istituto monarchico, aveva indotto tradizionali avversari del Papato come il Bismarck a rivedere le loro posizioni ed infatti questi, parlando il 30 novembre al *Reichstag*, sottolineò l'importanza della Chiesa cattolica non solo sotto il profilo religioso, ma anche sotto quello politico, dicendo: "Ogni governo non pur cattolico, ma che abbia sudditi cattolici, non può fare a meno di stringersi in buone relazioni col Papa. Egli non è un sovrano straniero: com'è il Padre dei cattolici in Italia, così è il Padre dei cattolici in Prussia e nelle altre parti del mondo. Il Papato, essendo non solo una potenza religiosa, ma una grande potenza politica, ha quindi bisogno di tutti quei mezzi anche temporali, che gli servono a compiere la sua missione" (64).

Il successore di Pietro dal canto suo, era ben consapevole della forza equilibratice della Chiesa, per cui riferendosi alla situazione di disordine che in particolare riguardava l'Italia, nell'allocuzione rivolta all'Episcopato il 12 dicembre 1881 osservò: "E' intollerabile che si oppugni quella autorità, divinamente stabilita la quale nelle distrette presenti, porgerebbe la principale e più sicura speranza di salute. In verità se v'è chi possa reprimere le smoderate voglie degli uomini e contenere nei giusti termini la sfrenata licenza della moltitudine, questo può ottenerlo la Chiesa cattolica, per sua virtù, per sua dottrina, per le sue leggi ...Ed oh! Prima degli altri, capissero bene gli italiani, che ogni opera, intesa a rinverdire la libertà ed i diritti del Romano Pontefice, non torna già in danno, ma, come più volte dicemmo, in durevole vantaggio e grandezza dell'italico nome" (65).

Un ulteriore segno significativo dei sentimenti di speciale benevolenza che il Papa nutriva verso l'Italia, fu l'Enciclica del 15 febbraio 1882 (66), dove dopo aver premesso che "un'empia setta" voleva privare il popolo italiano dalla sua religione, sottolineò che "le pubbliche cose d'Italia non potranno giammai prosperare né godere stabile tranquillità, finché non sia provveduto, come ogni ragione domanda, alla dignità della Sede Romana e alla libertà del Sommo Pontefice".

Evento di grande rilevanza non solo internazionale, ma anche interna per le conseguenze nei rapporti tra Chiesa e Stato, fu la stipulazione della Triplice Alleanza, avvenuta a Vienna il 20 maggio 1882, in seguito alla quale la S. Sede non avrebbe potuto fare affidamento né sugli Asburgo, né sull'Impero germanico, ove avesse mirato a chiederne l'aiuto per un'irrealistica restaurazione del potere temporale (67).

Alle elezioni di quell'anno che si svolsero con un modesto allargamento del suffragio, vanamente gli esponenti della tendenza cattolico-liberale avevano sperato nella rimozione del *non expedit* per arginare l'avanzata dell'Estrema, poiché la S. Sede fu irremovibile, nonostante le autorevoli voci che si erano levate in favore dell'impegno dei cattolici in politica, come quella di mons. Scalabrini, Vescovo di Piacenza e del già ricordato mons. Bonomelli.

Non erano ipotizzabili al momento maggiori aperture da parte governativa, poiché il Depretis in un discorso tenuto a Stradella nell'ottobre 1882, in merito alle prospettive di sviluppo della politica ecclesiastica, precisò che la legge delle "Guarentigie" era la massima delle concessioni a cui l'Italia si era potuta spingere nei riguardi del Papato (68).

L'ambito applicativo di tale legge aveva creato dei problemi interpretativi di cui è sintomatico l'aver deliberato il 16 agosto 1882 un tribunale civile italiano, su di una causa intentata da tale cav. Vincenzo Martinucci, dipendente della S. Sede, avverso mons. Augusto Theodoli, Maggiordomo di Sua Santità e Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici (69).

Il cardinale Iacobini l'11 settembre aveva conseguentemente scritto una nota ai Nunzi apostolici, rimarcando che l'asserita competenza della Magistratura italiana, era una prova evidente che la c.d. "Legge delle Guarentigie" era niente altro che un mero gioco di parole e che la pretesa dei giudici arrecava" una grave offesa, non solo ai Ministri, ma alla stessa sacra persona del Santo Padre, per l'intendimento che si rivela di considerare come suddditto del Re e soggetto ai tribunali comuni Colui che per divino ordinamento è il moderatore supremo delle coscienze, il legislatore universale nell'ordine morale e religioso, l'interprete autentico del diritto naturale e divino, che tutte le leggi riconoscono superiore ad ogni giurisdizione e perciò inviolabile".

Era rimarcata la gravità che i giudici italiani avessero valutato una fattispecie verificatasi in Vaticano, che era tra l'altro dotato di propri organi amministrativi, di polizia e di giurisdizione, in quanto con decreto pontificio del 25 maggio 1882 erano stati istituiti tre gradi di giudizio presso la Magistratura papale, sede naturale per risolvere le vertenze fra la S. Sede ed i propri dipendenti.

Nonostante le fondate proteste da parte ecclesiale, l'11 ottobre la Corte d'Appello di Roma giudicò la stessa questione esaminata dal collegio di prima istanza, riaffermando la competenza processuale degli organi giudiziari del Regno ed asserendo che la citazione avverso il Prelato Maggiordomo, non era da intendersi lesiva dalle prerogative del Papa, così come non lo erano nei riguardi del Sovrano, le cause intentate contro il Ministro della Real Casa.

In realtà le due ipotesi erano state erroneamente comparate, perché nel secondo caso le sentenze erano pur sempre emanate nel nome del Re, che non poteva conseguentemente subirne alcuna *deminutio*; mentre nella fattispecie specifica in esame, la giustizia esercitata per conto del Sovrano italiano risultava comunque un *vulnus* alle prerogative del Pontefice, anche se formalmente era stato convenuto in giudizio il Prelato Maggiordomo.

La Magistratura italiana fu chiamata a pronunziarsi su di un altro problema legato all'interpretazione della legge delle "Guarentigie", allorché i conti Mastai, nipoti ed eredi di Pio IX, chiesero allo Stato una parte della dotazione di £. 3.225.000 assegnata, com'è noto, per le necessità dal Pontefice alla S. Sede.

L'istanza fu respinta in primo grado il 14 luglio 1882 ed in appello il 13 giugno 1883 in sede civile, con la tesi -singolare da parte italiana- dell'inapplicabilità della legge invocata, in quanto era stata realizzata senza il consenso dell'ente sovrano (la Chiesa) che avrebbe dovuto aderirvi (70).

IL MONUMENTO DI VITTORIO EMANUELE II AL PANTHEON

Il 22 ottobre 1883 mons. Sbarretti, Cardinale Diacono titolare della basilica del Pantheon, scrisse (71) al cardinale Bartolini, Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti, in merito alla proposta del ministro della P.I., G. Baccelli, di erigere all'interno della basilica stessa un monumento a Vittorio Emanuele II, osservando che tale proposta non si conformava con la prescrizioni liturgiche.

Il 27 successivo il card. Iacobini, riuniti i cardinali Monaco, Bartolini e Sbarretti, significò a quest'ultimo, che era il più direttamente interessato, che il Papa desiderava che il Baccelli fosse informato che in mancanza dell'assenso pontificio, non poteva disporsi un cenotafio in una chiesa.

Prevalse poi l'avviso che lo Sbarretti in-

viasse una lettera tanto al Ministro della Pubblica Istruzione che al Sovrano, per spiegare che il progetto in questione era in contrasto sia con i sacri canoni che con la liturgia.

Il 29 ottobre quindi mons. Sbarretti scrisse al Sovrano circa le difficoltà liturgiche che ostavano alla realizzazione di un monumento al suo "Augusto genitore" nel Pantheon: l'innalzamento di una tomba nel mezzo di una chiesa era riservato ai Santi, in segno di culto e di ciò -proseguiva la lettera- era già stato informato anche il Baccelli, secondo quanto deliberato dalla Sacra Congregazione dei Riti.

Il Cardinale, dopo aver ricordato che il Papa in persona non approvava l'iniziativa, terminò con queste parole il suo scritto: "Io ho ferma fiducia che la M.V., portando tutta la Sua attenzione sopra questo oggetto, che in particolar modo La riguarda, e conosciuta la totale contraddizione del riferito progetto con le leggi della Chiesa, non vorrà permetterne in alcun modo l'esecuzione, ed in questa fiducia Le faccio profondissimo inchino".

Il 24 novembre il Ministro della Pubblica Istruzione rispose allo Sbarretti per incarico del Sovrano, con una lettera "riservatissima", in cui precisava: "Il Governo del Re, i cui sentimenti di alto rispetto per la santità della religione e per la potestà ecclesiastica non possono essere revocati in dubbio, volendo conciliare da un lato i responsi dell'autorità ecclesiastica, dall'altro la dignità del Sovrano defunto e del Monumento nazionale, interprete in tutto ciò del personale desiderio di S.M., ritiene che piacerà a Vostra Eminenza accogliere la proposta di collocare la tomba di re Vittorio Emanuele nell'altare centrale a destra di chi entra nel Pantheon, nei modi che verranno stabiliti d'accordo coll'Eminenza Vostra, per mezzo del signor canonico Lauri. Mi creda, con profonda osservanza...." (72).

La salma riposa attualmente -com'è noto- in una grande urna di bronzo aderente ad una parete, sormontata da un'aquila dalle ali distese, sotto cui campeggia lo scudo sabaudo.

SPERANZE E DISILLUSIONI DI CONCILIAZIONE

Il 1884 fu caratterizzato da un alternarsi di segnali incoraggianti e non, nei riguardi di una pacificazione sempre maggiormente agognata dai più.

Emblematico di timori ed incertezze fu l'atteggiamento di mons. Guglielmo Sanfelice, Cardinale Arcivescovo di Napoli, che il 3 gennaio scrisse allo Iacobini, Segretario di Stato, in merito all'avvenuto decesso del ministro Francesco De Sanctis (73), che nel corso della sua malattia aveva ricevuto la visita di un sacerdote, al quale tuttavia non aveva chiesto gli estremi conforti religiosi, sperando di guarire.

Alla sua scomparsa i familiari avevano chiesto le esequie ecclesiali, che il Sanfelice volentieri avrebbe concesso, purché senza bandiere e discorsi ufficiali in chiesa, come viceversa auspicato dalle associazioni liberali ed universitarie: "Io pronto e risoluto a non permettere che la Chiesa di Dio venga oltraggiata da sacrileghe ed indegne manifestazioni di indebite onoranze -tenne a precisare il Cardinale napoletano- ho fiducia che il Signore benedirà i miei sforzi ed il S. Padre ne resterà soddisfatto".

Il 7 successivo mons. Iacobini gli rispose esprimendo il personale compiacimento del S. Padre per "la fermezza della S.V. -scrisse- nel voler osservate le leggi della Chiesa, e salvato il decoro del luogo santo".

Poco dopo (74) il Sanfelice tornò a scrivere allo Iacobini, per informarlo di aver temuto frapposizioni di ostacoli all'esercizio della sua funzione episcopale, ove non si fosse risolto a visitare le Altezze Reali i Duchi di Genova, di passaggio nel capoluogo partenopeo. Per tali ragioni -si giustificò sommessamente- si era recato a Palazzo Reale in forma privata e semplice, accompagnato da un solo sacerdote dai Duchi che lo avevano ricevuto comunque "con molto onore".

La conversazione -chiarì lo scrupolosissimo Cardinale- si era svolta sul clima, sugli abitanti e sulla città in genere, nel corso di

una visita che volle puntualizzare essere stata di "mera cortesia", che non aveva inficiato in alcun modo la riaffermata sua devota obbedienza al S. Padre.

A fronte di questa politica di timidi, piccoli passi di riavvicinamento perseguita da parte vaticana, intervenne da parte italiana un evento che certamente non rasserenò gli animi: la sentenza del 9 febbraio 1884 con cui le Sezioni unite della Corte di Cassazione condannarono l'istituto *Propaganda Fide*, strettamente legato al Papa nella sua missione apostolica e nonostante le garanzie offertegli dal diritto internazionale, alla conversione dei suoi beni immobili in titoli del debito pubblico italiano (75).

La Suprema Corte giudicò la congregazione di *Propaganda Fide* come un ente morale ecclesiastico, i cui beni fondiari rientravano conseguentemente nelle conversioni disposte in via generale per tale categoria dalla L. 7 luglio 1866, estesa a Roma con la L. 19 giugno 1873.

Il 2 marzo successivo Leone XIII manifestò la propria protesta per tale decisione durante un'allocuzione al Sacro Collegio dei Cardinali, asserendo testualmente: "...di grave amarezza Ci fu cagione vedere colpita di dura sentenza una Istituzione che forma l'onore della Chiesa, del Romano Pontefice e della stessa Italia.

Intendiamo parlare della Propaganda.... Qualunque atto che abbia per effetto di assoggettarlo (quanto Pontificio Istituto) in qualsiasi modo ad un potere estraneo e di mettere ostacolo alla sua azione, è un attentato contro la libertà del Capo della Chiesa nell'esercizio della sua spirituale autorità, nelle funzioni dell'apostolico ministero".

L'abolizione di tale istituto suscitò proteste anche da parte dell'opinione pubblica europea ed addirittura (76) dagli Stati Uniti d'America, nel comune rilievo che i cespiti della *Propaganda Fide* erano di origine internazionale, in quanto la sua attività abbracciava il mondo intero, con la conseguenza che quella operata dal Governo italiano era un'indebita confisca.

Dopo le rimostranze della stampa internazionale, il Mancini fu costretto a tener conto delle istanze d'Oltreoceano, dichiarando che restavano esenti dalla conversione gli immobili del Collegio del Nord America, facente parte della *Propaganda Fide.*

Sulla questione è interessante ricordare la presa di posizione del laico Ruggero Bonghi, il quale dalle pagine della Nuova Antologia (77), osservò che la vera natura della *Propaganda Fide* era quella di un Ministero, cioè di un ramo della Amministrazione del Pontificato, in relazione alla Chiesa universale, alla cui vita esso provvedeva in certe regioni.

Dal momento poi che la stessa legge delle "Guarentigie" prevedeva dei fondi a sostegno della *Propaganda Fide*, quale congregazione essenziale alle funzioni della S. Sede, erronea era stata la decisione della Cassazione di considerarla alla stregua di un mero ente ecclesiastico, con conseguenti indebite ingerenze governative nella relativa amministrazione.

Bonghi stigmatizzò il tradimento dello spirito della legge delle "Guarentigie" e le irritazioni che ne erano derivate all'estero, a causa di un provvedimento che aveva colpito -citiamo testualmente le sue parole- l'istituzione "più davvero mondiale" (78).

Le riflessioni conclusive dell'insigne uomo politico, sono illuminanti circa uno stato d'animo di diffusa amarezza, che coinvolgeva un crescente numero di esponenti liberali: "Forse -egli scrisse- condannati o costretti a una guerra in Italia colla Chiesa, avremmo potuto trovare in utilità reciproche il motivo di vivere in pace oltre monti e oltre mare. Forse, agli italiani lontani, quantunque preti e frati, questa patria italiana, diventata tanto più grande e forte, avrebbe potuto diventare anche cara; e tra essi e il Governo di essa si sarebbero potuti stringere vincoli di mutua gratitudine; che avrebbero fatto sentire poi la loro forza nell'Italia stessa.

Forse, a dirla in breve, per i fini laici nostri ci saremmo potuti giovare delle in-

fluenze religiose di *Propaganda*. L'effetto della condotta dello Stato mi pare ormai che sia stato questo: levarci modo e speranza di trarne aiuto e profitto".

In campo laico si avvertiva sempre di più che il protrarsi ed il seppur temporaneo acuirsi della contesa con la Chiesa, ormai avrebbe potuto soltanto arrecare danni all'Italia.

Tale concetto era peraltro ben presente anche al Santo Padre, che il 24 marzo 1884 tenendo un'Allocuzione ai Vescovi riuniti in Concistoro, operò una lucida distinzione tra quanti si trovavano in campo avversario: "Ben sappiamo -disse (79)- che i nemici han giurato di osteggiare fieramente il Papato. Esecrabile e folle proposito; il quale certamente deve essere ben lungi dalla volontà di coloro che di verace amore amino la patria, che misurino, non alla stregua di pregiudicate opinioni, ma secondo verità, la possanza e la grandezza del Papato, e pongano mente ai benefici che ogni nazione, ma principalmente l'Italia, ha da esso ricevuti e può tuttora sperare".

I VESCOVI ITALIANI TRA DIO E CESARE

Nelle singole diocesi i Vescovi erano combattuti tra il dovere dell'obbedienza al Papa ed il desiderio di non compiere atti che potessero suonare ostili alle autorità civili, per cui si rivolsero sovente alla Segreteria di Stato per esporre problemi particolari e chiedere consigli, nell'auspicio di ricevere indicazioni che avallassero il sempre più forte anelito di pacificazione con il mondo laico.

In tale spirito il 22 aprile 1884 l'Arcivescovo di Torino scrisse al Segretario di Stato (80), comunicandogli di essere stato invitato all'Esposizione universale che il 26 avrebbe avuto luogo in quella città alla presenza dei Reali.

Il Presule domandava come dovesse regolarsi, precisando peraltro preliminarmente: "Le manifesto che, essendo cosa tutta cittadina, la mia astensione spiacerebbe assai ed universalmente alla cittadinanza ed al clero. E per questo, non sapendo trovare un ragionevole pretesto per potermene esimere, ed urgendo il tempo per una qualsiasi risposta, prego l'Eminenza vostra a vedere nella sua saggezza, se convenga sentire sopra di ciò l'avviso del Santo Padre, e a volermelo per telegramma, con firma "avv. Peirano", far conoscere con semplice sì o no".

Era evidente la preoccupazione dell'Arcivescovo torinese di non scoprire in alcun modo la S. Sede, tenuta ad osservare una linea di esteriore coerenza, suggerendo l'anonimato della risposta, qualunque essa fosse.

Il 24 seguente giunse l'atteso riscontro, che era un capolavoro di sottile dialettica, in quanto attraverso minute distinzioni venivano fatte salve le affermazioni di principio, mentre di fatto si consentiva di derogare a quanto solennemente premesso.

Infatti il Segretario di Stato esordì rilevando che non appariva conveniente che un Cardinale della Chiesa si trovasse lungamente a contatto con degli Alti dignitari dello Stato; di poi sottolineò che intervenendo il Presule alla solenne cerimonia, avrebbe dovuto probabilmente udire dei discorsi politici in esaltazione delle condizioni dell'Italia del tempo, che gli avrebbero arrecato pena. Tali riflessioni dovevano dunque consigliargli di declinare l'invito con apposita risposta.

Se tuttavia -proseguì il Segretario di Stato in palese difformità con quanto appena suggerito- l'Arcivescovo fosse stato pienamente sicuro che il secondo inconveniente paventato non si sarebbe verificato, ed il complesso delle circostanze lo avessero consigliato a fare atto di presenza alla cerimonia, egli avrebbe potuto adottare con la sua prudenza "la determinazione che avrebbe creduto più opportuna".

Il 13 giugno 1884 fu il Vescovo di Napoli, card. Sanfelice, che si rivolse alla Segreteria di Stato, nella persona del Sostituto, mons. Mario Mocenni, ricordando che il Patriarca di Venezia prima ed il Cardinale di Torino poi, avevano dovuto incontrare i Sovrani d'Italia (81) quando si erano recati a visitare le rispettive diocesi.

Era al momento già programmato l'arrivo nel capoluogo campano di re Umberto e della Regina per il varo di una nave a Castellammare, nella qual circostanza -osservò il Sanfelice- dati i richiamati precedenti, un suo rifiuto ad incontrarli sarebbe stato interpretato come un'avversione personale, aggravata dal fatto che Napoli era considerata la sede del partito del passato Governo.

A sé ed al clero sarebbero derivate maggiori vessazioni, mentre nel caso di una visita del tutto privata ai Sovrani, sarebbero stati scongiurati tanti pericoli.

Il 18 giugno mons. Mocenni replicò che il S. Padre aveva apprezzato le sue considerazioni ed aveva autorizzato la visita, purché in forma del tutto privata e senza alcuna solennità, aggiungendo: "Sono certo altresì che Ella, profittando della circostanza, non mancherà di richiamare destramente l'attenzione di esso [Sovrano] sulla grave condizione in cui si trova in Italia la Chiesa, e l'Augusto suo Capo, e sul danno che da ciò proviene alla stessa società".

Il 14 settembre 1884 un illustre fautore della conciliazione, mons. G. B. Scalabrini, Vescovo di Piacenza, inviò una lettera al card. Iacobini, Segretario di Stato, rappresentando il fatto che già due volte nel corso di quell'anno le autorità civili lo avevano invitato ad ossequiare il Re che transitava dalla sua diocesi (82).

Il Presule piacentino spiegò di aver fino ad allora declinato, ma che gli era stato obiettato che altri Vescovi avevano incontrato il Sovrano, per cui chiedeva se erano ancora da ritenersi vigenti le prescrizioni emanate nel 1878 dal S. Padre o se fossero state modificate, come poteva ipotizzarsi dalla condotta di alcuni Vescovi.

"Non credo però doverLe tacere -proseguiva lo Scalabrini- nell'interesse della Chiesa e nel decoro dell'Episcopato, di aver udito più di un Vescovo andar persuaso che tali visite si possono fare, ritenendo che oramai sia stato tolto il divieto. Da parte mia non ho che un desiderio, quello di conoscere chiaramente il volere del S. Padre, al fine di adempirlo pienamente e fedelmente".

Il 23 seguente lo Iacobini rispose che dopo il 1878 in occasione delle visite del Re alle varie città, i Vescovi locali avevano potuto incontrarlo privatamente, astenendosi tuttavia dal partecipare con le autorità civili ai ricevimenti ufficiali "la quale tolleranza -spiegò- ben si intende limitata per quelle città le quali trovansi all'infuori degli antichi Domini Pontifici, e che furono violentemente usurpati al legittimo Sovrano, il Romano Pontefice".

LA SECONDA METÀ DEGLI ANNI '80

Nel pieno dell'età umbertina giungevano segnali significativi da parte vaticana, come la nomina alla Porpora di tre Prelati di noti sentimenti filo italiani, quali i monsignori Battaglini, Capecelatro e Schiaffino, in un più generale rasserenante contesto nel quale il Papa aveva autorizzato il clero a partecipare alle cerimonie patriottiche (83).

A segno precipuo della crescente benevola disposizione del Romano Pontefice, il 1 novembre 1885 apparve l'Enciclica *Immortale Dei* (84), in cui Leone XIII coniugò la tradizionale dottrina della Chiesa, risalente al dualismo gelasiano (85), circa la distinzione tra Papato ed Impero entrambi procedenti da Dio, con le esigenze dei tempi a lui contemporanei.

Egli respinse l'accusa rivolta alla Chiesa di essere nemica degli interessi civili e precisò: *Non est potestas nisi a Deo!*, significando che il potere ecclesiastico che sovraintendeva alle cose divine, come quello civile che era preposto a quelle terrene, erano ordinati da Dio e dovevano armoniosamente coordinarsi come l'anima con il corpo.

I sudditi pertanto dovevano lealmente servire i Principi in una società ordinata secondo i dettami della religione; ma lo Stato non poteva assoggettare la Chiesa, in quanto la potestà di entrambi derivava direttamente da Dio.

Alla luce di siffatte premesse -proseguì il Papa- la Chiesa non poteva invitare a disobbedire alle legittime autorità che in Dio stesso avevano tratto il fondamento del loro potere (86).

In merito al problema della partecipazione dei cattolici alla cosa pubblica, Leone XIII dichiarò la propria favorevole propensione per la generalità delle Nazioni, formulando però un'eccezione con sottinteso riferimento alla situazione italiana: "Del resto può accadere in qualche luogo, che per gravissime e giustissime ragioni non sia espediente di partecipare agli affari di Stato, né di ricevere offizii politici. Ma generalmente, come si è detto, l'astensione totale dalla vita politica non sarebbe men biasimevole che il rifiuto di qualsiasi concorso al pubblico bene: tanto più che i cattolici in virtù appunto dei loro principi, sono più che mai sospinti a recare nel maneggio degli affari integrità e zelo. All'opposto, tenendosi essi in disparte, arriveranno agevolmente al potere uomini, le cui opinioni non danno guari a sperare per il bene dello Stato. E ciò tornerebbe eziandio a detrimento della religione; poiché moltissimo potrebbero coloro che astiano la Chiesa, pochissimo quei che l'amano. Laonde è evidente, che i cattolici hanno ragione di prendere parte alla vita politica..." (87).

Alle elezioni generali del 1886 tuttavia Leone XIII mantenne il *non expedit* per i cattolici italiani che avessero voluto parteciparvi pur se, nei fatti, come annotava il Manfroni con bonaria ironia (88), allorché si fosse trattato di votare contro avversari della Chiesa e specialmente nei collegi dell'antico Stato Pontificio, i Vescovi "avrebbero chiuso un occhio, o anche tutti e due".

Il 10 dicembre 1885 venne a mancare Marco Minghetti, al cui capezzale si era precipitato nelle ultime ore di vita mons. Anzino, trovandolo lucido pur se non in grado di esprimersi (89).

Il Cappellano palatino gli aveva chiesto se voleva chiedere perdono a Dio dei suoi peccati e, ricevutone un cenno di assenso con il capo, gli aveva impartito l'assoluzione.

Il 18 successivo sul fronte della conciliazione fu rilevante la divulgazione tramite la stampa di una lettera con cui mons. Bonomelli aveva chiesto al Papa che nell'anno del suo giubileo, portasse a compimento "la pacificazione della patria", ricevendone una sibillina risposta; ma tramite fonti ufficiose il Manfroni, dalla postazione privilegiata del commissariato Borgo (90) aveva appreso per sicuro che quella missiva aveva ricevuto il previo assenso del destinatario, che per mezzo della pubblicità datale aveva voluto saggiare gli umori dell'opinione pubblica.

Dopo la tragedia militare del 27 gennaio 1887, della battaglia di Dogali, furono celebrate messe in suffragio dei caduti in tutta Italia, a cui parteciparono accomunati dall'amore patrio autorevoli esponenti della società civile come di quella ecclesiale; ma il fatto provocò le immancabili critiche degli intransigenti.

Mons. Bonomelli, reo ai loro occhi di aver pronunciato un discorso patriottico, confidò in privato che erano numerosi i Vescovi italiani che come lui desideravano l'accordo con il Governo, ma che non osavano rendere pubblici i loro sentimenti per timore di essere sconfessati.

Lo scosceso cammino della composizione del dissidio tra Chiesa e Stato era sembrato appianarsi durante un colloquio svoltosi poco prima di Dogali, in quanto il 23 gennaio 1887 il card. Parocchi aveva prospettato a mons. Anzino una proposta, il cui accoglimento avrebbe potuto segnare una svolta positiva nei rapporti tra le due parti in causa (91).

Il Porporato chiese infatti al Cappellano maggiore di suggerire al Re la donazione al Papa della tenuta di Castelporziano, poiché ottenendo il Vaticano uno sbocco al mare, ciò avrebbe di molto migliorato le relazioni fra Chiesa e Stato, consentendosi per tale via al Pontefice di avere comunicazioni indipendenti con tutto il mondo cattolico.

Nelle condizioni attuali -precisò il Cardi-

nale- era impossibile che il Papa potesse rinunziare ai suoi diritti e diventare amico del Governo italiano, il che non sarebbe stato neanche utile a nessuna delle due parti: "Il Governo italiano -spiegò testualmente il Parocchi- non è disposto a concedere molto, *ed il Papa quando anche volesse o potesse cedere, sarebbe preso in diffidenza dalle potenze cattoliche e lo si considererebbe nel mondo cattolico come il Cappellano maggiore del Re d'Italia*".

Concetti non dissimili, come si è visto, erano stati espressi in Parlamento dall'on. Toscanelli nella seduta del 7 maggio 1875, e sono la chiave di lettura della contesa che i due protagonisti erano costretti a recitare sul palcoscenico della storia.

Attraverso l'indicazione fornita dal Parocchi avrebbe potuto in definitiva assicurarsi in modo più congruo l'indipendenza riconosciuta dalle "Guarentigie" e le Potenze straniere, ad avviso del Cardinale, avrebbero potuto pregare il Papa di accettare un ordine di cose che avrebbe facilitato l'esercizio della sua suprema autorità.

"Ora -ragionò conclusivamente il Porporato- non essendo la maggiore o minore estensione del territorio che costituisce la sovranità, ma bensì l'autonomia e l'indipendenza, quando il Papa potesse esercitare il suo supremo ministero indipendentemente, è certo che la questione romana avrebbe fatto un gran passo"; ma l'Anzino sollevò delle perplessità circa l'attuabilità della proposta, che in seguito infatti non andò in porto.

Il 23 maggio 1887 fu posto un altro tassello al mosaico del riavvicinamento dal Papa in persona, che nell'allocuzione *Episcoporum ordinem* formulò l'augurio che terminasse la contrapposizione con l'Italia, cui la S. Sede era accomunata da speciali legami affettivi, e disse: "Noi, al certo, come più volte ci convenne significare, da lungo tempo e vivamente bramiamo che gli animi di tutti gli italiani giungano ad ottenere sicurezza e tranquillità, e sia tolto finalmente il funesto dissidio col Romano Pontificato; ma salve sempre le ragioni della giustizia e la dignità della Sede apostolica, le quali vennero offese meno per violenta opera di popolo, che per cospirazione di setta". Quindi esclamò: "Piaccia al Cielo che lo zelo di pacificazione onde, verso tutte le nazioni, siamo animati, possa, nel modo che dobbiamo volere, tornare utile all'Italia, a questa Nazione che Iddio con sì stretto legame congiunse al Romano Pontefice e che la natura stessa raccomanda particolarmente all'affetto del nostro cuore" (92).

Le prospettive di pacificazione e gli entusiasmi che ad essa si accompagnavano, furono freddate dal Capo del Governo italiano.

Infatti alla mano tesa del Vaticano, corrispose in campo italiano l'irrigidimento di Crispi, la cui ascesa alla carica di Presidente del Consiglio era stata vista con motivata preoccupazione negli ambienti cattolici.

Nella tornata del 10 giugno 1887 rispondendo egli ad una interrogazione dell'on. Bovio circa le trattative esistenti per un'eventuale composizione dell'ormai storico dissidio, rispose seccamente: "Noi non domandiamo conciliazioni, né ce ne occorrono, perché lo Stato non è in guerra con nessuno" (93).

Non è da escludersi che nell'irrigidimento di Crispi avesse influito la Massoneria, così come sul successivo rigore del S. Padre avessero avuto peso le resistenze dei prelati francesi (94).

In conseguenza del riacutizzarsi della tensione il 23 giugno il card. Rampolla, nuovo Segretario di Stato, inviò una circolare ai Nunzi in cui riapparvero gli antichi temi delle "giuste e doverose riparazioni, di supremi beni che il Papa non può astenersi dal rivendicare", con insistenti accenti sulla necessità della "sovranità territoriale" (95).

Il 26 successivo fu resa nota una lettera di Leone XIII al Rampolla, sicuramente retrodatata al 15 giugno, in cui il Papa aveva dichiarato che la sua allocuzione del 23 maggio era stata male interpretata e che la sovranità civile del Papa, era l'unica garanzia possibile della sua reale libertà. Testualmente spiegò: "L'Autorità del Sommo Ponti-

ficato istituito da Gesù Cristo e conferita a San Pietro e per esso a noi legittimi successori i Romani Pontefici, destinati a continuare nel mondo, fino alla consumazione dei secoli, la missione riparatrice del Figlio di Dio, arricchita dalle più nobili prerogative, dotata di poteri sublimi, propri e giuridici, quali si richiedono pel governo di una vera e perfettissima società, non può per la stessa natura e per la espressa volontà del suo divin Fondatore, sottostare á veruna potestà terrena, deve anzi godere della più piena libertà nell'esercizio delle sue eccelse funzioni. E poiché da questo supremo potere e dal libero esercizio di esso dipende il bene di tutta quanta la Chiesa, era della più alta importanza che la nativa sua indipendenza e libertà fosse assicurata, garantita, difesa attraverso i secoli nella persona di Chi ne era investito.... Importa però grandemente osservare che la ragione dell'indipendenza e della libertà pontificia nell'esercizio dell'Apostolico ministero, piglia una forza maggiore e tutta propria quando si applica a Roma, sede naturale dei Sommi Pontefici, centro della vita della Chiesa, capitale del mondo cattolico. Qui dove il Pontefice ordinariamente dimora, dirige, ammaestra, comanda, affinché i fedeli di tutto il mondo possano con piena fiducia e serietà prestargli l'ossequio, la fede, l'obbedienza che in coscienza gli debbono, qui, a preferenza, è necessario ch'egli sia posto in tale condizione d'indipendenza nella quale non solo sia menomamente impedita da chicchesia la sua libertà, ma sia pure evidente che non lo è" (96).

Il 14 luglio intervenne la legge (n. 4727) con cui venne abolito l'obbligo del pagamento delle decime sui prodotti fondiari in favore dei parroci locali, che rese ancora più tesa la situazione.

In tale contesto furono spenti gli entusiasmi irenistici dell'abate Tosti, autore di un libro inneggiante alla conciliazione, che dovette ritrattare le sue tesi sull'Osservatore Romano del 28 luglio.

Ad un anno di distanza la situazione non si era rasserenata, poiché nel giugno del 1888 Crispi fece rassegnare le dimissioni dalla carica di Sindaco al duca Leopoldo Torlonia, reo di essersi recato dal Cardinale Vicario per porgere a Sua Santità gli auguri della cittadinanza romana per i suoi 50 anni di sacerdozio, nella quale ricorrenza ricevette omaggi da tutto il mondo in una misura ignota ai suoi predecessori.

Il 25 settembre 1888 Leone XIII in un discorso rivolto al card. Alimanda ed ai sacerdoti giunti a Roma in pellegrinaggio da ogni parte d'Italia, manifestò il suo sdegno per delle accuse che gli erano state rivolte: "Si osa affermare -disse- che le rivendicazioni del Pontefice sono dettate da spirito di ambizione e da cupidigia di mondana grandezza.... Ben più in alto sono rivolte le nostre mire: in verità è la grande causa della libertà e dell'indipendenza della Chiesa che ora si agita" (97).

L' inaugurazione di un monumento a Giordano Bruno, avvenuta a Roma il 9 giugno 1889 a Campo dei Fiori, originò forti rimostranze da parte vaticana, per cui si diffusero le voci di una possibile partenza del Papa, al che Crispi rispose facendo sapere che Leone XIII era libero di andare via, ma che non avrebbe potuto far ritorno nella Capitale.

Il 29 giugno il Cardinale Vicario invitò i fedeli a prendere parte a delle cerimonie espiatorie (98); ma il divario tra le due sponde del Tevere si accrebbe ulteriormente a causa della L. 17 luglio 1889 n. 6972, sulla laicizzazione delle Opere Pie, oggetto di vibrate proteste da parte vaticana, anche in considerazione che spesso erano state alimentate da fondi che i fedeli avevano spontaneamente donato alla Chiesa per i poveri, per le anime dei defunti e per il culto divino.

LA TUTELA DEI CULTI E LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI DEI MINISTRI DEL CULTO NEL CODICE ZANARDELLI

Tra le materie del contendere pendenti nelle relazioni fra Chiesa e Stato, una menzione specifica merita quella della repres-

sione degli abusi dei ministri del culto, oggetto di vari disegni di legge.

In realtà norme indirizzate a tal fine erano già esistenti in numerosi Stati europei, come comprovato dai Codici penali vigenti in Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Germania, Canton Ticino e San Marino (99).

Né va dimenticato che anche nel Codice penale operante nel 1819 nel cattolicissimo Regno delle Due Sicilie, l'art. 142 puniva con la reclusione da 7 mesi a 5 anni gli ecclesiastici che in occasione del loro ministero criticavano una legge, un decreto o un atto qualunque della pubblica autorità.

Pertanto le lamentele della Chiesa non apparvero del tutto motivate allorché nel codice Zanardelli (1889), al capo V del titolo III, concernente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, fu introdotta la repressione in questione.

Si trattava di un reato "proprio", in quanto era indispensabile la qualifica di ministro del culto per incorrere nei rigori della legge penale, che scattavano contro coloro che nell'esercizio delle loro funzioni pastorali pubblicamente biasimavano o vilipendevano le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità (art. 182); ovvero eccitavano al disprezzo delle istituzioni o delle leggi o delle disposizioni dell'Autorità, o alla loro inosservanza ed a quella dei doveri legati ad un pubblico ufficio (art. 183). Infine per ogni altro reato comune, qualora fosse stato compiuto da un ministro del culto che si avvaleva della sua autorità, la sanzione era aumentata da un sesto ad un terzo, rispetto alla pena edittale (art. 184).

L'opera del legislatore penale italiano tuttavia non si sviluppò solo in una direzione, che poteva sembrare ostile alla Chiesa cattolica in particolare pur se abbracciava tutti i culti indistintamente; ma fu volta anche a tutelare con opportune sanzioni, la libertà di tutti i credenti di professare liberamente la propria fede.

Infatti al capo II del titolo II del Codice penale, concernente i delitti contro la libertà, era salvaguardata quella di culto, poiché era punito chiunque al fine di offendere uno dei culti ammessi nello Stato (art. 140), impediva o turbava l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose; nonché chi, allo stesso scopo (art. 141), vilipendeva pubblicamente chi professava un culto ammesso.

Era altresì perseguito chi distruggeva o vilipendeva in un luogo pubblico cose destinate al culto, o vilipendeva o faceva violenza al ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni (art. 142).

Infine si incriminava chi, nei luoghi di culto o nei cimiteri, mutilava o deturpava monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri (art. 143).

Illuminante per comprendere lo spirito informatore delle norme in ultimo richiamate, è la relazione all'art. 137 del progetto, divenuto art. 141 nel testo definitivo, in cui si spiegava testualmente: "Se perciò non può essere vietata la più viva, la più energica e cruda discussione impersonale delle idee, delle dottrine, delle credenze, tuttavia il credente nel professarle ed adempierne i doveri, non deve essere impunemente vilipeso, non deve essere oltraggiato nel santuario della sua coscienza, poiché per tal modo si viola il pieno diritto che egli ha di esercitare il suo culto, come conseguenza naturale e necessaria della libertà individuale e della libertà di coscienza".

DALLA RERUM NOVARUM AL REGICIDIO DI MONZA

Perduto il potere temporale, la Chiesa andò acquistando un sempre maggior prestigio internazionale non solo nel campo strettamente religioso, ma anche in quello sociale e quando il 15 maggio 1891 apparve l'enciclica *Rerum Novarum*, essa non si rivelò come un documento rivoluzionario per la dottrina sociale cattolica, bensì come un atto che sintetizzava dei principi elaborati da anni in campo cattolico, a testimoniare la sensibilità del magistero spirituale del Papa

innanzi alla gravità ed alla rilevanza a cui erano ormai giunti i conflitti sociali.

Ripudiato il metodo marxista della lotta di classe, l'enciclica proponeva come soluzione per i problemi che travagliavano il mondo del lavoro, lo strumento della collaborazione fra padroni ed operai, da realizzare attraverso quelle corporazioni di arti e mestieri, che la Rivoluzione francese aveva soppresso.

Il Papa delineò altresì i compiti di intervento dello Stato, specie a tutela dei più disagiati, nonché i diritti ed i doveri dei prestatori d'opera come dei datori di lavoro, nella prospettiva di una società in cui un vasto ceto di piccoli proprietari avrebbe potuto colmare il divario esistente fra pochi ricchi e numerosi indigenti.

Pregio precipuo dell'enciclica fu di aver realizzato una struttura teorica unitaria per le molteplici iniziative dei cattolici in campo sociale, di aver galvanizzato le correnti democratico-cristiane operanti in Europa e di aver dimostrato inequivocabilmente che la Chiesa non era insensibile alle sofferenze del popolo e legata ai potenti.

In quel periodo l'atteggiamento dell'Italia verso la S. Sede fu influenzato dall'ascesa alla guida dell'Esecutivo del di Rudinì (febbraio '91 - maggio '92), uomo della Destra, che interpretando gli orientamenti prevalenti nel suo schieramento, aveva ripreso i sondaggi per un'intesa con i clericali, il cui apporto appariva indispensabile per la formazione di un valido blocco liberal-conservatore, in grado di fronteggiare l'avanzata dell'Estrema, che proprio per le carenze sociali dello Stato liberale, riscuoteva crescenti consensi.

Durante il successivo governo Giolitti (maggio '92 - novembre '93), caratterizzato da una politica di moderazione e di equilibrio per una sana amministrazione e per la pace sociale, l'atteggiamento del Papa fu palesato -tra l'altro- in un discorso pronunziato innanzi ai pellegrini giunti da varie parti d'Italia (100).

In tale occasione Leone XIII sottolineò che da quando Roma aveva ereditato con le spoglie di S. Pietro il seggio apostolico, tutta l'Italia ne aveva proporzionalmente condiviso le sorti privilegiate, mantenendo un primato secolare tra le nazioni sorelle, finché una funesta politica l'aveva condotta al dissidio "innaturale e malefico" con la S. Sede.

Nondimeno il S. Padre nell'impartire la solenne benedizione alla folla convenuta, concluse con un significativo quanto incoraggiante segnale di concordia: "fate testimonianza ad amici ed avversari -disse- che Noi facciamo voti al cielo schietti e ardenti quant'altri mai, per la prosperità di questa plaga d'Europa, dove sortimmo i natali, e che delle cose che maggiormente desideriamo sulla terra, una e non ultima è questa, che tolto di mezzo ogni dissidio mercé il vincolo della pace, Ci sia concesso di stringere tutti i figli della penisola al Nostro cuore paterno, in un medesimo amplesso".

Il 28 ottobre 1893 venne a mancare l'Arcivescovo di Milano, mons. Luigi Nazari di Calabiana, Senatore del Regno, alle cui esequie parteciparono accanto alle rappresentanze delle associazioni cattoliche milanesi, delle confraternite e del clero, anche i rappresentanti del Re, del Senato, della Camera, delle Forze Armate e delle Alte Cariche dello Stato in genere (101).

Il 7 febbraio 1894 mons. Anzino scrisse alla Commissione per l'erezione di una cappella mortuaria per il defunto Prelato, a Groppello, per comunicare che i Sovrani avevano disposto un contributo di £. 1000, "associandosi molto volentieri al tributo di venerazione allo scomparso".

I tumulti di Sicilia e di Lunigiana, con gli stati d'assedio proclamati da Crispi e protratti fino all'agosto del 1894, furono anche una drammatica verifica delle due tendenze ideali presenti nel mondo cattolico: da un lato i conciliatoristi che per *la salus suprema rei publicae* miravano ad un'intesa con i partiti di governo in funzione antisovversiva; dall'altro gli intransigenti con la "Civiltà Cattolica" in testa, che identificarono le cause dei disordini nel governo libe-

rale, nel fiscalismo eccessivo, nella polemica anticlericale, rimproverando altresì al liberalismo di aver partorito il socialismo.

Tuttavia, al di là della polemica contingente, i suggerimenti legislativi ed amministrativi e le proposte che dal mondo cattolico venivano rivolte ai governanti per riportare la tranquillità nel Paese, erano sintomatici del desiderio di realizzare un'intesa con i tradizionali avversari, innanzi alle inquietanti incognite che i moti sembravano riservare.

In tale clima ebbero luogo delle trattative segrete con il Vaticano per istituire una Prefettura ecclesiastica in Eritrea (102), dove già operavano per conto di un altro Stato i padri Redentoristi.

Il Papa volentieri acconsentì alla richiesta e Crispi, alla vigilia delle elezioni del '94 per un preciso calcolo politico, assunse un atteggiamento "morbido", concedendo l'*exequatur* agli arcivescovi Ferrari, Sarto e Svampa per le rispettive sedi di Milano, Venezia e Bologna, nella speranza di ottenere dai cattolici un congruo apporto elettorale.

Alcuni Presuli, come i citati Arcivescovi, non lo delusero; ma il Papa ribadì in linea generale l'obbligo dell'astensione, provocando la sconfitta dei liberali in vari collegi.

Crescente era comunque il sentimento d'amor patrio del clero italiano, come si poteva constatare dalla presenza sempre più diffusa di sacerdoti a pubbliche cerimonie.

Il Messaggero, per esempio, il 15 marzo 1894 aveva dato il resoconto (103) dalla significativa benedizione impartita alla bandiera degli allievi carabinieri, da parte di mons. Anzino alla presenza della Famiglia Reale al completo.

"Questi -notava l'articolista scrivendo dell'officiante- che ha sul petto due medaglie dell'indipendenza italiana, si veste con ricca cotta a ricami e si cinge la stola, pur essa riccamente ricamata in oro".

La cerimonia ufficiale che ebbe maggiore risonanza fu quella del 10 settembre, in occasione della quale fu scoperta una lapide in memoria della visita fatta 10 anni prima dal re Umberto ai colerosi di Napoli.

Presente l'Arcivescovo partenopeo, Crispi pronunziò un discorso che sembrava studiato per far dimenticare il suo tradizionale anticlericalismo: "Signor Sindaco -egli disse- la società attraversa un momento dolorosamente critico ed oggi più che mai noi sentiamo la necessità che le due autorità, la civile e la religiosa, procedano d'accordo per ricondurre le plebi traviate sulla via della giustizia e dell'amore.

Dalle più nere latebre della terra è sbucata una setta infame, la quale scrisse sulle bandiere: "Né Dio, né capo". Uniti oggi nella festa della riconoscenza, stringiamoci insieme per combattere codesto mostro e scriviamo sul nostro vessillo: Con Dio, con il Re e per la Patria" (104).

Alle elezioni amministrative dell'anno seguente fu sperimentata con successo in alcune grandi città come Milano, Genova, Torino, Bologna e Roma, l'intesa fra cattolici e conservatori, coalizzati dal timore di lasciar cadere nelle mani dei socialisti le amministrazioni locali e le Opere Pie.

Piccoli e grandi segni di riavvicinamento fra le due Rome si moltiplicavano e tra i documenti di una rasserenante quotidianità, vogliamo citare a mo' di esempio una lettera fra le tante rivelatrici di tale clima, scritta il 26 luglio 1895 dal tenente generale Ponzio Vaglia a mons. Anzino (105).

L'Alto Ufficiale pregava il Cappellano maggiore che si rendesse interprete presso il Patriarca di Venezia, card. Giuseppe Sarto (il futuro papa Pio X), del proprio rammarico per non averne potuto esaudire la segnalazione in favore di un impiegato aspirante alla riammissione in servizio presso l'Intendenza di Finanza, a causa di sopraggiunte riduzioni di organico.

Nel 1896 dopo il disastro di Adua che segnò la fine politica di Crispi, il Papa manifestò il suo profondo dolore ordinando di sospendere il *Te Deum*, che era stato precedentemente disposto in suo onore a S. Pietro per la data del 3 marzo (106).

Inoltre grazie al suo prestigio internazionale, volle intercedere presso l'imperatore

Menelik, dal quale ottenne la garanzia di un trattamento umanitario per i prigionieri italiani (107).

Nell'autunno un fausto evento venne ad allietare la Casa Sabauda: il card. Lucido Maria Parocchi, Vicario di Roma, concesse la licenza a mons. Odorisio Piscicelli, Priore della Reale basilica palatina di S. Nicola di Bari, di intervenire per la celebrazione del matrimonio del principe di Napoli, Vittorio Emanuele di Savoia, con la principessa di Montenegro Elena Petrovich, che avvenne il 24 ottobre 1896 a S. Maria Maggiore (108).

Nel 1897 mentre alcuni eminenti rappresentanti del mondo cattolico, quali Toniolo, don Murri e don Albertario, si dichiaravano apertamente favorevoli alla creazione di una democrazia cristiana, sensibile alle istanze dei più bisognosi, una nuova stretta anticlericale fu operata da Zanardelli, entrato a far parte dell'Esecutivo.

Nel settembre dello stesso anno il presidente del Consiglio di Rudinì, inviò una circolare ai Prefetti perché controllassero i cattolici, ritenuti nemici delle istituzioni, e ne vietassero le riunioni e le manifestazioni.

Il clima di tensione conseguente ad una sfavorevole congiuntura economica ed alimentato dalle proteste dell'Estrema, culminò con la repressione del '98 che colpendo indistintamente gli oppositori, sembrò aver smantellato irreparabilmente le strutture portanti dall'organizzazione economico sociale cattolica (109).

La congiuntura peraltro favorì e sollecitò il rinnovamento del laicato cattolico e dei suoi orientamenti, ponendo a nudo l'inadeguatezza della tradizionale linea intransigente dell'Opera dei Congressi.

Il Pontefice stesso il 5 agosto 1898 nell'enciclica *Spesse volte*, lamentò che il Governo avesse infierito contro le organizzazioni cattoliche, che costituivano una valida garanzia per il mantenimento dell'ordine sociale.

Ormai il Capo della Chiesa in persona si era fatto autorevole promotore del riavvicinamento ai liberali, molti dei quali abbandonarono antiche preclusioni e pregiudizi verso un organismo che appariva indispensabile per arginare l'avanzata socialista.

Al di Rudinì era subentrato il Pelloux a capo dell'Esecutivo, con un programma di pacificazione e di concordia contro dispendiose avventure colonialiste e mirante ad un'oculata politica di risanamento dell'economica e della pubblica finanza.

In tale contesto Pelloux autorizzò i Prefetti ad accelerare la riapertura dei circoli già chiusi, contestualmente al ripristino di giornali, alla riattivazione di banche, di corporazioni e di organismi assistenziali, sia di ispirazione religiosa che laica.

Il secolo XIX volgeva alla conclusione con situazioni di fermento sociale che dilagavano in tutta Europa, innanzi alle quali la Chiesa appariva come l'unica istituzione in grado di soccorrere il minacciato prestigio del sistema monarchico, presentandosi come la sola potenza garante di equilibrio sia all'interno delle Nazioni, come nei rapporti internazionali fra di esse.

Agli albori del nuovo secolo, nel 1900 fu inaugurato il primo Anno Santo a Roma italiana e la vita sembrava trascorrere serena, con il governo Saracco che avviava la nuova politica liberale dell'Italia, caratterizzata nel settore ecclesiastico da più amichevoli rapporti con la Chiesa.

I buoni auspici con cui era iniziata la nuova era, furono funestati dall'assassinio di re Umberto I, colpito dal revolver dell'anarchico Gaetano Bresci, venuto appositamente dall'America per ucciderlo, probabilmente per vendicare l'avallo che il Sovrano aveva dato alla repressione dei moti del '98.

Alle 20.30 del 29 luglio avvenne il regicidio a Monza ed il giorno dopo si riunirono in Vaticano i cardinali Parocchi, Serafino Vannutelli, Di Pietro, Ferrata, Respighi, Rampolla, assistiti da mons. Cavagnis, segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, per concordare le istruzioni da impartire ai Vescovi in relazione al doloroso evento (110).

Il card. Rampolla, dopo aver rammentato che già in occasione del decesso di Vit-

torio Emanuele II erano state consentite funzioni religiose in suo suffragio, purché senza connotazioni politiche, dette lettura del telegramma inviatogli dall'Arciprete di Monza che annunciava la morte di Umberto di Savoia, quindi di quello del Patriarca di Venezia che chiedeva istruzioni per sé e per i suffraganei.

Il card. Vannutelli rilevò che il genere di morte subita dal Monarca muoveva a pietà e che non avendo egli avuto modo di chiedere i Sacramenti, ciò bastava per potergli accordare indulgenza.

Il card. Di Pietro, dal canto suo, osservò che era opportuno accordargli la sepoltura ecclesiastica, anche in considerazione dei dissidi che altrimenti si sarebbero verificati, con coloro che avrebbero potuto ipotizzare che la Chiesa godeva della disgrazia occorsa al Sovrano.

Il card. Ferrata soggiunse che un funerale prettamente civile avrebbe destato un grave scandalo ed il card. Respighi invitò alla preghiera non *pro rege nostro*, ma *pro rege Umberto*.

Il Rampolla infine concluse che in materia di esequie ormai c'era una notevole larghezza verso i privati, per cui molto di più occorreva averne verso il Re.

Pertanto i Porporati, seppure con argomentazioni diverse, consentirono tutti sulla necessità e sull'opportunità di procedere alle funzioni religiose.

Fu conseguentemente deciso di redigere una circolare riservata, che venne a sostituire quella emanata il 12 gennaio 1878 per le esequie di Vittorio Emanuele II, stabilendosi che data la nuova congiuntura, si potevano tollerare s.s. messe in suffragio del Re, cui i Vescovi di tutta Italia potevano intervenire, purché non ne derivassero gravi danni (111).

Il 31 luglio l'Arcivescovo di Milano, card. Ferrari, impartì la solenne benedizione alla salma (112), che dal capoluogo lombardo fu trasferita a Roma, dove si svolsero i funerali pubblici alla presenza di delegazioni ufficiali giunte da vari Paesi (113).

CAPITOLO III

IL REGNO DI VITTORIO EMANUELE III

L'ETÁ GIOLITTIANA

Venute meno le motivazioni oggettive della polemica antitemporalistica, il filone dell'anticlericalismo risorgimentale andò smorzandosi sul finire dell'Ottocento; mentre il nuovo secolo si aprì nell'urgente prospettiva di un'intesa tra Chiesa e Stato, dopo che la Q. R. poteva di fatto ritenersi superata dalle tensioni sociali che avevano segnato il crepuscolo del sec. XIX.

"Quel che non aveva potuto ottenere il richiamo affannoso da parte cattolica alla difesa dei valori morali -osservò acutamente Jemolo (1)- [poiché] la società benpensante non aveva mai sentito (e soprattutto in Italia bene a ragione) seriamente minacciati attraverso il liberalismo né la compagine familiare, né l'indissolubilità del matrimonio, né i rapporti tra figli e genitori, poteva oggi la minaccia ai valori economici".

Di fatto i cattolici furono profondamente turbati dal socialismo (2), che attaccava oltre ai valori religiosi anche il diritto di proprietà, per cui non fu difficile la loro convergenza con i liberali, che nella crescita del movimento sindacale e cooperativo "bianco", avevano visto una diga contro la penetrazione "rossa".

Nei governi che si avvincendarono dal 1900 al 1915, nessun Presidente del Consiglio mirò a contrapposizioni con il Vaticano, né intraprese il varo di norme ulteriori che potessero vulnerare la Chiesa.

Giolitti, la cui figura fu preponderante in tale arco di tempo (3), teorizzò il principio che Chiesa e Stato fossero due parallele destinate a non incontrarsi mai e respinse ogni forma di anticlericalismo (4).

Il 18 gennaio 1901 il Pontefice dall'alto del suo magistero si pronunziò sul termine di "democrazia cristiana" nell'enciclica *Graves de communi*, spiegando che esso "poteva accettarsi perché non si confondesse con il concetto di democrazia sociale, tipica dei socialisti, mirante ai beni terreni, al livellamento delle classi, al governo da parte delle plebi, alla soppressione della proprietà ed alla collettivizzazione".

Né la democrazia cristiana andava intesa etimologicamente quale forma di governo popolare, bensì, al di fuori di ogni caratterizzazione politica, quale *azione benefica in favore del popolo* (5).

L'atmosfera più distesa agevolò i contatti riservati, come quello che ebbe luogo fra Leone XIII in persona ed il Cappellano maggiore della Real Casa, riferito dal giornalista Luigi Vassallo, in merito alla definizione della Q. R. attraverso la concessione di uno "sbocco al mare" al Vaticano, con la dichiarazione di extraterritorialità delle acque del Tevere (6); ma di tale trattativa non si ebbe alcuna eco ufficiale.

Non possono sottacersi situazioni conflittuali esistenti in seno al clero stesso circa l'atteggiamento da seguire nei riguardi dello Stato, di cui è efficace testimonianza una lettera del 22 maggio 1902 inviata dal ministro della Real Casa Ponzio Vaglia, al Cappellano maggiore del Re mons. Giovanni Lanza (7), concernente la trasmissione della domanda del sac. Ferdinando Rivolta aspirante alla nomina a Parroco di Corte a Milano, in sostituzione del defunto don Bertoglio.

Quanto mai significative, per inquadrare la situazione in cui verteva l'interessato, furono le osservazioni del segnalante on. Ce-

sare Silva, che scrisse: "Il sac. don Rivolta, che ha tra gli altri meriti un ingegno non comune, era lo scorso anno Parroco a Giussano in Brianza, e noto a tutti per il suo attaccamento alla Patria e per la sua devozione a Casa Savoia.

Dopo l'efferato assassinio di Monza, egli commemorò il Re defunto pubblicamente nella chiesa di Giussano. E di qui cominciarono ad accanirsi contro di lui gli odi e le gelosie dei colleghi della Diocesi. E si arrivò a tanto che l'Arcivescovo di Milano, impressionatissimo, dapprima con vaghe promesse lo induceva a rinunciare alla parrocchia di Giussano, poi col I gennaio del corrente anno, lo relegava ad una minuscola parrocchia di montagna, cosicché egli ha molto sofferto in causa del suo patriottismo e la nomina chiesta di Parroco di Corte a Milano sarebbe la più grande soddisfazione per lui".

In linea di massima va comunque evidenziato che il *modus vivendi* instauratosi in seguito alla L. di G., consentì un sempre maggiore sviluppo delle buone relazioni fra i due poteri (8), nonostante che il nuovo Sovrano avesse, rispetto ai suoi predecessori, minore propensione per il clero (9): costoro erano sovente intervenuti per mitigare le iniziative governative avverse alla Chiesa, mentre Vittorio Emanuele III svolse al contrario un'azione frenante nei confronti degli indirizzi conciliatoristi che caratterizzavano in misura crescente la classe politica al potere (10).

Una notazione a carattere privato: il Re andava raramente a messa, pur se poteva fruire di tre cappelle all'interno del Quirinale, di una a San Rossore e di un'altra a Castelporziano (11).

Ai sacri riti officiati dal Cappellano maggiore mons. Giovanni Lanza (1900-1904), erano soliti peraltro assistere la Regina, i Principi di Piemonte, gli altri familiari di Casa Savoia presenti nelle regali dimore, i funzionari e gli impiegati della Real Casa, nel segno della continuità di una tradizione che non era di mera forma, ma di radicato e sostanziale attaccamento alla fede cattolica.

Tra le carte del Cappellano palatino (12) troviamo infatti la documentazione di numerose funzioni religiose in occasione della Settimana santa, della Quaresima, del S. Natale, di funerali, battesimi, anniversari, *Te Deum* di fine anno, compleanni, della Candelora, ecc...

Il 20 luglio 1903 venne a mancare all'età di 93 anni Leone XIII ed al conclave che si svolse per l'elezione del successore, intervenne il veto dell'Imperatore d'Austria alla nomina del card. Mariano Rampolla del Tindaro, per cui risultò designato il card. Giuseppe Sarto, che assunse il nome di Pio X (13).

Il nuovo Pontefice ispirò la sua azione pastorale più verso obiettivi di purificazione dottrinale e disciplinare, che non su problemi d'indole politica e terrena, per cui mentre Leone XIII si era dimostrato molto attento alle esigenze della società moderna, ma si era mantenuto rigoroso sulla Q. R., il successore fu molto prudente verso il progresso, ma più malleabile verso lo Stato italiano (14).

Con lui si ebbe una svolta nella politica vaticana: il 28 luglio 1904 sciolse l'Opera dei Congressi, fulcro dell'intransigenza cattolica, mantenendone in vita la seconda sezione, particolarmente attiva sul terreno sociale; ma pose un freno alle iniziative più avanzate dei cattolici sociali, ritenendo che il richiamo ai valori della carità avesse una forza più incisiva dell'organizzazione dei lavoratori per fronteggiare le ingiustizie del mondo del lavoro. In seguito ai moti milanesi scoppiati nel settembre, profilandosi successi elettorali dei socialisti, nel novembre 1904 il Papa consentì delle eccezioni al *non expedit* per appoggiare i candidati liberali moderati, punto di forza di uno Stato cui la Civilità Cattolica guardava con nuova disponibilità.

In tale contesto fecero ingresso in Parlamento per la prima volta alcuni cattolici deputati, come Filippo Meda, caratterizzati al momento da un impegno politico a titolo personale e non da un'organizzazione partitica del laicato cattolico.

A livello locale si moltiplicarono le intese fra liberali e cattolici che consentirono, tra l'altro, l'incremento delle scuole private e delle Opere Pie sopravvissute ai provvedimenti di Crispi (15); così come in ambito nazionale si realizzarono delle convergenze per bloccare progetti che avrebbero potuto urtare i sentimenti religiosi, come la precedenza del matrimonio civile su quello ecclesiastico.

I socialisti si mossero con qualche circospezione nei riguardi del mondo cattolico, per cui Bissolati dichiarò non essenziale l'introduzione del divorzio nel diritto italiano e Treves, dal canto suo, auspicò la nascita di un partito cattolico caratterizzato in senso fortemente progressista.

Tale aspettativa avrebbe potuto realizzarsi se don Murri, esponente dell'ala più "avanzata" dei cattolici, avesse prevalso sulla componente moderata di Meda e Toniolo.

Residui di anticlericalismo persistevano presso i repubblicani ed i radicali, ai congressi dei quali erano richieste ricorrenti: l'abolizione dell'art. 1 dello Statuto e della legge delle Guarentigie, la soppressione delle superstiti proprietà e dei privilegi ecclesiastici ancora esistenti, nonché una più incisiva applicazione della legislazione eversiva.

Non mancarono, accanto a siffatte battaglie di principio, delle lotte settarie condotte dall'Estrema anche contro consuetudini radicate nella vita quotidiana e care ai più, come quella delle suore negli ospedali o dei crocefissi nelle scuole, con la conseguenza che venne accelerato il processo di riavvicinamento fra cattolici e liberali.

Contro la richiesta di abolire l'insegnamento religioso nelle scuole elementari, formulata nel 1904 da quello stesso on. Bissolati che aveva accantonato le rivendicazioni divorziste, combatté vittoriosamente V.E. Orlando, Ministro della Pubblica Istruzione, che ne difese il valore etico, considerandolo un'affermazione di libertà religiosa in un Paese eminentemente cattolico come l'Italia (16).

In antitesi alle alleanze tra i moderati realizzatesi nel 1904, furono creati dei "blocchi popolari" di cui fecero parte radicali, repubblicani e socialisti anticlericali (per scongiurare la vittoria dei "preti"), che comunque non ebbero alcuna influenza ai fini degli indirizzi della politica generale del governo; ma sortirono qualche successo a livello locale, come l'elezione di Ernesto Nathan a sindaco di Roma (17).

Ad ulteriore suggello delle intese tra liberali e cattolici, fu chiamato a presiedere il Senato il cattolïco Tancredi Canonico (18), subentrato al Saracco, nel disegno di Giolitti di dare una sempre maggiore apertura ai cattolici, da cui era già scaturita la designazione agli Esteri di Tommaso Tittoni, abile mediatore per la deroga al *non expedit* pontificio.

Nel 1905 don Sturzo prefigurò la formazione di una forza politica laica ed aconfessionale, ispirata comunque ai principi del cristianesimo, ma al di fuori di ogni pregiudiziale temporalista (19).

L'11 giugno di quell'anno Pio X nell'enciclica *Fermo proposito* annunziò la deroga al *non expedit* (20), che già consigliata per "ragioni gravissime", per "altre ragioni parimenti gravissime tratte dal supremo bene della società che ad ogni costo deve salvarsi", era rimessa alla licenza di Vescovi che ne avessero "riconosciuto la stretta necessità per il bene delle anime e dei supremi interessi della loro Chiesa".

In merito ai rapporti con la società civile, va sottolineata la scrupolosa correttezza del Pontefice nel distinguere l'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Pertanto allorché in Parlamento si levarono dai banchi dell'Estrema delle voci per accusare i sacerdoti di fuorviare la retta coscienza del popolo in materia matrimoniale (21), dovette constatarsi la gratuita pretestuosità di tale polemica, dal momento che Pio X in persona aveva riconosciuto l'opportunità che ordinariamente venissero iniziate le pratiche per il matrimonio civile, prima della celebrazione di quello religioso.

Egli dunque, dopo la tolleranza della Curia ai tempi di Leone XIII, rispose alla domanda circa l'obbligo del matrimonio civile in questi termini: "Si deve fare anche il matrimonio civile, perché sebbene questo non sia sacramento, pur tuttavia serve per garantire ai contraenti e ai loro figliuoli gli effetti civili della società coniugale, e però di regola generale dell'autorità ecclesiastica non si permette il matrimonio religioso, se non quando siano iniziati gli atti prescritti dalla legge civile" (22).

A testimoniare una particolare sollecitudine da parte del Papa non solo nei riguardi delle autorità di governo, ma anche della Famiglia Reale, citiamo ad esempio una lettera inviata il 5 gennaio 1907 da mons. Giuseppe Beccaria alla marchesa di Villamarina (23), Dama d'onore della Regina madre, per comunicare la facoltà ricevuta dal S. Padre di dispensare dall'obbligo del digiuno e dell'astinenza la Famiglia Reale, i suoi ospiti, il personale di servizio, ad eccezione dei venerdì di Quaresima "in onore della Passione di Gesù -precisò il Cappellano maggiore- la quale presso la Reale Famiglia Sabauda ha sempre avuto speciale culto e particolare devozione".

Durante il periodo giolittiano vi furono segni anche esteriori di maggiore deferenza verso la Chiesa, tra i quali possono ricordarsi gli onori militari resi ai Cardinali di nuova nomina (24).

L'Osservatore Romano del 2 maggio 1907 dette notizia al riguardo degli onori militari con cui era stato accolto il card. Lorenzelli all'atto di insediarsi nella sua diocesi di Lucca, che avevano costituito oggetto di un'interrogazione al Ministro della Guerra da parte dell'Estrema anticlericale.

Il "Corriere d'Italia" del 9 maggio successivo (25) commentando a sua volta l'episodio, evidenziò che nella L.d.G. si faceva riferimento alla qualità di Principi della Chiesa spettante ai Cardinali, il qual titolo era altresì loro riconosciuto da tutti gli Stati, anche da quelli acattolici come l'Inghilterra.

Il 10 maggio l'"Ora" di Palermo dissertando sul tema più generale dei rapporti fra il potere civile e quello religioso, mise in risalto che nel 1903 alla morte di Leone XIII, Zanardelli aveva deliberato l'astensione dalla partecipazione a cerimonie in suo suffragio, non avendone ricevûto alcuna partecipazione formale.

Con Giolitti però i tempi erano cambiati ed infatti il 15 maggio ancora l'"Ora" di Palermo riprendeva la vicenda del card. Lorenzelli, osservando: "quando la lotta non c'è, quando anzi diventa sempre meno probabile che essa venga provocata dalla Chiesa, manca ogni ragione al mondo perché alla reciproca indifferenza non si aggiunga il reciproco rispetto, e perché, quando capita, non si osservino con larghezza cortese anche le norme del cerimoniale stabilite in diritto. So benissimo che ci sono molti i quali coteste larghezze considerano come una dedizione, come un'umiliazione dello Stato verso la Chiesa. Ma ci sono anche molti i quali notano con grande compiacimento come negli ultimi anni, e in modo particolare dalla assunzione del pontificato di Pio X in qua, i rapporti quotidiani tra la Chiesa e lo Stato siano diventati via via meno aspri, senza bisogno affatto di dedizioni, lasciando a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Ora è questa mutata condizione di cose che bisogna francamente riconoscere, dimostrando, se si può, che essa non ha recato in nulla offesa alle ragioni del potere civile".

Quello stesso Pontefice che rivelava una grande apertura e disponibilità nei confronti dello Stato italiano, fu viceversa un conservatore tenace in seno alla Chiesa, manifestando compiutamente tutte le sue preclusioni nei confronti del modernisimo nell'enciclica *Pascendi* dell'8 settembre 1907, in cui confutò quella corrente teologica che mirava ad introdurre riforme di stampo democratico, come la nomina dei Vescovi e dei sacerdoti da parte del popolo, o l'abolizione del celibato (26).

Contro siffatte istanze da lui ritenute devianti, esortò gli appartenenti alla Chiesa

ad una maggiore osservanza dei dogmi e dell'autorità pontificia stessa (27).

In campo laico fu rimarchevole l'azione equilibrata svolta da V.E. Orlando che guidò il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti fra il 1907 ed il 1909 (28), poiché mentre in Francia e, seppure in minor misura in Italia, imperversavano polemiche anticlericali, all'Estrema che chiedeva l'espulsione degli Ordini religiosi, l'introduzione del divorzio e la precedenza obbligatoria del matrimonio civile su quello religioso, il Guardasigilli rispose difendendo in Parlamento l'indissolubilità del matrimonio religioso e la permanenza degli Ordini minacciati, che già erano stati sciolti -com'è noto- in quanto enti morali, ma non erano proibiti come associazioni.

Orlando ricordò che vi erano state grande armonia e collaborazione fra il suo Ministero e la Chiesa, guidata da un Papa nel cui animo primeggiava il sentimento dell'amor patrio, al cui riguardo osservò che "Papa Sarto il suo Paese amò e dilesse con un affetto profondo ed intenso quanto, a parità di condizioni, nessun altro mai" (29).

Con il consenso papale il clero alle elezioni politiche del marzo 1909, appoggiò quei candidati liberali cui l'Unione cattolica presieduta dal conte Gentiloni aveva chiesto ed ottenuto un impegno sulla tutela degli interessi religiosi del Paese. Da tali consultazioni risultarono deputati, fra gli altri, i cattolici Meda e Bonomi.

Nonostante il nuovo rasserenante contesto, permanevano delle residue remore in campo ecclesiale, come si evince dalla lettera del 13 aprile 1909, inviata dal Cardinale Arcivescovo di Napoli al card. Mery del Val, per chiedergli consigli sul comportamento da seguire in occasione della consegna di una bandiera alla corazzata Napoli, per la quale era stata impetrata la sua benedizione (30).

Non avendone ricevuto risposta, il 16 aprile tornò a scrivere al Mery del Val, facendo menzione di un decreto ancora vigente che vietava ai Vescovi di benedire bandiere militari e formulando al tempo stesso dei quesiti per il caso specifico da affrontare, poiché il drappo era un dono delle dame napoletane ad una nave già solennemente benedetta.

Il giorno successivo finalmente il Segretario di Stato spedì una riservata personale al Presule napoletano, spiegandogli che occorreva attenersi alle norme esistenti "anche perché -gli precisò signficativamente- avendo Ella fatto ricorso al S. Uffizio", con ciò stesso la questione poteva già considerarsi come predeterminata da tale Tribunale.

Se dunque lo scrupoloso Vescovo partenopeo avesse evitato tale coinvolgimento, probabilmente la risposta del card. Mery del Val avrebbe potuto risultare alquanto diversa.

Il 31 agosto 1909 fu il Vescovo di Civitavecchia a rivolgersi al Mery del Val chiedendo istruzioni per la solenne festa che avrebbe avuto luogo nella sua diocesi, per la consegna della bandiera alla corazzata Roma (31), cui avrebbero probabilmente presenziato il sindaco di Roma Nathan e lo stesso Re.

"Il nome che porta la nuova corazzata si presta molto facilmente a qualche spunto di anticlericalismo -notava il Vescovo- nei discorsi che si pronunzieranno durante la cerimonia, il che renderebbe difficilissima la mia posizione....

Debbo però far notare all'Eminenza Vostra che essendo stato nominato Visitatore apostolico di alcune diocesi dell'Italia meridionale, dovrò partire il 15 settembre. Nel caso dovessi trovarmi presente alla consegna della bandiera, interromperei la visita per fare ritorno a Civitavecchia, altrimenti la continuerei sino a Novembre".

Con "riservata" del 5 settembre successivo, il del Val rispose che era meglio non intervenire a tale cerimonia, approfittando della programmata "Visita" alle diocesi del Sud.

Il problema fu risolto tramite il Cappellano maggiore della Real Casa, mons. Beccaria (32), che il 3 ottobre procedette alla benedizione ed alla consegna della bandiera di combattimento alla corazzata in questio-

ne, con l'assenso del Vaticano, come si deduce da una lettera inviata il 6 ottobre (33) da mons. Beccaria al ministro della Real Casa Emilio Ponzio Vaglia, dove tra l'altro precisava: "Ora trovo anche doveroso di aggiungere che esso [intervento] anche dalla Curia è stato appreso con soddisfazione, come pure è stato da essa lodato l'andamento tutto della funzione".

Significativo è il discorso che in quella circostanza tenne mons. Beccaria, riportato dal giornale "Popolo Romano" del 4 ottobre 1909 (34), in occasione del quale definita la nave: "del genio umano poderoso mostro" e "della Patria nostra alato propugnacolo", soggiunse: "Il sacro, il candido, il sempre vittorioso tricolor d'Italia, benedetto da Dio sta sull'antenna. Chi contro di Esso? La bianca croce, labaro novello della novella Italia, vaticina ancor essa *In hoc signo vinces*.

Con questi radiosi simboli si dispieghi al vento il vessillo d'Italia e additi, bussola novella, a questa gloriosa nave i sacri luoghi ove più urgente è l'opera di civiltà, di carità, di pace...".

Il Cappellano maggiore si soffermò poi sul punto più delicato e compromettente, sul nome della nave, prendendone spunto per una significativa esaltazione della Città eterna, nonostante le remore che proprio al riguardo avevano indotto il Vescovo di Civitavecchia a disertare la cerimonia.

Esclamò dunque, rivolgendosi idealmente alla nave: "a Te più vasto si dischiude il campo delle nuove conquiste, Te acclameranno i popoli che Roma onorano.

Corri per tutti i mari -fidente in Dio- e nel suo Nome torna vittoriosa, e fiera dici alla Madre Italia: lieta novella io porto, la nostra Patria è grande, essa è dovunque rispettata e temuta. Oggi di orgoglio, domani, o nave vittoriosa, ti sarà anche di premio il nome eccelso di Roma, di Roma l'eterna, di Roma l'augusta, di Roma la forte, di Roma dominatrice del mondo!".

Qualche notizia circa i retroscena relativi alla benedizione della nave in questione, fu data dal "Giornale d'Italia" del 5 ottobre 1909.

Si parlava infatti di un presunto incidente tra mons. Beda, Cardinale Vescovo di Civitavecchia ed il Governo italiano, poiché il primo si era allontanato dalla sua diocesi per ispezionare un vicino seminario, proprio in occasione della cerimonia menzionata.

Ciò -sottolineava l'articolista- probabilmente per l'inopportunità che avesse dovuto lui procedere al sacro rito proprio nella cittadina che era appartenuta allo Stato pontificio.

Si era giunti così ad una soluzione di compromesso (altre ne abbiamo già riscontrate in questo saggio) attraverso il citato conferimento del relativo incarico a mons. Beccaria, la cui dignità ecclesiale era equiparata a quella di un Vescovo.

I cronisti del "Giornale d'Italia" si erano recati dal Beccaria per avere un'interpretazione autentica circa le voci correnti sullo scongiurato incidente del cerimoniale, e riferirono: "Egli ci accolse con grande cortesia; ma appena saputo, anzi immaginato, lo scopo della nostra visita, ci dichiarò con ogni franchezza che ben poco avrebbe potuto narrarci sulla questione sorta avanti la cerimonia di ieri sulla nave Roma, si perché la sua carica, il posto delicato da lui occupato gli imponeva un grande riserbo, sia perché in realtà, francamente, egli ignorava i dettagli dell'incidente".

Il Cappellano maggiore aveva testualmente concluso l'intervista con queste parole: "Del resto, lo ripeto, la questione è stata gonfiata indubbiamente, specie dal lato dell'opposizione del Vaticano per benedire la bandiera. Nella stessa Roma fu benedetta da me in persona la bandiera del cacciatorpediniere Granatiere, che si trovava nelle acque del Tevere. Io ho compiuto allora la cerimonia senza che l'autorità ecclesiastica facesse opposizione: mai sono successi incidenti clamorosi per tali cerimonie, ed anche questa volta, pur se un incidente per ragioni speciali doveva sorgere, non c'era alcuna ragione di gonfiarlo tanto e di farlo apparire d'una gravità che di fatto non ha avuta".

Il "Giornale d'Italia" rammentava poi opportunamente che il rito richiamato si inseriva in una lunga tradizione della Marina, per la quale venivano benedette le navi al momento del varo e con esse le relative bandiere di battaglia.

Tale tradizione era stata sempre conservata anche in momenti delicati dai Vescovi locali, ed ultimamente -notava conclusivamente il giornale- vi avevano proceduto il card. Maffi, Arcivescovo di Pisa, il card. Prisco, Arcivescovo di Napoli, ed il Patriarca di Venezia Sarto, prima di divenire Papa.

***

Di più facile soluzione presso la S. Sede fu il caso rappresentato al Segretario di Stato il 3 ottobre 1909 dall'Arcivescovo di Vercelli (35), concernente l'insediamento del nuovo reggimento di cavalleria "Lancieri di Vercelli", il cui comandante aveva chiesto la benedizione della relativa bandiera.

Il Presule domandava pertanto se doveva partecipare o delegare qualcuno, precisando peraltro che una risposta negativa in assoluto avrebbe prodotto "triste impressione" e causato attriti.

Il 6 ottobre gli giunse il parere del Mery del Val, attestante la piena fiducia del Papa nella sua saggezza, per cui egli era libero di accettare o di delegare; ma nella prima ipotesi avrebbe dovuto osservare i limiti richiesti dalla delicatezza dell'argomento durante il rituale discorso d'occasione.

Accanto ai problemi protocollari che si presentavano nella circostanza di cerimonie ufficiali, altri di maggiore rilevanza urgevano nella vita quotidiana a causa delle relazioni tra Chiesa e Stato che, formalmente, non erano state ancora consensualmente disciplinate.

Di particolare importanza era quella di cui si è fatto cenno in ordine ai matrimoni religiosi che, come rilevato dal guardasigilli Orlando in una circolare ai Procuratori del Re, venivano celebrati senza che fossero preceduti o seguiti da quelli civili.

In merito a tale fenomeno, già rilevante dopo il 1870, era stato registrato un netto calo: "Consta -riconosceva lo stesso Ministro (36)- che in non poche regioni d'Italia, per saviezza dei diocesani o per illuminata coscienza dei curati, è stato impartito l'ordine o è prevalsa la prassi di non celebrare il matrimonio religioso senza la prova dell'avvenuta celebrazione di quello civile, salvo casi eccezionali, che vanno esaminati volta per volta; ma tuttavia mancarono elementi esatti, sicuri e compiuti, non conoscendosi in quali o quante regioni ciò si osservi, e con quali risultati".

Pertanto l'Orlando pregò i Procuratori di redigere un'indagine statistica in merito ai matrimoni celebrati negli ultimi 5 anni.

L'"Osservatore Romano" del 10 settembre 1909 prendendo spunto dalla circolare in questione, sottolineò il ruolo svolto responsabilmente dal clero, che aveva sostenuto "una vera campagna per inculcare, specialmente nelle classi più incolte, l'osservanza scrupolosa della legge, raccomandando a tutti l'adempimento dell'atto civile, e quasi talvolta esigendone un pegno, richiedendo, quando è possibile, l'iniziamento almeno degli atti ad esso relativi, prima o simultaneamente alla celebrazione del matrimonio religioso. Con ciò lo Stato moderno che, per una morbosa cura e suscettibilità di laicismo, aveva portato in seno alla società una causa profonda di turbamento, scindendo le basi stesse sulle quali aveva riposato per tanti secoli l'istituto della famiglia, e sostituendosi bruscamente alla missione che fino a quel punto era stata così bene adempiuta dalla Chiesa, ha trovato in essa il più valido aiuto, per ristabilire quell'ordine che egli stesso aveva contribuito a sconvolgere ed a turbare".

L'organo di stampa vaticano concludeva con l'auspicio che dalla statistica ministeriale fosse evidenziato il contributo saggio ed illuminato del clero, per l'affermazione della legalità.

Nel dicembre in seguito alla crisi del governo Giolitti, un giovane Prelato che agiva da intermediario fra l'on. Orlando e Pio X, riferì al primo il dolore del Pontefice per il

fatto che egli dovesse lasciare l'ufficio di Guardasigilli e che gli aveva inviato la sua benedizione apostolica, in merito alla quale lo statista espresse queste considerazioni: "Un altro Papa politicamente cauteloso e guardingo, avrebbe lungamente esitato e si sarebbe certamente arrestato, pensando al significato cui si sarebbe potuta prestare una benedizione data dal Papa in Roma, al Ministro dei Culti del Regno d'Italia" (37).

Nel nuovo anno la rivista "Civiltà Cattolica", già punta di diamante dell'intransigenza dei gesuiti, manifestò ulteriori segnali di maggiore apertura verso la società civile italiana, dichiarandosi favorevole all'assistenza religiosa alle Forze Armate e legata da vincoli affettivi alla Bandiera italiana (38).

Tornarono d'attualità i problemi elettorali, per cui il Segretario di Stato fu chiamato a fornire ai vari episcopati indicazioni ed istruzioni in ottemperanza alla volontà del Sommo Pontefice.

In tale ambito mons. Alessandro Zanacchia, Vescovo di Teramo, scrisse il 13 gennaio 1910 al Merry del Val, chiedendo che in prossimità delle elezioni che avrebbero avuto luogo il 30 di quel mese, fosse sospeso il *non expedit*, al fine di favorire due candidati "d'ordine" innanzi alla prospettata candidatura di un socialista che aveva buone possibilità di riuscire in quel collegio (39).

Il Segretario di Stato il 16 gennaio gli rispose con una personale riservata, con cui autorizzò quanto gli era stato chiesto, precisando: "Verificandosi pertanto le circostanze speciali riferite da V.E. e nelle quali si riscontrano i motivi valevoli per l'implorata sospensione, Le significo che Ella è autorizzata a permettere per questa volta l'accesso degli elettori cattolici alle urne politiche, usando tutte le debite cautele e prudenze e, soprattutto, facendo in modo che non apparisca l'autorizzazione della S. Sede, né l'intervento personale di V.E.".

Per le future elezioni il Vescovo era invitato a "valersi dell'opera solerte del signor conte Gentiloni, Presidente dell'Unione elettorale cattolica italiana, il quale -proseguiva la lettera- in questi giorni si recherà appositamente costì per mettersi a disposizione della E.V." (40).

Fra la Segreteria di Stato ed il conte Gentiloni fu avviato un cospicuo contatto epistolare, in ragione dei buoni uffici posti dal nobiluomo per il successo delle candidature moderate, con il pieno assenso della Chiesa che però non riteneva opportuno di impegnarsi direttamente in tal senso.

Il 10 febbraio fu il Vescovo di Imola a rivolgersi al Merry del Val, poiché, essendo vacante il seggio locale in seguito alla morte del socialista Andrea Costa, chiese di consentire l'accesso dei cattolici alle urne "per fiaccare la tracotante baldanza degli avversari, che minacciano nuove persecuzioni", attraverso l'appoggio al candidato conservatore, che dava buon affidamento per gli interessi della religione (41).

A tale lettera peraltro non fu data risposta alcuna, poiché la S. Sede non concedeva la dispensa al *non expedit*, se non nel caso di certezza di riuscita e per evitare guai maggiori; mentre nel collegio di Imola era molto incerto l'esito nelle previsioni.

Le situazioni erano simili un po' dovunque: il 1 marzo 1910 mons. Luigi Bignami, Arcivescovo di Siracusa, perorò presso il Segretario di Stato la dispensa dal divieto di votare, per appoggiare un candidato governativo ed il 4 marzo gli fu precisato che (42) le condizioni dettate da Sua Santità nella enciclica *Fermo proposito* erano: 1) l'accesso dei cattolici alle urne politiche doveva essere necessario per impedire gravi danni alla Chiesa; 2) vi doveva essere la morale certezza che l'intervento dei cattolici alle urne fosse coronato da felice successo; 3) il favorito dei cattolici, pur essendo tale da dare un buon affidamento per gli interessi della religione, non doveva dichiararsi rappresentante dei cattolici come formanti un partito politico, e men che mai doveva professare di tendere alla costituzione di un centro parlamentare, che il Santo Padre non voleva in Italia.

Attraverso lo strumento ormai ricorrente

dello scambio di epistole a carattere riservato, il 27 febbraio fu mons. Giacomo Della Chiesa, Vescovo di Bologna, ad esporre la situazione politica della sua diocesi ed il 10 marzo il card. Merry del Val suggerì l'astensione elettorale *in loco*, precisando il ruolo assegnato dalla S. Sede al Gentiloni: "detto Conte è per l'appunto un tramite del quale si serve la Santa Sede nei casi in cui da una parte è opportuno che la medesima non comparisca, e dall'altra si deve salvaguardare la persona dell'autorità ecclesiastica ordinaria" (43).

Il 3 marzo 1910 il conte Gentiloni in occasione del congresso dell'Unione elettorale cattolica italiana in corso a Napoli, chiese la benedizione del S. Padre, il quale volentieri gliela accordò con un telegramma attraverso il Segretario di Stato, auspicando altresì che il simposio aiutasse i convenuti ad agire "per cooperare validamente, con cristiana fermezza, con esemplare disciplina", alla tutela degli interessi della religione e della Chiesa cattolica.

Sempre più frequenti furono le lettere dei Presuli che chiedevano alla S. Sede di far partecipare i loro fedeli alle elezioni (Ascoli, Perugia, Cerignola, Modena, Caserta ecc..).

L'Osservatore Romano del 12 luglio 1910 nell'imminenza della tornata elettorale del 24 successivo, precisò che l'autorità ecclesiastica non aveva tolto il *non expedit*, e che pertanto perdurava il divieto per i cattolici di votare nella città di Roma.

Conseguentemente l'atteggiamento variava secondo le circostanze: autorizzazione, astensione, divieto.

I contatti tra Chiesa e Stato procedettero sempre più intensi non solo nell'affrontare problemi di rilevanza istituzionale, ma anche nell'ordinaria quotidianità ed in tale ambito può ricordarsi una lettera che Alessandro Mattioli, Ministro della Real Casa, inviò il 3 novembre 1910 da San Rossore a mons. Beccaria (44), per informarlo del desiderio personale del Sovrano di una benedizione alle bandiere di combattimento dei cacciatorpedinieri "Carabiniere" e "Corazziere", che il giorno dopo sarebbero state consegnate ai Reali Carabinieri (45).

Nel 1911, ricorrendo il 50° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, durante il mese di ottobre ebbe luogo a Perugia la settimana sociale dei cattolici, caratterizzata da marcati accenti patriottici per l'impresa di Libia, in occasione della quale Cardinali e Vescovi italiani pregarono per la vittoria delle nostre truppe ed i soldati cattolici dimostrarono la loro fedeltà al Paese (46).

Il 30 giugno 1912 Giolitti introdusse il suffragio universale maschile, facendo affidamento sull'apporto che avrebbero arrecato gli elettori cattolici, grazie all'intesa di cui si rendeva garante il Gentiloni, per salvare le istituzioni liberali contro la minaccia socialista (47).

Nell'autunno si concluse l'impresa libica ed il 21 ottobre 1912 mons. Beccaria con lettera confidenziale ed urgente (48) scrisse al Mattioli, chiedendogli istruzioni in relazione ad un interesse del Vaticano, quanto mai significativo: "Eccellenza -esordì il Cappellano palatino- dalle autorità ecclesiastiche di Roma sono stato richiesto, *confidenzialmente*, se nella Reale chiesa del Sudario saranno celebrate speciali funzioni di ringraziamento per la recente e gloriosa pace conchiusasi dopo la nostra conquista della Libia. Ciò forse vorrà sapersi per prendere norma su qualche analoga funzione da permettersi nelle chiese di Roma".

Il 25 ottobre successivo mons. Beccaria tornò a scrivere al Ministro della Real Casa: "Eccellenza, conformemente all'autorevole suggerimento della S.V., ho sottoposto a S.E. il Prefetto di Palazzo la saputa cosa e per le ragioni che io ebbi l'onore anche di esporre a V.E., egli ha stimato opportuno di consentire che il 1° di novembre, festa d'Ognissanti sia celebrato al Sudario alle ore 16.30 un *Te Deum*, in ringraziamento a Dio per la vittoria delle armi italiane sulla Libia e la conseguente pace [illegibile], e il 2 novembre, commemorazione di tutti i defunti, sia celebrato alle 10 un funerale in

suffragio alle anime dei Soldati italiani caduti in Libia. Entrambe le funzioni non avranno alcun carattere ufficiale e saranno celebrate con l'intervento di quelle stesse persone solite a prender parte alle funzioni normali di Corte al Sudario. Nella speranza che tutto ciò sia anche di pieno gradimento dell'E.V., ho l'onore di confermarmi con la massima osservanza. Il Cappellano maggiore, mons. G. Beccaria" (49).

Il 30 ottobre il Beccaria (50) informò il comm. Raffaele Lambarini della programmazione di tali riti, dei quali dette poi ampia eco il Corriere d'Italia del 7 novembre.

I tempi erano più che maturi per una partecipazione a pieno titolo dei cattolici alla vita politica attiva, per cui alle elezioni dell'autunno 1913 il Gentiloni ne garantì l'appoggio a quei candidati liberali che si fossero impegnati ufficialmente e per iscritto su questi punti programmatici: la difesa della libertà della scuola privata, dell'istruzione religiosa, dell'unità della famiglia; il riconoscimento giuridico delle organizzazioni economiche e sociali cattoliche; la riforma tributaria e giudiziaria (51).

Grazie al "Patto Gentiloni" furono eletti 228 parlamentari, che rafforzarono congruamente le forze costituzionali.

L'azione del nobiluomo aveva potuto svolgersi per la virtuale abrogazione del *non expedit* ed a coronamento di una serie di intese di fatto che avevano segnato -tra l'altro- l'insabbiamento dei disegni sul divorzio, nonché del progetto della precedenza obbligatoria del matrimonio civile su quello religioso (52).

La sempre maggiore partecipazione di autorità religiose a solennità civili, fu anche essa un indice del nuovo clima instauratosi fra i due mondi, tra i quali continuò ad operare come tramite privilegiato il Cappellano maggiore.

Quest'ultimo tenne un significativo sermone alla presenza della Famiglia Reale e del Corpo Diplomatico, nonché di altre Autorità dello Stato, in occasione della cerimonia della consegna della bandiera alla Guardia di Finanza, di cui dette un ampio resoconto il "Piccolo-Giornale d'Italia" del 7-8 giugno 1914 (53).

In un altare di modeste dimensioni, sito innanzi alla tribuna reale, mons. Beccaria si espresse con accenti di vibrante patriottismo, dicendo -tra l'altro-: "Come una è la patria, una è la bandiera che ne incarna l'immagine, ne simboleggia l'idea, ne plasma il concetto, ne compendia la storia, ne auspica le vittorie e la gloria.... Questa dunque, sola e sempre nei suoi fatidici colori e nel suo segno augusto è la bandiera d'Italia, e come ieri fu prodigiosa e grande, affidata ai nostri baldi e prodi soldati di terra e di mare sui campi e sulle onde dell'Africa latina, per essa nuovamente nostra, domani lo sarà altra volta per virtù di voi tutti, pubblicani e veliti della ingrandita patria, che con il sangue delle vittorie di laggiù, sapete ancora voi e ben vi siete dimostrati maturi e degni di custodirla, or in legionaria unità raccolti.

Sempre vittoriosa la bandiera d'Italia, perché sempre giusta e radiosa nelle opere sante di civiltà".

Il Prelato palatino proseguì esaltando il valore della fede "che -disse- ritempra gli animi e li sovrumana, che rinsalda i muscoli e ne centuplica le forze, che impone i sacrifizii e ne fa prodigiosi gli effetti, che magnifica gli ostacoli e li converte in trionfi, che abbella i pericoli e plasma gli eroi, che consacra e santifica ogni nobile impresa e fa lieti e coraggiosi affrontare la morte come un dovere, come un sublime olocausto, come un premio, col nome santo della patria in bocca, con l'auspicazione di Dio nel cuore".

Difficilmente un'autorità civile avrebbe potuto sottolineare con toni così incisivi - da inquadrare peraltro nello stile e nella mentalità del tempo- l'intima interrelazione esistente nel cuore della stragrande maggioranza degli italiani, fra il sentimento religioso e l'amor patrio avvertito con non minore intensità.

L'immagine di una fede "guerriera" certamente può apparire inusuale alle giovani

generazioni dei nostri giorni; ma era ricorrente nella tradizione degli episcopati nazionali, più che della Chiesa universale nel suo insieme, cui fu viceversa addebitato in occasione della prima guerra mondiale un atteggiamento "disfattista", proprio in ragione dell'imparziale ruolo di neutralità rivestito in tale circostanza, che si manifestò con accorati appelli di pace rivolti ai belligeranti.

Il 20 agosto 1914, pochi giorni dopo l'inizio del conflitto, venne a mancare Pio X ed il 3 settembre 1914 gli successe il card. Giacomo Della Chiesa, con il nome di Benedetto XV.

DALLO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALL'AVVENTO DEL FASCISMO

Allo scoppio della prima guerra mondiale la S. Sede svolse riservati passi presso il Governo austriaco, avvalendosi del Nunzio apostolico a Vienna (54), affinché il Trentino fosse ceduto all'Italia in cambio della neutralità, ma la proposta cadde nel vuoto.

L'8 novembre 1914 Benedetto XV nell'enciclica *Ad Beatissimi* riaffermò la neutralità del suo magistero e condannò il conflitto (55).

Non appena l'Italia entrò in guerra, fu sollevato il problema dell'applicabilità o meno della L.d.G., che F. Scaduto avrebbe voluto sospendere (56) specie in ordine al mantenimento sul suolo italiano dalle rappresentanze diplomatiche di Paesi nemici; ma Salandra, Sonnino, Orlando e Luzzatti, da autentici liberali quali erano, osservarono all'unisono che quello era un momento importante per dimostrare al mondo che il nostro Paese onorava gli impegni assunti verso il Papato, anche innanzi ad un evento bellico di così ampia portata.

Pertanto la S. Sede conservò integre le facoltà di legazione attiva e passiva; poté utilizzare il servizio postale e telegrafico coperti dalla necessaria segretezza ed inviare corrieri e valigie diplomatiche con le relative immunità.

Orlando, titolare del Ministero di Grazia e Giustizia, dichiarò in Parlamento che la L.d.G. doveva essere interpretata estensivamente, dal momento che non vi era contemplato lo stato di guerra, per cui non furono applicate le norme contro i militari nemici presenti nel Regno, qualora si fosse trattato di persone in servizio presso la S. Sede.

Fu altresì consentito il libero accesso nella Capitale di Alti Prelati, ancorché sudditi di Nazioni ostili; fu infine concesso l'esonero dal servizio di leva ai soggetti il cui apporto era stato dichiarato essenziale alla S. Sede, in analogia a quanto previsto per chi era ritenuto indispensabile allo Stato italiano.

Nonostante ciò, il nuovo Papa poco dopo la sua elezione osservò: "Non fece difetto a coloro che governano l'Italia la buona intenzione di eliminare gli inconvenienti: ma questo stesso chiaramente dimostra che la situazione del romano Pontefice dipende dai poteri civili e che, col mutare degli uomini e delle circostanze, può anche essa mutare e anche aggravarsi; e nessun uomo sensato potrà affermare che una condizione sì incerta e così sottoposta all'altrui arbitrio, sia proprio quella che convenga alla Sede Apostolica" (57).

I contatti fra le due sponde del Tevere furono comunque proficuamente assicurati fin dagli inizi del conflitto dal barone Monti, Direttore generale del Fondo per il Culto, già compagno di scuola del S. Padre ed intermediario fra lui e l'Orlando.

Da parte vaticana era impegnato al riavvicinamento all'Italia il card. Gasparri, che contribuì alla stampa dell'enciclica *Pacem Dei munus* (58), con cui fu ammessa la liceità delle visite dei Capi di Stato cattolici al Re d'Italia a Roma, che era stata negata dopo Porta Pia.

Durante il corso della guerra tra le schiere degli interventisti non mancarono accenti di forte anticlericalismo, specie per l'accusa di "disfattismo" rivolta ai sacerdoti; ma se è vero -come già detto- che la S. Sede aveva cercato di scongiurare l'intervento italiano, è pur vero che una volta avvenuto

i sudditi cattolici servirono lealmente la Bandiera nei campi di battaglia (59).

Emblematico di orientamenti presenti nel laicato cattolico, fu l'atteggiamento di F. Meda che, già favorevole alla neutralità di un'Italia che aborriva di vedere schierata al fianco di Austria e Germania, al profilarsi del pericolo di un confronto armato del nostro Paese con gli antichi alleati, dovette cambiare avviso, con delle motivazioni che spiegò successivamente in un'intervista al quotidiano "L'azione di Cremona" del 31 agosto 1916 (60), dove testualmente asserì: "se fu patriottismo la difesa della neutralità, finché fu lecito sperare che essa ci avrebbe risparmiati i danni e i dolori di un intervento, sarebbe stato errore e colpa il persistervi il giorno in cui apparve troppo probabile, per non dire certo, che dolori e danni maggiori ci sarebbero derivati dall'ostinarci ad evitarlo".

In merito alla neutralità della Chiesa nella sua globalità, fu l'Orlando con la consueta lucidità e rigore logico a difenderne le ragioni dagli strali degli anticlericali, sostenendo che essa non poteva compromettere la sua essenza universale per servire gli interessi di particolari nazioni (61), e che perciò in un conflitto che vedeva armati anche cattolici contro cattolici, non poteva far altro se non lasciare liberi i credenti di adempiere pienamente i loro doveri verso le rispettive Patrie.

In tale contesto anzi -proseguiva lo statista- lo speciale dissidio che esisteva con lo Stato italiano, non aveva determinato alcuna condizione di inferiorità in danno dei cattolici italiani, e quindi della loro Nazione.

"Così -ricordava l'Orlando (62)- l'Italia coll'inevitabile assenso spirituale del Capo della Chiesa, ebbe il suo Vescovo castrense e i suoi Cappellani militari, Arcivescovi e Vescovi (anche se Porporati), pubblicamente parlarono e pregarono nelle chiese italiane per la vittoria italiana, e il clero tutto, in complesso, fece nobilmente e bene il suo dovere verso la Patria".

Con l'entrata in guerra dell'Italia, fu approvato il R.D. 9 marzo 1915 n. 3815, che ripristinò per la durata del conflitto i Cappellani militari, la cui soppressione era stata portata a termine nel 1878 per asserite economie di bilancio.

In virtù del citato Regio Decreto, fu creato un Vescovo di campo, con il titolo di "Ordinario castrense", assistito da 3 Vicari e da vari Cappellani che nel loro insieme costituirono una "Diocesi personale" (63).

Nel corso delle operazioni belliche è documentata l'azione della Segreteria di Stato per agevolare il rimpatrio dei prigionieri di guerra, attraverso la richiesta rivolta agli interessati di un'istanza indirizzata al S. Padre proveniente direttamente dalle loro famiglie. Essa doveva contenere dati circa i prigionieri segnalati, consistenti nelle loro generalità, nel numero di matricola, nel campo di internamento, nella data della loro prigionia; nonché delle ragioni per le quali si presumeva la loro attuale invalidità. Tale ultimo requisito era dichiarato indispensabile perché la S. Sede potesse perorare le singole cause, altrimenti la Segreteria di Stato in assenza del risultato della necessaria visita medica, non avrebbe potuto svolgere l'auspicata mediazione (64).

Nessuno in Vaticano pensava ad una restaurazione del potere temporale per mezzo delle armi vincitrici degli Stati mitteleuropei, come insinuato da ambienti anticlericali; ma anzi il card. Gasparri a nome della S. Sede il 28 giugno 1915 rese una significativa dichiarazione: "La Santa Sede, per rispetto alla neutralità, non intende punto creare imbarazzi al Governo [italiano] e mette la sua fiducia in Dio, aspettando la sistemazione conveniente della sua situazione, non dalle armi straniere, ma dal trionfo di quei sentimenti di giustizia, che ognora si diffondono sempre più nel popolo italiano, in conformità del suo verace interesse" (65).

Mentre dunque la Chiesa universale si manteneva doverosamente *super partes*, ben diverso -lo ribadiamo- era l'atteggiamento del clero italiano.

Pertanto il 28 maggio mons. G. Beccaria

aveva invitato varie autorità a partecipare il 30 successivo (domenica) ad una funzione religiosa alla presenza della Regina Madre e dei Principi Reali, che avrebbe celebrato nella chiesa del Sudario per invocare da Dio la vittoria delle armi italiane (66).

Al patriottismo del clero palatino fece eccezione l'abate Odorisio Piscicelli Taeggi, Gran Priore di S. Nicola di Bari, molto tiepido quanto ad amor patrio (67), laddove l'Arcivescovo del capoluogo pùgliese ed i suoi Parroci si erano messi a disposizione del Comitato civile per la guerra, rivelandosi più attaccati all'Italia del citato Prelato palatino.

Il 31 maggio 1915 tuttavia ben 11 sacerdoti appartenenti al clero palatino di S. Nicola di Bari, scrissero al direttore del Gazzettino delle Puglie, scindendo la loro posizione da quella del loro diretto superiore: "Ella ha additato non certo benevolmente - esordirono- all'opinione pubblica il clero di S. Nicola per la mancata partecipazione al patriottico movimento cittadino in questo momento solenne e glorioso per i destini della nostra patria. Le Sue parole sono state acri ma non ingiuste. Combattuti fra il sentimento, che ci spinge all'adempimento di un santissimo dovere, e la disciplina che ci ha da tempo abituati ad aspettare la parola d'ordine tagliandoci la libertà di qualsiasi iniziativa, noi che siamo una parte di quel Clero, abbiamo molto di buon grado fatto sacrificio della disciplina sotto l'impulso del sentimento, e abbiamo diretto, in pari data, al Presidente del Comitato di assistenza civile, la seguente lettera: I sottoscritti sacerdoti della R. Basilica di S. Nicola, nell'intendimento di compiere il più sacro dei loro doveri, si pongono a disposizione di V.S. durante il glorioso periodo delle ostilità, vivamente pregandoLa che voglia servirsi della modesta opera loro, ove occorresse, in uffici civili e religiosi. Inviamo, intanto, un tenue contributo finanziario" (68).

La lettera citata fu inviata dal predetto gruppo di sacerdoti palatini (primo firmatario il canonico prof. Domenico Calà) oltre che al "Gazzettino delle Puglie", al Ministero di Grazia e Giustizia, paventando ritorsioni da parte dell'abate Piscicelli, per cui ritennero opportuno di aggiungere un'ulteriore considerazione: "Se la nostra mossa potrà formare argomento di nuova accusa da parte di S.E. il Gran Priore, ce ne tutelerà V.E. che è anima di italiano. Noi formalmente dichiariamo che, durante il periodo della seconda gloriosa epopea della nostra patria, contro ogni imposizione, contro ogni vergognosa indifferenza, contro l'indecorosa congiura del silenzio, continueremo a fare completamente il nostro dovere di sacerdoti, ma sempre e soprattutto sacerdoti italiani!" (69).

Ovunque in Italia migliaia di ecclesiastici accorsero al fronte, mentre i Vescovi ricordavano a tutti i loro fedeli che era un sacro dovere difendere la Patria (70).

La situazione bellica determinò significativi cambiamenti anche all'interno del Palazzo del Quirinale, dove per iniziativa della regina Elena (71) era stato creato un ospedale per curare i soldati feriti e nel cui ambito fu destinata ai servizi religiosi la cappella di Guido Reni.

Conseguentemente mons. Beccaria il 21 luglio 1915 presi degli accordi con il cardinal vicario, Basilio Pamphili, procedette in forma privata alla benedizione riconciliativa di detta cappella che, al pari delle altre site nell'ex palazzo apostolico, era stata colpita -com'è noto- dall'interdetto papale dopo la presa di Roma.

Il 22 luglio, dopo quasi mezzo secolo, fu ivi celebrata per la prima volta la S. Messa e fu collocato il SS. Sacramento.

***

La posizione di doverosa "terzietà" mantenuta dalla S. Sede nel corso delle vicende belliche, fu confermata da un'attenta precisazione dell'Osservatore Romano, che il 22 novembre 1915 chiarì: "L'Osservatore Romano, coerente a quel programma di stretta imparzialità di fronte all'attuale conflitto, che si è proposto di seguire fin dal principio, pubblica i telegrammi che dall'Agenzia Stefani gli vengono comunicati intorno alla

guerra, a semplice titolo di informazione per i suoi lettori e senza assumere menomamente la responsabilità delle notizie in essi contenute o farle in alcun modo proprie".

Sui campi di battaglia si rinsaldava comunque il mai sopito legame affettivo fra l'Italia ed il suo clero di cui, fra le tante testimonianze documentali, vogliamo citare quella del Vescovo castrense, che si rivolse alle truppe dalle pagine del giornale "La stella del soldato" il 20 aprile 1916 (72), con accenti rivelatori di un intimo legame fra fede ed amor di patria: "Cari e bravi soldati - esordì- lo sapete che vi ha nell'esercito italiano un Vescovo per indirizzo organico dell'assistenza religiosa ai soldati cristiani cattolici, che son la gran maggioranza.... Egli che tutti vorrebbe conoscere gli amici suoi, e siete voi, per diffondere largamente amore alla Fede sua e nostra, alla Patria nostra bella, all'Esercito valoroso, sente che al desiderio sono impari le fatiche, i mezzi, il tempo, ed a soddisfarlo vi parla per la bocca del vostro Cappellano e per il più facile mezzo di comunicazione, lo scritto... Soldati, vi desidero forti, perché tali vi desidera ed ha bisogno che voi siate la Patria, tale è il dovere vostro, e dalla fortezza vostra compatta per disciplina, temprata per virtù d'animo, dipendono le sorti delle armi.

La Patria guarda voi, spera in voi, da voi attende il lieto giorno di pace glorioso. Soldati, siate forti!... Siate profondamente religiosi, perché da Dio dovete prendere la forza per compiere un dovere alto -che spesso tocca l'eroismo- e che vi è richiesto dalla Patria: da Dio riceverete il premio meritato con vita di disagio, nobilitata da atti sublimi di valore...

Mi compiaccio di sapere che voi desiderate l'opera del Cappellano e che a migliaia coronate gli altari da campo, stipate le chiese vicine ai vostri accampamenti, e, se feriti o infermi, le cappelle degli ospedali - spettacoli commoventi e indimenticabili- e volentieri sentite la parola buona di lui, che vi dà conforto e speranza, ed anche vi richiama ai doveri...

Ah! Soldati carissimi, voi lo vedete che io vi esorto all'adempimento del Precetto Pasquale: Amor mi muove che mi fa parlare. Amor all'Esercito, che gran forza morale ricaverà da questo atto forte che, purificandovi, vi fa profondamente religiosi, amore alle famiglie vostre, che apprenderanno con gioia la notizia di vostra Pasqua con Dio...; amore alla Patria, sulla quale voi, con coscienza limpida e sicura, preghiera ardente, valore eroico, farete discendere le benedizioni dal cielo, e, primo la più desiderata, la pace gloriosa, che coroni le vostre epiche imprese!".

Tra le preghiere per i "nostri soldati" con approvazione ecclesiastica, si può far menzione ad esempio di un'orazione alla SS. Vergine composta da mons. Augusto del Viro nel settembre 1915 (73) così formulata: "Giusta e santa è la causa che noi propugnamo! Come concedeste vittoria ai prodi Crociati, che sotto la Vostra protezione muovevano a debellare l'Islamismo e a redimere delle terre cosparse d'innumerevoli memorie tanto care a Voi e al Vostro figlio Gesù, così, in quest'ora tragica che attraversiamo, ottenete vittoria ai nostri prodi soldati, che in nome d'Italia e all'ombra della nostra bandiera, lottano al riscatto di terre portanti dovunque l'impronta del nostro nome e che sono legate a noi con vincoli di natura e di conquiste. Voi, che lo potete, spingete lontano il nemico onde noi possiamo ricongiungerci ai nostri fratelli, che dall'Adige e dall'Isonzo attendono impazienti il giorno del riscatto... Come Santa Chiara di Assisi seppe scampare la sua città dalle orde di Saraceni invadenti, così Voi proteggete i nostri soldati e risparmiate a tante madri, a tante spose, a tanti figli il dolore di un'irreparabile perdita!".

L'assistenza religiosa alle truppe era considerata di primaria importanza, come può rilevarsi dalla lettera inviata il 7 ottobre 1916 da mons. Michele Cenato, Vicario dell'Ordinario militare, a mons. Beccaria, per censurare l'operato del Cappellano regio mons. Gariglio (74), che aveva lasciato a

desiderare quanto ai conforti religiosi prestati sui campi di battaglia, dove svolgeva funzioni di Cappellano militare.

Risultava infatti che erano morti due ufficiali senza i Sacramenti, essendo stato irreperibile il sacerdote incriminato, per cui il Vicario castrense così concludeva la sua missiva: "La S.V. Ill.ma e Rev.ma, nella sua illimitata prudenza, terrà in quel conto che stimerà più opportuno, quanto sopra ho riferito, assicurandola che su ciò mi ha spinto solamente il desiderio vivissimo di portarLe in tal maniera un fraterno aiuto, conoscendo a pieno quanto Le stia a cuore che il buon nome e lo zelo dei Sacerdoti, che prestano le loro amorevoli cure a vantaggio dei nostri valorosi soldati, lungi dall'essere menomato, splenda soprattutto in questi momenti di una gloria sempre più fulgida e feconda di bene".

Il 9 ottobre mons. Beccaria, dal quale dipendeva gerarchicamente quale Cappellano palatino il Gariglio, rispose a mons. Michele Cenato, cui il primo era altresì sottoposto in tempo di guerra per le predette funzioni di Cappellano militare, assicurando che un'inchiesta rigorosissima aveva accertato la piena correttezza del sacerdote inquisito, poiché uno dei due ufficiali ritenuto morto, in realtà era ferito ma vivo, mentre l'altro era spirato senza i conforti religiosi per i ritardi di un medico, che però a sua volta si era inteso male.

Non solo nelle trincee si consolidavano i legami nel "Paese reale" tra clero e popolo, ma anche nel "Paese legale" si intensificavano i rapporti fra S. Sede e Governo, sicché allorché al ministero Salandra, caduto il 18 giugno 1916, ne subentrò uno a guida del Boselli, Benedetto XV chiese a quest'ultimo che a livello politico i rapporti tra Chiesa e Stato continuassero ad essere tenuti da V.E. Orlando, che nella nuova compagine governativa era passato dalla titolarità del Ministero di Grazia e Giustizia a quella dell'Interno.

Il desiderio del S. Padre era dovuto alla grande considerazione in cui teneva lo statista.

L'anno seguente il Papa, dopo aver raccolto un'imponente documentazione sui reali stati d'animo e sulle aspettative delle popolazioni dei Paesi belligeranti (75), fece pervenire segretamente una nota diplomatica a tutti i Governi interessati in cui esponeva il suo pensiero; ma avendone alcuni giornali reso noto il contenuto, ne dispose la pubblicazione immediata sull'Osservatore Romano del 15 agosto.

Le proposte di Benedetto XV potevano così compendiarsi: tutte le Potenze avrebbero dovuto abolire all'unisono la coscrizione militare, con l'intervento di un Tribunale internazionale per decidere il boicottaggio contro il Paese che l'avesse ripristinata; ogni controversia doveva essere risolta con pacifici arbitrati; occorreva rimuovere gli ostacoli esistenti al commercio internazionale tramite un'autentica libertà e comunione dei mari; si riteneva indispensabile per porre fine al conflitto, che ogni Paese belligerante restituisse i territori violentemente occupati e che ogni contendente condonasse all'avversario i danni di guerra subiti.

Veniva pertanto delineata la prospettiva di una pace senza risarcimenti e senza conquiste, con la contropartita di un generale benessere, una volta cessate le spese per gli armamenti.

Ogni sforzo doveva mirare a fermare l'"inutile strage", concluse il Papa riprendendo gli accenti della citata enciclica *Ad Beatissimi* del 1914.

Il progetto pontificio, utopistico nel suo irenismo incondizionato ed irreale in un contesto di odio come quello di una guerra in atto, era comunque degno di rispetto e di considerazione, per i nobili intendimenti di sollecitudine verso l'umana sofferenza e di evangelica coerenza, che lo avevano ispirato.

Non fu tuttavia compreso ed anzi in Italia gli interventisti più accesi accusarono di triplicismo la Curia e di disfattismo il Papa che, a loro avviso, si era pronunciato al fine recondito di salvare gli Imperi centrali (76).

Il messaggio pontificio non fu riscontra-

to né da Italia, né da Francia, né da Russia, né da Inghilterra.

Sonnino in persona si era spinto ad ipotizzare un'"ispirazione germanica" della nota pontificia; ma il Ministro della Pubblica Istruzione, Ruffini, rilevò che se già nella precedente enciclica *Ad Beatissimi* era stato formulato il concetto di un'"inutile strage", a causa delle spinte politiche ed economiche del conflitto, ciò nondimeno i cattolici italiani si erano rivelati dei combattenti leali, ed il clero ed il laicato cattolici si erano attivamente impegnati nell'assistenza ai militari.

L'atteggiamento innanzi alla guerra dei cattolici, accusati di esserne i fomentatori nelle campagne ed i sabotatori nelle città, era stato ulteriormente precisato già un mese prima della nota pontificia, nel luglio 1917, dall'Osservatore Romano che così spiegava: <<I cattolici italiani, prima che fosse dichiarata la guerra, fatta adesione alla neutralità condizionata ai supremi interessi del Paese, furono contrari alla partecipazione dell'Italia al conflitto armato, e quindi è falso che ne siano stati gli "istigatori". Dichiarata la guerra, compirono e compiono lealmente, senza sottintesi ed incertezze, tutto il loro dovere: e quindi è falso che siano dei "sabotatori" delle energie nazionali. In ordine alla pace, essi tendono a volgere gli animi e le coscienze al suo trionfo, secondo i principi del diritto internazionale cristiano e le giuste aspirazioni dei popoli; e quindi è falso che siano dei "guerrafondai" e degli "imperialisti" ad ogni costo>>.

***

Tra coloro che operavano con responsabile senso del dovere sul fronte, vi erano -come già accennato- i Cappellani palatini, per i quali mons. Beccaria caldeggiò in più di una occasione un impiego consono al loro *status*.

In tale ottica egli si rivolse al Ministro della Real Casa (77), per segnalargli il Cappellano di Sua Maestà don Giulio Ricciai (cl. 1877), richiamato alle armi, affinché quest'ultimo ricevesse un'appropriata destinazione: "Credo -scrisse il Beccaria in una lettera del 22 ottobre 1917- che sia il caso che per la tradizionalità e la dignità di Cappellano di S. M., che il detto sacerdote venga più opportunamente nominato Cappellano militare, anziché essere destinato a qualche ufficio sanitario o amministrativo, uffici molto vaghi e indeterminati, che talvolta anche implicano bassi ed umilissimi servizi".

Dati anche i precedenti storici di altri Cappellani palatini, mons. Beccaria pregò il Ministro della Real Casa di adoperarsi presso quello della Guerra affinché tutti gli appartenenti al clero palatino richiamati a prestare il servizio presso le Forze Armate, fossero assegnati a compierlo come Cappellani militari, a preferenza di qualunque altro ecclesiastico, anche in sovrannumero.

Probabilmente il Beccaria non aveva consapevolezza del fatto che l'attribuzione di funzioni castrensi al clero palatino, costituiva un ritorno alle origini di detto clero che -come si è precedentemente ricordato- nacque ai tempi di Costantino proprio con compiti di assistenza spirituale nei campi di battaglia.

A livello politico ebbe ampia risonanza il discorso del Sonnino, Ministro degli Esteri, svolto alla Camera dei Deputati nella tornata del 25 ottobre 1917, in occasione del quale ribadì che gli alleati dell'Italia avevano deciso di non deporre le armi, prima di rendere impossibili ulteriori aggressioni da parte degli Imperi Centrali (78).

In merito alla nota ai belligeranti diramata nell'agosto dal Pontefice, il Sonnino ricordò la solenne riaffermazione ivi contenuta dei benefici della pace e l'annuncio contestuale delle provvidenze d'ordine generale da adottarsi dopo la guerra da parte degli Stati, per impedire che altre ne scoppiassero in futuro.

Su tali indicazioni di principio Sonnino dichiarò di consentire, prendendo tuttavia le distanze dal resto del pensiero papale: "ma quando si scenda ad esaminare la Nota del Pontefice -precisò- nell'indicazione pratica delle condizioni di pace, vi ravvisiamo quella medesima indeterminatezza che

caratterizza le comunicazioni da parte nemica, e che rende impossibile e inutile qualsiasi conseguente scambio di vedute".

Il 28 settembre -era ancora il Ministro degli Esteri a parlare- il card. Gasparri aveva proposto al Governo inglese l'abolizione generale della coscrizione obbligatoria, ma ciò era inattuabile ed esponeva, secondo lo statista italiano, al rischio di affidare la difesa del Paese a delle milizie mercenarie.

Il 27 ottobre 1917 l'Osservatore Romano replicò al Sonnino che egli non aveva compreso la Nota pontificia, poiché il Papa non aveva inteso presentare un completo trattato di pace, bensì aveva riepilogato alcuni punti fondamentali su cui i belligeranti sembravano d'accordo, invitandoli a precisarli ed a completarli con spirito conciliante, tenendo conto delle aspirazioni dei popoli e delle particolari questioni territoriali fra Nazione e Nazione, compiendo anche qualche sacrificio per il bene dell'umanità.

L'Osservatore, dopo aver sintetizzato i punti essenziali del documento papale, concluse criticando il fatto che in risposta ad una lettera che il Papa aveva rivolto al Re d'Italia, come agli altri Capi di Stato, l'Italia avesse scelto di replicare con una diatriba in Parlamento.

La chiave di lettura dell'atteggiamento italiano, fu amaramente scoperta e rivelata dall'"Osservatore Romano" del 17 febbraio 1918, che divulgò il contenuto di accordi sconosciuti presi in occasione della Convenzione di Londra stipulata il 26 aprile 1915 fra Italia, Francia, Russia ed Inghilterra, che per la prima volta era stata pubblicata insieme ad altri documenti segreti, dai massimalisti russi.

Il relativo art. 15, che era quello che più scottava, recitava testualmente: "La Francia, la Gran Bretagna e la Russia prendono impegno di appoggiare l'Italia, in quanto essa non permetta ai Rappresentanti della Santa Sede, di intraprendere azione diplomatica riguardo alla conclusione della pace ed alla soluzione di questioni connesse con la guerra".

L'ignobile accordo ferì la sensibilità dei cattolici e dei non cattolici; ma il Governo italiano, tramite il Sottosegretario agli Esteri, Borsarelli, negò l'esistenza di tale clausola, che peraltro era stata confermata come vera in una discussione che si era svolta sullo stesso argomento nel Parlamento inglese.

L'articolista dell'Osservatore Romano acutamente osservò:

"Se... l'articolo in questione avesse provveduto a che nessuno Stato non belligerante potesse essere ammesso al Congresso della pace, senza il consenso delle quattro Potenze firmatarie della Convenzione, non vi sarebbe stato nulla da ridire; ma l'esclusione della sola Santa Sede rimessa all'arbitrio del Governo italiano (e tutti conoscono le amichevoli disposizioni dell'on. Sonnino verso la Santa Sede!), è ingiuriosa e offensiva e contro di essa protestiamo".

Alla luce della postuma conoscenza del segreto fatto, l'"Osservatore Romano" del 18 febbraio a buon diritto dichiarò che era mancata la risposta all'appello pontificio proprio da parte dei quattro firmatari della convenzione londinese.

Nonostante siffatte amarezze, la S. Sede non venne meno al suo generoso impegno in favore del rimpatrio degli italiani trattenuti in terra nemica o ammalati, avvalendosi delle Nunziature apostoliche, come si può direttamente riscontrare dalla copiosa documentazione esistente in merito presso l'Archivio segreto Vaticano, agli atti della Segreteria di Stato riguardanti il periodo 1914-1918.

Un tentativo di pace separata fra l'Italia e l'Austria, tramite la mediazione del Vaticano, non andò in porto sia per la rinnovata offensiva austro-germanica della primavera del 1918, che per il mancato assenso dei nostri alleati (79).

Nel corso del conflitto che volgeva al termine, era venuto meno il principio liberale che lo Stato non dovesse sovvenzionare alcun culto, per cui fu aggiornata la congrua dei parroci, falcidiata dall'inflazione (80).

Nell'attività di intermediazione a fini

umanitari fu impegnato anche il Cappellano maggiore palatino, per cui a titolo di esempio può citarsi una lettera del 3 settembre 1918, inviatagli dal Segretario di Stato (81), il quale lo informava di aver effettuato una segnalazione in favore dell'orfanella Ottavia Fioretti, che aveva commosso il "cuore caritatevole del S. Padre".

Il Segretario di Stato assicurò di aver impartito opportune istruzioni al Nunzio Apostolico a Vienna, affinché a nome del Papa interponesse le più insistenti premure presso il governo Austro Ungarico, onde fosse facilitato il rimpatrio dell'orfanella dodicenne attraverso la Svizzera.

Il Nunzio era stato altresì autorizzato a fornire tutto il denaro occorrente per il viaggio della fanciulla e di chi l'avrebbe accompagnata.

Il 14 settembre successivo fu il Governatore del Principe ereditario a scrivere al Beccaria ancora sul pietoso caso, perorandone un diretto intervento per il rientro della bambina che sapeva essere difficile: "Alla sua sperimentata cortesia mi rivolgo - soggiunse- per poter far giungere alla madre infelice almeno un filo di speranza".

***

Fatto saliente agli inizi del nuovo anno, fu l'appello lanciato da don Sturzo il 18 gennaio 1919 "a tutti gli uomini liberi e forti", da cui nacque il Partito Popolare Italiano, ispirato a principi cristiani; ma aconfessionale nella sua indipendenza dalle gerarchie ecclesiastiche, con carattere interclassista, il quale conferì all'elettorato cattolico una connotazione politica ben definita.

Con la nuova forza politica progredì notevolmente la conciliazione silenziosa, che Giolitti aveva reso agevole nel primo quindicennio del secolo XX e che con Benedetto XV aveva compiuto ulteriori progressi sul piano diplomatico (82).

Il programma dei popolari contemplò il decentramento amministrativo, il disarmo generalizzato, la libertà di navigazione, l'ugliaglianza nel lavoro, il progresso della legislazione sociale, la libertà religiosa, la pluralità degli ordinamenti intermedi, la difesa della famiglia e dell'insegnamento privato.

La prima grande vittoria che il nuovo soggetto politico avrebbe conseguito, fu l'abbandono del sistema uninominale e l'introduzione di quello proporzionale, per cui -abolito ufficialmente il *non expedit* l'11 novembre 1919- alle elezioni che ebbero luogo il 16 dello stesso mese, furono eletti 103 deputati cattolici (83).

Nell'incoraggiante clima instauratosi alla fine della guerra, l'avvenimento di maggiore rilevanza nelle relazioni fra Chiesa e Stato, fu quello che V.E. Orlando definì come "preconciliazione".

Venendo alla ricostruzione dei fatti, durante la primavera del '19 mons. Kelly, Prelato di Chiacago, conferì a Parigi con il marchese Brambilla, diplomatico italiano, per sondare la possibilità di colloqui fra la S. Sede e l'Italia (84).

Conseguentemente il presidente del Consiglio Orlando, presente nella capitale francese per la Conferenza sulla pace, parlò con il Kelly che, recatosi subito a Roma, informò il card. Gasparri che nel giro di 24 ore fece partire per Parigi mons. Cerretti, della Segreteria di Stato.

Questi giunse a destinazione alla fine di maggio ed incontrò preliminarmente il marchese Brambilla.

Il 1 giugno 1919 si svolse lo storico incontro all'hotel Ritz fra il Primo Ministro italiano e l'inviato pontificio, che gli sottopose un progetto di massima, mirante all'attribuzione del carattere di Stato, con indipendenza e sovranità internazionale, al territorio vaticano, di cui peraltro proponeva l'allargamento a zone finitime.

Vi era solo un cenno ad un eventuale concordato, ma nulla in merito a possibili contributi finanziari da parte italiana e neanche circa ipotetiche modificazioni dell'ordinamento giuridico nazionale, capaci di influire sul diritto comune.

Orlando dichiarò di accettare tale proposta di massima, rilevando al contempo l'inopportunità di ampliamenti territoriali; as-

sicurò quindi che ne avrebbe informato il Re ed il Gabinetto e consentì con il Cerretti sull'opportunità di sospendere le trattative.

Il 10 giugno lo statista lasciò Parigi ed il 19 si presentò alle Camere per il voto che determinò la caduta del suo Governo.

L'accordo non fu siglato in tempi brevi perché, come ebbe a ricordare l'Orlando stesso (85), messa da parte ogni vanità personale, avvertì di non essere più nella pienezza del suo prestigio e, dall'altro canto, che il popolo italiano non si trovava in condizioni d'animo tranquille.

Se l'accordo fosse giunto a buon fine, secondo lo Spadolini (86), avrebbe significato per l'Italia un notevole progresso rispetto a quello del 1929: "con la ricostituzione di un principato simbolico del Pontefice, indipendentemente dalla stipulazione del Concordato e dell'interdipendenza dei due impegni".

Avendo in tempi recenti l'Osservatore Romano (1 dicembre 1993) rispolverato la tesi menzionata ed accreditata dai protagonisti, cioè del fallimento degli accordi di Parigi per la caduta del Ministero Orlando, il Margiotta Broglio la ha confutata (87) osservando che è ormai noto che l'interruzione di quel negoziato, seguito personalmente da vicino dal card. Gasparri, fu in realtà dovuta alla ferma opposizione di Vittorio Emanuele III, il quale informatone dal Vice Presidente del Consiglio dopo un'apposita riunione alla frontiera franco -italiana, minacciò addirittura di abdicare e di "scendere in piazza con il fucile", per difendere la L.d.G., se il Governo avesse continuato sulla strada delle trattive con il Vaticano per un accordo concordatario.

Tuttavia -prosegue l'A.- le pregiudiziali laiciste ed anti-clericali non erano della classe politica liberale, *ma soltanto del Re.*

Il 22 gennaio 1922 venne a mancare Benedetto XV, che aveva intravisto nel carattere punitivo dei trattati di Versailles i pericoli esistenti per una pace duratura.

Il successore, card. Achille Ratti, assunse il nome di Pio XI il 6 febbraio successivo, ed appena eletto espresse la volontà di benedire Roma, l'Italia ed il mondo intero dalla loggia esterna di S. Pietro, ponendo fine alla tradizione dei suoi tre immediati predecessori, che per il dissidio seguito alla presa di Roma, avevano sempre imparito le benedizioni della loggia interna.

IL CAMMINO VERSO I PATTI LATERANENSI

Per comprendere i sentimenti del nuovo Pontefice nei confronti dell'Italia, è illuminante il discorso che l'allora cardinale Achille Ratti ebbe a pronunziare a Milano il 6 settembre 1921, all'atto di insediarsi nella diocesi cittadina: "Il Papa per noi italiani - esordì- è oltre a tutto il resto, il più tenero e sincero amico dell'Italia, per la quale Egli pur testé pregava, salutando la culla di ogni gentilezza: è sovrattutto stando all'estero che si vede e tocca con mano fino a qual punto il Papa è il più grande decoro d'Italia; per Lui tutti i milioni di cattolici che sono nell'universo mondo si rivolgono all'Italia come ad una seconda Patria, per Lui Roma è veramente la capitale del mondo, e bisogna chiudere gli occhi all'evidenza per non vedere -almeno nell'attuale volgersi di tutti gli Stati al Papa- per non vedere, dico, quale prestigio e quali vantaggi potrebbero dalla sua presenza derivare al nostro Paese, quando fosse tenuto il debito conto del suo essere internazionalmente e sopranazionalmente sovrano, che i cattolici di tutto il mondo gli riconoscono per divina istituzione; e noi cattolici italiani che per divina disposizione l'abbiamo in custodia, ne siano responsabili d'onore ai cattolici di tutto il mondo" (88).

Una volta asceso al soglio di Pietro, il Ratti avrebbe dovuto confrontarsi con una realtà politica assolutamente nuova e con problemi inediti.

Dopo la "Marcia su Roma" del 28 ottobre 1922, i cattolici assunsero degli atteggiamenti differenziati nei riguardi del Fascismo, alcuni cogliendone le potenzialità prevaricatrici e totalitarie, altri confidando

nella sua "normalizzazione", che avrebbe rafforzato le istituzioni esistenti arginando il pericolo marxista (89).

Dopo i disordini del primo dopoguerra Mussolini, che aveva un passato di rivoluzionario e di anticlericale (90), rinnegò le precedenti matrici ideologiche, per approdare ad una prospettiva di conservazione, contro un progrediente comunismo ateo che poneva a repentaglio le radici cristiane della civiltà occidentale.

Il Partito popolare sembrò a molti credenti esser divenuto poco affidabile per arginare l'avanzata di marxisti massimalisti, nel momento in cui avvertiva l'attrazione dei socialisti.

I fascisti attaccarono senza troppe distinzioni sia gli organismi solidaristici, le sedi di partito, le associazioni, gli organi di stampa dei "rossi", che quelli dei "bianchi", ma nonostante ciò, -salvo una minoranza che si mantenne fieramente contraria al nuovo movimento -la maggior parte dei cattolici si orientò verso quell'ideologia che appariva protesa a difendere i valori del rispetto della patria, della proprietà, del principio di autorità (91).

Il primo Esecutivo a guida di Mussolini fu formato da fascisti, liberali, indipendenti e popolari (contrari Sturzo e Meda), i quali ultimi sarebbero stati allontanati allorché al Congresso di Torino (1923) prevalse la linea antifascista.

Tra gli atti del nuovo Governo volti a rassicurare i cattolici, può ricordarsi il ripristino del Crocefisso nelle aule pubbliche, lo stanziamento di somme in favore delle chiese danneggiate dalla guerra, l'incremento degli assegni in favore del clero, la concessione di esenzioni fiscali ai seminari, l'equiparazione delle scuole private confessionali a quelle pubbliche, il riconoscimento agli effetti civili di solennità religiose, l'esenzione dalla leva dei chierici *in sacris*, una nuova regolamentazione delle Opere Pie (92).

Nel 1923 ebbe luogo il primo incontro segreto fra Mussolini ed il card. Gasparri in casa del sen. avv. Carlo Santucci, cattolico; dopo di esso i due interlocutori decisero di mantenersi in contatto attraverso il gesuita padre Tacchi Venturi, per ogni successiva intesa (93).

Il 23 agosto di quell'anno fu assassinato dai fascisti la Medaglia d'Argento al V.M. don Giovanni Minzoni: erano i segni inequivocabili di un'ambigua politica, caratterizzata da un'interessata deferenza formale nei riguardi dei vertici della Chiesa e dalla più assoluta mancanza di scrupoli nel colpirne quei pastori che fermamente avversavano l'ideologia mussoliniana.

In tale ottica crebbero le aggressioni contro gli oppositori, compresi i giovani dell'Azione Cattolica, con una progressione di violenze che giunse al culmine della spettacolarità con l'assassinio dell'onorevole Giacomo Matteotti, segretario del partito socialista unitario.

Il ritrovamento del suo cadavere determinò la c.d. "secessione dell'Aventino" da parte dei deputati popolari insieme a quelli della Sinistra, che abbandonarono i lavori parlamentari.

De Gasperi prefigurò quindi l'eventualità di un'intesa fra cattolici e socialisti per offrire un'alternativa al Re; ma il 9 settembre 1924 intervenne personalmente il Papa con un discorso rivolto agli universitari cattolici, in occasione del quale respinse tale evenienza in nome dei valori della religione (94).

Don Sturzo prese fermamente le distanze da quegli ex popolari che avevano ritenuto di poter aderire al Fascismo, di cui aveva intuito l'essenza antidemocratica; ma il Partito popolare perdette l'appoggio del Vaticano ed il suo fondatore andò in esilio (prima a Londra e poi negli U.S.A.).

L'atteggiamento dell'episcopato nei riguardi del Fascismo variò a seconda della sua diffusione in zone già "rosse", dove fu considerato più favorevolmente, o "ex bianche", dove fu visto con minore benevolenza (95).

A livello istituzionale fu rilevante nel campo delle relazioni fra Chiesa e Stato la nomina da parte del guardasigilli Rocco di una Commissione, presieduta dall'ex popo-

lare e sottosegretario alla Giustizia Mattei Gentili, per la riforma della legislazione ecclesiastica italiana, con la partecipazione dei monsignori Capitani, Cisterna e Talamo, avente come compiti prioritari la materia degli ordini religiosi, del *placet*, dell'*exequatur* e del riordino del patrimonio ecclesiastico (96).

Tale organismo lavorò per circa un anno a partire dal febbraio 1925 ed elaborò due disegni; ma il 18 febbraio 1926 il Papa ricordò al card. Gasparri in una lettera che nessuna proposta poteva essere recepita dalla Chiesa, se prima non veniva risolta in maniera appropriata la Q.R.

Il 1926 fu l'anno nel quale furono sciolti tutti i partiti con le associazioni ad essi collegati e vennero incarcerati numerosi oppositori; ma nel settore della politica ecclesiastica si ebbero viceversa dei segnali concilianti, il che non deve meravigliare poiché il Regime cercava di controbilanciare l'impopolarità dei provvedimenti liberticidi, con misure che venivano incontro alla profonda religiosità della stragrande maggioranza degli italiani.

Pertanto nel mese di maggio il Rocco, dopo aver preso atto delle riserve formulate al Gasparri dal Pontefice, annunziò alla Camera che la revisione dei rapporti con la Chiesa sarebbe stata ripresa su "basi più larghe", poiché la nota pontificia aveva mutato i termini del problema ed il Governo desiderava tenerne conto.

Mussolini conseguentemente impartì delle direttive al Rocco per riesaminare la questione ecclesiastica in stretta connessione con quella romana, precisandogli con lettera il 4 maggio 1926 che il regime fascista aveva superato le pregiudiziali liberali dell'agnosticismo religioso e del separatismo, per restituire allo Stato italiano il carattere di cattolico (97).

In tale nota il Duce tenne a sottolineare che: "ciò il regime fascista ha fatto con piena spontaneità e con assoluto disinteresse, senza esitazioni, né deviazioni, anche quando i suoi sforzi erano misconosciuti o scarsamente riconosciuti, solo come adempimento di un alto dovere, non come strumento o, peggio ancora, come espediente politico" (98).

Siffatta *excusatio non petita* andava ricondotta ai sospetti dei suoi oppositori di una scelta operata come *instrumentum regni*, avendo a mente il detto di Machiavelli che "come l'osservanza del culto divino è cagione della grandezza degli Stati, il dispregio del culto divino è cagione della loro rovina" (99).

Nell'agosto furono intraprese delle trattative concrete fra il consigliere di Stato Domenico Barone e l'avv. Francesco Pacelli, per la S. Sede, i quali in prosieguo di tempo avrebbero stretto una profonda amicizia.

Il 30 agosto il delegato italiano espose analiticamente al presidente del Consiglio Mussolini, i punti fondamentali fissati dalla Chiesa per la definitiva soluzione della Q.R., evidenziando la disponibilità del Papa a rinunciare ad ogni rivendicazione temporale, purché fossero adempiute tre pregiudiziali: 1) l'iniziativa formale per il negoziato doveva partire dal Governo italiano; 2) quest'ultimo doveva dichiarare che i colloqui si sarebbero svolti a prescindere dalla L.d.G. che, in quanto unilaterale, aveva posto la S. Sede in condizione di sudditanza; 3) sui negoziati doveva mantenersi il più assoluto segreto e dovevano svolgersi fra il S. Padre stesso, il card. Gasparri, l'avv. Pacelli, il presidente Mussolini ed il consigliere di Stato Barone (100).

Il Santo Padre temeva infatti che gli venissero frapposti degli ostacoli da parte di qualche Cardinale che fosse stato messo al corrente delle iniziative prefigurate.

Per la dignità stessa del negoziato fu escluso il coinvolgimento di altri Stati, che la S. Sede non voleva in quanto la sua natura di istituzione sovrana non abbisognava di tutela altrui e che Mussolini aborriva in quanto ritenuto lesivo della sovranità italiana (101).

Fra le leggi ordinarie che anticiparono lo spirito del Concordato, va ricordata quella dell'11 marzo 1926, n. 417, con il relativo R.D. applicativo, n. 1493 del 9 agosto 1926,

che creò stabilmente un Ordinario militare ed i Cappellani da lui dipendenti, *anche in tempo di pace* (102); ma tale norma al pari delle altre varate dal nuovo Governo in politica ecclesiastica, non segnarono una radicale inversione di rotta, bensì svilupparono -seppure con motivazioni di opportunità contingente che ne accelerarono il corso- linee conciliatoristiche che già erano ben presenti nei governi succedutisi dall'inizio del secolo.

Nell'autunno del 1926 continuò un segreto flusso epistolare fra Italia e S. Sede, che portò il 24 novembre alla stesura di una prima bozza di trattato fra il Pacelli ed il Barone, che quest'ultimo trasmise al Presidente del Consiglio.

Il 10 dicembre 1926 il Re autorizzò Mussolini ad intavolare negoziati ufficiali ed il 31 successivo questi scrisse al Gasparri (103) sulla "possibilità di addivenire ad una definitiva ed irrevocabile sistemazione dei rapporti fra il Regno d'Italia e la S. Sede".

Agli inizi del nuovo anno il Barone ed il Pacelli furono affiancati nelle trattative da mons. Borgoncini Duca e nel febbraio fu pronto uno schema di concordato predisposto in massima parte dal Vaticano, per il successivo esame da parte di Mussolini; tuttavia il punto di partenza per i colloqui che in seguito ebbero luogo, fu una più organica bozza curata dal Barone.

Gli esordi del 1927 furono caratterizzati da misure che sembravano volte in direzione opposta alla volontà conciliativa presente nelle trattative, poiché il 29 gennaio furono sciolte le associazioni dei giovani esploratori cattolici, mentre si realizzava l'organizzazione dell'Opera Balilla.

Il 24 aprile successivo venne altresì abolita la federazione delle associazioni sportive cattoliche italiane, con la conseguente creazione di un contenzioso che si sarebbe protratto ben oltre la conciliazione.

Il Pontefice dispose pertanto la sospensione delle trattative, che ripresero nel maggio 1928, dopo che gli furono fornite assicurazioni in merito al mantenimento dell'Azione Cattolica (104), la quale dopo la liquidazione del Partito popolare e dei sindacati bianchi, era rimasta l'unica espressione organizzata del laicato cattolico.

La S. Sede ritenne prioritario un accordo che contemplasse il principio della sua sovranità ed indipendenza territoriale, nella prospettiva del riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato in chiesa, del riconoscimento delle organizzazioni cattoliche e dell'insegnamento religioso nelle scuole; mentre al Presidente del Consiglio premeva maggiormente la stipulazione di un trattato per il riconoscimento pontificio di Roma quale capitale d'Italia (105).

Alla vigilia della ripresa dei negoziati un episodio aveva sconvolto l'apparente tranquillo scorrere della vita pubblica: l'attentato al Re organizzato a Milano da ambienti antifascisti, nel quale era scampata la vittima designata, ma avevano perso la vita diciassette persone.

Il "Messaggero" del 14 aprile 1928 (106) dette la notizia che alla chiesa del SS. Sudario la mattina del giorno precedente la Regina aveva fatto officiare un rito funebre in suffragio delle vittime, mentre al pomeriggio vi era stata celebrata una solenne cerimonia di *Te Deum*, in ringraziamento per lo scampato pericolo del Sovrano.

I sempre più intensi contatti fra Stato e Chiesa giunsero ad un'incoraggiante tappa il 7 novembre 1928, allorché il Barone scrisse a Mussolini (107) che Pio XI accettava il Vaticano come componente territoriale, rinunziando ad ogni altro ampliamento, per cui si sarebbe stabilizzato lo stato di fatto esistente dopo la "Breccia".

Il 22 novembre il Re incaricò il Capo del Governo per l'inizio dei negoziati ufficiali ed il 25 seguente il Papa conferì analogo mandato.

Il 4 gennaio 1929 venne a mancare il Barone, già subdelegato di Mussolini, il quale rilevò conseguentemente il compito di condurre avanti le trattative, in prima persona, con l'avv. Pacelli.

Alle ore 12 dell'11 febbraio 1929 al Pa-

lazzo apostolico lateranense, il card. Gasparri ed il cav. Benito Mussolini, nelle rispettive vesti di plenipotenziari del Papa e del Re, siglarono i Patti lateranensi, alla presenza del Rocco, del Grandi, di mons. Borgoncini Duca e dell'avv. Pacelli.

Si trattò, com'è noto, di un Trattato politico che definì la Questione Romana con il riconoscimento dello Stato della Città del Vaticano, quale essenziale per la sovranità della Chiesa (108); nonché di un Concordato che disciplinò le condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia ed infine di una Convenzione per la definitiva regolamentazione dei rapporti fra la S. Sede e l'Italia in seguito ai fatti del 1870.

La relativa comunicazione al Corpo diplomatico avvenne nel corso della stessa mattinata con grande sorpresa degli astanti (data la segretezza con cui si erano svolte le trattative), attraverso il card. Gasparri che agli Ambasciatori accreditati presso la S. Sede rese noto ufficialmente che la Q. R. era superata, soggiungendo laconicamente: "La comunicazione ufficiale per ordine di Sua Santità è finita; non mi resta che ringraziare le Loro Eccellenze del loro intervento per riceverla" (109).

Il Papa, scrupolosamente attento a rispettare le prerogative della controparte, il giorno successivo appariva restio ad affacciarsi per benedire una folla di oltre centomila persone presenti in Piazza S. Pietro (110), temendo che tale atto potesse, al di là del suo intrinseco valore religioso, assumere anche un significato politico che sarebbe potuto apparire come poco corretto, dato che ai Patti mancavano la ratifica del Re e l'approvazione della Camera.

Alla fine il comm. Umberto Guglielmotti, Segretario della Federazione fascista capitolina, lo convinse ad impartire l'agognata benedizione.

Al pomeriggio una folla plaudente come quella convenuta in piazza S. Pietro, si riunì innanzi al Quirinale, da dove si affacciarono i Sovrani a salutare ed a ringraziare il popolo; mentre quanti si erano radunati nei pressi di Palazzo Chigi, non ebbero la soddisfazione di veder affacciarsi il Duce, che non ne ravvisò l'opportunità.

Il 13 febbraio 1929 la Civiltà Cattolica nell'articolo "L'ora di Dio" considerò i Patti Lateranensi come "l'inizio di un'età nuova di pace e di restaurazione religiosa", sottolineando l'intima correlazione fra il Trattato ed il Concordato (111).

Alla stessa data il Papa durante un discorso ai docenti ed agli allievi della Università Cattolica, salutò il Duce come "Uomo della Provvidenza" (112).

Quest'ultimo in un pubblico discorso tenuto il 10 marzo illustrò il suo pensiero in tema dei rapporti con la Chiesa, definendo i Patti "Accordi equi e precisi, che creano fra l'Italia e la Santa Sede una situazione non di confusione o di ipocrisia, ma di differenziazione e di lealtà. Io penso, e non sembri assurdo, che solo in regime di Concordato si realizza la logica, normale, benefica separazione fra Stato e Chiesa, la distinzione, cioè, fra i compiti, le attribuzioni dell'uno o dell'altra. Ognuno coi suoi diritti, coi suoi doveri, con la sua podestà, coi suoi confini.

Solo con queste premesse ci si può -in taluni campi- praticare una collaborazione da sovranità a sovranità. Parlare di vincitori o di vinti è puerile: si parli di assoluta equità dell'accordo, che sana reciprocamente *de iure* una oramai definitiva, ma sempre pericolosa e comunque penosa situazione di fatto" (113).

Spadolini rilevò (114) che i Patti segnarono la sconfessione del separatismo risorgimentale, con la conseguente confusione delle sfere dello Stato e della Chiesa e la minaccia di una convergenza dei principi cattolici con quelli fascisti.

Tale pericolo fu scongiurato per lo scontro sulla gioventù e sull'Azione cattolica, nonché sulle associazioni collegate con la struttura ecclesiastica, dovuto all'incompatibilità ideologica fra uno Stato accentratore ed una Chiesa promotrice e fautrice da sempre della pluralità degli ordinamenti intermedi.

Va peraltro sottolineato che il superamento del separatismo non fu un merito o un demerito del Fascismo, poiché in realtà il relativo *iter* era stato avviato fin dalla prima guerra mondiale, grazie ad un progressivo avvicinamento della S. Sede ai Governi che si erano avvicendati, attraverso intese preventive, per cui non può dichiararsi "fascista" -come ha ben osservato il Margiotta Broglio (115)- né la legislazione concordataria né quella ad essa immediatamente precedente, se non in senso meramente cronologico.

La stessa considerazione va fatta in campo penale per il "Codice Rocco", sbrigativamente etichettato come "fascista", al pari della "Riforma Gentile" nel campo dell'istruzione secondaria.

In realtà le norme di cui qui si è accennato, se fossero state ispirate ai principi del Regime, non sarebbero sopravvissute nell'Italia democratica e repubblicana: esse furono monumenti di sapienza giuridica, redatte egregiamente da maestri del diritto, che seppero creare dei sistemi destinati a trascendere il momento storico contingente in cui furono originate.

Gli Accordi lateranensi in particolare, di cui qui si tratta, furono recepiti nel nostro ordinamento con la legge 27 maggio 1929, n. 810, che ad essi conferì piena esecuzione.

Punti qualificanti del Concordato furono -com'è noto- il riconoscimento della religione cattolica come quella dello Stato (in sintonia con l'art. I dello Statuto); la concessione di vari privilegi ed esenzioni agli enti ecclesiastici; il riconoscimento di effetti civili al matrimonio celebrato in chiesa; l'introduzione dell'insegnamento religioso nelle scuole; l'abrogazione dell'*exequatur* e del *placet* concernenti, rispettivamente, l'assenso dello Stato alla concessione di benefici economici contestuali alla nomina di un Vescovo ed il benestare agli atti dell'Autorità ecclesiastica riguardanti i benefici minori; la prestazione del giuramento di fedeltà allo Stato da parte dei Vescovi all'atto dell'insediamento nelle rispettive diocesi; il riconoscimento statuale dei provvedimenti emanati dall'Autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare verso il clero; particolari forme di sostentamento dei ministri del culto (congrue).

L'interrelazione esistente fra il Concordato ed il Trattato fu precisata da Pio XI, che in una lettera al card. Gasparri il 30 maggio 1929 asserì che l'uno era il complemento dell'altro, sicché "*simul stabunt aut simul cadent*", anche se conseguentemente fosse dovuta cadere la città del Vaticano con il relativo Stato (116).

Il 7 giugno avvenne lo scambio delle ratifiche e mons. Borgoncini Duca fu nominato Nunzio apostolico al Quirinale, il conte Cesare Maria De Vecchi fu designato quale Ambasciatore d'Italia presso la S. Sede.

L'anno successivo sarebbe uscito dalla scena attiva il card. Gasparri per volere del Papa (117), che desiderò avvalersi di un esecutore dei Patti meno legato al Regime.

Tra le voci che si erano espresse criticamente nei confronti del sistema pattizio, fu particolarmente significativa quella di Benedetto Croce, che nella seduta del 24 maggio 1929 aveva preso la parola al Senato (118) in merito ai disegni di legge concernenti l'esecuzione del Trattato e del Concordato fra la S. Sede e l'Italia, nonché circa le disposizioni per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio ed in quella riguardante gli Enti ecclesiastici e le amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

Il filosofo aveva dichiarato di essere favorevole alla conciliazione fra Italia e S. Sede, che avrebbe peraltro potuto realizzarsi da tanto tempo se quest'ultima avesse accettato quella L.d.G. che aveva dato ottima prova durante il conflitto mondiale, ed aveva proseguito osservando: "La ragione che ci vieta di approvare questo disegno di legge non è, dunque, nell'idea della conciliazione, ma unicamente nel modo in cui è stata attuata, nelle particolari convenzioni che l'hanno accompagnata, e che formano parte del disegno di legge".

Grazie al sistema liberale -secondo Croce- la Chiesa aveva potuto svolgere la sua opera e la sua propaganda con considerazione e rispetto e seppure vi erano stati anticlericalismo e Massoneria, avevano fatto da contrappeso al clericalismo nero. Tuttavia la maggioranza delle coscienze era ostile ad entrambi gli estremi, e forse più "all'anticlericalismo -diceva- che si giudicava, per non dir altro, cosa di pessimo gusto, peccato d'incoltura nella classe colta" (119).

Croce aveva aggiunto di non temere il risorgere di uno Stato confessionale, bensì il riaccendersi di contrapposizioni tra anticlericali violenti e clericali intransigenti.

Inoltre biasimò coloro che speravano in vantaggi futuri che sarebbero scaturiti dal Concordato "sottraendosi così al fastidiosissimo compito, e pieno di responsabilità, di ricercare e fare semplicemente, nel presente, il proprio dovere" (120).

Rifiutò in ultimo di piegarsi alla logica dello strumento concordatario, frutto di quella fine arte politica per cui "Parigi val bene una messa", laddove tenne a sottolineare che i dettami della coscienza dovevano essere superiori ad ogni pragmatismo utilitaristico: pertanto annunziò il suo voto contrario ai disegni di legge in questione.

DALLA CONTESA SULL'AZIONE CATTOLICA ALLA FINE DELLA MONARCHIA

L'analisi fin qui condotta della tacita intesa delle coscienze realizzatasi già dopo Porta Pia, che si sviluppò nell'arco di un sessantennio grazie anche all'opera paziente, discreta e tenace dei Cappellani palatini, con l'epilogo formale dei Patti lateranensi, può ritenersi conclusa.

Tuttavia se tali Patti suggellarono il superamento definitivo delle ragioni temporalistiche che avevano dato origine alla Q.R., non era possibile aspettarsi che per il loro tramite venisse altresì scongiurato, in prosieguo di tempo, un ben più grave conflitto d'ordine ideale, circa il modo stesso di concepire la dignità umana e l'organizzazione statuale da parte, rispettivamente, della Chiesa e dello Stato fascista, portatori di valori antitetici al riguardo.

Possiamo dunque ritenere che se nel periodo dal 1870 al 1922 ci fu un dissidio "istituzionale" tra Chiesa e Stato, cui fece però riscontro una sostanziale compatibilità fra la condizione di cittadino e quella di credente -quest'ultima comune ai più- l'avvento del Fascismo accelerò il processo già in atto di conclusione del dissidio in questione (il che sarebbe avvenuto anche in un sistema liberale ormai sciolto da pregiudiziali laiche di stampo risorgimentale), ma creò dei drammi di coscienza del tutto sconosciuti alla precedente era.

Subito dopo la conciliazione Mussolini aveva ribadito in Parlamento il dovere dello Stato di monopolizzare l'educazione dei giovani ed aveva definito il Cristianesimo una delle "tante sette" che erano fiorite in Palestina, per cui il Papa biasimando l'irreligiosità di simili argomentazioni, precisò il 14 maggio 1929 che si era risolto alle precorse trattative per salvare qualche anima ed impedire mali maggiori (121).

Nel 1931 il Regime scatenò un'offensiva contro l'Azione Cattolica e tutte le associazioni ed i circoli ad essa collegati, in quanto ritenuta come punto di aggregazione degli ex popolari e non allineata alla politica fascista (122).

Il 29 giugno nell'enciclica *Non abbiamo bisogno*, il S. Padre condannò fermamente la dottrina fascista quale "statolatria pagana", in contrasto sia con i diritti naturali della famiglia, che con quelli soprannaturali della Chiesa, alla quale era particolarmente cara l'Azione Cattolica (123).

Nell'estate il Papa incaricò P. Tacchi Venturi di avvicinare riservatamente il Duce, al quale il sacerdote anticipò l'eventualità di una più aspra condanna del Fascismo da parte del Pontefice; ma ciò comportò un aggravamento della crisi in atto, dalla quale fu possibile uscire grazie ad una soluzione di compromesso.

Infatti il 2 settembre 1931 si ebbe un accordo che consentì la riapertura dei disciolti circoli cattolici, a condizione che essi e l'Azione Cattolica che li guidava, operassero esclusivamente nel campo religioso e spirituale, al di fuori di ogni connotazione che potesse apparire politica (124).

Gli anni fra il 1931 ed il 1936 trascorsero senza che si evidenziassero particolari motivi di attrito fra l'Italia e la S. Sede; mentre fu dato riscontrare voci di aperta e benevola disposizione verso il Regime solo nell'ambito dei Cappellani militari.

Istruttiva al riguardo appare la lettera inviata da mons. Angelo Bartolomesi, Arcivescovo Ordinario militare, alla rivista "Nazione e Impero", n. 4/9 dell'aprile-maggio 1935 (125), dove -tra l'altro- scrisse: "il Duce che visse e combatté la grande guerra coi piccoli eroici soldati, ne conobbe l'anima religiosa e riconobbe nei sentimenti religiosi dei figli del nostro popolo le ragioni profonde della loro costanza, tenacia ed eroismo, il Duce nel 1926 volle l'istituzione permanente dei Cappellani delle Forze Armate della Patria; li volle nella meravigliosa impresa coloniale che diede all'Italia l'Impero.

Li volle, e come nella guerra italo austriaca per la quale ebbero 600 decorati e 100 morti, in Africa Orientale Italiana: 300 Cappellani militari furono degni di loro missione.

Fu giocondo e doveroso per me riconoscere il contributo morale che essi apportarono alla tenacia ed all'impeto dei nostri soldati -impeto irresistibile, travolgente- dir loro la mia ammirazione per il valore e la virtù di soldati, di sacerdoti e missionari; e la mia ammirazione a loro scrissi nei fausti giorni dell'incomparabile vittoria....!".

Il Vescovo proseguì ricordando il cameratismo militare e cristiano che aveva legato Cappellani e truppe, nonché le decorazioni conseguite dai sacerdoti che in Africa Orientale avevano fatto onore alla Fede ed alla Patria, per concludere con un'esortazione: "Bene perciò che, ad onore, a riconoscenza, a stimolo, siano ricordati in questo primo anniversario della proclamazione dell'Impero d'Italia, i Cappellani militari che, temprati ad aspre fatiche, fervidi nell'amore di Religione e Patria, cooperano a temprare lo spirito dei nostri soldati. E' lo spirito che vale!".

Fra il 1936 ed il 1938 la S. Sede intraprese un nuovo indirizzo di politica estera più sensibile alle democrazie occidentali, nel cui solco avrebbe quindi condannato fermamente la conquista lampo della Danimarca e della Norvegia e si sarebbe avvicinata sempre più agli Stati Uniti, al fine di vedere trionfare la pace e la democrazia in Europa (126).

Nel 1937 Pio X dopo l'enciclica *Divini Redemptoris* contro il Marxismo ateo, pronunciò l'enciclica *Mit brennender Sorge* (con ardente sollecitudine) avverso il Nazionalsocialismo.

In siffatto contesto la Chiesa prese viepiù le distanze del regime fascista che si era alleato con il Nazismo, esaltatore della superiorità della razza ariana, dell'antisemitismo, del neopaganesimo.

La sciagurata sintonia fra le due dottrine fu sancita in Italia con l'approvazione delle leggi razziali il 7 novembre 1938, da cui derivò un ulteriore sconcerto nel mondo cattolico e la redazione di una severa condanna del Fascismo da parte del Papa, che non ebbe il tempo di renderla pubblica a causa della morte che lo colse all'improvviso il 10 febbraio 1939; ma che papa Roncalli pubblicò postuma (127).

Gli subentrò colui che aveva designato come suo successore, il card. Eugenio Pacelli, che assunse il nome di Pio XII.

Nel decimo anniversario dei Patti lateranensi, il 21 dicembre 1939 il Re con la sua famiglia si recò in Vaticano a visitare il Pontefice, ma non si inginocchiò né gli baciò l'anello (128), coerentemente con la freddezza abitualmente riservata alle istituzioni religiose.

D'altronde la stessa Famiglia Reale appariva scarsamente attenta ai precetti ecclesiastici in tema di digiuni e di astinenze, sicché il gesuita padre Teodoro Del Giudice,

Rettore della Chiesa di S. Andrea al Quirinale (129), giustificò i regnanti spiegando che fruivano di speciali privilegi.

Il 28 dicembre Pio XII restituì la visita al Re ed alla Regina, recandosi al Quirinale seguito da un corteo fra ali di folla plaudente e festosa, cui indirizzò la sua benedizione.

Roma gli rese omaggio tramite il suo Governatore, principe Borghese, che lo salutò con queste parole: "Beatissimo Padre, il popolo di Roma oggi come me piega riverente il ginocchio dinanzi a Voi e Vi saluta acclamando al Vostro passaggio con incontenibile esultanza e con infinita devozione... L'unità spirituale istaurata nel clima dell'Italia fascista con gli Accordi lateranensi, ha oggi il suo più alto e compiuto suggello. Non dunque alla Santità Vostra un semplice saluto, un semplice benvenuto, ma una preghiera che sale dal profondo del cuore: che non ci manchi mai la Vostra intercessione presso l'Eterno, che si realizzi con Voi il vostro motto: la pace, opera della giustizia" (130).

Giunto al Quirinale il Pontefice incontrò i Sovrani nella sala del Trono e rivolgendosi verso di loro, disse: "In questo giorno auspicato, in questa augusta Reggia, divenuta quasi Palatino di una nuova storia dell'Urbe..., il Nostro animo rinnova l'espressione della viva compiacenza per la solenne visita fattaCi dalle Loro Maestà nel Palazzo apostolico vaticano, con quel sentimento di venerazione alla Sede di Pietro, che esalta agli occhi Nostri, di Roma plaudente e del mondo, il plurisecolare spirito cattolico della Dinastia Sabauda, così gloriosa per la sua corona di Santi e di Beati .... Il Vaticano e il Quirinale, che il Tevere divide, sono riuniti dal vincolo della pace coi ricordi della religione dei padri e degli avi" (131).

Il Papa presagendo evidentemente l'addensarsi di fosche nubi di guerra anche per l'Italia, concluse il suo discorso con un'accorata preghiera in cui fu ancor più palese lo speciale affetto che ad essa lo legava: "noi supplichiamo Iddio e la Vergine Madre - esclamò- di stendere la loro protezione sugli Augusti Sovrani, sui Principi e sulle Principesse Reali, sull'illustre Capo e sui Membri del Governo, e su tutti i presenti, affinché la pace, che salvaguardata dalla saggezza dei Reggitori, fa grande, forte e rispettata l'Italia in faccia al mondo, davanti ai popoli che oggi, quasi fratelli fattisi nemici, si combattono attraverso le terre, i cieli e i mari, sia sprone ed incitamento a future intese, le quali per il loro contenuto e per il loro spirito siano sicure premesse di un nuovo ordine tranquillo e duraturo, ordine che innanzi cercherebbe fuori dalle vie regali della giustizia e della cristiana carità".

Il Santo Padre al termine del discorso, prima di lasciare il Quirinale, impartì la benedizione agli astanti.

La stampa estera delle varie capitali concordò nell'auspicio che da quell'incontro potesse scaturire un forte aiuto per la pace.

Significative, ad esempio, le parole del *Times* riportate dall'Osservatore Romano" del 30 dicembre 1939: "In diversi ambienti si trae la conclusione che la Conciliazione tra la Chiesa e lo Stato è un grande esempio di quello che può essere ottenuto quando due avversari sono animati da buona volontà; e si suggerisce che, in sfere separate, lo Stato italiano e la Chiesa di Roma hanno molti ideali comuni per la giustizia internazionale, per la cordiale collaborazione fra le Nazioni, e sono in particolare ugualmente ispirati al desiderio di salvare la civiltà europea dal pericolo rappresentato dalla tirannia di marca mongolica".

Purtroppo andavano scemando le speranze di tenere l'Italia fuori dal conflitto, sicché il 1 giugno 1940 il col. Igino Salvetti, Comandante del Distretto militare di Pisa, chiese significativamente all'Ordinario palatino l'elenco nominativo dei sacerdoti con cura di anime, per i quali si desiderava la dispensa dal richiamo alle armi (132).

Alla stessa data qualche fioco barlume di speranza irenistica traspariva ancora dalla lettera inviata dal can. Paolo Brusa, dalla Reale Cappella di Torino, a mons. Beccaria (133), con un ringraziamento per la solleci-

tudine adoperata in favore del clero palatino in caso di guerra e con un sommesso auspicio. "Ci auguriamo e speriamo -scrisse- che sì grande prova non piombi sulla Patria nostra, che ha la grande ventura di ospitare nel suo cuore il Papa: ma se Dio nei Suoi imperscrutabili disegni vorrà permetterla, cercheremo di fare anche allora tutto il nostro dovere".

Il 10 giugno per volontà di Mussolini l'Italia entrò in guerra, dopo di che la S. Sede si attenne ad una linea di attenta neutralità.

Durante il conflitto l'ufficio del Cappellano maggiore fu pressato da domande di sussidio in numero molto elevato, a segno dell'importanza del ruolo di tale Prelato nell'organizzazione del Ministero della Real Casa, non soltanto per i compiti spiccatamente pastorali che gli erano propri, ma anche per le attività espletate nel coordinare gli interventi assistenziali ed umanitari.

Non potendo esaudire tutte le istanze di tal genere, l'Ordinario palatino era solito rispondere con questa lettera "tipo" (134): "Atteso l'eccessivo numero di domande simili alla Sua che pervengono a S.M., non è affatto possibile, per quanta buona volontà se ne abbia, di venire incontro ai desideri, anche ben legittimi, espressi nella domanda stessa.

D'altronde la Real Casa non interviene mai per quelle opere e cose per le quali esistono speciali Organi dello Stato che, secondo l'uno o l'altro dei casi che possano riferirsi al Suo, sarebbero o l'Amministrazione del Fondo per il Culto, o la Sovrintendenza ai Monumenti, o la Direzione delle Antichità e Belle Arti, o qualsiasi altro ente pubblico di assistenza d'incoraggiamento, di beneficenza.

La medesima Beneficenza Reale, che con questo nome ha uno speciale Ufficio presso il Ministero della Real Casa di S.M. il Re in Roma, ha prevalentemente carattere di sussidio, il quale per rispetto all'ugliaglianza di tutti i cittadini, ha una sua propria norma e disciplina, e, per estendersi al maggior numero possibile di essi, è contenuto in non cospicua misura. E' quindi concesso sempre per riconosciuti, reali ed immediati modici bisogni a chi ne è meritevole, e con preferenza di quei casi e di quelle persone che le varie circostanze di tempi particolarmente indicano.

Dolente di non poter dare alla Sua lettera quella risposta che sarebbe stata anche nei miei desideri, La ossequio distintamente. Il Cappellano Maggiore".

Durante la guerra trovarono rifiugo in Vaticano e nei luoghi di culto cattolici dei perseguitati politici d'ogni fede: ebrei, massoni, comunisti ed antifascisti in genere senza alcuna discriminazione per le loro credenze individuali.

Il 19 luglio 1943 fu bombardata Roma ed il Papa andò nel popoloso quartiere di S. Lorenzo, confortando e benedicendo la folla, che poco prima aveva accolto ostilmente il Re che a sua volta vi si era recato (135).

Il 25 luglio -com'è noto- cadde il Regime fascista ed il Vaticano non accordò alcun riconoscimento alla successiva costituzione della Repubblica Sociale Italiana nel nord Italia.

Nella nuova situazione venutasi a determinare con la divisione in due del Paese, il Cappellano maggiore continuò ad espletare le sue funzioni nella parte soggetta al Re, interessandosi altresì di situazioni che richiedevano interventi solidaristici, come è documentato dal carteggio della Confraternita del SS. Sudario conservato all'Archivio centrale dello Stato.

A titolo di esempio può ricordarsi la lettera (136) inviata il 19 agosto 1943 da mons. Beccaria al sen. Alberto Bergamini, direttore del "Giornale d'Italia", per dar corso ad una raccolta di fondi: "Illustrissimo signor Direttore -esordì- nel desiderio di dare un segno tangibile e pratico di solidarietà alla nostra martoriata, eroica e sempre gloriosa Sicilia, io palermitano, e certamente tra i più vecchi siciliani dimoranti in Roma, mi permetto far appello al Suo nobile cuore e pregarLa perché voglia aprire nel

Suo autorevole Giornale d'Italia una sottoscrizione a favore di numerosissimi e più bisognosi profughi della grande nostra Isola, che oggi sta tanto e particolarmente a cuore di tutti i fratelli italiani....

Il ricavato della sottoscrizione, potrà essere messo a disposizione del Governo che ha gli organi adatti per distribuirlo".

L'idea del Beccaria ricevette "l'autorevole e fervido plauso" di V.E. Orlando, come riferito dal Giornale d'Italia del 22-23 agosto 1943, che in due giorni raccolse subito trecentomila lire, cui il giorno seguente si sarebbe aggiunto un milione ricavato tra gli organi e gli istituti collegati alla Banca d'Italia, di cui il Governatore aveva preannunziato l'invio.

Tra le molte offerte indirizzate direttamente al Cappellano maggiore, con lettere di accompagnamento dei donanti (137), può ricordarsi quella di quarantamila lire erogate dalla Regina e dalle Principesse Reali al Beccaria, che a sua volta le spedì al Bergamini.

In Roma "città aperta" continuò l'attività pastorale dell'Ordinario palatino, che vide riunito tutto il personale della Real Casa in occasione della celebrazione della s. messa del Natale 1944 alla cappella Paolina, che il luogotenente Umberto avrebbe voluto per il futuro denominare "Cappella Regia" (138).

La stessa cerimonia religiosa si ripeté, per l'ultima volta alla presenza di Umberto, nel Natale dell'anno successivo.

Alla fine del febbraio 1946 fu organizzato un ricevimento al Quirinale in onore dei Cardinali di varie nazionalità che il Papa aveva elevato alla Porpora nell'ultimo concistoro, e la presenza dell'americano card. Spellmann fece sperare alla Corte di poter contare su di lui per un appoggio degli Stati Uniti alla causa monarchica (139).

Il 2 giugno successivo, come è universalmente noto, per volontà del popolo italiano liberamente espressa, terminava la Monarchia ed iniziava la Repubblica.

TITOLO III

L'AVVENTO DELLA REPUBBLICA E LA FINE DELL'ISTITUTO PALATINO

CAPITOLO I

LA NORMATIVA SUL CLERO PALATINO E LE SUE FUNZIONI

Le fonti normative più importanti per disciplinare lo *status* e le attribuzioni del clero palatino subito dopo l'avvento della Repubblica, restavano il Concordato del 1929 e la Convenzione del 1939.

L'inserimento dei Patti lateranensi nel loro insieme in una nuova Costituzione fu oggetto di perplessità e di riserve, tra cui ebbe risalto quella sollevata da Benedetto Croce (1), che prese la parola nella seduta pomeridiana dell'11 marzo 1947 all'Assemblea costituente, chiedendo agli astanti: "che cosa c'è di comune tra una Costituzione statale e un trattato tra Stato e Stato, e come mai a questo trattato in sede di Costituzione si può aggiungere l'irrevocabilità, cioè l'obbligo di non mai denunciarlo o (che vale lo stesso) di modificarlo solo con l'accordo dell'altra parte, mentre l'una delle due, cioè l'altro Stato, non interviene e non può intervenire come contraente in quest'atto interno e quell'obbligo resta unilaterale, cioè appartiene a uno di quei monologhi che, come argutamente è stato osservato, nel testo presente si alternano ai dialoghi".

Prevalse comunque la volontà di contemplare gli accordi in questione nella Carta costituzionale, nel voto espresso dall'Assemblea costituente il 24 marzo 1947, in cui fu determinante, accanto al consenso scontato dei cattolici, quello dei comunisti, miranti al dialogo con i credenti, laddove furono contrari repubblicani, azionisti, socialisti e parte dei liberali.

La materia di cui trattasi fu disciplinata dall'art. 7, che testualmente così recita: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettati dalle due parti, non richiedono procedimenti di revisione costituzionale".

Il punto qualificante di tale norma non fu tanto il primo comma, dal momento che la Chiesa, per sua natura ente originario e sovrano dotato di un proprio ordinamento giuridico già dall'era antica, non aveva bisogno del riconoscimento di siffatte caratteristiche da parte dell'Italia, bensì il secondo comma, che conferisce dignità costituzionale non al contenuto dei Patti, bensì alla procedura bilaterale da adottarsi per ogni revisione degli stessi, vale a dire alla forma pattizia.

Il richiamato art. 7 dunque non è una norma materiale, bensì una norma procedurale sulle fonti, per cui un'eventuale violazione unilaterale dei Patti da parte dello Stato italiano, avrebbe comportato un'illiceità non solo dal punto di vista del precetto internazionale del *pacta sunt servanda*, ma anche del diritto costituzionale interno (2).

La nota legge 27 maggio 1929 n. 810 esecutiva dei Patti, per essere modificata dall'Italia doveva necessariamente abbisognare del consenso del Vaticano, come in effetti è accaduto in seguito agli Accordi di Villa Madama.

Con l'avvento della Repubblica che comportò non solo il mantenimento, ma anzi il rafforzamento della cogenza giuridica dei Patti, non si verificò alcuna sostanziale modifica in ordine allo *status* del clero palatino; né poteva essere altrimenti poiché già l'art. 25,

lettera G del Concordato aveva espressamente sancito che la rinunzia dei privilegi concernenti il clero in questione, avveniva da parte dello Stato italiano e non del Sovrano.

La Chiesa, dal canto suo, ha sempre ritenuto ininfluente il venir meno di una data forma di Stato o di Governo al fine del mantenimento della validità di un accordo.

La conservazione dell'istituto della cappellania palatina fu dovuta tuttavia non solo alle su esposte ragioni d'indole formale, ma anche a motivi d'ordine sostanziale risalenti già al periodo regio: di fatto essendo venuta meno l'originaria funzione di assicurare l'assistenza religiosa alla persona del Capo dello Stato, ed alla sua famiglia, risultò in concreto evidente l'esigenza di salvaguardare l'autonomia dell'organo Capo dello Stato nei confronti del potere ecclesiastico (anche nel caso del religiosamente tiepido Vittorio Emanuele III o dei non credenti Saragat e Pertini).

Nel sistema repubblicano comunque si verificarono delle incongruenze per il mantenimento in vigore della Convenzione del 1939, giusta la quale era appunto sottoposto alla giurisdizione spirituale del Papa non solo il Re, ma anche la Reale Famiglia: nel nuovo contesto la famiglia del Presidente della Repubblica difettava di quella rilevanza pubblicistica che era propria di quella del Monarca e che pertanto era stata contemplata dalla norma in esame.

Altra incongruenza rilevabile da un'interpretazione testuale della Convenzione, era la palatinità che avrebbe dovuto ritenersi sussistente per le chiese e le cappelle dei luoghi di abituale villeggiatura del Presidente della Repubblica, o addirittura il privilegio dell'esenzione dalla giurisdizione ecclesiastica per la sua dimora.

Dopo l'avvento della Repubblica si ebbero alcuni cambiamenti a breve termine in occasione della revisione della dotazione assegnata al Capo dello Stato, per cui alcune cappelle cessarono immediatamente di essere palatine in quanto venne meno la loro appartenenza alla dotazione stessa: quelle dei Reali palazzi di Torino, Napoli, Genova, Firenze e Venezia (già contemplate dall'art. 3 della Convenzione del 1939).

In merito alle funzioni esercitate dal clero palatino nella nuova era, attraverso un esame delle carte dell'Ordinario palatino relative al periodo dal Dopoguerra agli anni Sessanta (3), risulta che accanto alle funzioni proprie del ministero sacerdotale, svolgeva anche alcuni interventi tipici di una segreteria, in soluzione di continuità con quanto si è avuto modo di evidenziare riguardo al periodo monarchico.

Pertanto si può esaminare una copiosa corrispondenza intercorsa tra mons. Beccaria prima, e mons. Lannutti dopo e vari enti ed organi dello Stato, per sollecitare trasferimenti, assunzioni, nomine, concorsi, finanziamenti; cioè attività in favore di persone comuni che avevano rappresentato casi particolarmente delicati ora al Presidente della Repubblica, come in passato al Re, avvalendosi del tramite della sensibilità pastorale del Cappellano maggiore.

Già dal "microcosmo" dell'attività di tale Prelato, lo storico del diritto può dedure una continuità tra le due forme di Stato, nel solco di un'omogenea "costituzione materiale", cioè dell'insieme dei valori o delle prassi osservate nel periodo regio, che perdurarono a lungo anche in quello repubblicano.

In tale ultimo periodo si succedettero alla titolarità dell'Ordinariato palatino: mons. Giuseppe Beccaria fino al collocamento a riposo a sua domanda avvenuto il 16 dicembre 1953; mons. Luigi Lannutti, rettore del SS. Sudario, che il 6 aprile 1954 assunse le insegne della massima carica palatina nella cappella Paolina del Quirinale, alla presenza del presidente e della signora Einaudi, dopo aver ottenuto dalla S. Sede la necessaria istituzione canonica ex art. 5 della Convenzione, proseguendo il suo ministero durante le presidenze Gronchi, Segni, Saragat e Leone, fino alla sua rinunzia avvenuta il 22 settembre 1977; mons. Paolo Pollicita, che fu Cappellano maggiore nell'ultimo anno del settennato Leone, durante

quello Pertini ed all'inizio di quello Cossiga, allorché intervenne la soppressione dell'istituto stesso dell'Ordinariato palatino.

Sotto il profilo delle norme che si susseguirono per regolamentare analiticamente la materia del clero palatino a partire dall'età repubblicana, occorre prendere le mosse dal D.P. n. 25 del 25 ottobre 1949, che all'art. 67 dettò una disciplina transitoria, stabilendo che fino all'emanazione di nuove regole, l'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ecclesiastico inquadrato nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica (succeduto al Ministero della Real Casa), avrebbero continuato ad essere disciplinati dal regolamento approvato con R.D. 16 aprile 1924, n. 229 e successive modificazioni, nonché dalla legge 30 novembre 1939, n. 1887.

Alla data del 1 gennaio 1950 il ruolo di anzianità del personale del predetto Segretariato contemplava: 1 Cappellano maggiore Ordinario palatino, 2 Cappellani (per Roma e Torino), 1 Chierico di sacrestia (Torino), 1 Prefetto della basilica di Superga, 1 Cappellano di detta basilica.

Con D.P. 20 marzo 1954 n. 129, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del S.G.P. D.R., fu confermata all'art. 89 la disciplina transitoria introdotta dal citato D.P. del 25 ottobre 1949.

Con il successivo D.P. 22 agosto 1955, n. 6, sull'organizzazione degli uffici, all'art. 2 il Servizio ecclesiastico fu inquadrato nella Div. IV, a sua volta compresa nell'Ufficio Amministrazione (4).

Il D.P. 10 settembre 1956 n. 24, approvò il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del S.G.P. D.R., che per quanto riguardava quello ecclesiastico in specie, all'art. 15 testualmente recitava: "lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ecclesiastico è disciplinato dalla L. 30.11.1939 n. 1887 e dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili".

Era conseguentemente abrogato il R.D. 16 aprile 1924.

Per il trattamento di quiescenza operavano le stesse norme previste per il personale laico della Presidenza della Repubblica, per cui l'età della pensione era fissata come regola al compimento del 65° anno di età o del 35° di servizio, a decorrere dal 1 luglio o dal 1 gennaio successivi al raggiungimento di detti limiti.

Al D.P. n. 24 del 10 settembre 1956 era allegata la tabella "G" con la pianta organica del personale ecclesiastico previsto durante la presidenza Gronchi: 1 Cappellano maggiore, 1 Prefetto ed 1 Cappellano della basilica di Superga, 2 Cappellani della Chiesa del SS. Sudario, 1 Cappellano ed 1 Chierico di sacrestia della S. Sindone, per un totale di 7 persone, cioè 2 in meno dell'ultimo organico previsto in età regia.

Alla stessa data del 10 settembre 1956, con D.P. n. 25 furono approvate le disposizioni transitorie e di attuazione del regolamento sullo stato giuridico ed economico, tra le quali l'art. 9 sanciva che: "Il personale ecclesiastico attualmente in servizio presso il S.G.P. D.R. è inquadrato nelle qualifiche di cui alla relativa pianta organica. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio sarà riconosciuta al predetto personale nel nuovo inquadramento, l'anzianità acquisita nel grado rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Particolarmente significativo fu l'ultimo comma dell'articolo in questione, che introdusse una vistosa eccezione alla previsione generale appena citata circa l'età pensionabile, poiché previde *ad personam* che il personale ecclesiastico che alla data in vigore del regolamento aveva superato il limite di età previsto per il collocamento a riposo, sarebbe stato mantenuto in servizio anche in soprannumero nella relativa pianta organica.

Di fatto mons. Lannutti, compianto Ordinario palatino, cessò dall'incarico -come si è ricordato- il 22 settembre 1977, alla vigilia della morte che lo colse il 16 ottobre successivo all'età di 92 anni.

In virtù del D.P. 28 febbraio 1957, n. 39,

con l'art. 2 il Servizio ecclesiastico fu inserito nell'Ufficio Personale, a sua volta facente parte del Servizio Amministrazione e Patrimonio, la quale articolazione fu riprodotta nel D.P. 1 marzo 1965.

Dopo l'inquadramento del Servizio ecclesiastico nell'Ufficio Personale nulla più fu stabilito in merito a tale particolarissima funzione né dal D.P. 6 febbraio 1978 n. 88 del presidente Leone, né da quello successivo dato il 24 giugno 1980, n. 36, dal presidente Pertini, in tema di riorganizzazione degli uffici del S.G.P. D.R.

Il Capo del Personale del tempo, dr. Pietro Meschini, il 9 ottobre 1981 in un appunto propositivo evidenziò che la dignità del clero palatino mal si conciliava con il suo inserimento nel Servizio del Personale, suggerendone pertanto una configurazione autonoma; ma la proposta non ebbe alcun seguito.

Tornando agli organici del clero palatino, va ricordato che in base a quanto contemplato alla data del 31 maggio 1961 (presidenza Gronchi), il loro numero totale era stato riportato a 9 unità, come nell'età monarchica, così ripartite: 2 Cappellani ed 1 Chierico per la S. Sindone, 3 Cappellani per il SS. Sudario, 1 Prefetto ed 1 Cappellano per la basilica di Superga, 1 Cappellano maggiore.

Con D.P. del 9 maggio 1964, n. 32, fu deciso di istituire un posto di Cappellano anche per la chiesa della Tenuta di S. Rossore (acquisita con L. 21 febbraio 1957 n. 32), in luogo di un posto resosi vacante presso la chiesa del SS. Sudario, il cui organico fu contestualmente ridotto a due sacerdoti.

Nel già citato D.P. 1 marzo 1965 fu sancita l'equiparazione dell'Ordinario palatino all'ex grado V del personale dello Stato (Generale di Brigata), mentre il suo Vicario fu assimilato all'ex grado X (Tenente).

Durante la presidenza Leone, con D.P. 28 settembre 1977 n.76 fu circoscritta l'assegnazione dei Cappellani palatini alla cappella Paolina del Quirinale, alla chiesa del Sudario, a quella della Tenuta di S. Rossore, alla basilica di Superga ed alla chiesa della S. Sindone.

Alla data del 27 novembre 1978 (5) la pianta organica del clero palatino risultava così articolata: mons. Paolo Pollicita (Ordinario palatino), mons. Arturo Coletti (Cappellano del SS. Sudario), mons. Pietro Caramello e mons. Giovanni Luciano (Cappellani della S. Sindone), mons. Sergio Baldi (Prefetto della basilica di Superga), sac. Giovanni Bertini (Cappellano di S. Rossore).

Ai predetti ministri del culto spettava il trattamento economico del personale civile dello Stato, in base alla sempre vigente equiparazione sancita con il richiamato D.P. 10 settembre 1956, n. 24.

Ad appena tre anni di distanza, nel 1981, erano rimasti in servizio solo un Cappellano della carriera direttiva a Roma, uno a Superga ed uno a S. Rossore della carriera di concetto, per i servizi religiosi da officiare nelle rispettive sedi e precisamente: alla cappella Paolina del Quirinale ed alla chiesa del Sudario (Roma); alla chiesa della S. Sindone ed alla basilica di Superga (Torino); alla cappella di S. Rossore (Pisa) (6).

I sacerdoti in questione, ancorché dipendenti di ruolo della Presidenza della Repubblica, non godevano tuttavia né delle progressioni di carriera, né dell'equiparazione economica con il personale laico, se non limitatamente al trattamento di quiescenza.

Per il clero palatino in servizio, era infatti disposto espressamente il rinvio alle corrispondenti norme vigenti per gli impiegati delle altre Amministrazioni statali, in un regime che appariva palesemente anomalo e discriminatorio.

Ciò nonostante non fu adottata alcuna riforma normativa atta a perequare una categoria che per pochi anni ancora sarebbe sopravvisuta come tale.

CAPITOLO II

IL NUOVO CONCORDATO
E LA SOPPRESSIONE DEL CAPPELLANO PALATINO

Di una modifica dei Patti lateranensi iniziò a discorrersi alla Camera in occasione di una mozione indirizzata il 5 ottobre 1967 al Governo per tale scopo, che necessitava doverosamente il coinvolgimento del Vaticano per la revisione bilaterale di alcune norme concordatarie (1).

Non si trattava, evidentemente, di rimettere in discussione il Trattato che -lo ricordiamo- ha lo scopo di garantire alla S. Sede l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo, assicurandole stabilmente una condizione di fatto e di diritto appropriata ed internazionalmente ricosciuta, bensì di aggiornare il Concordato che non poteva prescindere dalle grandi trasformazioni intervenute in vari decenni, nella Chiesa come in Italia.

Le proposte di revisione trovarono subito un'ampia disponibilità da parte della S. Sede, alla quale stava a cuore non tanto la difesa di alcune prerogative, quanto il bene pastorale della Chiesa in Italia, oltre che la "coerenza con i valori di libertà religiosa e di costruttiva collaborazione tra comunità politica e comunità religiosa, nel quadro di una matura democrazia e della sincera ricerca del bene comune, ormai profondamente iscritti nella coscienza ecclesiale" (2).

Con D.M. 4 novembre 1968 fu istituita per parte italiana una commissione di studio presso il Ministero di Grazia e Giustizia, dove tra l'altro si discusse sull'opportunità di mantenere o di sopprimere l'istituto del clero palatino.

Sia lo Stato che la Chiesa finirono con il convenire che la questione era stata superata per il mutamento del regime istituzionale, per cui nessuna menzione venne più fatta dell'Ordinario palatino (3).

Tra il 1974 ed il 1975 furono nuovamente avviate delle trattative per la riforma del Concordato, che erano rimaste ferme per circa cinque anni, a causa dell'introduzione della normativa sul divorzio che, com'è noto, provocò vive tensioni fra la società civile e gli ambienti ecclesiastici.

Nel 1976 furono costituite due commissioni *ad hoc*, che approntarono una prima bozza, cui ne seguirono altre sei fino al 1983, con l'intermezzo di una stasi seguita alla scomparsa di Paolo VI ed una ripresa negoziale durante la presidenza del Consiglio di Spadolini.

Le trattative si erano dunque protratte per circa diciassette anni, con attente ponderazioni affidate per parte vaticana al card. Agostino Casaroli, in un alternarsi di proficuo attivismo con fasi di improduttivo immobilismo.

Esse giunsero a buon fine non solo per il "decisionismo" ascritto all'allora Capo del Governo, Craxi, ma anche perché nell'arco di più di mezzo secolo pure nel mondo cattolico erano cresciuti i sostenitori della necessità di regolare i rapporti tra Chiesa e Stato nell'ambito del diritto comune (4).

Era la stessa procedura pattizia che veniva da costoro rimessa in discussione, in linea con il giudizio di Jemolo che a suo tempo aveva auspicato che le norme concordatarie potessero cadere come "foglie secche".

Innanzi al rischio del progredire di tali orientamenti di politica ecclesiastica, la diplomazia vaticana ebbe ulteriori motivazio-

ni per concludere rapidamente i negoziati, venendo in tal modo incontro alle premure dell'on. Craxi per il medesimo obiettivo.

Il protocollo definitivo, elaborato dalla Commissione mista italo vaticana agli inizi del febbraio 1984, fu firmato a Villa Madama il 18 dello stesso mese fra il presidente del Consiglio Craxi ed il segretario di Stato, Casaroli.

Tale Accordo intervenne come *modifica* del Concordato, per cui deve senz'altro ritenersi operante anche nel nuovo sistema la garanzia sancita dall'art. 7 Cost. (5): si vuol dire cioè che permanendo il principio della bilateralità, ogni ulteriore eventuale modifica di detto Accordo, non potrà prescindere da tale principio.

Mentre il precedente Concordato aveva posto fine ad una situazione di conflittualità tra Chiesa e Stato, il nuovo è stato impostato per migliorare ulteriormente le relazioni fra i due soggetti internazionali, in sintonia con la Costituzione repubblicana e con le riforme intervenute dopo il Concilio ecumenico Vaticano II.

Più snello e sintetico del precedente, l'Accordo di Villa Madama si è limitato a dettare dei criteri direttivi e di massima, cioè si è posto come una sorta di "Concordato quadro", da integrare con successive statuizioni particolareggiate.

Si sono volute, tra l'altro, circoscrivere in maniera più netta le competenze dello Stato e della Chiesa, ponendo fine ad antistoriche reciproche interferenze, privilegi e residui di concezioni giurisdizionalistiche, quali -ad esempio- l'obbligo dei Vescovi di giurare fedeltà allo Stato o l'esclusione dai pubblici impieghi dei sacerdoti apostati o colpiti da censura ecclesiastica (6).

Nulla stabilì espressamente l'Accordo di Villa Madama sul clero palatino, ma poiché all'art. 7, 6° comma fu sancito che "in via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina", restava in vigore anche l'art. 29 del vecchio Concordato, fu temporaneamente conservato.

Il 15 novembre 1984 fu siglato un Protocollo aggiuntivo che approvò le norme per la disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici, proposte dalla commissione paritetica istituita dal menzionato art. 7 dell'Accordo, la quale aveva terminato i suoi lavori l'8 agosto precedente..

Il 3 dicembre 1984 il presidente del Consiglio Craxi ed il ministro degli Esteri Andreotti, presentarono alla Camera un disegno di legge per ratificare e dare esecuzione al Protocollo (7), che il Parlamento avrebbe dovuto approvare per rendere operative nell'ordinamento italiano le norme elaborate di comune accordo tra Chiesa e Stato.

In pari data fu presentato alla Camera un altro disegno di legge (8) dal Presidente del Consiglio, dal ministro dell'Interno Scalfaro, dal ministro delle Finanze Visentini, dal ministro del Tesoro Goria, dal ministro del Bilancio Romita, dal ministro dei Lavori Pubblici Nicolazzi e da quello dei Beni Culturali Gullotti, dal titolo "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi".

In tale progetto si spiegava, tra l'altro, al titolo IV delle disposizioni finali, che era da ritenersi superato l'istituto delle "chiese palatine", collegato alla precedente Monarchia e per le quali lo Stato provvedeva ancora alla nomina del clero officiante ed al suo sostentamento vitalizio.

Fermo restando il sostentamento per il clero palatino in servizio al momento in cui sarebbe entrata in vigore la nuova legge, il nuovo clero addetto alle chiese indicate (art. 66), sarebbe stato liberamente nominato dall'autorità ecclesiastica, secondo le norme comuni del diritto canonico, venendo in tal modo a perdere il carattere ed i requisiti specifici della "palatinità".

La proprietà delle chiese e delle cappelle palatine sarebbe invece rimasta immutata, mentre i patrimoni di alcune di esse sarebbero stati trasferiti al Fondo edifici di Culto (art. 69), sul cui bilancio sarebbero venute a gravare le spese di attuazione delle nuove norme, con l'eccezione di quelle al momento a carico della Presidenza della Repubblica (art. 70).

"La presente legge -concludeva il progetto- viene ad operare scelte profondamente innovatrici, che attuano una radicale riforma di uno dei settori più delicati dell'intero assetto dei rapporti tra Stato e Chiesa, in piena armonia con i principi fondamentali dell'ordinamento statuale ed in coerenza con le modifiche intervenute nel diritto canonico particolare, riguardante gli enti ecclesiastici che hanno sede in Italia ed il loro patrimonio. Tali scelte garantiscono l'autonomia della società religiosa e la libertà di essa di organizzarsi con strutture operative, ma anche la neutralità della società civile, la libertà religiosa e l'uguaglianza dei cittadini senza discriminazioni di natura confessionistica".

Accordo e Protocollo aggiuntivo furono recepiti con la L. 25 marzo 1985 n. 121 (9) che ha autorizzato il Capo dello Stato a ratificarli e ne ha ordinato la piena ed intera esecuzione; mentre per parte vaticana l'inserimento nell'ordinamento canonico è avvenuto con la pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis* dello scambio degli strumenti di ratifica, effettuato il 3 giugno successivo.

La norma italiana sopra citata, ha sostituito per la parte relativa al Concordato, la L. 27 maggio 1929 n. 810, esecutiva dei Patti lateranensi.

Con la successiva L. 20 maggio 1985 n. 222 (10), furono emanate le disposizioni sugli enti e sui beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, già oggetto delle citate discussioni preliminari.

Per quanto riguarda i sacerdoti palatini in particolare, l'art. 66 di tale legge stabilì che il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga a Torino, del Pantheon e del Sudario a Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla Tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex Sovrani e dell'ex Famiglia Reale, nonché alle chiese parrocchiali di San Gottardo a Milano, di S. Francesco da Paola a Napoli e di S. Pietro a Palermo, veniva nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dall'autorità ecclesiastica competente.

In seguito alla sopracitata disposizione, sarebbe venuto meno l'Ordinariato palatino previsto dalla nota Convenzione del 30 novembre 1939.

Al clero interessato l'art. 67 della L. 20 maggio 1985 conservò -se in servizio all'atto della sua entrata in vigore- gli emolumenti di cui a quel momento fruiva, a titolo di assegno personale, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.

Le chiese, le cappelle e l'unico oratorio palatino citato, avrebbero continuato ad appartenere agli enti che ne erano al momento proprietari (art. 68), secondo il testo legislativo che recepì i contenuti del progetto preliminare già esaminato, circa i relativi patrimoni (art. 69) e gli oneri concernenti il clero interessato (art. 70).

La vera e propria soppressione del clero palatino ebbe luogo dal punto di vista formale con D.P. 4 gennaio 1986, che richiamando la L. 20 maggio 1985 n. 222 e l'art. 15 del D.P. 15 settembre 1956 n. 24 sullo stato giuridico ed economico del personale ecclesiastico della Presidenza della Repubblica, il cui organico era stato in ultimo stabilito dalla tab. A, allegata al D.P. 25 luglio 1985, n. 4, decretò l'abrogazione del ruolo relativo, a far data dal 15 gennaio 1986, in applicazione della legge 20 maggio 1985.

Con tale atto cessò dall'incarico l'ultimo Ordinario palatino, mons. Pollicita.

Restava tuttavia un delicato problema in merito alla giurisdizione ordinaria in materia spirituale cui è soggetto il Capo dello Stato, che i Canoni 1401 e 1405 del Codice di Diritto canonico del 1983 attribuiscono al Pontefice, il quale in base alla vecchia Convenzione del 1939 l'aveva delegata all'Ordinario palatino.

Venuta meno tale figura, il presidente Francesco Cossiga considerò che il Presi-

dente della Repubblica quale Capo delle Forze Armate, poteva avvalersi dell'assistenza spirituale dell'Ordinario militare.

Il riferimento normativo era costituito dalla citata L. 25 marzo 1985 n. 121, riguardante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di Villa Madama e del Protocollo aggiuntivo, che all'art. 11 aveva sancito che l'assistenza spirituale alle Forze Armate era prestata da ministri del culto nominati dalle competenti autorità italiane, su designazione ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabilite "d'intesa" fra i competenti organi dello Stato e della Chiesa.

La predetta statuizione poteva pertanto risolvere adeguatamente il problema della cura spirituale nelle chiese ex palatine, poiché le modalità applicative sono state appunto affidate ad un'intesa fra lo Stato e la S. Sede, che va solo "comunicata" al Parlamento, senza necessità di una formale ratifica.

Pertanto con Nota Verbale 98/86 del 7 luglio 1986 la Nunziatura apostolica in Italia comunicò al Ministero degli Esteri che: "Con relazioni a contatti avuti con le competenti Autorità italiane ed in considerazione che la Costituzione italiana conferisce al Presidente della Repubblica anche il comando delle Forze Armate e che membri di dette Forze prestano servizio permanente presso di lui, la Santa Sede -sentito l'Ordinario militare in Italia- consente che le chiese e cappelle e gli edifici ed immobili destinati all'uso o, rispettivamente, alla residenza del Presidente della Repubblica, rientrino nella giurisdizione del medesimo Ordinario militare. Questi, prima di procedere alla nomina dei Cappellani per i su ricordati luoghi, avrà cura di ottenere il benestare della Santa Sede.

Fermo restando quanto sopra stabilito, nulla è peraltro in novato per quanto riguarda la giurisdizione del Vicariato di Roma sulla parrocchia di S. Maria del Soccorso e di San Filippo Neri in Castel Porziano e la nomina del rispettivo parroco".

Il 10 luglio il Ministero degli Esteri con propria Nota aderì al testo in questione, dando corpo all'intesa che disciplina attualmente l'assistenza spirituale in favore del personale addetto al Presidente della Repubblica.

L'Arcivescovo Ordinario militare, ottenuto il benestare della S. Sede e della Presidenza della Repubblica, ha nominato tre Cappellani militari per le esigenze, rispettivamente, del Palazzo del Quirinale e pertinenze romane della Presidenza, della Tenuta di S. Rossore a Pisa e di Villa Rosebery a Napoli.

Al Palazzo del Quirinale venne nominato a decorrere dal 30 ottobre 1986 il 1° Cappellano militare capo, mons. Antonio Virdis, inquadrato nell'Ufficio per gli Affari militari e con alloggio nello stabile sito in Via del Sudario, annesso alla chiesa omonima (11).

Al servizio religioso presso la Villa Rosebery fu designato il 1° Cappellano militare capo don Walter Giusti, rimasto in forza presso il proprio reparto di appartenenza, al pari del Cappellano militare capo don Luigi Mora, incaricato dell'ufficio religioso presso la Tenuta di San Rossore (12).

In base alla Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II *Spirituali militum curae* del 21 aprile 1986, all'art. VII è stabilito che nell'ambito loro assegnato e nei confronti delle persone loro affidate, i sacerdoti che sono nominati Cappellani nell'Ordinariato, godono dei diritti e sono tenuti ad osservare i doveri dei Parroci, a meno che dalla natura delle cose o dagli statuti particolari non risulti diversamente.

Dal combinato disposto dell'art. X della predetta Costituzione e dell'art. 8 lettera "d" degli Statuti dell'Ordinariato militare in Italia, approvati con decreto pontificio del 6 agosto 1987, risulta che sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario militare -tra gli altri- coloro che prestano servizio nell'ambito del Palazzo del Quirinale e delle residenze facenti parte della dotazione del Capo dello Stato, nonché i loro familiari, cioè i coniugi ed i figli, anche maggiorenni, se

abitano nella stessa casa, e così i parenti e le persone di servizio che, parimenti, abitano nella stessa casa (13).

Anche il Cappellano presso il Quirinale, come ogni altro Cappellano militare in base all'art. 32 degli Statuti, deve conservare: il libro dei battesimi, il libro delle prime comunioni, il libro delle cresime, il libro dei matrimoni, il libro dei defunti.

Pertanto i dipendenti della Presidenza della Repubblica ed i loro familiari conviventi, hanno la facoltà di usufruire per l'assistenza religiosa in alternativa alle strutture territoriali delle parrocchie di appartenenza, della giurisdizione parrocchiale *ratione personae* dei Cappellani militari delegati dall'Ordinario militare al servizio pastorale presso tale organo costituzionale.

CAPITOLO III

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alcune riflessioni conclusive appaiono utili e necessarie.

Il già richiamato art. 11 della legge di ratifica del c.d. "nuovo Concordato", prevede che la Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle Forze Armate, alla Polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

L'assistenza spirituale a chi si trova nelle predette condizioni, è garantita da sacerdoti nominati dalle Autorità italiane competenti, su designazione dell'Autorità ecclesiastica -e lo ribadiamo- secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabilite d'intesa fra tali Autorità.

Vi sono pertanto dei settori della vita collettiva in cui sono contemplati dei Cappellani, che svolgono una funzione rilevante non solo dal punto di vista prettamente pastorale, ma anche da quello sociale.

Per tale ragione lo Stato assume esso stesso dei sacerdoti negli organici degli impiegati operanti nei settori interessati, con la comunanza procedurale di una nomina preceduta da una designazione ecclesiastica (1).

E' da considerare che se la *ratio* che ha condotto all'abolizione dei Cappellani palatini è stata quella di sopprimere un'istituzione retaggio del connubio Trono-Altare, conseguentemente andavano cancellate anche altre figure di Cappellani, che pure traggono origine da antichi rapporti radicati tra i due organi sovrani.

In realtà poiché la permanenza di Cappellani in strutture organizzative ben definite, risponde tuttora all'esigenza di avvalersi del loro apporto utile non solo sotto il profilo religioso, ma anche -lo ribadiamo- sotto quello sociale, potrebbe essere riconsiderata l'avvenuta abolizione del Cappellano palatino, essendosi evidenziato che la relativa attività, già nell'età regia, era in verità destinata non tanto alla persona del Capo dello Stato quanto all'apparato che ne supportava le funzioni; viceversa avrebbe dovuto essere quanto meno "sospesa" in presenza di non credenti o di non praticanti ai vertici dello Stato.

Dal momento che il Capo dello Stato è coadiuvato da una intera struttura civile oltre che militare, ci sembra proponibile il ripristino dell'Ordinario palatino, quale assistente spirituale dell'apparato "Segretariato generale della Presidenza della Repubblica".

E' stato recentemente ricordato (2) che il Presidente americano, nell'ambito di una Costituzione laica, volle che vi fossero sempre un Cappellano alla Camera ed uno al Senato, tuttora officianti presso i due rami del Parlamento U.S.A. (3).

Il reinserimento nel nostro ordinamento della figura del Cappellano palatino, con nuovi connotati *de iure* rispondenti ai compiti di assistenza spirituale già *de facto* espletati verso una categoria di persone ben identificate (il personale operante nell'ambito della Presidenza della Repubblica con rapporto di ruolo, a contratto, di distacco o di comando da altre Amministrazioni, con le rispettive famiglie), avrebbe anche *ad adiuvandum* il conforto della comparazione -se ce ne fosse bisogno- con le tradizioni di una grande democrazia, che non ha mai conosciuto la forma monarchica.

NOTE

TITOLO I

CAPITOLO I

(1) Sul punto cfr. D. Barillaro, "Palatine, chiese e cappelle", in *Enciclopedia cattolica*, vol. IX, Città del Vaticano 1952, p. 565; T. Mauro, "Palatine, chiese e cappelle", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, Milano 1981, p. 571; F. Racioppi, I. Brunelli, *Commento dello Statuto del Regno*, vol. I, Torino 1909, p. 583; P.A. D'Avack, "Le chiese palatine", in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, parte I, fasc. III, 1929, p. 353 segg.; C. Calisse, "Le chiese palatine nell'attuale diritto pubblico italiano e la IV sezione del Consiglio di Stato", in *Rivista di diritto ecclesiastico*, 1904, P. 590

(2) Cfr. M. Piacentini, "Chiese e cappelle palatine", in *Novissimo Digesto italiano*, vol. III, Torino 1959, p. 198.

(3) Cfr. P. A. D'Avack, *op. cit.*, p. 356.

(4) P. Giannone "Storia civile del Regno di Napoli", in *Illuministi italiani, Opere di Pietro Giannone*, a cura di S. Bertelli e G. Ricuperati, Milano - Napoli 1971, p. 467.

(5) Cfr. C. Calisse, *op. cit.*, pag.591.

(6) Interdetto è la pena canonica che priva i fedeli dei sacri riti e li rende incapaci per certi diritti spirituali, restando peraltro inseriti nella comunità ecclesiastica. Diversamente dalla scomunica e dalla sospensione, può colpire non solo le persone fisiche, ma anche collettività e corpi morali. Può aversi interdetto locale se si riferisce a luoghi e territori, con competenza del Vescovo: ne deriva il divieto di ogni officiatura divina e sacro rito. Sul punto v. Z. Da San Mauro, "Interdetto", in *Enciclopedia cattolica*, vol. VII, Città del Vaticano, 1951, p. 79.

(7) Cfr. P.A. D'Avack, *op. cit.*, p. 362; D. Barillaro, *op. cit.*, p. 565 segg.

(8) Sul punto cfr. P. A. D'Avack, *op. cit.*, p. 361, T. Mauro, op. cit., p. 571.

(9) Cfr. Anonimo, *Vertenza tra la Reale Cappella e la Congregazione rettrice della R. Chiesa di S. Lorenzo*, s. l., 1852 data presunta, p. 131. Gli edifici di culto sogliono distinguersi in oratori, se destinati ad uso di famiglia; cappella se destinati ad uso pubblico e di piccole dimensioni; chiesa se destinati ad uso pubblico e di grandi dimensioni; basiliche se riconosciuti dai Pontefici come di particolare importanza.

(10) Tradizionalmente la cappellania in senso lato era definita: *onus celebrandi missas in Cappella, Ecclesia, seu altare, idque annuatim, non unica vice, sed pluries prout fundatori placuerit.* Sull'argomento cfr. P. Bianca Papa, *La cappellania*, Catania 1902, p. 11; nonché E. Cavaterra, *Dossier Conciliazione*, Milano 1971, p. 286.

(11) Cfr. M. Piacentini, *op. cit.*, p. 198; N. Capece Galeota, *Cenni storici sul clero della Real Cappella palatina di Napoli*, Napoli 1854, p. 3; P. Bianca Papa, *Le chiese palatine*, Catania 1910, p. 4; F. A. Pugliese, *Storia e legislazione sulla cura pastorale alle Forze Armate*, Torino 1956, p. 11; S. Fusco,

Della niuna ingerenza della IV Sezione del Consiglio di Stato negli atti della Corona relativi al governo delle Chiese Pugliesi, Napoli 1904, p. 5 segg.

(12) In diritto ecclesiastico la collazione è la preposizione ad un ufficio della persona destinata a gestirlo. Sul punto v. *amplius* "Collazione", in *Enciclopedia cattolica*, vol. III, Città del Vaticano 1949, p. 1949; M. Piacentini, *op. cit.*, p. 199; F. Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, vol. II, Torino 1894, p. 610 segg.

(13) Il patronato è un privilegio, con relativi oneri, concesso dall'autorità ecclesiastica ai fedeli che abbiano fondato una chiesa o una cappella. Esso è una limitazione del potere della S. Sede di effettuare liberamente le investiture ecclesiastiche, sicché essa ha sempre mirato a contenerlo. Il diritto più importante che ne deriva, è quello di "presentazione", con cui il laico è autorizzato a designare un sacerdote ad un ufficio ecclesiastico vacante. L'idoneità è poi vagliata dalla competente autorità ecclesiastica. Sul punto v. *amplius* "Patronato", in *Enciclopedia cattolica*, vol. IX, Città del Vaticano 1952, p. 979.

(14) Cfr. P. A. D'Avack, *op. cit.*, pp. 359 e 370.

(15) Cfr. N. Capece Galeota, *Cenni storici sul clero della Real Cappella palatina di Napoli*, Napoli 1854, p. 86; F. A. Pugliese, *op. cit.*, p. 15.

(16) Cfr. P. Bianca Papa, *Le chiese palatine*, cit., p. 1.

(17) Cfr. P Bianca Papa, *Le chiese palatine*, cit. p. 46; nonché C. Caterbini "Le chiese palatine prima e dopo il Concordato Lateranense", in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, vol. II, Milano 1940, p. 308 segg.

(18) Sul concordato di Worms v. F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, p 170 segg.

(19) Cfr. P. A. D'Avack, *op. cit.*, p. 395 segg.

(20) Cfr. F. Scaduto, "Cappellanie ecclesiastiche", in *Rivista di diritto ecclesiastico*, vol. VI, Roma 1896, p. 686; nonché G. Mandelli, "Beneficio ecclesiastico", in *Enciclopedia cattolica*, vol. II, Città del Vaticano, 1949, p. 1305. Circa il concetto di "Beneficio ecclesiastico", il *Corpus iuris Canonici* recita: "*ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis, ratione spiritualis officii, personae ecclesiasticae auctoritate Ecclesiae constitutum*". Il beneficio è maggiore quando comporta i poteri d'ordine e di giurisdizione (ne sono dotati ad esempio il Papa, i Vescovi, i Primati), minore quando comprende il solo potere d'ordine (per i prelati di rango inferiore a quello vescovile).

(21) Cfr. P. A. D'Avack, *op. cit.*, p. 395 segg.

(22) Dicesi "Capitolo" il collegio dei sacerdoti avente lo scopo di rendere più solenne il culto divino in una chiesa e, nelle cattedrali, di assistere il Vescovo come consiglio diocesano. Cfr. E. Cavaterra, *op.cit.*, p. 286.

(23) Cfr. C. Calisse, *op.cit.*, p. 591.

(24) Cfr. Anonimo, *La regia Basilica di S. Nicola e il malgoverno dell'abate Piscicelli Taeggi*, Bari 1915, p. 42 segg.

(25) Cfr. F. Peccheneda, *Dimostrazione del diritto collativo che si appartiene alla Corona di Sicilia sopra la Cantoria, Canonicati ed altri benefizi della Regia Cappella Collegiata del Palazzo Regal di Palermo*, Napoli 1761, p. 5; P. A. D'Avack, *op. cit.*, p. 384 segg; nonché E. Fabiani "Gioie d'un gioiello", in *Bella Italia*, sett. 1993, n. 89, p. 47.

(26) Cfr. P. A. D'Avack, *op. cit.*, p. 400 segg.

(27) Nelle regie cappelle si poteva tenere l'olio santo per gli ammalati ed era consentito di esporre l'eucarestia alla festa del Corpus Domini, nel Giovedì e nel Venerdì Santo. Era inoltre concesso di amministrare i battesimi e di celebrare i matrimoni ai quali il Re voleva intervenire.

(28) Cfr. Anonimo, *Vertenza tra la Reale Cappella e la Congregazione Rettrice della R. Chiesa di S. Lorenzo*, cit.,p. 5 segg.

(29) Cfr. N. Capece Galeota, *op. cit.*, p. 91.

(30) *Op. cit.*, p. 115.

(31) *Op. cit.*, p. 37.

(32) *Op. cit.*, p. 145

(33) Cfr. Anonimo, *Cenno sulla giurisdizione annessa al Vicariato della Cappellania maggiore in Sicilia*, s.n.t. (data presunta 1842), p. 26.

(34) Cfr. C. Aristea (pseudonimo di mons. Simone Iudica, Vescovo) *Difesa dei diritti del Cappellano maggiore del Regno di Sicilia*, Palermo 1794, p. LXXX.

(35) Cfr. Anonimo, *Cenno sulla giurisdizione annessa.*, cit., p. 13.

(36) Sul punto cfr. F. Arlotta, *Sul diritto della scelta del Cappellano maggiore di Sicilia*, Palermo 1848, p 17 segg.

(37) v. *Codice del diritto pubblico ecclesiastico del Regno d'Italia*, a cura di G. Saredo, vol. II, Torino 1887, p. 816.

(38) Cfr. P. A. D'Avack, *op. cit.*, p. 406.

(39) *Op. cit.*, p. 409.

(40) Per maggiori notizie, cfr. D. Simoni, *San Rossore nella storia*, Firenze 1910, p. 112 e segg.

CAPITOLO II

(1) Cfr. P. Bianca Papa, *Le chiese palatine*, Catania 1910, p. 46.

(2) A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 35, fasc. "Concordato-Pantheon".

(3) Cfr. R. Antonelli, *Il Ministero della Real Casa dal 1848 al 1946*, (Quaderni di documentazione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Nuova serie, n. 1), Roma 1990, p. 333.

(4) Cfr. R. Antonelli, *op. cit.*, p. 37 segg.

(5) A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 34 ed *Archivio della Div. II*, B. 3.

(6) A.C.S.. Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, Serie speciale, B. 15, fasc. 1.

(7) Così scrisse il 25.2.1933 al Ministro della Real Casa, mons. Beccaria, Ordinario palatino. La lettera è la n. 48 in A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 34. Sulla fine dell'istituto in questione, cfr. G. Catalano, *Le ultime vicende della Legazia apostolica di Sicilia*, Catania 1950.

(8) In virtù di tale privilegio i tribunali laici ebbero la competenza di valutare anche materie spirituali e tale situazione perdurò con lo Stato sabaudo, con il reiterarsi delle proteste pontificie, l'ultima delle quali ebbe il crisma solenne della Bolla citata. Sul punto cfr. F. Ruffini, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, Bologna 1974 (Ristampa), p. 8, nonché M. Amari, *Discorsi e documenti parlamentari*, a cura di R. Giuffrida, Palermo 1989, p. XXXVI segg.

(9) Cfr. P. A. D'Avack, "Le chiese palatine", in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, Parte I, fasc. III, 1929, p. 412.

(10) Cfr. R. Antonelli, *op. cit.*, p. 355.

(11) Cfr. E. Providenti, *Dal Ministero della Real Casa al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica* (Quaderni di documentazione del S.G.P. D.R., n. 6), Roma 1985, p. 139.

(12) A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 35, fasc. "Concordato - Pantheon".

(13) Cfr. E. Providenti, *op. cit.*, p. 25.

(14) A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 35, fasc. 11.

(15) Anonimo, *La regia basilica di S. Nicola ed il malgoverno dell'abate Piscicelli Taeggi*, Bari 1915, p. 20.

(16) Ad esempio nella chiesa palatina di Calascibetta il regio Canonico faceva la proposta di nomina di un nuovo sacerdote palatino, al regio Delegato alla cappellania maggiore di Palermo, che la trasmetteva al Re perché potesse provvedere con proprio decreto. Sul punto cfr. P. Bianca Papa, *op. cit.*, p. 82.

(17) Cfr. E Providenti *op. cit.*, p. 199.

(18) A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 73 bis, sf. 27.

(19) Cfr. R. Antonelli, *op. cit.*, pp. 388, 389.

(20) Cfr. P. Bianca Papa, *op. cit.*, p. 87.

(21) Cfr. T. Mauro, "Palatine, chiese e cappelle", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXI, Milano 1981, p. 575.

(22) Sulle palatine esistenti prima del Concordato, cfr. A. C. Jemolo, "Chiese palatine", in *Enc. Italiana*, vol X. Milano-Roma 1931, p. 18 segg; D. Barillaro, "Palatine, chiese e cappelle", in *Enc. cattolica*, vol. IX, Città del Vaticano, 1952, p. 567; M. Piacentini, "Chiese e cappelle palatine", in *Novissimo Digesto italiano*, vol. III, Torino 1959 p.199; T. Mauro, *op. cit.*, p. 572 segg.

(23) Per un elenco testuale delle palatine di cui trattasi, v. *Beni della Corona*. Provvedimenti emanati dal 3 ottobre 1919 a tutto il 31 ottobre 1922 e dal 31 ottobre 1922 al 31 ottobre 1926. A cura della Libreria del Provveditorato generale dello Stato - 1927.

(24) Cfr. P. Bianca Papa, *op. cit.*, p. 91.

(25) Cfr. R. Antonelli, *op. cit.*, p. 275.

(26) Cfr. T. Mauro, *op. cit.*, p. 575; F. Pacelli, *Diario della Conciliazione*, Città del Vaticano, 1959, p. 309.

(27) Cfr. F. Pacelli, *op. cit.*, p. 405 segg.

(28) Cfr. P. A. D'Avack, "Le chiese palatine", in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, Parte II, fasc. IV, 1929, p. 616.

(29) Cfr. T. Mauro, *op. cit.*, p. 575 segg.

(30) *Ivi*, p. 1.

(31) Ricordiamo ad esempio le cappelle entro il Palazzo del Quirinale: cappella Paolina o dell'Assunzione, eretta nel 1605 per volere di Paolo V; cappella della Annunziata, detta di Guido Reni; cappella di Lungamanica, al piano terreno, nella quale veniva celebrata la s. messa nelle festività per concessione personale del Papa alla Regina Margherita. Cfr. A.C.S., Min. R. C., *Archivio della Div. II.*, B. 3; nonché C. Caterbini, "Le chiese palatine prima e dopo il Concordato lateranense", in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, vol. II, Milano 1940, p. 297.

(32) G. Uff. 26.12.1939, n. 298.

(33) La proposta del Min. Interno era tassativa per le sedi di Firenze e Napoli, facoltativa per quelle di Genova e Venezia. Sul

punto cfr. T. Mauro, *op. cit.*, p. 576 segg.

(34) Cfr. C. Caterbini, *op. cit.*, p. 294 segg.

(35) A.C.S. Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 33.

(36) A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 33, fasc. 2.

(37) V. appunto non firmato in A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 33, fasc. 14.

(38) Su tali premesse, mons. Beccaria chiese per sè e per il suo Vicario generale due permanenti di libera circolazione per le visite e le ispezioni alle chiese palatine di tutta Italia - v. A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 33, fasc. 10.

(39) Lettera n. 8804 del 21 aprile 1941, in A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 33, fasc. 14.

(40) *Ibidem*, allegato 8804.

(41) Lettera n. 9146 del 2 luglio 1941, in A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 33, fasc. 10.

(42) Cfr. R. Antonelli, *op. cit.*, p. 323, E. Providenti, *op. cit.*, p. 245; M. Mureddu, *Il Quirinale del Re*, Varese 1977, p. 41.

(43) A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 33, fasc. 8.

(44) *Ibidem*.

(45) A.C.S., Min. R. C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 35, fasc: "Concordato - Pantheon".

(46) Cfr. M. Piacentini, *op. cit.*, p. 201.

(47) La notizia ci è stata cortesemente fornita da mons. N. Labella, già Vicario dell'Ordinario militare per l'Italia.

(48) La notizia è tratta da un appunto del 29 gennaio 1986 conservato presso il Servizio del Personale, curato dal dr. I. De Curtis, oggi Vice Segr. generale amministrativo ed al tempo direttore del Servizio Patrimonio e Intendenza.

(49) A.C.S., Min. R. C., *Archivio della Divisione. II*, B. 3.

(50) A.C.S., *cit.*; nonché C. Caterbini, "Le chiese e le cappelle palatine", in *Studi in onore di C. Calisse*, vol. II, Milano 1939, p. 297.

CAPITOLO III

(1) Il termine viene qui usato omnicomprensivamente per le chiese, le cappelle e le parrocchie di palazzo.

(2) Cfr., rispettivamente: G. Caselli "Le chiese palatine nell'attuale diritto pubblico italiano e la IV Sezione del Cons. di Stato", in *Rivista di diritto ecclesiastico*, 1904, p. 577 segg; S. Luciani, *Sul diritto pieno ed esclusivo del Re d'Italia nelle chiese palatine*, Bari, 1879; R. Lambarini, *Relazione del Regio commissario straordinario sulla missione compiuta dal 2.6.1889 al 31.12.1891*, Roma 1892.

(3) C. Caterbini, "Le chiese e le cappelle palatine", in *Studi in onore di C. Calisse*, vol. II, Milano 1939, p. 315.

(4) G. Saredo, "Le chiese palatine", in *Rivista di diritto ecclesiastico*, III, 1893, p. 513 segg.

(5) F. Racioppi, I. Brunelli, *Commento allo Statuto del Regno*, Vol. I, Torino 1909, p. 598 segg.

(6) Cfr.G. B. Ugo, "Sulle chiese palatine e sui beni della Corona", in *Archivio di diritto pubblico*, 1894; O. Ranelletti, "Nota a sentenza della Corte di Cassazione di Roma del

28 marzo 1893", in *Foro italiano*, 1893, I.

(7) A. C. Jemolo, "Le chiese palatine", in *Rivista di diritto pubblico* 1915, vol. II, p. 6 segg.

(8) P. Bianca Papa, *Le chiese palatine*, Catania 1910, p. 28 segg.

(9) L. Coviello, *Manuale di diritto ecclesiastico*, vol. II, Roma 1923, p. 226 segg.

(10) S. Fusco, *Dalla niuna ingerenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, negli atti della Corona relativi al governo delle Chiese pugliesi*, Napoli 1904, passim.

(11) Sulla distinzione tra dominio diretto e dominio utile nel medioevo, v. E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma 1966, pp. 37-39.

(12) C. Calisse "Le chiese palatine nell'attuale diritto pubblico italiano e la IV Sezione del Consiglio di Stato", in *Rivista di diritto ecclesiastico*, 1904, passim.

(13) F. Scaduto, "Cappellanie ecclesiastiche", in *Rivista di diritto ecclesiastico*, vol. VI, Roma 1896, passim.

(14) P. A. D'Avack, "Le chiese palatine", in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, parte I, fasc. III e parte II, fasc. IV, 1929.

(15) P. A. D'Avack, *op. cit.*, parte I, p. 417.

(16) *Op. cit.*, p. 431.

(17) *Op. cit.*, Parte II, p. 568.

(18) *Op. cit.*, Parte II, p. 567.

(19) v. M. Falco, "Parere sul patrimonio di tre chiese palatine", ripubblicato ne *Il diritto ecclesiastico*, Milano 1967, I, p. 5.

(20) Cfr. A. C. Jemolo, *Introduzione* a M. Falco, *op. cit.*, p. 5.

(21) Cfr. M. Falco, *op. cit.*, p. 4 segg.

(22) *Op. cit.*, p. 12.

(23) *Op. cit.*, p. 15.

(24) *Op. cit.*, p. 21.

CAPITOLO IV

(1) P. A. D'Avack, "Le chiese palatine", in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, parte II, fasc. IV, 1929, pp. 578-591.

(2) *Op. cit.*, p. 588.

(3) A.C.S., *Verbale delle adunanze generali del Consiglio di Stato* - Adunanza dell'8 luglio 1869.

(4) Cfr. *amplius* P.A. D'Avack, *op. cit.*, p. 580.

(5) *Op. cit.*, p. 583 segg.

(6) V. *Annali della Giurisprudenza*, II, 1872, pp. 521-524.

(7) Le contraddizioni esistenti nel giudicato in questione, come l'asserita natura laicale coeistente con quella di *prelatura nullius*, riservata agli enti ecclesiastici, sono ben evidenziate in P. A. D'Avack, *op. cit.*, pp. 587-588. Sui criteri ricorrenti nelle sentenze sulle palatine, avendo riguardo in particolare all'asserito regime di possesso del Sovrano *iure privatorum utendo*, cfr. *amplius* A.C.S., Min. R.C., *Archivio Div. II*, B. 3.

(8) V. *Annali di Giurisprudenza*, I, 1875, pp. 395-397.

(9) V. *Monitorè dei Tribunali*, vol. XVIII, 1877, pp. 452-461.

(10) *Basilicòs* in greco significa appartenente al Re.

(11) Gran parte di questa sentenza è basata sull'analisi della citata Bolla pontificia del 1564, cioè di una fonte extra statale.

(12) V. *Monitore dei tribunali*, XVIII, 1877, p. 1061 segg.

(13) V. *Giurisprudenza italiana*, vol. XXXII, 1880, pp. 945-947.

(14) V. *Giurisprudenza italiana*, vol. XLV 1893, pp. 673-675.

(15) V. *Giurisprudenza italiana*, vol. LVI, 1904, pp. 972-975.

(16) Sul punto, v. G. Calisse, "Le chiese palatine nell'attuale diritto pubblico italiano e la IV sezione del Consiglio di Stato", in *Rivista di diritto ecclesiastico*, 1904, p. 578 segg.

(17) V. *Il Foro italiano*, anno XXX, parte I, 1905, p.p. 922-928.

CAPITOLO V

(1) Cfr. Regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi, *Relazione generale sulla gestione del primo quinquennio: 1892-96*, Roma 1897, p. 19 segg.

(2) *Op. cit.*, p. 20

(3) *Op. cit.*, p. 24.

(4) Cfr. C. Caterbini, "Le chiese palatine prima e dopo il Concordato lateranense", in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, vol. II, Milano 1940, p. 308 segg; Regia delegazione..., *Op. cit.*., p. 5 segg.

(5) C. Caterbini, *op. cit.*, p. 308.

(6) Cfr. Comune di Acquaviva delle Fonti, *Cronistoria della rivendicazione dei diritti civili sulla Reale Basilica Palatina*, Bari 1891, p. 32.

(7) Reali Basiliche Palatine Pugliesi, *Relazione del regio Commissario straordinario sulla missione compiuta dal 2 giugno 1889 al 31 dicembre 1891*, Roma 1892, p. 10.

(8) Comune di Acquaviva delle Fonti, *op. cit.*, p. 42.

(9) *Op. cit.*, p. 395 segg.

(10) *Op. cit.*, p. 17.

(11) *Op. cit.*, p. 425.

(12) C. Caterbini, *op. cit.*, p. 308 segg.

(13) Cfr. P. A. D'Avack, "Le chiese palatine", in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, parte II, fasc. IV, p. 599.

(14) Cfr. M. Carruba, *Esame sull'origine e sui privilegi del Priorato di S. Nicola di Bari*, Napoli 1830, p. 4.

(15) Cfr. C. Caterbini, *op. cit.*, p. 308 segg.

(16) Sulla vicenda si legga M. Carruba (*op. cit.*, p. 245 segg.), il quale asserì che l'operato del Giliberti era arbitrario. Viceversa un anonimo contemporaneo del Carruba, autore del *Contro esame ed appendice in difesa dè privilegi della Reale Basilica di S. Nicola di Bari* (Napoli 1831, p. 41 segg.), spiegò le ragioni per le quali il Prelato palatino in questione agiva nella piena legalità canonica.

(17) Cfr. C. Massa, *Le Basiliche palatine pugliesi*, Avellino 1894, p. 6 segg.

(18) Reali Basiliche Palatine Pugliesi, *Relazione* cit., p. 186.

(19) Cfr. C. Massa, *op. cit.*, p. 63.

(20) Cfr. Anonimo, *La regia basilica di S. Nicola e il malgoverno dell'abate Piscicelli Taeggi*, Bari 1915, p. 44 segg.

(21) Cfr. Reali Basiliche Palatine Pugliesi, *op. cit.*, p. 25.

(22) Cfr. P. Bianca Papa, *Le chiese palatine*, Catania 1910, p. 71.

(23) Regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi; *op. cit.*, p. 5.

(24) La scuola di arti e mestieri di Bari, istituita con R.D. 26 sprile 1891, aveva sostituito il cessato istituto Putignani. Con successivo R.D. 30 dicembre 1892 erano state istituite delle borse di studio e dei sussidi per la scuola di arti e mestieri in questione, a carico sempre delle rendite delle palatine pugliesi. Il regio istituto di beneficenza di Acquaviva, creato con R.D. 31 maggio 1894, era adibito -com'è noto- al ricovero dei vecchi di ambo i sessi e degli inabili al lavoro.

(25) Cfr. *Rivista di diritto ecclesiastico*, Atti legislativi e parlamentari, Roma 1904, p. 118 segg.

(26) Cfr. P. A. D'Avack, *op. cit.*, p. 627

(27) *Op. cit.*, p. 613.

(28) Cfr. V. Del Giudice, *Codice delle leggi ecclesiastiche*, Milano 1952, in ordine alle principali norme concernenti le chiese palatine dal 1878 in poi, ed in particolare le pp. 132-134, 549-550, 591-592, 734-738.

TITOLO II

CAPITOLO I

(1) Cfr. V. Volpini, "Il papato dal 1861, un messaggio di fede e di speranza", ne *l'Osservatore romano*, suppl. al n. 288 del 13 dicembre 1981, p. 12.

(2) Cfr. C. Grassi, *Il trattato italo vaticano*, Catania 1929, p. 22.

(3) Cfr. G. De Rosa, *Storia contemporanea*, Milano 1985, p. 26.

(4) Cfr. G. Astuti, "Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi", in *Tradizione romanistica e civilità giuridica europea*, Napoli 1984, vol. II, p. 693.

(5) Cfr. L.C. Farini, *Lo Stato romano dall'anno 1815 al 1850*, anastatica a cura della Pres. Cons. dei Ministri, Roma s.d., p. 267 segg.; nonché D. Veneruso, "Stato e Chiesa", in *Bibliografia dell'età del Risorgimento*, vol. II, Firenze 1972, p. 589. Sulla figura di Pio IX in generale, v. A. Monti, *Pio IX nel Risorgimento italiano*, Bari 1928; E. Vercesi, *Pio IX*, Milano 1930; P. Dalla Torre, *L'opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX fra il 1850 ed il 1870*, Roma 1945; A. M. Ghisalberti, *Nuove ricerche sugli inizi del Pontificato di Pio IX e sulla Consulta di Stato*, Roma 1939. Sulla Questione Romana nel suo complesso, v. *La Questione Romana negli anni 1860 - 1861. Carteggio del conte di Cavour con D. Pantaleoni, C. Passaglia, O. Vimercati*, Bologna 1930 - voll.2; F. Chabod, *Storia della politica italiana dal 1870 al 1896. Le premesse* - vol. 1°, Bari 1951; F. Salata, *Per la storia diplomatica della Questione Romana. I. Da Cavour alla Triplice Alleanza*, Milano 1929; A. Piola, *La Questione Romana nella storia e nel diritto da Cavour al trattato del Laterano*, Padova 1931.

(6) Cfr. A. Canestri, *L'anima di Pio IX, quale si rivelò e fu compresa dai Santi*, vol. II, Marino 1966, p. 205. Sulla Repubblica Romana, v. O. Demarco, *Una rivoluzione so-*

ciale. La Repubblica Romana del 1849, Napoli 1944; L. Rodelli, *La Repubblica Romana del 1849*, Pisa 1955.

(7) Cfr. A.Canestri, *op. cit*, p. 222.

(8) Cfr. G. Spini, *Risorgimento e protestanti*, Milano 1989, p. 217 segg.; nonché A. Mondello, G. Nestler, *La Francia al cospetto delle nazioni e del Papato*, Roma 1881, p. 332.

(9) *Op. cit.*, p. 251.

(10) Cfr. L. C. Farini, *op. cit.*, p. 817.

(11) Cfr. G. Astuti, *op. cit.*, p. 711.

(12) Cfr. M. Liberatore, *Del diritto pubblico ecclesiastico*, Prato 1887, p. 389.

(13) L. C. Farini, *op. cit.*, p. 817.

(14) Cfr. G. Spadolini, *Il Tevere più largo*, Napoli 1967, p. 45; nonché B. Montale, "Gli anni del Risorgimento" ne *I Presidenti del Senato*, Roma 1989, p. 33.

(15) Sul punto cfr. G. Astuti, *op. cit.*, p. 703; F. Ruffini, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, Bologna 1974, p. 278; A.C. Jemolo, *Chiesa e Stato negli ultimi cento anni*, Torino 1949, p. 31.

(16) Cfr. G. Spadolini, *Gli uomini che fecero l'Italia*, Milano 1989, p. 32.

(17) Cfr. A. Canestri, *op. cit.*, p. 318. Per un'ampia raccolta documentaria delle relazioni fra Sovrano e Pontefice, v. P. Pirri, *Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato*, vol. 2° (in due parti), 1856-1864, Roma 1951; vol. 3° (in due parti), 1864-1870, Roma 1961.

(18) Cfr. D. Mack Smith, *Vittorio Emanuele II*, Bari 1972, p. 47.

(19) *Op. cit.*, p. 50.

(20) G. De Rosa, *Storia contemporanea*, Milano 1985, p. 120.

(21) Cfr. G. Spadolini, *Il Tevere più largo*, cit., p. 45.

(22) Cfr. A. Stoppani, *Gli intransigenti*, Milano 1886, p. 62.

(23) C. Benso di Cavour, *Discorsi parlamentari*, vol. XV, Firenze 1973, p. 494. Tra le istituzioni su cui il Pontefice non poteva assentire, Cavour citò come esempio il matrimonio civile, che peraltro andava tollerato.

(24) Cfr. C. A. Biggini, *Storia inedita della Conciliazione*, Milano 1942, p. 39; A. C. Jemolo, *Chiesa e Stato*, cit., p. 20.

(25) Cfr. G. Caputo, "Il separatismo cavouriano", in *La legislazione ecclesiastica*, Milano 1967, p. 79 segg. Sul punto v. anche E. Passerin, "I precedenti della formula cavouriana 'Libera Chiesa in libero Stato'", in *Rassegna Storica del Risorgimento*, Roma 1954, pp. 494- 506.

(26) C. Benso di Cavour, *op. cit.*, pp. 510-520.

(27) Cfr. G. Spini, *op. cit.*, p. 335.

(28) Cfr. Anonimo, *Questione romana (la) e l'Europa politica*, vol. I, Ratisbona 1886, p. I.

(29) *Op. cit.*, p. 111.

(30) Cfr. A. Stoppani, *op. cit.*, p. 59.

(31) Cfr. M. Del Corso, *Un Vescovo nella storia. Cosimo Corsi, Cardinale di Pisa, la storia di un Vescovo*, Pisa 1988, p. 104.

(32) G. Spadolini, *Gli uomini che fecero l'Italia*, cit., p. 89.

(33) *Op. cit.*, p. 91.

(34) Cfr. V. Del Giudice, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano 1955, p. 25. Un'analisi attenta delle norme di cui si discorre nel periodo storico in esame, è data da G. D'Amelio, *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*. Milano 1961.

(35) Cfr. P. Scoppola, *Chiesa e Stato nella storia dell'Italia*, Bari 1967, p. 22.

(36) *Op. cit.*, p. 35 segg.

(37) C. M. Curci, *La nuova Italia ed i vecchi zelanti*, Firenze 1881, p. 187.

(38) *Op. cit.*, p. 112.

(39) Cfr. G. Scoppola, *op. cit.*, p. 128 segg.

(40) Cfr. V. Steccanella, *Il valore e la violazione della dichiarazione pontificia sopra il dominio temporale della S. Sede*, Roma 1864, p. 231.

(41) Cfr. C. Schwarzenberg, *Fra storia e vita*, Roma 1984, p. 117.

(42) Cfr. M. Del Corso, *op. cit.*, p. 113.

(43) Cfr. S. Tramontin, *Un secolo di Storia della Chiesa*, Roma 1980, p. 26.

(44) Cfr. M. Del Corso, *op. cit.*, p. 265.

(45) *Op. cit.*, p. 271.

(46) *Op. cit.*, p. 273.

(47) Cfr. G. Favorito, *I Papi*, Tivoli 1925, p. 352; nonché C. M. Fiorentino, "Dalle stanze del Vaticano: il Venti Settembre e la protesta della S. Sede 1870-1871", in *Archivium historiae pontificiae*, 1990, n. 28, p. 293.

(48) Cfr. M. Martin, *Gesuiti*, Milano 1987, p. 26.

(49) Cfr. C. M. Curci, *op. cit.*, p. 132.

(50) Cfr. V. Volpini, *op. cit.*, p. 12.

(51) *Rendiconti del Parlamento italiano*, 1869-70, pp. 4023-29.

(52) Cfr. C. Schwarzenberg, *op. cit.*, p. 17.

(53) Cfr. D. Mack Smith, *op. cit.*, p. 342.

(54) Cfr. C. M. Fiorentino, *op. cit.*, p. 286.

(55) Cfr. G. Spadolini, *Il Tevere più largo*, cit., p. 72.

(56) Anonimo, *Questione (la) romana e l'Europa politica*, cit, p. 185.

(57) S. Leone IV (847-855) cinse Roma di mura e, riprendendo un progetto di Leone III, costruì la c.d. Città Leonina.

(58) Cfr. C. M. Fiorentino, *op. cit.*, p. 321; nonché A. Stoppani; *op. cit.*, p. 66.

(59) Cfr. C. M. Fiorentino, *op. cit.*, p. 311.

(60) Cfr. Anonimo, *Papato e il Regno d'Italia nell'opinione pubblica d'Europa (Il)*, Ratisbona 1885, p. 152.

(61) Cfr. G. Astuti, *op. cit.*, p. 868.

(62) Cfr. P. Scoppola, *op. cit.*, p. 22.

(63) *Op. cit.*, p. 23.

(64) Cfr. E. Morelli, "Il Palazzo del Quirinale da Pio IX a Vittorio Emanuele II", ora, in *Inventari del Quirinale dell'Ottocento*, (Quaderni di documentazione del S.G.P. D.R., nuova serie, n. 5), Roma 1993, p. 193 segg.

(65) A.S.V., *Segreteria di Stato* -1870- Rub. 165, fasc. 8, pp. 3/4.

(66) A. Gennarelli, *Il Quirinale e i palazzi pontifici in Roma*, Firenze - Roma 1870, p. 13.

(67) A.S.V., *cit.*.

(68) Nel carteggio esaminato presso l'A.S.V. sopracitato, si trovano parecchie circolari ai Nunzi apostolici, sintomatiche di un'intensa attività diplomatica volta ad ottenere la solidarietà delle potenze cattoliche contro la presa di Roma.

(69) Cfr. E. Morelli, *op. cit.*, p. LXV.

(70) E. Providenti, "Dal palazzo apostolico alla reggia sabauda al Quirinale", in *Inventari del Quirinale dell'Ottocento* (Quaderni di documentazione, nuova serie n. 5), Roma 1993, p. 267.

(71) Cfr. C. M. Fiorentino, *op. cit.*, p. 321.

(72) *Ibidem.*

CAPITOLO II

(1) L'episodio è riportato da B. Croce, *Storia d'Europa nel secolo decimonono*, Bari 1981 (ristampa), p. 200.

(2) Cfr. A. Mondello Nestler, *La Francia al cospetto delle Nazioni e del Papato*, Roma 1881, p. 339.

(3) V. *Raccolta degli atti stampati dalla Camera dei Deputati*, sess. 1871/73, doc. 31A.

(4) V. *Atti interni del Senato*, 1870-71; doc. 43A.

(5) Cfr. G. Manfroni, *Sulla soglia del Vaticano*, vol. I, Bologna 1920, p. 62.

(6) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, serie speciale, B 52. Relazione al Ministro della Real Casa del giugno 1879.

(7) V. retro il Titolo I, cap. II, par. 7.

(8) Cfr. V. Del Giudice, *La questione romana*, Roma 1951, p. 117; nonché F. Scaduto, *Quarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa (legge 13 maggio 1870). Storia, esposizione, critica, documenti.* Torino 1884.

(9) Cfr. G. Zacchi, *Papa e Re*, Prato 1884, p. 240.

(10) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 35.

(11) B. Croce, *Storia d'Europa*, cit., p. 253.

(12) *Op. cit.*, p. 258.

(13) Cfr. V. Del Giudice, *op. cit.*, p. 125.

(14) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, p. 89.

(15) Cfr. P. Scoppola, *La Chiesa e lo Stato liberale*, Roma 1972, p. 150 segg.

(16) Cfr. C. M. Fiorentino, "La malattia di Pio IX nella primavera del 1873 e la questione del Conclave", in *Rassegna storica del Risorgimento*, anno LXXVIII, fasc. II, aprile-giugno 1991, p. 175 segg.

(17) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, p. 139.

(18) Cfr. G. Spadolini, *L'opposizione cattolica*, Firenze 1955, p. 84 segg.

(19) Mons. Anzino (1832-1899) era entrato a far parte del Clero palatino come "Chierico sovrannumerario nella Reale Cappella e Camera" il 5 gennaio 1848; il 12 marzo 1868 era stato nominato "Cappellano di S. M. il Re" a Firenze; il 31 maggio 1872 fu creato Preside delle Reali Cappelle.

(20) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, Archivio, Serie speciale, B. 82.

(21) V. A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 10, fascicoli 1 e 2.

(22) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 172.

(23) Cfr. B. Croce, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Bari 1977 (ristampa), p. 8 segg.

(24) Cfr. G. Spadolini, *L'opposizione cattolica*, cit., p. 125.

(25) G. Manfroni, *op. cit.*, p. 276.

(26) C. M. Curci, *La nuova Italia ed i vecchi zelanti*, Firenze 1881, p. 130.

(27) Cfr. R. Ugolini, "In Roma capitale", ne *I Presidenti del Senato*, Roma 1989, p. 100.

(28) Così in G. Manfroni, *op. cit.*, p. 276 segg.

(29) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, p. 287; G. Zacchi, *op. cit.*, p. 51.

(30) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, p. 290.

(31) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 105, fasc. 1.

(32) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, p. 327 segg.

(33) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 105, fasc. 1.

(34) V. *Atti relativi alla morte del Re Vittorio Emanuele II ed all'ascensione al Trono di Re Umberto I*, in A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 105, fasc. 2.

(35) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 168.

(36) Viene riferito che Pio IX, appena udita la notizia della morte del Re, avrebbe detto: "Benedetto uomo! Non contento di togliermi i miei Stati quaggiù, volle anche prendere il mio posto in Paradiso!". Così G. Favorito, *I papi*, Tivoli 1925, p. 352.

(37) A.S.V., *Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari*, Sessione 889, 30 luglio 1900.

(38) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 105, fasc. 1.

(39) *Lettera n. 4963 del 18 febbraio 1878, Gabinetto particolare*, in A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 168. Negli anni seguenti, ad ogni anniversario mons. Anzino celebrò sempre il rito in suffragio di Vittorio Emanuele II. V. A.C.S., cit., B. 106, fasc. 2.

(40) Cfr. C.M. Fiorentino, "La malattia di Pio IX nella primavera del 1873 e la questione del Conclave", cit., p.193.

(41) Cfr. G. Spadolini, *op. cit.*, p. 105.

(42) Cfr. Anonimo, *Vita popolare di Sua Santità Leone XIII*, Roma 1893, p. 37. Sulla figura di questo grande Papa, si veda E. Soderini, *Il Pontificato di Leone XIII*, Milano 1932-33, voll. 3.

(43) *Anonimo, Vita popolare...*, cit., p.41.

(44) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, p. 366.

(45) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, Archivio Serie speciale, B. 82.

(46) A.C.S., B. 82 cit.

(47) Cfr. R. Antonelli, *Il Ministero della Real Casa dal 1848 al 1946*, (Quaderni di documentazione nel Seg. gen. Pres. Rep., n. 1, nuova serie), Roma 1990, p. 110.

(48) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, p. 400 segg.

(49) Anonimo, *La Questione romana e l'Europa politica*, vol. II, Ratisbona 1886, p. 590.

(50) Cfr. A. Giordani, *Le encicliche sociali*, Roma 1965, p. 27 segg.

(51) Cfr. P. Scoppola, *op. cit.*, p. 141 segg.

(52) Cfr. G. Manfroni, *Sulla soglia del Vaticano*, vol. II, Bologna 1920, p. 23.

(53) Tale giornale è reperibile, tra l'altro, in A.C.S., Min.R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 38, fasc. 9.

(54) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, vol. II, p. 23; G. Zacchi, *op. cit.*, p. 51.

(55) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, vol. II, p. 32.

(56) B. Croce, *Storia d'Italia*, cit., p. 66.

(57) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, vol. II, p. 49.

(58) *Op. cit.*, p. 52.

(59) Cfr. Anonimo, *La Questione romana e l'Europa politica*, cit., vol. II, p. 970.

(60) *Ibidem.*

(61) Cfr. G. Zacchi, *op. cit.*, p. 234.

(62) V. A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 169, fasc. 2.

(63) Cfr. Anonimo, *La Questione romana e l'Europa politica*, vol. I, Ratisbona 1886, p. LXXXI.

(64) Cfr. Anonimo, *La Questione romana e l'Europa politica*, vol. II, cit., p. 589.

(65) Cfr. G. Zacchi, *op. cit.*, p. 136.

(66) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, vol. II, p. 73.

(67) Cfr. G. Spadolini, "La questione romana ed i Patti lateranensi", in AA. VV., *Il Concordato*, Firenze 1980, p. 65.

(68) G. Zacchi, *op. cit.*, p. 210.

(69) Cfr. Anonimo, *La Questione romana e l'Europa politica*, vol. I,cit. p. 171 segg.

(70) Cfr. Anonimo, *La Questione romana e l'Europa politica*, vol. I, cit., p. 175 segg.

(71) A.S.V., *Segreteria di Stato*, 1883, Rub. 165, fasc. unico.

(72) A.S.V., *Segreteria di Stato*, 1883, cit.

(73) A.S.V., *Segreteria di Stato*, 1884, Rubrica 3, fasc. 1, p. 4.

(74) A.S.V., *Segreteria di Stato*, 1884, Rubrica cit., p. 30.

(75) Cfr. Anonimo, *Il Papato e il Regno d'Italia nell'opinione pubblica d'Europa*, Ratisbona 1885, p. 202; nonché G. Saredo, *Codice del diritto pubblico ecclesiastico del Regno d'Italia*, vol. III, Torino 1888, pp. 930-933. Tale congregazione era stata costituita da Gregorio XV il 22 giugno 1622, per la diffusione della fede nei Paesi stranieri. A tale organo il Papa assoggettò tutti i collegi esistenti al tempo e numerosi privilegi furono confermati dai Pontifici successivi.

(76) Cfr. Anonimo, *Il Papato e il Regno d'Italia*, cit., p. 203.

(77) R. Bonghi "La propaganda Fide", in *Nuova Antologia*, 1 marzo 1884, fasc. V, pp. 120-134.

(78) *Op. cit.*, p. 134.

(79) Anonimo, *La Questione romana e l'Europa politica*, vol. II, cit., p. 425.

(80) A.S.V., *Segreteria di Stato*, 1884, Rubrica 3, fasc. 1.

(81) A.S.V., *Segreteria di Stato*, Rubrica 3, fasc. 2.

(82) A.S.V., *cit.*

(83) Cfr. G. Spadolini, *Le due Rome*, Firenze

1973, p. 350 segg.

(84) Cfr. M. Liberatore, *Del diritto pubblico ecclesiastico*, Prato 1887, pp. 432-478.

(85) Sulla dottrina di papa Gelasio, cfr. *amplius* F. Calasso, *Medioevo del diritto*, Milano 1954, p. 140 segg.

(86) Per un'organica disamina della dottrina della derivazione del potere sovrano, v. E. Cortese, *Il problema della sovranità sul pensiero giuridico medievale*, Roma 1966.

(87) Così in M. Liberatore, *op. cit.*, p. 477.

(88) G. Manfroni, *op. cit.*, vol. II, p. 144.

(89) *Op. cit.*, p. 149.

(90) *Op. cit.*, p. 154.

(91) I dettagli dell'incontro, contenuti in una memoria inedita di mons. Anzino, furono pubblicati postumi il 17 gennaio 1903 dal giornale "La Patria", reperibile in A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, Archivio serie speciale, B. 82.

(92) La celeberrima allocuzione è commentata da G. Manfroni, *op. cit.*, vol. II, p. 157; G. Spadolini, *Le due Rome*, cit., p. 353; P. Scoppola, *op. cit.*, p. 144; C. Grassi, *Il trattato italo vaticano*, Catania 1929, p. 32.

(93) Cfr. G. Candeloro, *Storia dell'Italia moderna*, vol. VI, Milano 1970, p. 12 segg.

(94) Cfr. G. Spadolini, *Le due Rome*, cit., p. 353; A.C. Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia dall'unificazione ai nostri giorni*, Torino 1977, p. 69.

(95) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, vol. II, p. 157 segg.

(96) V. "L'Osservatore Romano" del 12 febbraio 1929.

(97) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 35.

(98) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, vol. II, p. 178.

(99) Cfr. *Codice penale del Regno d'Italia*, Milano 1890, p. 82.

(100) Cfr. Anonimo, *Vita popolare di Sua Santità Leone XIII*, Roma 1893, p. 71.

(100) Cfr. Anonimo, *Vita popolare di Sua Santità Leone XIII*, Roma 1893, p. 71.

(101) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 9, fasc. 2

(102) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, vol. II, p. 240 segg.

(103) Tale giornale è reperibile, tra l'altro, in A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 51, fasc. 2.

(104) F. Crispi, *Politica interna*, Diario e documenti raccolti e ordinati da T. Palamenghi Crispi, Milano 1924, p. 136.

(105) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita SS. Sudario*, B. 169, fasc. 2, lettera n. 3582.

(106) Cfr. G. Manfroni, *op. cit.*, vol. II, p. 250.

(107) AA.VV., "Chiesa più agile, fede più attiva", in *Jesus, Storia della Chiesa*, vol. V, Torino 1984, p. 901.

(108) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 98. Attestato di nozze sottoscritto da mons. Valerio Anzino.

(109) Per una panoramica generale dei problemi sociali del secolo scorso, v. T.L. Rizzo, *La legislazione sociale della nuova Italia (1876-1900)*, Napoli 1988.

(110) A.S.V., *Archivio della Sacra Congre-*

gazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, Sess. 889, 30 luglio 1900.

(111) A.S.V., *Archivio della Sacra Congregazione*, cit., 30 luglio 1900, minuta prot. n. 57847.

(112) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 108, fasc. 10.

(113) Per un'analitica cronaca dei funerali, si rimanda alla pubblicazione *Per la morte di re Umberto I*, tipografia della G. Uff., Roma 1901, con 178 pagine di documenti relativi agli atti ufficiali e non, concernenti le esequie del Sovrano. Tale pubblicazione si trova in A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 108, fasc. 10 cit.

CAPITOLO III

(1) A. C. Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia dall'unificazione ai nostri giorni*, Torino 1977, pp. 82-3.

(2) Cfr. B. Croce, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Bari 1977, p. 210.

(3) Cfr. G. Spadolini, *Il mondo di Giolitti*, Firenze 1969, p. 115.

(4) Cfr. P. Scoppola, *Chiesa e Stato nella storia d'Italia*, Bari 1967, p. 347.

(5) Cfr. A. Giordani, *Le encicliche sociali*, Roma 1965, p. 227.

(6) Cfr. G. Spadolini, *Le due Rome*, Firenze 1973, p. 360.

(7) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita SS. Sudario*, B 9, fasc. 2.

(8) Cfr. V. E. Orlando, *Su alcuni miei rapporti di Governo con la Santa Sede*, Napoli 1930, p. 26.

(9) Cfr. A.C. Jemolo, *op. cit.*, p. 103.

(10) G. Spadolini osserva che Vittorio Emanuele III era filo-massonico e voleva una più accentuata separazione fra Stato e Chiesa. Così ne *Gli uomini che fecero l'Italia*, Milano 1989, p. 303.

(11) Cfr. M. Mureddu, *Il Quirinale del Re*, Varese 1977, p. 67.

(12) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 49, fasc. ex B 37; nonché B 52.

(13) Cfr. P. Scoppola, "Gli anni duri di Papa Sarto", in *Jesus, Duemila anni di attualità, storia della Chiesa*, vol. V, p. 916. Sui retroscena dell'elezione, cfr. G. Berthelet, *Storia e rivelazioni sul conclave del 1903. L'elezione di Pio X*, Torino 1904.

(14) Cfr. P. Scoppola, *Chiesa e Stato*, cit., p. 347. Sulla figura del nuovo Pontefice, cfr. E. Vercesi, *Il pontificato di Pio X*, Milano 1935; R. Merry del Val, *Pio X. Impressioni e ricordi*, Padova 1949.

(15) Cfr. G. Spadolini, *Il mondo di Giolitti*, cit., p. 115 segg.

(16) Cfr. V.E. Orlando, *op. cit.*, p. VI dell'introduzione.

(17) Cfr. G. Spadolini, *Il mondo di Giolitti*, cit., p. 125.

(18) Cfr. G. Spadolini, prefazione a *I Presidenti del Senato*, Roma 1989, p. 11.

(19) Cfr. G. De Rosa, *Storia contemporanea*, Milano 1985, p. 270.

(20) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 35.

(21) V. L'*Osservatore Romano* del 10 settembre 1909.

(22) V. *Catechismo maggiore*, Roma, Tipografia vaticana, 1905, p. 258.

(23) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 1, fasc. 14.

(24) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 54, fasc. 14.

(25) A.C.S., cit.

(26) Cfr. A.C. Jemolo, *op. cit.*, p. 112.

(27) Cfr. V. Volpini, "Il papato dal 1861, un messaggio di fede e di speranza", ne *L'Osservatore Romano*, suppl. al n. 288 del 13 dicembre 1981, p. 13.

(28) Cfr. V.E. Orlando, *op. cit.*, p. VI segg.

(29) *Op. cit.*, p. 12.

(30) A.S.V., *Segreteria di Stato*, 1909, Rub. 3, fasc. I, p. 7.

(31) A.S.V., *Segreteria di Stato*, 1909, Rub. 3, fasc. 3 cit.

(32) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 51, fasc. 2.

(33) *Ibidem*.

(34) *Ibidem*.

(35) A.S.V., *Segreteria di Stato*, 1909, Rub. 3, fasc. 3 cit.

(36) V. L'*Osservatore Romano* del 10 settembre 1909.

(37) V.E. Orlando, *op. cit.*, p. 22.

(38) Cfr. A.C. Jemolo, *op. cit.*, p. 128.

(39) A.S.V., *Segreteria di Stato*, 1910, Rub. 80, fasc. unico, p. 4.

(40) A.S.V., cit, pp. 6-7.

(41) A.S.V., cit., p. 35.

(42) A.S.V., cit., pp. 46-51.

(43) A.S.V., cit., p. 58.

(44) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 51, fasc. 2; lettera n. 51463 della Div. II.

(45) Un'analoga cerimonia aveva avuto luogo il 18 marzo 1908, con la benedizione e la consegna della bandiera di combattimento al cacciatorpediniere "Granatiere", offerta dall'omonima brigata alla nave in questione.

(46) Cfr. P. Scoppola, *Chiesa e Stato*.... cit., p. 352; nonché G. Spadolini, *Il Tevere più largo*, Napoli 1967, p.110.

(47) Cfr. G. De Rosa, *op. cit.*, p. 276. Sull'atteggiamento dei cattolici nella vita politica, cfr. G. Dalla Torre, *I cattolici e la vita pubblica italiana* (1866 - 1920), Città del Vaticano 1944.

(48) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 69, fasc. 7, lettera n. 218.

(49) A.C.S., cit., lettera n. 225.

(50) A.C.S., cit., lettera n. 224.

(51) Cfr. G. De Rosa, *op. cit.*, p. 276.

(52) Cfr. G. Spadolini, *Gli uomini che fecero l'Italia*, cit., p. 305.

(53) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 69, fasc. 1.

(54) Cfr. F. Margiotta Broglio, *Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione*, Bari 1966, p. 21.

(55) Cfr. G. Spadolini, *Il Tevere più largo*, Napoli 1967, p. 128. Sull'atteggiamento del Papa innanzi alla prima guerra mondiale, cfr. G. Quadrotta, *Il Papa, l'Italia e la guer-*

ra, Milano 1915; G. Quirico, *Il Vaticano e la guerra*, Roma 1921; E. Vercesi, *Il Vaticano, l'Italia e la guerra*, Milano 1925.

(56) Cfr. V.E. Orlando, *op. cit.*, p. 26; G. Spadolini, *Gli uomini che fecero l'Italia*, cit., p. 424.

(57) V.E. Orlando, *op. cit.*, p. 30.

(58) Cfr. G. Spadolini, *Il cardinale Gasparri e la Questione Romana*, Firenze 1973, p. 38.

(59) Cfr. A.C. Jemolo, *op. cit.*, p. 163. Sui cattolici innanzi alla guerra, cfr. anche F. Meda, *I cattolici italiani nella guerra*, Milano 1928.

(60) A.S.V., *Segreteria di Stato*, anno 1914-18, Rub. 244 D6, fasc. 98.

(61) Così V.E. Orlando, *op. cit.*, p. 33.

(62) *Op. cit.*, p. 34.

(63) Cfr. F.A. Pugliese, *Storia e legislazione sulla cura pastorale alle Forze armate*, Torino 1956, pp. 52-53.

(64) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 41, fasc. 6.

(65) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 35; nonché V.E. Orlando, *op. cit.*, p. 35 segg.

(66) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 41, fasc. 4.

(67) Cfr. Anonimo, *La regia Basilica di S. Nicola e il malgoverno dell'abate Piscicelli Taeggi*, Bari 1915, p. 307.

(68) *Op. cit.*, p. 310.

(69) *Op. cit.*, p. 312.

(70) *Op. cit.*, p. 315.

(71) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 41, fasc. 4.

(72) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 41, fasc. 5.

(73) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 41, fasc. 5.

(74) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 41, fasc. 4, lettera n. 30399.

(75) AA.VV., "L'inutile strage" in *Jesus, Storia della Chiesa*, vol. V, Torino 1984, p. 932.

(76) Cfr. G. Spadolini, *Il cardinale Gasparri...*, cit., p. 42.

(77) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 41, fasc. 5.

(78) A.S.V., *Segreteria di Stato* 1914-18, Rub. 244, D6, fasc. 98; nonché *L'Osservatore Romano* del 26 ottobre 1917.

(79) Cfr. G. Spadolini, *Il Cardinale Gasparri...*, cit., p. 38 e segg.

(80) Cfr. A.C. Jemolo, *op. cit.*, p. 173.

(81) A.S.V., *Segreteria di Stato*, 1914-18, Rub. 244 L. 6A, fasc. 355, prot. 82.660.

(82) Cfr. P. Befani "Da Benedetto XV a Pio XI", ne *L'Osservatore Romano*, suppl. al n. 288 del 13 dicembre 1981. Per una storia della nuova formazione politica, cfr. G. De Rosa, *Storia del Partito Popolare*, Bari 1958; nonché S. Jacini, *Storia del Partito Popolare*, Milano 1951.

(83) Cfr. A.C. Jemolo, *op. cit.*, p. 176.

(84) Cfr. V.E. Orlando, *op. cit.*, p. 80.

(85) Testualmente annotò: "Ho sempre pensato e penso che l'uomo di Stato deve

avere come sua prima qualità il senso dell'ora storica; onde è altrettanto sconveniente e pericoloso l'affrettarla, quanto il ritardarla, spostando artificialmente le lancette dell'orologio". Così V.E. Orlando, *op. cit.*, p. 82.

(86) G. Spadolini, *Il cardinale Gasparri....*, cit., p. 46.

(87) F. Margiotta Broglio "Che ci fa il Vaticano in questa compagnia?", nel *Corriere della Sera* del 2.12.1993, p. 6

(88) Da *Il Lavoro Fascista*, ed. straordinaria dell'11 febbraio 1929, pag. 1. Tale giornale è reperibile in A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 35. Per una disamina della figura del Ratti, si ricorda G. Gonella, *Il Pontificato di Pio XI*, Roma 1939; C. Confalonieri, *Pio XI visto da vicino*, Torino 1957.

(89) Cfr. F. Molinari, "Il Papa e il dittatore", in *Jesus, Storia della Chiesa*, vol. V, Torino 1984, p. 964.

(90) Cfr. G. De Rosa, *op. cit.*, p. 321.

(91) Cfr. A.C. Jemolo, *Chiesa e Stato*, cit., p. 185.

(92) Cfr. P. Scoppola, *Chiesa e Stato nella storia d'Italia*, cit., p. 560; C.A. Biggini, *Storia inedita della conciliazione*, Milano 1942, p. 67. Sulla politica ecclesiastica seguita dal Fascismo, cfr. A. Solmi, *Stato e Chiesa nella dottrina e nelle leggi fasciste*, Milano 1939.

(93) Cfr. G. Spadolini, *Il cardinale Gasparri....*, cit., passim; F. Margiotta Broglio, *Italia e Santa Sede...*, cit., p. 111.

(94) Cfr. G. Scoppola, *Chiesa e Stato....*, cit., p. 520.

(95) Cfr. A.C. Jemolo, *Chiesa e Stato....*, cit., p. 204.

(96) Cfr. F. Margiotta Broglio, *Italia e Santa Sede,....*cit., p. 129; C.A. Biggini, *op. cit.*, p. 67; M. Missiroli, *Date a Cesare* , Roma 1929, p. 253.

(97) Cfr. C.A. Biggini, *op. cit.*, p. 71; P. Scoppola, *Chiesa e Stato...*, cit., p. 558.

(98) Cfr. C.A. Biggini, *op. cit.*, p. 72.

(99) La citazione testuale è tratta da C.A. Biggini, cit., p. 29.

(100) *Op. cit.*, p. 80.

(101) Cfr. E. Cavaterra, *Dossier Conciliazione*, Milano 1971, p. XII.

(102) Il 6 giugno 1925 la Sede Apostolica aveva istituito l'Ordinariato militare in Italia, che con la legge in questione ebbe il suo primo riconoscimento, ribadito dal Concordato lateranense e dalla successiva legge 16 gennaio 1936, n. 77. Il formale decreto della S. Congregazione concistoriale confermativo dell'Ordinariato militare, fu emanato il 13 aprile 1940. Sulla materia cfr. *amplius, la chiesa tra i militari*, Quaderni del "Bonus Miles Christi", n. 1, Roma 1987, p. 19.

(103) Cfr. C.A. Biggini, *op. cit.*, p. 109.

(104) Cfr. F. Pacelli, *Diario della Conciliazione*, Città del Vaticano, 1959, p. VI.

(105) Cfr. F. Molinari, *op. cit.*, p. 965.

(106) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 9, fasc. 2.

(107) Cfr. C.A. Biggini, *op. cit.*, p. 232.

(108) L'estensione relativa è di Km quadrati 0,44.

(109) Cfr. E. Cavaterra, *op. cit.*, p. XIII segg.

(110) *Op. cit.*, p. XIV.

(111) Cfr. M. Missiroli, *op. cit.*, p. 16 segg.

(112) Cfr. C.A. Biggini, *op. cit.*, p. 65.

(113) Cfr. M. Missiroli, *op. cit.*, p. 50.

(114) Cfr. G. Spadolini, "Un Tevere più largo", ne *La Gazzetta del Mezzogiorno*, del 9 marzo 1994.

(115) Cfr. F. Margiotta Broglio, *Italia e Santa Sede..*, cit., p. 256.

(116) Cfr. C.A. Biggini, *op. cit.*, p. 363. Per una panoramica sulla nuova normativa, v. R. Giustini, *Bibliografia degli Accordi lateranensi, 11 febbraio 1929 - 11 febbraio 1934*; L. P. Cairoli, *Il Concordato fra la Santa Sede e l'Italia. Trattato di diritto ecclesiastico*, Monza 1932; L. Laghi, *Il Trattato lateranense*, Firenze 1929; V. Meacci, *Lo Stato italiano dopo gli Accordi lateranensi*, Torino 1931; A. Piola, *Stato Chiesa dopo il Concordato*, S. Margherita Ligure 1933; F. Marchesi, *Il Concordato italiano dell'11 febbraio 1929*, Napoli 1960.

(117) Cfr. G. Spadolini, *Il cardinale Gasparri*, cit., p. VII.

(118) Cfr. B. Croce, *Discorsi parlamentari*, Roma 1966, p. 168.

(119) *Op. cit.*, p. 171.

(120) *Op. cit.*, p. 174.

(121) Cfr. F. Molinari, *op. cit.*, p. 967.

(122) Cfr. G. Spadolini, *Le due Rome*, Firenze 1973, p. 166.

(123) Cfr. F. Molinari, *op. cit.*, p. 968; P. Scoppola, *Chiesa e Stato..*, cit., p. 668; P. Befani, *op. cit.*, p. 21.

(124) Cfr. P. Scoppola, *Chiesa e Stato..*, cit., p. 669.

(125) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 73, fasc. 2.

(126) Cfr. G. Spadolini, "Un Tevere più largo", ne *La Gazzetta del Mezzogiorno*, del 9 marzo 1994, cit.

(127) Cfr. G. Spadolini, *Le due Rome*, cit., p. 167 segg.

(128) Cfr. M. Mureddu, *Il Quirinale del Re*, Varese 1977, p. 67.

(129) *Ibidem.*

(130) Da "Il Messaggero" del 29 dicembre 1939, in A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B. 113.

(131) Da *L'Osservatore Romano* del 29 dicembre 1939.

(132) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 33, fasc. 7, lettera n. 1089/C.

(133) *Ibidem.*

(134) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 73 bis sf. 28.

(135) Cfr. M. Mureddu, *op. cit.*, p. 114.

(136) A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 73 bis, sf. 28.

(137) Si vedano, ad esempio, quelle della duchessa Anna Guglielmi di Vulci e della principessa Maria Borghese del Vivaro, rispettivamente del 21 e 23 agosto 1943; quella del consigliere di Corte d'Appello Emanuele Gionfrida ed altre, in A.C.S., Min. R.C., *Confraternita del SS. Sudario*, B 73 bis, sf. 28.

(138) Cfr. M. Mureddu, *op. cit.*, p. 203.

(139) *Op. cit.*, p. 228.

TITOLO III

CAPITOLO I

(1) B. Croce, *Discorsi parlamentari*, Roma 1966, p. 184.

(2) Cfr. P. Barile, "Concordato e costituzione", in AA.VV., *Chiesa e Stato*, Bari 1957, p. 60; P. Lillo, *Concordato, Accordi e Intese tra lo Stato e la Chiesa Cattolica*, Milano 1990, p. 84.

(3) A.C.S., S.G.P. D.R., *Confraternita del SS. Sudario*, B 75, fasc. 5, fasc. 8; B 77, fasc. 10, fasc. 13.

(4) Cfr. E. Providenti, *Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Nascita e storia di una struttura amministrativa*. (Quaderni di documentazione del S.G.P. D.R, vol. II, n. 10), Roma 1987, p. 88 segg.

(5) Appunto n. 5229 del Servizio Personale del S.G.P. D.R.

(6) Appunto 4090 del Capo del Personale del S.G.P. D.R., dr. Pietro Meschini.

CAPITOLO II

(1) Cfr. F. Del Giudice, F. Mariani, *Il nuovo Concordato*, Napoli 1984, p. 20 segg.

(2) Così *L'Osservatore Romano* dell'11 febbraio 1994.

(3) Sulle discussioni preliminari al nuovo Concordato, v. P. Ciprotti ed A. Talamanca, *La revisione del Concordato nelle discussioni parlamentari*, Milano 1975; M. Cordero, *L'autunno del Concordato. Chiesa cattolica e Stato in Italia: il dibattito politico (1929-1977)*, Torino 1977; G. Dalla Torre, *La revisione del Concordato*, Città del Vaticano 1985.

(4) Cfr. B. Lai, "E dopo dieci anni Casaroli si pentì", ne *Il Giornale*, del 18 febbraio 1994.

(5) Cfr. P. Lillo, *Concordato, Accordi e Intesa tra lo Stato e la Chiesa Cattolica*, Milano 1990, p. 125.

(6) La Chiesa dopo la Cost. *Gaudium et Spes*, ha abbandonato la teoria della *potestas Ecclesiae indirecta temporalibus*, riservandosi un magistero esclusivamente spirituale. Cfr., P. Lillo, *op. cit.*, p. 11.

(7) A.P.C., IX legisl., *Disegni di legge e relazioni*, atto n. 2336.

(8) A.P.C., cit., atto n. 2337.

(9) V. Supplemento alla G. Uff. del 10 aprile 1985, n. 85.

(10) V. Supplemento alla G. Uff. del 3 giugno 1985, n. 129.

(11) L'alloggio in questione, già sede dell'Ordinario palatino, dopo l'avvento della Repubblica fu amministrato con la chiesa contigua, dalla Presidenza della Repubblica, in base alla L. 9 agosto 1948, n. 1077. Nel 1966 il complesso di tali immobili fu preso in consistenza fra i beni patrimoniali e consegnato dalla predetta Amministrazione al Ministero delle Finanze. Quest'ultimo tuttavia per consentire la prosecuzione delle funzioni del Cappellano maggiore, dette in concessione alla Presidenza stessa sia la chiesa che l'alloggio del Sudario, in cambio di un canone che fu versato fino al 31 dicembre 1984. Successivamente il compendio del Sudario è entrato a far parte della giurisdizione dell'Ordinariato militare.
Sul punto, v. Nota del 29 gennaio 1986, redatta dal Capo del Servizio e Patrimonio Intendenza del S.G.P. D.R.

(12) Nota D 3353 del 13 ottobre 1986 del

Ministero della Difesa, Ordinariato militare, indirizzata a mons. Antonio Virdis che ne ha concesso cortese visione.

(13) V. *La Chiesa tra i militari*, Quaderni del "Bonus miles Christi", n. 1, Roma 1987, pp. 11-21.

CAPITOLO III

(1) Cfr. A. Vitale, "Assistenza spirituale ed esigenze religiose", in *Atti del Convegno nazionale di studio su il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, Milano 1987, p. 381 segg.

(2) Ci riferiamo alla S. Messa celebrata il 31 maggio 1994 nella cappella della Camera dei Deputati per volere della presidente Irene Pivetti, che ne ha chiesto l'officiatura in concomitanza con ogni giorno di seduta parlamentare. In tale circostanza il celebrante, don Giorgio Orioli, ha ricordato le tradizioni seguite negli U.S.A.
Sul punto, cfr. *Il Corriere della Sera* del 1 giugno 1994, p. 5.

(3) Il Senato americano elesse il suo primo Cappellano il 25 aprile 1789, la Camera dei Rappresentanti il 30 successivo e da allora "*The practice of opening legislative sessions with prayer, has become part of the fabric of our society*", secondo quanto sentenziò nel 1983 la Suprema Corte. I due Cappellani sono funzionari regolarmente stipendiati: "*Both the Senate and the House of Representatives have a chaplain, who is responsible for opening each daily session with a prayer and serves generally as spiritual counselor to members, their families, and their staffs. The chaplains are officiers of the house and Senate and had annual salaries of dollars 77,500 at the beginning of 1988*". Così voce "*Chaplain*", in *Congress, A to Z*, CQ's Ready Reference Encyclopedia, Washington (USA), 1988.

ABBREVIAZIONI

A	= Autore
A.C.S.	= Archivio centrale dello Stato
A.S.V.	= Archivio segreto vaticano
B	= Busta
Fasc.	= Fascicolo
G. Uff.	= Gazzetta ufficiale
L.	= Legge
Min. R.C.	= Ministero della Real Casa
R.D.	= Regio Decreto
Rub.	= Rubrica
S.G.P.D.R.	= Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Cappella Paolina: la più grande del Quirinale.
Palazzo del Quirinale - Roma.

Cappella Pio IX sulla Lungamanica.
Palazzo del Quirinale - Roma.

Cappella dell'Annunziata di Guido Reni.
Palazzo del Quirinale - Roma.

INDICE

PRESENTAZIONE V

INTRODUZIONE VII

TITOLO I • PROFILI GIURIDICI

CAPITOLO I NATURA E CARATTERISTICHE DELLA "REGIA CAPPELLA" 3
Le origini 5
Il Regno di Napoli 7
Il Granducato di Toscana 10

CAPITOLO II CONFIGURAZIONE DELLA "REGIA CAPPELLA" 11
Dagli albori alla fine del sec. XIX 13
Dall'ascesa di Vittorio Emanuele III alla soglia del Concordato 16
I Patti lateranensi 18
La Convenzione del 1939 19
L'interpretazione della Convenzione 21
La basilica del Pantheon 22
La chiesa del SS. Sudario 23

CAPITOLO III L'ATTEGGIAMENTO DELLA DOTTRINA SULLE CAPPELLE PALATINE.... 25
Le controversie degli studiosi dall'Unità al Concordato 27
Un dibattito alla luce della Convenzione del 1939 30

CAPITOLO IV LA GIURISPRUDENZA SULLE CAPPELLE PALATINE 33
Considerazioni generali 35
Le sentenze più significative 36

CAPITOLO V LE BASILICHE PALATINE DELLA PUGLIA 45
Osservazioni comuni 47
S. Eustachio in Acquaviva delle Fonti 48
S. Maria in Altamura 49
S. Michele Arcangelo in Monte Sant'Angelo 50
S. Nicola di Bari 50
La Regia Delegazione per l'amministrazione civile delle Reali basiliche palatine pugliesi . 52

TITOLO II • PROFILI STORICI

CAPITOLO I DALL'ETÀ CAVOURIANA ALL'ESPROPRIAZIONE DEL QUIRINALE 57
Lo Statuto albertino 59
La politica di Cavour 61
Dalla Convenzione di settembre alle leggi eversive 65
Da Porta Pia alla presa di possesso del Quirinale 67

CAPITOLO II DA ROMA CAPITALE AL REGICIDIO DI MONZA 73
Dalla "Legge delle guarentigie" all'avvento della Sinistra 75
La scomparsa di due grandi protagonisti: Vittorio Emanuele II e Pio IX 80
Dall'inizio della c.d. "età umbertina" alle elezioni del 1882. 83
Il monumento di Vittorio Emanuele II al Pantheon 88
Speranze e disillusioni di conciliazione 89
I Vescovi italiani tra Dio e Cesare 91
La seconda metà degli anni '80 92
La tutela dei culti e la repressione degli abusi dei ministri del culto nel codice Zanardelli 95
Dalla *Rerum Novarum* al regicidio di Monza 96

CAPITOLO III IL REGNO DI VITTORIO EMANUELE III 101
L'età giolittiana 103
Dallo scoppio della prima guerra mondiale all'avvento del Fascismo 113
Il cammino verso i Patti lateranensi 121
Dalla contesa sull'azione cattolica alla fine della Monarchia 127

TITOLO III • L'AVVENTO DELLA REPUBBLICA E LA FINE DELL'ISTITUTO PALATINO

CAPITOLO I LA NORMATIVA SUL CLERO PALATINO E LE SUE FUNZIONI 135

CAPITOLO II IL NUOVO CONCORDATO
E LA SOPPRESSIONE DEL CAPPELLANO PALATINO 141

CAPITOLO III CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 149

NOTE 153

ABBREVIAZIONI 175

FUSA Editrice S.r.l. - Via di Malagrotta, 293 - 00050 Roma
Finito di stampare nel mese di Dicembre 1995

SINTESI DELL'OPERA

Le norme introdotte in seguito al Concordato del 1984, tra le innovazioni apportate al regime dei rapporti fra Chiesa e Stato, hanno soppresso l'Ordinariato palatino, sul presupposto che si trattasse di un'istituzione legata al precedente regime monarchico.

Tuttavia la perdurante esigenza di garantire l'assistenza spirituale già di competenza del disciolto organismo, ha reso indispensabile l'utilizzazione di una figura giuridica affine, quale è apparso l'Ordinariato militare.

In tal modo attraverso un ricorso di vichiana memoria si è realizzato un ritorno alle origini, poichè il clero palatino nacque dalla stabilizzazione dei compiti esercitati in via discontinua da quello castrense.

Il presente saggio vuole ora ricostruire, attraverso fonti in gran parte inedite o sconosciute, l'evoluzione storico - giuridica delle cappelle palatine e dei loro officianti, evidenziando il ruolo prezioso che questi ultimi ebbero a svolgere quali riservati tessitori della tela dei rapporti tra Chiesa e Stato, squarciata dalla Breccia di Porta Pia.

La speciale categoria dei sacerdoti palatini, soggetti al pari dei Cappellani militari, al Papa *ratione spiritualium* ed al Capo dello Stato *ratione temporalium*, è sempre stata fedele a Dio ed a Cesare anche nell'impegnativa funzione conciliatrice svolta nel secolo scorso tra le "Due Rome", che queste pagine vogliono far conoscere.

Oggi, considerando non solo le benemerenze acquisite nella storia dagli appartenenti al clero palatino; ma anche l'esistenza nel nostro ordinamento di particolari figure di cappellani di settore (Forze Armate, Polizia, case di cura, carceri...) nel cui ambito svolgono funzioni rilevanti, sia dal punto di vista pastorale, che da quello sociale, riteniamo che potrebbe essere ricreato l'ufficio del Cappellano palatino, con compiti di assistenza spirituale rivolti al personale operante nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica che, com'è noto, supporta i compiti istituzionali del Capo dello Stato.

L. 30000